
associazione italiana biblioteche





Ristampa

N.S. Anno XXII, n. 1-2 - Gennaio-Giugno 1982



## BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

TRIMESTRALE

N.S. ANNO XXII, n. 1-2 gennalo-glugno 1982 sped. in abb. post. - gr. IV - 70%

direttore responsabile: Angela Vinay

condirettore: Giovanna Mazzola Merola

#### consulenti:

G.L. Betti (legislazione), M.P. Carosella (biblioteche speciali), D. Danesi (biblioteche speciali), D. Danesi (biblioteche operatoria), M. L'Abbate Widmann (biblioteche pubbliche), R. Pensato (editoria), G. Solimine (biblioteche universitarie), P. Veneziani (conservazione).

#### redazione:

L. Marzulli Borghetti (redattore capo), V. Alberani - E. Renzi (letteratura professionale), M. Caproni (vita dell'Associazione e recensioni), A. Giaccio (congressi e convegni), C. Magliano (recensioni), M. Sicco (cronache e notizie).


redazione e amministrazione:

c/o Istituto di Patologia del Libro - Via Milano, 78 00184 Roma

#### stamps:

artgiana multistampa snc - Via Ruggero Bonghi, 36 00184 Roma

Autorizzazione Trib. di Roma n. 7963 dell'8 marzo 1961



Il Bollettino d'Informazioni è inviato gratuitamente a tutti-i soci dell'AIB in regola con il pagamento della quota sociale. Prezzo di abbonamento per i non soci:

L. 15.000 per l'Italia; L. 20.000 per l'estero. Un numero separato: L. 8.000. I versamenti devono essere effettuati sul c/c postale n. 42253005 intestato a: Associazione Italiana Biblioteche. Bollettino d'Informazioni, via Milano 76, 00184 Roma.

Avvertenze per gli autori. Gli articoli del Bollettino d'Informazioni non superano abitualmente le 5000-6000 parole (pari a 18-20 cartelle) e sono accompagnati da sommari informativi di 100-200 parole. Un fascicoletto di istruzioni per la preparazione del testo dattiloscritto e delle illustrazioni può essere richiesto alla Redazione. La collaborazione è gratulta; gli autori ricevono 15 estratti.

## sommario

Editoriale — Presentazione del numero	Pag	j. 3
Legislazione nazionale: testi	33	I-XCIV
Legislazione nazionale: la critica e le opinioni		
G. MANCO: Prime riflessioni sugli aspetti giuridici ed istituzionali del di- segno di legge Scotti	.,	7
Osservazioni al DDL «Norme sulla tutela dei beni culturali e sulla riorga- nizzazione del Ministero»	ij.	20
Legislazione nazionale: le questioni irrisolte		
A. VINAY: L'articolo 15 del DPR 805	11	30
zionale Centrale di Firenze	11	33
A.M. MANDILLO: Sul deposito legale	17	38 42
Legislazione regionale: testi	**	45
Legislazione regionale: commenti e proposte		
P. TRANIELLO: Il punto sulla legislazione regionale	**	49
e Calabria (M.C. CUTURI e A. GIACCIO); b) Emilia-Romagna (R. CAMPIONI)		57
zione regionale in materia di biblioteche	-13	70
Vita dell'Associazione	11	73
Congressi e convegni		82
Cronache e notizie		85
Recensioni e segnalazioni		
LABOWSKY, L. Bessarion's Library and the Biblioteca Marciana. Roma,		92
MAC CRIMMON, B. Power, politics and print: the publication of the British Museum Catalogue, 1881-1900. Hamden-London, 1981 (F. Bottasso)	11	94

BOLOGNINI, P. PEDRINI, I. Guida alla compilazione dei cataloghi di bi-		
Dilioteche. Milano, [1981] (G. Ammannati)	359.	96
1501-1600, in Aberdeen University Library. Oxford, 1979 (M.C. Bacchi) BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI, Siena. Catalogo della biblioteca per ragazzi. Siena, 1982. BIBLIOTECA COMUNALE, Fiesole. Ca-	**	99
talogo dei libri per ragazzi. Fiesole, 1981 (M. Guerrini)	-Ü	100
1981 (V. Montanari)	-99	102
Cosa leggere. Milano, 1974 - (G. Tarzia)	33	104
Segnalazioni	ii	104
Letteratura professionale italiana	33	*1

## Editoriale

Gli scorsi anni hanno visto la rapida crescita, non soltanto numerica, dell'Associazione Italiana Biblioteche. In questa crescita ruolo fondamentale hanno avuto il lavoro tenace della Presidenza e del Comitato esecutivo nazionale, la loro visione chiara e veramente «d'insieme» dei problemi delle nostre biblioteche. D'altra parte, sono proprio questi problemi a imporsi ormai oggettivamente, nei fatti. Il congresso di Firenze del gennaio dello scorso anno, se non ha potuto dare tutte le risposte attese sul tema capitale della professione del bibliotecario, ha segnato, crediamo, un momento di svolta, con la partecipazione appassionata e corale di quanti in Italia hanno a cuore le sorti delle biblioteche.

Proprio la multiforme attività del recente passato, l'impostazione di tante questioni, rendono arduo l'impegno del nuovo Comitato esecutivo nazionale. Ci sia permesso qui di limitarci a ricordare che l'inizio della nostra attività è avvenuto sotto il segno del nuovo Statuto, che chiama a una più intensa cooperazione l'intero nostro corpo associativo. «Siamo... convinti che in futuro, nel ventaglio ampio delle tematiche, risultati coerenti ed apprezzabili si potranno raggiungere solo con l'impegno rigoroso di tutte le nostre forze»: queste parole, con cui si chiudeva l'*Editoriale* del Comitato esecutivo nazionale uscente nel «Bollettino» di aprile-settembre 1981, e che interamente sottoscriviamo, servono anche a noi per chiedere la più stretta collaborazione di tutti i Soci, consapevoli che solo mediante il lavoro di tutti quello nostro potrà acquistare significato.

IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

Con questo numero dedicato alla legislazione bibliotecaria il Bollettino inizia una serie monografica che si propone di fare il punto sulla situazione bibliotecaria nel nostro paese a conclusione di un decennio che ha visto le biblioteche al centro di decisioni per loro vitali quali il decentramento regionale, l'istituzione del Ministero dei Beni Culturali, l'emanazione della legge di tutela. Con la nuova formula si ritiene di poter soddisfare sia l'esigenza di disporre di una documentazione aggiornata che consente di avviare un ripensamento critico degli avvenimenti; sia di poter assicurare scadenze più regolari del Bollettino offrendo al tempo stesso contributi meno occasionali.

Per far fronte all'impegno che la nuova metodologia implica, il Direttore si avvarrà di una redazione allargata ad esperti ai quali sarà demandato di volta in volta la programmazione dei fascicoli e la scelta dei collaboratori.

Rimangono immutate le rubriche tradizionali: vita dell'Associazione, Congressi e convegni, cronache e notizie, letteratura professionale, recensioni e segnalazioni.

Per queste ultime l'impegno è di incrementarle allargando il raggio d'interesse per includerci pubblicazioni il cui rilievo culturale non può non interessare i bibliotecari.

Con queste premesse la direzione tiene a ricordare a tutti i soci che la rispondenza del Bollettino alle esigenze professionali è impegno collettivo e pertanto tutti sono cordialmente invitati a collaborare.

Angela Vinay

### Presentazione del numero

Questo numero del Bollettino è nato dall'esigenza di intervenire nel dibattito sulla proposta di legge Scotti.

La proposta Scotti, come in molti altri casi, è passata un po' troppo sulla testa di tutti. A quel che mi risulta il dibattito è avvenuto prevalentemente solo tra organi centrali del Ministero e Regioni.

Tra le tante versioni che mi sono passate sotto gli occhi mi pare di ravvisare una incoerenza costante tra dibattito, proposte, emendamenti, soluzioni compromissorie raggiunte in sede politica e gli articoli presentati in Parlamento. Dipenderà dalla posizione personale dello scrivente ma il dubbio che alla fine prevalga la ragione dell'ultimo estensore materiale del testo, non riesce mai ad abbandonarmi del tutto.

Il primo obiettivo che ci siamo dati è dunque quello di fornire al più vasto pubblico gli elementi di conoscenza sulla questione, in modo da favorire un dibattito più ampio, innanzitutto tra i principali interessati, prima che la proposta divenga legge.

Questo numero è concepito come un dossier che potremmo intitolare dossier sullo stato della normativa in materia di biblioteche. Ha quindi la caratteristica di un work in progress con tutti i limiti ma anche i pregi — la tempestività — che tale metodo comporta.

Si compone di una prima parte relativa alla legislazione nazionale e di una seconda sulla legislazione regionale. Unitamente alla proposta Scotti la prima parte comprende il testo del disegno di legge Formica e la proposta del PCI sulla riforma dei beni culturali.

Ai testi seguono due raccolte di saggi e di opinioni. La prima raccolta è dedicata alle analisi e critiche sulle proposte di legge; la seconda affronta le principali questioni irrisolte della legislazione nazionale: le due Nazionali e l'Istituto centrale per il Catalogo Unico, il diritto di stampa e le biblioteche scolastiche.

La seconda parte del dossier è dedicata alla legislazione regionale: le fonti, la bibliografia, la critica.

Era prevista una terza parte la cui preparazione siamo stati costretti a rimandare per ragioni di spazio e per non far ritardare eccessivamente l'uscita di questo numero e riguardava le dinamiche sindacali, le figure professionali, la formazione. Su questi punti ci aspettiamo i risultati di incontri e discussioni che abbiamo avviato in diverse sedi, comprese quelle sindacali.

Aspettiamo anche i risultati del Gruppo di lavoro nazionale appositamente costituito sulla figura e ruolo professionale del bibliotecario.

## Presentazione del numero

The modify of the spiritual of their spiritual of the spi

Made South Ports

#### The IFLA International Office for UBC

#### PUBBLICAZIONI DISPONIBILI

ISBN Prefix 0-903043

ISBN	Titolo Prez	ZO:	£	\$US
25-4	African legislative and ministerial bodies		8.00	18.00
29-7	Annotated bibliography of the ISBD, 2nd ed. rev.		6.00	14.00
00-9	Annotated Statement of Principles		8.00	18.00
15-7	Anonymous classics		13.00	28.00
22-X	Cartographic materials in UNIMARC		3.00	7.00
05-X	Corporate headings		10.00	23.00
34-3	Documentation of the UN system		8.00	18.00
28-9	Form and structure of corporate headings		6.00	14.00
33-5	ICCP Report with new introduction		13.00	28.00
31-9	International access to MARC records		3.00	7.00
19-X	International MARC Network: bibliographic study		3.00	7.00
20-3	International MARC Network: Senior Consultant's repo	ort	3.00	7.00
27-0	ISBD(A): Antiguarian		8.00	18.00
16-5	ISBD (CM): Cartographic materials		8,00	18.00
18-1	ISBD (G): General		6.00	14.00
21-1	ISBD (M): Monographic publications		8.00	18.00
12-2	ISBD (NBM): Non-book materials		8.00	18.00
26-2	ISBD (PM): Printed music		8.00	18.00
13-0	ISBD (S): Serials		8.00	18.00
14-9	International Target Audience Code		3.00	7.00
23-8	List of uniform headings for higher legislative bodies	in		
	European countries, 2nd ed. rev.		10.00	23.00
35-1	List of uniform titles for liturgical works, 2nd. ed. rev.		8.00	18.00
36-X	Manual of annotated ISBD (M) examples		10.00	23.00
10-6	Names of persons, 3rd ed.		13.00	28.00
32-7	Names of states		13.00	28.00
30.0	Supplement to Names of persons, 3rd ed.		10.00	23.00
24-6	UNIMARC, 2nd ed. rev.		10.00	23.00

Il pagamento deve essere intestato a:

#### IFLA International Office for UBC.

I prezzi indicati includono le spese postali e di confezione. Si prevede un costo aggiuntivo nel caso sia richiesta la spedizione per via aerea. Verrà praticato uno sconto del 20% per i librai e ner gli ordini oltre le 5 copie.

È previsto lo sconto del 20% anche per l'acquisto di una serie completa di ISBD. Per importi fino a £ 8.00 è richiesto il prepagamento al fine di evitare i ritardi che sono inevitabili per la fatturazione pro-forma.

Gli ordini vanno indirizzati a:

IFLA UBC Office, do Reference Division, The British Library, London, WCIB 3DG (U.K.)

#### **CONGRESSO NAZIONALE 1982**

Il Congresso nazionale dell'Associazione si svolgerà a Taormina-Giardini dal 20 al 23 novembre 1982 e avrà per tema «La cooperazione: il servizio bibliotecario nazionale».

La quota di iscrizione è fissata nella misura di Lit. 20.000 e deve essere versata sul c/c postale n. 4225 3005 intestato alla Associazione Italiana Biblioteche - Via Milano 76 00184 Roma, oppure può essere versata direttamente alla Segreteria Nazionale sita nel Palazzo degli Uffici della Biblioteca Nazionale Centrale - Viale del Castro Pretorio - 00185 Roma nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13. Le prenotazioni alberghiere vanno invece indirizzate al seguente indirizzo: Sicilia Congressi - Piazza Europa 1 95129 Catania tel. 095/376933 Telex n° 970297.

Per qualsiasi informazione si pregano i Soci di rivolgersi a: Attilio Mauro Caproni, Segretario Associazione Italiana Biblioteche - Palazzo degli Uffici della Biblioteca Nazionale - Viale del Castro Pretorio 00185 Roma tel. 06/4989 interno 482 ore 9,30-10,30, oppure a Rosario Russo - Direttore della Biblioteca Comunale di Giarre, tel. 095/931322.

### SEMINARIO SULLA DIDATTICA DELLA BIBLIOTECONOMIA

(Roma, 15-19 giugno 1981)


ATTI a cura di Antonella Aquilina D'Amore

> Roma AIB, Sezione Lazio 1982

In vendita presso la Segreteria nazionale dell'AIB

# Legislazione nazionale

Testi



# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3228

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (ANDREATTA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (DARIDA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA (SCHIETROMA)

Norme sulla tutela dei beni culturali e sulla riorganizzazione del Ministero

Presentato il 4 marzo 1982

ONOREVOLI DEPUTATI! - L'esigenza prioritaria, che ha ispirato lo studio e la elaborazione del disegno di legge in esame, si ricollega alla necessità di risolvere un duplice ordine di problemi, collegati, da un lato, alla previsione normativa contenuta nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, (che, come è noto, recita testualmente: « le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico, saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali... »), dall'altro, alla necessità da tempo avvertita da studiosi, operatori del diritto, funzionari tecnici e amministrativi, di introdurre alcune modifiche e integrazioni alla vigente normativa in tema di beni culturali, e in ispecie alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, modifiche e integrazioni (non « correzioni », si badi bene) imposte da un quarantennio di diretta e a volte sofferta esperienza applicativa (cui si è parallelamente affiancata una interessante, dotta e fertile elaborazione, tuttora in atto da parte di insigni amministrativisti, associazioni culturali, forze politiche, dei principi e della essenza stessa del «bene culturale» meritevole di tutela).

L'individuazione dei principi generali informatori del nuovo testo normativo è stata operata attraverso una attenta indagine di tutta la documentazione relativa ai lavori in precedenza realizzati, soprattutto a livello di commissioni di studio ministeriali e di precedenti schemi di disegni di legge (quali, ad esempio, i lavori della Commissione Franceschini e il disegno di legge della Commissione Papaldo) che – seppure non giunti, ma solo in

sede normativa, a risultati conclusivi – costituiscono pur sempre, per l'impegno profuso e per l'autorità indiscussa dei soggetti che vi hanno concorso, strumenti insostituibili di riferimento e confronto sul piano tecnico, giuridico e metodologico.

Il presente disegno di legge è stato preparato da una Commissione presieduta dal professor Massimo Severo Giannini, che riveste attualmente la carica di vice-presidente del Consiglio nazionale dei beni culturali, sulla base delle linee indicate dal Ministro, tenuto conto degli esami e delle consultazioni relativamente: ai principali problemi inerenti alla tutela dei beni culturali, all'unitarietà dell'azione pubblica, alla valorizzazione dell'apporto dei privati cittadini, associazioni, fondazioni ecc., alle esigenze di riforma dell'Amministrazione dei beni culturali.

In conformità all'articolo 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, il Ministro ha sottoposto lo schema di disegno di legge al Consiglio nazionale dei beni culturali e ai comitati di settore, acquisendone il parere prima della stesura definitiva.

Il disegno di legge è stato altresì illustrato ai rappresentanti delle regioni, presidenti di giunte e assessori alla cultura, prima nelle sue linee generali, e, in successivi incontri, nella sua articolazione e stesura, per acquisirne rilievi e proposte anche sulla base dell'esperienza effettuata in questi anni nell'esercizio delle funzioni ad esse trasferite o delegate nel settore dei beni culturali e ambientali.

Il disegno di legge tiene conto del fatto che il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale è stato oggetto di distinto disegno di legge, elaborato di concerto tra il Ministero delle finanze e quello dei beni culturali, già presentato al Senato.

Il disegno di legge si propone di definire nuovi principi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in relazione alle funzioni amministrative attribuite alle regioni e agli altri enti locali, nonché di stabilire i criteri per una coerente riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica dei beni culturali. In tale ottica, non si è inteso realizzare una disciplina compiuta e definitiva in materia di tutela e di nuova organizzazione istituzionale, ma solo fissare dei principi in base ai quali il Governo, su apposite deleghe del Parlamento, dovrà procedere sia ad un riordino complessivo della normativa vigente in materia di beni culturali (al fine di conferire al settore chiarezza e organicità), sia ad un adeguamento della organizzazione del Ministero, allo scopo di realizzare strutture capaci di applicare le nuove norme, di attuare una programmazione annuale e pluriennale nel settore dei beni culturali e di realizzare un rapporto efficiente con le regioni e gli enti locali, oltre che con le altre Amministrazioni competenti.

Il testo all'esame consta di 23 articoli, ripartiti in tre titoli, e precisamente:

Titolo I: Disposizioni generali (articoli 1-8);

Titolo II: Attribuzioni del Ministero dei beni culturali e delle regioni (articoli 9-20);

Titolo III: Norme di delega (articoli 21-23).

Nel Titolo I vengono fissati i principi generali e disciplinate le procedure relative alla tutela dei beni culturali, tenendo conto degli indirizzi enucleati in sede dottrinaria e giurisprudenziale, nonché delle esigenze emerse dalla esperienza amministrativa degli organi centrali e periferici del Ministero.

Il Titolo II definisce le attribuzioni del Ministero dei beni culturali e delle regio-

ni, in conformità ai principi costituzionali, alla legge istitutiva del Ministero, alle norme che hanno già definito talune attribuzioni delle regioni e alle esigenze di valorizzazione e di fruizione sociale del patrimonio culturale nelle sue varie categorie di beni (monumenti, musei, biblioteche, archivi, ecc.), nonché con riferimento alle attività connesse (mostre, manifestazioni, ecc.); viene regolamentata, inoltre, la disciplina delle attività di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle iniziative di tutela e valorizzazione dell'arte contemporanea, e vengono definiti, infine, gli obblighi dei proprietari, possessori o detentori, pubblici o privati.

Il Titolo III enuncia la proposta di una duplice delega al Governo: l'una riguardante la riorganizzazione e il coordinamento in testi normativi organici delle leggi vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, l'altra riguardante la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici con particolare riferimento alle esigenze di collegamento e coordinamento con le regioni e gli enti locali.

Una pur rapida lettura delle disposizioni generali consente di percepire immediatamente come la nuova normativa abbia inteso recepire l'esigenza, da tempo avvertita a livello scientifico, di qualificare il bene culturale quale realtà storicizzata, ormai acquisita anche al patrimonio della scienza giuridica e particolarmente del diritto amministrativo, fermo restando che, non trattandosi di concetto cristallizzabile in una precisa definizione legislativa (omnis in jure definitio periculosa insegnano i pandettisti), la enunciazione della materia oggetto della particolare disciplina normativa (enunciazione contenuta nel primo articolo della legge), costituisce pur sempre e soltanto una formulazione indicativa, niente affatto perentoria e non per questo contrastante con il principio di « certezza del diritto ». posto che il più ampio grado di certezza è comunque assicurato proprio dalla correlazione, costante, necessaria e imprescindibile, con la esigenza della realizzazione e della tutela dell'interesse pubblico, nel che si sostanzia, in definitiva, la soggezione alla disciplina in esame di tutte le « ... manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, del lavoro dell'uomo, del suo ambiente naturale, storico ... » (cfr. articolo 1).

In linea con tale nuova e decisamente più moderna ottica di valutazione del bene culturale si colloca, altresì, la esplicita sanzione normativa del valore « dichiarativo » e non costitutivo, dei provvedimenti di vincolo, relativamente ai quali la previsione di una efficacia, sia pure solo interinale (e cioè fino a che giunga il definitivo provvedimento ministeriale) della notificazione della proposta di vincolo (eccezion fatta per il settore archivistico, per il quale si è mantenuta ferma la competenza esclusiva dello stesso organo periferico), costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina, novità imposta dalla esigenza di evitare - come per il passato - perniciosi, e troppo spesso pienamente realizzati, tentativi di dolosa sottrazione del bene medio tempore agli obblighi connessi con un vincolo in corso di notifica.

Il valore dichiarativo del vincolo, che costituisce essenzialmente - ma non sempre e necessariamente - mera condizione formale, cui inerisce un contenuto concreto sul piano strettamente operativo, non si identifica in una accettazione del principio di compressione del diritto di proprietà sui beni culturali, indipendentemente dal loro accertamento, ma - più precisamente - costituisce una ipotesi di limitazione dei diritti in funzione del prevalente interesse pubblico (alla conoscenza e fruizione), interesse qualificato, connaturato al bene fin dall'origine che - anche in conformità della giurisprudenza della Corte costituzionale - 'non comporta alcun obbligo di indennizzabilità.

Sui rapporti fra compiti dello Stato e delle regioni, fermo restando che la materia all'esame non rientra fra quelle elencate dall'articolo 117 della Costituzione (salvo che per i musei e le biblioteche di enti locali, in ordine ai quali sono stati comunque espressamente previsti criteri

informatori per la soluzione dei problemi speciali più spesso ricorrenti), il principio ispiratore della relativa normativa è stato quello di realizzare una collaborazione armonica e piena, evitando drasticamente ogni possibile, sia pur solo potenziale, conflitto di competenze.

Premesso che non esiste, e non può esistere, sul piano teorico una netta differenziazione fra il concetto di tutela e quello di valorizzazione, la circostanza che in alcune parti dell'articolato possa emergere una duplicità di collocazione (potestà di tutela prevalentemente a favore dello Stato e potestà di valorizzazione prevalentemente a favore delle regioni) deve intendersi come rispondente esclusivamente ad un criterio di ordine metodologico.

Del resto il criterio adottato non determina alcuna riduzione della funzione dello Stato a mera azione autoritaria, di tutela giuridica e amministrativa, con sottrazione al medesimo della materia conoscitiva inerente ai beni culturali (catalogazione, inventariazione, documentazione, ricerca, studio, ecc.); inoltre l'esigenza di rispettare costantemente il principio della collaborazione armonica trova puntuali applicazioni, da un lato, nella prevista partecipazione delle regioni e degli enti territoriali, a funzioni squisitamente di tutela [come comprovano: a) i riconosciuti poteri di iniziativa e proposta per il riconoscimento e la dichiarazione di bene culturale nonché la imposta esigenza di motivazione del provvedimento ministeriale con cui si sia ritenuto di non condividere l'iniziativa o la proposta dell'ente locale (articolo 3); b) la espropriazione di beni culturali a favore delle regioni (articolo 8); c) la facoltà di esercizio del diritto di prelazione in via sussidiaria da parte delle regioni (articolo 11); d) il concorso delle regioni, nello svolgimento di compiti di valorizzazione e tutela in materia di arte contemporanea e beni culturali demo-antropologici (articoli 12-13)]; dall'altro, nella partecipazione, diretta e promozionale, degli organi statali alle attività di censimento, catalogazione e valorizzazione dei beni culturali, come risulta, ad es.: a) dalla riconosciuta competenza istituzionale dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche in ordine alla determinazione dei criteri di uniformità e delle metodologie da eseguire sul piano nazionale nell'opera di censimento e catalogazione (articolo 16); b) dal duplice concorso, dello Stato e delle regioni, al funzionamento del sistema bibliotecario nazionale (articolo 17).

In tale articolata visione si è così ritenuto di poter offrire concreta attuazione al principio, indiscusso, secondo cui solo la conoscenza dei beni culturali è condizione pregiudiziale e imprescindibile di ogni efficace tutela intesa in senso sia giuridico che tecnico; l'esigenza di uniformità della tutela in senso tecnico è stata soddisfatta attribuendo alle regioni una vasta sfera operativa nei settori della ricerca, del restauro, della catalogazione e dello studio conservativo, con attribuzione, agli organi di Amministrazione statale, delle inderogabili funzioni di garanzia dell'unitarietà negli indirizzi, delle competenze, dei metodi di indagine e dei criteri scientifici da adottare.

Quanto alla garanzia della tutela in senso giuridico provvedono le disposizioni del Titolo III che disciplinano, come sopra già ricordato, la duplice delega al Governo, sia per quanto concerne la riorganizzazione e il coordinamento delle leggi vigenti in materia, sia per quanto riguarda la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica dei beni culturali nonché degli organi di raccordo tra l'Amministrazione stessa, le regioni e gli enti territoriali.

La norma di delega al Governo per il coordinamento delle leggi sui beni culturali (articolo 21) è risultata necessaria, innanzitutto, per corrispondere all'esigenza manifestata dagli organi tecnico-scientifici e amministrativi dei beni culturali, delle regioni ed enti locali, nonché dei privati cittadini e associazioni, di semplificare ed armonizzare la complessa e stratificata normativa in vigore, ai nuovi principi ed

alle nuove norme, agevolandone in tal modo l'interpretazione e l'applicazione.

La delega concerne, altresì, la regolamentazione delle procedure relative alla registrazione dei beni culturali, nonché l'introduzione di nuove misure sanzionatorie per combattere le violazioni delle norme sulla tutela e sulla conservazione, che hanno assunto dimensioni particolarmente gravi e presentano tipologia sempre più varia.

La norma di delega di cui all'articolo 22 risponde, viceversa, all'esigenza di procedere alla definizione di una nuova struttura degli organi del Ministero, arricchita sul piano tecnico scientifico, collegabile con le strutture delle regioni e degli enti locali, in grado di elaborare e realizzare una programmazione pluriennale degli interventi. Infine, con l'articolo 23 si provvede alla costituzione di un gruppo nazionale di ricerca, in ambito CNR, per lo studio delle problematiche inerenti alla conservazione dei beni culturali.

La riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dei beni culturali è richiesta, in primo luogo, dalla esigenza, indifferibile e nello stesso tempo complessa, di amalgamare competenze e uffici che sono stati attribuiti al nuovo Ministero dal decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, in precedenza attribuiti ad Amministrazioni diverse (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'interno).

In secondo luogo, dalla diffusa convinzione che l'organizzazione dei programmi annuali e pluriennali dei progetti predisposti dalle sovrintendenze e dagli uffici centrali, costituisce uno degli obiettivi più importanti per attuare una politica di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, che sia collegata a precise priorità, definite in coerenza con gli indirizzi della politica generale e raccordate alla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

L'esperienza fin qui realizzata sottolinea la necessità di elevare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, la capacità progettuale degli uffici periferici e di dotare gli uffici centrali dei mezzi necessari ad organizzare gli interventi degli uffici periferici e sviluppare un ruolo di sostegno e controllo nella fase attuativa.

Allo stesso obiettivo è diretta l'istituzione di una segreteria tecnica nell'ambito del Consiglio nazionale, che, come è previsto dall'articolo 9, terz'ultimo comma, ha compiti di analisi dei programmi annuali e pluriennali predisposti dagli uffici centrali e periferici, come pure delle previsioni e dei flussi effettivi di spesa, nonché dello stato di attuazione dei programmi e quindi anche di agevolare i compiti di proposte e di indirizzo tecnico-scientifico, di consultazione e di verifica affidati al Consiglio nazionale e ai comitati di settore del medesimo.

La predisposizione di progetti speciali, diretti alla conservazione e valorizzazione di aree particolarmente importanti, ovvero interessanti più aree o regioni, richiede non soltanto una elevata capacità di progettazione ma anche una organizzazione degli uffici centrali e periferici in grado di sostenere sia l'azione amministrativa ordinaria sia l'impegno supplementare derivante dai suddetti progetti, come pure procedure operative più agili e rapide che rendono compatibili gli obiettivi della correttezza amministrativa con quella dell'efficienza e del rigore tecnico-scientifico.

La necessità di tale riorganizzazione deriva da una analisi allarmante condotta, in particolare, sull'esercizio finanziario 1981; ma che evidenzia la tendenza, ormai in atto da più anni, ad una crescita macroscopica del fenomeno dei residui.

Per quanto riguarda, ad esempio, la spesa in conto capitale del settore delle arti (beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici – che gestisce da solo circa l'85,8 per cento delle somme disponibili per gli interventi operativi –) ad uno stanziamento di 284.000 milioni e ad una autorizzazione di cassa di 205.500 milioni ha corrisposto una erogazione di soli 114.500 milioni (circa il 76 per cento della cassa di previsione e

circa il 57 per cento della cassa assestata).

Questo settore presenta una situazione ancora più preoccupante se si considera che l'incidenza dei residui sul complesso degli stanziamenti aveva raggiunto la percentuale del 34,18 per cento per il 1980, del 46,73 per cento per il 1981 e addirittura del 68,73 per cento per il 1982.

In valori assoluti, la massa dei residui per il 1982 supera la cassa a disposizione del settore: 169.000 milioni a fronte di soli 159.000 milioni.

Estremamente significativa appare anche la situazione del capitolo 8005 (ammodernamento e valorizzazione musei) alla fine dell'esercizio 1981; rispetto ad uno stanziamento di 17.900 milioni e di una autorizzazione di cassa di 12.000 milioni, l'erogazione corrispondente è stata di soli 9.000 milioni. Anche in questo capitolo ci si trova nella situazione di dover far fronte, con una autorizzazione di cassa di 10.000 milioni, ad uno stanziamento di competenza di 10.000 milioni e ad una massa di residui di 9.000 milioni.

Questi dati dimostrano fin troppo palesemente che l'attuale struttura organizzativa del Ministero minaccia di arrivare alla paralisi se non la si dota di meccanismi e di strutture funzionali alla natura particolare dell'oggetto degli interventi.

Ma vi sono, ancora, altri aspetti particolari dell'attività dell'Amministrazione che vanno affrontati nell'ambito della riorganizzazione complessiva.

È importante, ad esempio, perseguire l'integrazione dell'attività e delle strutture degli uffici centrali e periferici, avendo presente anche attribuzioni di crescente importanza nelle attività culturali, quali i servizi del Museo nazionale degli strumenti musicali, della Discoteca di Stato, nonché dell'editoria libraria e della diffusione della cultura alle quali ultime, norme recenti, come la legge 5 agosto 1981, n. 416, hanno attribuito nuovi compiti nel sostegno delle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

La stessa collaborazione delle associazioni culturali nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso la prestazione di attività volontarie e senza remunerazione da parte dei soci, esige una regolamentazione delle forme in cui essa può avvenire anche per le garanzie tecnico-scientifiche che gli interventi nel campo dei beni culturali richiedono.

Si deve far fronte, altresì, alle esigenze di articolare territorialmente e su base interdisciplinare gli istituti operanti nel settore della conservazione dei beni culturali, con centri che assolvano i seguenti compiti: analisi ed accertamenti dei fattori di degrado dei beni culturali, effettuazione degli interventi, proposta di norme tecniche per la prevenzione dei rischi, formazione del personale qualificato.

Occorre, infine, adeguare le strutture tecniche operanti nel campo della catalogazione e del restauro, riconsiderare l'organizzazione ed il funzionamento dei musei, delle biblioteche, degli archivi, dotarli delle moderne tecniche di sicurezza, inventariazione e gestione ed accrescerne le possibilità di fruizione da parte degli utenti, migliorandone anche la qualità dei servizi.

Il rigoroso rispetto del dettato costituzionale ha imposto la estrema analiticità dei contenuti delle due deleghe; sussiste, per altro, la piena disponibilità del
Governo ad adottare eventuali diverse formule più idonee per assicurare, con il
coordinamento della normativa in subiecta
materia, una ancor più rigorosa conservazione, protezione, valorizzazione, fruizione pubblica del vasto patrimonio culturale, pubblico e privato, che il nostro
paese vanta.

#### DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Beni culturali).

Sono beni culturali le cose che per il loro interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, ambientale, naturalistico, demoantropologico rappresentino – sia individualmente sia in aggregazione – manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, del lavoro dell'uomo, dell'ambiente naturale, storico, geologico e paleontologico.

Le diverse categorie di beni culturali, sia già espressamente previste dalle leggi vigenti sia acquisite al patrimonio della esperienza scientifica, sono disciplinate dalla legislazione organica delegata di cui all'articolo 21 della presente legge, la quale può prevedere anche forme e misure differenziate di tutela.

Gli atti con i quali i beni sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo.

La denominazione di Ministero per i beni culturali e ambientali viene sostituita con quella di Ministero dei beni culturali. Analoga sostituzione si intende estesa alla denominazione degli organi ed uffici del Ministero.

#### ART. 2.

(Patrimonio culturale).

I beni culturali, indipendentemente dalla dichiarazione e dall'appartenenza, costituiscono il patrimonio culturale della nazione e debbono essere adibiti ad usi consoni alla loro natura o comunque tali da non arrecare, per dolo o colpa, pregiudizio alla loro conservazione. Di essi debbono essere favoriti il godimento pubblico e l'accesso agli studiosi.

#### ART. 3.

(Dichiarazione di bene culturale).

L'Amministrazione dei beni culturali e le regioni sono titolari della proposta per la dichiarazione della natura di bene culturale.

L'iniziativa della proposta può altresì essere attivata, con segnalazione motivata, dagli enti territoriali o da associazioni ed istituzioni culturali, tramite le regioni.

La notificazione della proposta di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore della cosa, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione dei beni culturali, produce effetti eguali alla imposizione del vincolo, fino al giorno di emanazione del provvedimento e, comunque, non oltre il termine di cui al settimo comma del presente articolo.

Gli organi dell'Amministrazione dei beni culturali provvedono all'istruttoria, di concerto con i competenti organi delle regioni.

Nella legislazione organica delegata, di cui all'articolo 21 della presente legge, viene regolamentata l'istruttoria dei procedimenti di dichiarazione in modo da assicurare la collaborazione tra l'Amministrazione dei beni culturali e le regioni, fin dalla fase di formulazione della proposta.

Ai fini dell'accertamento, gli organi competenti hanno, in ogni caso, diritto di accedere al bene culturale e di documentarne lo stato.

Il provvedimento del Ministro dei beni culturali di imposizione del vincolo deve essere adottato entro centoventi giorni dalla notificazione della proposta stessa, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali.

Il Ministro dei beni culturali, qualora ritenga di non dare corso ad una iniziativa o proposta, concernente la dichiarazione di un bene culturale, deve motivare il relativo provvedimento, sentito il comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali, entro il termine di cui al precedente comma.

Il Ministro dei beni culturali può adottare dichiarazioni di bene culturale indipendentemente dalla proposta.

Restano ferme le competenze dei sovrintendenti archivistici previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e le competenze delegate alle regioni a statuto ordinario previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, relativamente alle notificazioni contemplate dal primo comma, lettera b), dell'articolo 9.

Restano ferme le norme relative all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

#### ART. 4.

(Dichiarazione per i beni culturali d'arte contemporanea).

Possono essere sottoposti alla disciplina relativa alla dichiarazione di bene culturale i beni culturali d'arte contemporanea la cui produzione o costruzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio purché si tratti di opere di autori deceduti, affermatesi per valori e pregi intrinseci ovvero come particolarmente significative.

La dichiarazione riguardante un bene o un complesso di beni di arte contemporanea è adottata previo parere dei comitati di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali, competenti per materia.

L'esercizio del diritto di prelazione sugli atti di alienazione a titolo oneroso, di cui all'articolo 31 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è escluso relativamente alle opere, collezioni o complessi, di arte contemporanea, dichiarati beni culturali, fino al raggiungimento del cinquantennio della produzione o costruzione. Resta fermo l'obbligo di denunziarne il trasferimento ai sensi dell'articolo 30 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

#### ART. 5.

(Essetti della dichiarazione di bene culturale).

La dichiarazione di bene culturale comporta l'immediato effetto di assoggettare il proprietario, possessore o detentore, e chiunque abbia sul bene una facoltà di godimento, a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge e legittima l'esercizio dei poteri autoritativi per la tutela del bene da parte degli organi delle amministrazioni competenti.

Nessun intervento può essere effettuato su un bene culturale dichiarato, salva l'ipotesi in cui risulti preventivamente accertato, a cura degli organi dell'amministrazione competente ad autorizzarlo, che l'intervento garantisca comunque la conservazione, l'integrità e la migliore fruizione del bene stesso, nel rispetto della sua identità.

I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento di beni culturali dichiarati, hanno l'obbligo di conservarli, di non alterarne lo stato o la struttura, di preservarli, mediante l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione e di restauro, da offese di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di deterioramento o degrado, di non rimuoverli dal luogo di destinazione e di consentirne, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge, la pubblica fruizione.

Restano ferme le norme vigenti in ordine alla vigilanza sugli archivi non statali.

#### ART. 6.

(Ambito della tutela).

La tutela del bene culturale ha ad oggetto, oltre a beni singolarmente individuati o complessi di beni, zone funzionali con specifico riguardo al contesto del territorio nel quale i beni stessi sono inseriti. La tutela di zone può avere ad oggetto, altresì, aree o località sulle quali insistono resti di interesse archeologico anche se parzialmente affiorati o scavati o dei quali risulti accertata l'esistenza anche soltanto in base ad un qualsiasi modo di accertamento scientifico.

La dichiarata natura di bene culturale, avente per oggetto beni immobili, si estende, salvo che dal relativo provvedimento non risulti espressamente la esclusione, a tutte le pertinenze e alle cose che ne costituiscono arredamento essenziale o caratteristico ed abbiano un diretto collegamento storico-artistico con l'immobile vincolato.

#### ART. 7.

(Forma scritta degli atti relativi ai beni culturali e istituzione di un registro dei beni mobili).

Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni culturali, mobili e immobili vincolati, nonché gli atti di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali parziali sui beni medesimi debbono avere forma scritta a pena di nullità.

Tali atti, corredati di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere trasmessi al competente organo periferico del Ministero dei beni culturali.

Ferma la disciplina di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 1º giugno 1939, n. 1089, gli atti di cui ai precedenti commi vanno annotati in un registro da istituire presso l'Amministrazione dei beni culturali, a norma della legislazione delegata di cui all'articolo 21.

#### ART. 8.

(Espropriazione dei beni culturali).

I beni culturali dichiarati, mobili o immobili, comprese le zone in cui esistono beni culturali non ancora portati alla luce, le serie, raccolte o collezioni notilicate, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità quando la espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione e all'incremento del patrimonio culturale nazionale.

La necessità di assicurare il godimento e la fruizione pubblica di un bene culturale costituisce titolo idoneo e sufficiente per l'esercizio del potere di espropriazione, qualora tale necessità non possa essere altrimenti soddisfatta.

Oltre alle ipotesi contemplate dall'articolo 54 della legge 1º giugno 1939, n. 1089,
possono essere espropriati anche gli immobili, adiacenti a beni culturali, soggetti
alla imposizione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 21 della legge
1º giugno 1939, n. 1089, nonché le aree
destinate alla costruzione e ampliamento
di musei, archivi e biblioteche.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro dei beni culturali, cui compete la dichiarazione di pubblica utilità ai fini della espropriazione di beni culturali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale, può emanare la dichiarazione stessa anche a favore delle regioni o di enti territoriali, previa richiesta dei medesimi.

Il Ministro, ove ricorra la necessità della immediata disponibilità dei beni per finalità di conservazione, dichiara la indifferibilità ed urgenza degli interventi ai fini espropriativi contemplati nel presente articolo.

#### TITOLO II

ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE REGIONI

#### ART. 9.

(Compiti di indirizzo e coordinamento).

In conformità all'articolo 2 del decretolegge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, il Ministro dei beni culturali ha potestà di indirizzo e coordinamento sulle attività di tutela, di valorizzazione e di fruizione pubblica dei beni culturali nei confronti di ogni soggetto, pubblico o privato, cui spetti l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione o il godimento di beni culturali.

Il Ministro si avvale della collaborazione tecnico-scientifica del Consiglio nazionale dei beni culturali, in conformità alle norme che ne disciplinano le attribuzioni.

In relazione ai nuovi compiti previsti dalla presente legge – in ordine all'arte contemporanea, alle arti e tradizioni popolari di rilevante interesse culturale, all'ambiente naturale e storico – all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, come integrato dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 123, sono aggiunte le seguenti lettere:

 I) tre esperti di arte contemporanea, di cui uno scelto dal Ministro e due designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative;

m) tre esperti di arti e tradizioni popolari scelti dal Ministro, d'intesa con le regioni:

n) sei esperti nello studio, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, di cui due scelti dal Ministro – sentite le associazioni nazionali più rappresentative –, due designati dal CNR e due designati dalle regioni.

La lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è integrata con due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro tiene conto dei principi contenuti nelle convenzioni e negli atti delle organizzazioni internazionali.

#### ART. 10.

(Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali).

Il Ministero dei beni culturali e le regioni collaborano all'attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, secondo le modalità previste dalla legge e sulla base dei programmi definiti a livello nazionale, anche favorendo le iniziative promosse dai privati e dalle loro associazioni.

#### ART. 11.

(Esercizio del diritto di prelazione da parte delle regioni).

Il diritto di prelazione contemplato all'articolo 31 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1049, qualora l'Amministrazione statale non intenda esercitarlo, può essere esercitato con analoghe modalità, entro il termine di cui al terzo comma, dalla regione competente per territorio, alla quale gli organi dell'Amministrazione statale sono tenuti a fornire tempestivamente i necessari elementi conoscitivi.

Qualora le regioni non intendano promuovere l'esercizio del diritto di prelazione in materia di patrimonio librario, debbono darne, comunque, tempestiva comunicazione all'Amministrazione dei beni culturali perché questa possa provvedervi direttamente.

Il termine previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge 1º giugno 1939, n. 1089, per l'esercizio del diritto di prelazione su beni di interesse culturale di proprietà privata, è elevato a mesi tre.

Il soggetto titolare che ha esercitato il diritto di prelazione è tenuto a rispettare la eventuale locazione del bene espropriato per una durata massima di anni cinque dall'esercizio del suddetto diritto.

#### ART. 12.

(Arte contemporanea).

Nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Ministro dei beni culturali, sentito il Consiglio nazionale, le regioni, anche tramite gli enti territoriali, concorrono alla promozione, valorizzazione e coordinamento delle attività relative all'arte contemporanea, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero e, in particolare, della soprintendenza speciale alla Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea, da ristrutturarsi nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dei beni culturali, di cui all'articolo 22.

#### ART. 13.

(Beni culturali demoantropologici).

In materia di beni culturali demoantropologici, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Ministro dei beni culturali, sentito il Consiglio nazionale, le regioni e gli enti territoriali concorrono, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero, alla promozione e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari di interesse culturale.

#### ART. 14.

(Musei, raccolte, biblioteche e archivi di enti territoriali e di interesse locale).

Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni e gli enti territoriali provvedono alla istituzione, al funzionamento e allo sviluppo dei musei, delle raccolte, delle biblioteche e degli archivi di pertinenza degli enti territoriali e di interesse locale, nell'ambito degli indirizzi generali definiti in base all'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dei principi stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ai musei, raccolte, biblioteche e archivi indicati nel primo comma dovrà essere addetto personale qualificato in grado di garantire la custodia, la valorizzazione e l'incremento delle raccolte, e di consentire l'accessibilità e la fruizione pubblica delle medesime.

Le categorie professionali del personale tecnico e scientifico, previsto dal comma precedente, dovranno essere dotate di requisiti analoghi a quelli richiesti per il corrispondente personale statale, nel quadro di criteri e norme di carattere generale, stabiliti dalle regioni.

#### ART. 15.

(Uso pubblico dei beni culturali di proprietà dei privati e di enti non territoriali).

L'accesso degli studiosi e l'apertura al pubblico di edifici, musei, raccolte, biblioteche, archivi, fondi audiovisivi di privati e di enti non territoriali – anche ecclesiastici – non aventi scopo di lucro, possono essere regolamentati anche mediante convenzioni che prevedono, tra l'altro, contributi per l'uso pubblico, secondo criteri fissati dal Ministro dei beni culturali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali.

In caso di mancanza o di inapplicabilità delle convenzioni o di altra regolamentazione, coloro che intendono visitare un bene di proprietà di privati o enti non territoriali, vincolato ai sensi della presente legge, debbono farne domanda al competente organo periferico dell'Amministrazione dei beni culturali, il quale, sentito il proprietario e compatibilmente con il rispetto delle esigenze dal medesimo prospettate, stabilisce le modalità delle visite.

#### ART. 16.

(Compiti delle regioni in materia di censimento, catalogazione e inventariazione).

Le regioni collaborano all'attività di censimento e di catalogazione dei beni culturali.

Tali attività si conformano alle direttive scientifiche e alle metodologie degli istituti centrali competenti.

Le regioni provvedono, in collaborazione con gli uffici periferici dell'Amministrazione dei beni culturali, alla creazione di centri di documentazione dei beni culturali sia ai fini della promozione e dell'attività di valorizzazione e fruizione sia ai fini della loro funzione negli strumenti urbanistici e di assetto del territorio.

Nell'ambito delle norme delegate, di cui agli articoli 21 e 22, sono stabilite le misure atte a garantire la pubblica disponibilità delle documentazioni prodotte.

#### ART. 17.

(Sistema bibliotecario nazionale).

Il sistema bibliotecario nazionale è costituito da tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, pubbliche o aperte al pubblico, e deve garantire l'informazione e la disponibilità delle pubblicazioni e dei documenti esistenti, ovunque si trovino, utilizzando gli strumenti tecnici necessari alla loro riproduzione e trasmissione.

Lo Stato e le regioni concorrono al funzionamento e allo sviluppo del sistema bibliotecario nazionale secondo le linee, gli obiettivi e attraverso gli strumenti definiti in apposito programma nazionale.

Il Ministero dei beni culturali provvede al coordinamento in materia di catalogazione, assicura la documentazione nazionale della produzione bibliografica italiana e della più significativa produzione straniera e la relativa conservazione, la redazione di cataloghi generali e speciali, la informazione; promuove e coordina il prestito interno e internazionale, i rapporti con l'estero.

Nel quadro del sistema bibliotecario nazionale, il Ministero dei beni culturali assicura l'omogeneità nel trattamento della documentazione e la disponibilità della stessa nelle biblioteche degli enti culturali, ecclesiastici e vari, pubbliche o aperte al pubblico.

Nello svolgimento dell'attività di conservazione, catalogazione, informazione e tutela del patrimonio librario, nonché in quella di formazione del personale addetto, le regioni si avvalgono degli istituti centrali, disciplinati dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, nonché delle biblioteche statali.

#### ART. 18.

(Formazione professionale e laboratori-scuola).

Le regioni, nell'ambito delle competenze loro spettanti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire la preparazione di operatori nei mestieri e professioni tradizionali e nuovi dei beni culturali, predispongono programmi di formazione professionale con la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, e degli altri enti interessati, e istituiscono appositi laboratori-scuola.

Tali programmi sono oggetto di esame preventivo degli istituti centrali dei beni culturali, che possono proporre modifiche e integrazioni, limitatamente ai contenuti tecnici e alle metodologie didattiche.

Gli istituti centrali sono tenuti a prestare assistenza tecnica ai laboratori-scuola istituiti dalle regioni, nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente.

#### ART. 19.

(Nuovi istituti centrali).

Sono istituiti l'Istituto centrale per il restauro architettonico e l'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica.

L'attuale Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro è trasformato in Istituto centrale per la tecnologia archivistica.

Le strutture dei nuovi istituti centrali verranno definite, nei limiti degli organici complessivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni culturali.

di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, che prevederà altresì la quantificazione della spesa e l'individuazione dei capitoli di bilancio cui iscrivere la medesima.

ART. 20.

(Abrogazione della legge 29 luglio 1949, n. 717).

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 2-bis e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

## TITOLO III

#### ART. 21.

NORME DI DELEGA

(Delega al Governo per il coordinamento delle norme sui beni culturali).

Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla pubblicazione della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria allo scopo di raccogliere, in testi normativi organici, le norme che disciplinano il regime dei beni culturali delle diverse categorie, attenendosi ai seguenti criteri:

- dare evidenza ai principi comuni alle diverse categorie dei beni culturali indicate nella presente legge e definire per le singole categorie medesime una disciplina organica e coordinata, eliminando nelle leggi vigenti disparità e incongruenze;
- 2) coordinare le norme preesistenti con quelle della presente legge, procedendo alle modificazioni e alle integrazioni che si rendano necessarie;
- 3) semplificare i procedimenti amministrativi regolati dalle leggi vigenti e curare, in particolare, adeguate misure di pubblicità e istituire presso l'Amministrazione dei beni culturali registri nei quali effettuare le iscrizioni e trascrizioni degli atti di cui all'articolo 7 della presente legge, secondo le modalità e con gli effetti di cui al titolo I, capi I e II del libro VI del codice civile;

- 4) introdurre nuove forme di misure sanzionatorie connesse alla violazione delle norme sulla tutela del patrimonio culturale del pacse, quali: la nomina di un curatore speciale ad acta in caso di accertato inadempimento, da parte di enti pubblici o soggetti privati, degli ordini contemplati nella normativa di tutela dei beni culturali: la confisca penale quale effetto di sentenza di condanna nei confronti di privati proprietari di beni culturali quale effetto di violazione dell'articolo 733 del codice penale e dell'articolo 59 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, come modificato dalla legge 1º marzo 1975, n. 44; la confisca amministrativa di beni mobili, raccolte o collezioni cuale effetto di gravi e reiterate violazioni degli obblighi conservativi spettanti ai privati proprietari;
- 5) stabilire i modi di coordinamento tra le iniziative delle amministrazioni dello Stato e quelle delle regioni in materia di contributi ad enti pubblici e a soggetti privati per finalità di valorizzazione e fruizione pubblica dei beni di interesse culturale.

Il Ministro dei beni culturali, nella elaborazione dei nuovi testi normativi, si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, della collaborazione dei competenti comitati di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e, dopo aver acquisito il parere delle regioni, riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato.

#### ART. 22.

(Delega al Governo per una nuova organizzazione del Ministero).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica dei beni culturali e per un nuovo assetto degli organi centrali e periferici di raccordo tra l'Amministrazione statale, le regioni e gli enti territoriali.

Le norme delegate sono emanate entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dei beni culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere del Consiglio nazionale o dei competenti comitati di settore del medesimo e delle regioni. Il Governo della Repubblica è tenuto a sottoporre le norme delegate, preventivamente alla loro emanazione, all'esame delle competenti Commissioni del Senato e della Camera dei deputati per acquisirne il parere.

Le norme delegate sono emanate nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il riordino degli uffici e il loro funzionamento si uniformano alle esigenze della programmazione annuale e pluriennale delle attività, con particolare riferimento: alla elaborazione di programmi nazionali di settore, al loro coordinamento per materia con il bilancio di previsione e con i programmi straordinari, alla verifica dei flussi finanziari e della consistenza dei residui, all'adeguamento delle procedure interne, del personale e dei mezzi tecnici, anche al fine di garantire una più elevata qualificazione tecnico-scientifica degli interventi:
- b) la nuova organizzazione degli uffici periferici si adegua alle esigenze di coordinamento e di funzionalità ed efficienza degli interventi, ai nuovi compiti attribuiti all'Amministrazione dei beni culturali, alle attribuzioni delle regioni e all'esigenza di collegamento con queste, anche attraverso la modifica di competenze, circoscrizioni e sedi degli organi periferici del Ministero, nei limiti degli organici complessivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, e nel rispetto rigoroso dei principi contenuti nella vigente legislazione dei dipendenti dell'Amministrazione dello Stato;
- c) la ristrutturazione degli istituti centrali esistenti e dei nuovi istituti, creati ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, tiene conto delle esigenze: di articolazione per settori tecnico-scientifici e per territorio, di collegamento tra di loro e di

collaborazione con i competenti uffici delle regioni. Presso ogni istituto centrale è costituito un consiglio scientifico con compiti di programmazione e di indirizzo. Sono istituiti, a livello regionale o interregionale, centri statali per la conservazione dei beni culturali, i quali operano sulla base delle direttive tecnico-scientifiche e delle metodologie stabilite dagli istituti centrali. Gli istituti centrali garantiscono il coordinamento delle attività dei centri in ordine: alle analisi ed agli accertamenti dei fattori di degrado dei beni culturali, alla effettuazione degli interventi, alla proposta di norme tecniche per la prevenzione dei rischi, alla formazione del personale qualificato. I centri per la conservazione dei beni culturali sono ordinati con decreto del Ministro dei beni culturali, il quale individua altresì i centri autorizzati al rilascio dei diplomi di qualifica;

- d) la revisione della composizione e del funzionamento dei comitati regionali per i beni culturali, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, deve garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni di collegamento informativo, di proposta e promozione di interventi comuni, di coordinamento operativo tra le attività dello Stato, delle regioni e degli enti infraregionali, nel rispetto dell'equilibrio delle rappresentanze;
- e) l'istituzione della segreteria tecnica per la programmazione, che opera nell'ambito del Consiglio nazionale dei beni culturali, con compiti di analisi dei programmi annuali e pluriennali predisposti dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, delle previsioni e dei flussi effettivi di spesa, dello stato di attuazione dei programmi. L'ordinamento interno della segreteria tecnica per la programmazione è stabilito con decreto del Ministro dei beni culturali;
- f) le nuove norme di organizzazione dei musei, delle biblioteche, dei complessi monumentali e degli altri istituti di conservazione delle attività espositive e dei servizi connessi, devono essere finalizzate ad incrementare e migliorare le possibilità di fruizione, adottando, d'intesa con le

regioni e gli enti territoriali, le misure più opportune in ordine: alla gestione tecnicoamministrativa; agli orari di apertura al pubblico; alla formazione, riqualificazione e mobilità del personale addetto; ai mezzi tecnici di sicurezza e conservazione delle opere esposte; all'adeguamento dei servizi interni ed esterni; allo sviluppo, d'intesa con i competenti organi dell'amministrazione scolastica, dell'attività didattica nelle scuole e attraverso le associazioni; allo sviluppo dei musei e delle manifestazioni espositive relative alla scienza ed alla tecnica; alla promozione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, di strutture espositive permanenti all'estero, in collaborazione con i paesi interessati.

#### ART. 23.

(Costituzione di un gruppo nazionale di ricerca per lo studio della conservazione dei beni culturali).

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei beni culturali, provvede con decreto a costituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche un gruppo nazionale di ricerca con il compito di indirizzare, promuovere e coordinare gli studi e le ricerche nel campo delle scienze fisiche, matematiche, naturali, e dei mezzi tecnici finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni culturali.

Il gruppo di ricerca opera in collegamento con i competenti istituti centrali del Ministero dei beni culturali e fornisce la propria consulenza scientifica e tecnica al Ministero dei beni culturali, alle regioni, agli altri enti pubblici e privati.

Le spese per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi e i compensi spettanti ai componenti del gruppo di ricerca, saranno a carico del Consiglio nazionale delle ricerche, che istituirà un apposito capitolo nel proprio bilancio.

## SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## DISEGNO DI LEGGE

(N. 1742)

d'iniziativa dei senatori GUTTUSO, CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, TEDESCO TATO, MAFFIOLETTI, VALENZA, URBANI, CANETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, FERMARIELLO, MASCAGNI, PAPALIA, PROCACCI, SALVUCCI, ARGIROFFI, GROSSI e SASSONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1982

Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la riforma dell'organizzazione della tutela

Onorevoli Senatori. — Sono ormai trascorsi più di vent'anni da quando il riconoscimento della necessità di procedere a una radicale riforma sia della normativa per la tutela dei beni culturali e ambientali sia dell'amministrazione pubblica incaricata di assicurare tale tutela è diventato uno dei temi ricorrenti nel dibattito politico e culturale italiano.

Già l'Assemblea costituente, del resto, aveva posto proprio tra i principi fondamentali della nuova Costituzione — nel secondo comma dell'articolo 9 — l'impegno per la Repubblica di tutelare « il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione »; e una simile formulazione avrebbe dovuto comportare sin da allora il rapido avvio di una concreta azione riformatrice. Era infatti evidente, per chiunque avesse una conoscenza anche superficiale di questi problemi, che la solennità di quel principio non trovava riscontro nè nella precarietà delle

strutture amministrative (povere di uomini, di mezzi, di reale capacità di intervento) nè nella mediocrità (che molto spesso diventava indifferenza, incuria, colpevole negligenza) dell'effettiva azione di governo.

Ma negli anni del dopoguerra l'insensibilità per questi temi fu pressochè totale nella classe dirigente dell'epoca: e ciò benchè non mancassero le denunce, anche molto aspre, dello stato di grave abbandono in cui si trovavano i beni culturali. Basti ricordare, a testimonianza di tali denunce, quella autorevolissima di uno studioso quale Ranuccio Bianchi Bandinelli, che era stato chiamato nel 1945 dal Governo di unità antifascista a ricoprire l'incarico di direttore generale delle antichità e belle arti, ma che si vide costretto due anni dopo a presentare le dimissioni a causa dell'assoluta indifferenza dimostrata per i problemi di questo settore -- con l'argomento che essi riguardavano solo un numero molto limitato di elettori — dal ministro democristiano dell'epoca (1).

Solo agli inizi degli anni sessanta, in un mutato clima politico e culturale e quando anche altri temi riguardanti le strutture civili e sociali si imposero con più forza all'attenzione dell'opinione pubblica (come la scuola, la ricerca scientifica, la sanità, l'urbanistica, il sistema previdenziale e assistenziale, eccetera), la questione dei beni culturali entrò ufficialmente a far parte dell'agenda delle « riforme da fare » e cominciò ad essere ricordata nei programmi di Governo, Nel 1964, anzi, la riforma sembrò ormai imminente: il Parlamento decise infatti all'unanimità di dar vita ad una commissione di indagine (rimasta nota come « commissione Franceschini », dal nome del deputato democristiano che ne fu il Presidente) con l'incarico di studiare la situazione del nostro patrimonio storico-artistico e di formulare proposte sia per un nuovo ordinamento sia per una revisione delle leggi di tutela. La commissione svolse con diligenza i compiti ad essa affidati, concluse entro due anni i suoi lavori e consegnò al Parlamento alcuni densi volumi di analisi, di documentazione e di proposte.

Non è certamente questa la sede nella quale riaprire la discussione (che fu assai viva, in quegli anni, negli ambienti scientifici interessati) su ciò che di valido o di meno valido era contenuto nelle conclusioni dell'indagine parlamentare. Si deve notare, invece, che, quando la commissione Franceschini terminava la sua attività, i propositi riformatori della coalizione di centro-sinistra si erano già sostanzialmente esauriti. Così, al pari della riforma della scuola secondaria o dell'università, dell'urbanistica o della ricerca scientifica, anche quella dei beni culturali andò presto a finire nel « libro dei sogni ». Le proposte della commissione di indagine rimasero perciò senza seguito. E solo per dovere di cronaca occorre ricordare che in sede ministeriale furono

costituite due successive commissioni (entrambe chiamate « commissioni Papaldo », dal nome del funzionario che le presiedeva), che prepararono — nello stile del più assoluto grigiore burocratico — due bozze di disegno di legge, che però non giunsero mai nè all'esame del Consiglio dei ministri nè al confronto tra le forze politiche, così che alla fine furono sepolte nei cassetti del Ministero.

Nel 1970, con la costituzione delle regioni a statuto ordinario, la situazione subì un primo cambiamento. Ciò soprattutto per due motivi. Il primo motivo era la necessità di avviare un processo di redistribuzione di funzioni e competenze: l'articolo 117 della Costituzione, infatti, riconosceva alle regioni come competenza primaria materie che direttamente (i musei e le biblioteche di enti locali) o indirettamente (l'urbanistica, l'agricoltura e foreste) occupano uno spazio fondamentale in una politica dei beni culturali. Il secondo motivo era che con la nascita delle regioni entrava sulla scena un soggetto politico capace di rappresentare (almeno nel caso delle regioni meglio amministrate e con maggiore tradizione culturale in questo campo) l'interesse delle popolazioni e degli studiosi per una più attiva azione di difesa e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. E infatti proprio negli anni di avvio dell'esperienza regionalista — che furono anche anni di forte sviluppo del movimento per le autonomie - furono promosse da alcune regioni iniziative di grande significato: come la costituzione, in Emilia-Romagna, dell'Istituto regionale per i beni culturali (2), che ha svolto e viene tutt'ora svolgendo un'attività esemplare, in collaborazione sia con le soprintendenze sia con gli enti locali; o come l'elaborazione - da parte di una commissione nominata dalla regione Toscana e della quale facevano parte esperti e studiosi come Ranuccio Bianchi Bandinelli, Eugenio Garin, Alberto Predieri,

<sup>(1)</sup> Il resoconto di questa vicenda si può leggere in: Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, « AA.BB.AA. e BC. », Bari, De Donato. 1974, pagg. 13-24.

<sup>(2)</sup> Un'ampia analisi e documentazione sull'Istituto per i beni culturali dell'Emilia-Romagna si trova in: Andrea EMILIANI, « Una politica dei beni culturali », Einaudi, Torino, 1974.

Giovanni Previtali, Roberto Abbondanza, Emanuele Casamassima, Salvatore D'Albergo, Italo Insolera — di una proposta di riforma ispirata a criteri di ampio decentramento.

Tale proposta (che è stata uno dei punti di partenza anche dell'elaborazione che ha poi portato al testo che qui presentiamo) fu formalmente presentata al Parlamento nel 1973 dalla regione Toscana; e fu fatta propria anche da altri consigli regionali, che l'assunsero come piattaforma in vista dell'ulteriore trasferimento di funzioni e competenze alle regioni previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 382. Quando però si giunse alla discussione del decreto del Presidente della Repubblica che doveva operare tale ulteriore trasferimento (il decreto 24 luglio 1977, n. 616), il riemergere di forti resistenze burocratiche e centralistiche impedì, per quel che riguarda i beni culturali, il raggiungimento di un accordo; e non fu possibile trovare altro sbocco se non il rinvio a una legge successiva, per la cui emanazione fu fissata la scadenza del 31 dicembre 1979 (3).

Nel frattempo, però, il Governo aveva proceduto (col decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975 n. 5, e poi col decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805) all'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, che ebbe come primo titolare Giovanni Spadolini. Dando vita al nuovo Ministero si cercava, da parte governativa, di supplire all'assenza di un'azione riformatrice. In realtà l'esperienza di questi anni ha dimostrato (confermando la critica che noi comunisti formulammo sin dal momento della discussione della legge istitutiva) che non basta costituire un ministero apposito perchè vi sia una politica efficace e adeguata ai bisogni del settore. Anzi, per certi

aspetti la situazione è peggiorata: il nuovo Ministero non ha assunto affatto una configurazione « atipica », essenzialmente « tecnico-scientifica », come era nei propositi e nelle speranze di Spadolini; al contrario, in assenza di una riforma, esso si è inevitabilmente modellato secondo gli schemi tradizionali della pubblica amministrazione e ha perciò portato più ad appesantire i controlli e i diaframmi burocratici che a potenziare gli strumenti tecnici e scientifici e le reali capacità di programmazione e di intervento. Inoltre, la costituzione del Ministero non è neppure servita ad assicurare una diversa considerazione nel quadro dell'attività complessiva del Governo - a partire dalle scelte di bilancio - per i problemi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali: a quella che è una delle maggiori ricchezze di cui il Paese dispone (una grande « risorsa » non solo dal punto di vista culturale e conoscitivo, ma anche in termini economici) si è infatti continuato a dedicare solo una quota irrisoria - per esempio meno dello 0,25 per cento nel bilancio preventivo per il 1982 - della spesa totale dello Stato.

In conclusione, sono ormai trascorsi sette anni dall'istituzione del nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali e sono passati quasi cinque anni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 senza che si sia neppure avviata quell'azione riformatrice di cui si discute da oltre vent'anni. E bene aggiungere che non avere ancora posto mano a una riforma che è all'ordine del giorno da oltre due decenni non significa soltanto aver perso tempo: purtroppo, in un settore come quello dei beni culturali. in questi vent'anni le cose non sono rimaste ferme, ma ha anzi assunto un ritmo sempre più rapido un processo di degradazione che ha cause molteplici e che ha prodotto danni molto spesso irreparabili.

Tutti hanno nella mente alcuni degli episodi più clamorosi di deturpazione e devastazione del patrimonio storico e naturale dell'Italia: come il « sacco di Agrigento » o le costruzioni sorte a ridosso dell'area archeologica di Paestum, i clamorosi furti di opere d'arte o la « cementificazione » di

<sup>(3)</sup> L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 così specifica: «Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979 ».

alcuni dei tratti più famosi delle nostre costiere. Ma episodi come questi - od altri consimili - costituiscono solo una piccola parte di ciò che quotidianamente va perduto a causa dei danni prodotti da uno sviluppo caotico e disordinato, da una speculazione edilizia brutale e senza scrupoli, dall'azione devastante dell'inquinamento, dall'abbandono delle città e in particolare dei centri storici alla congestione del traffico automobilistico, dall'assenza di una politica di programmazione dell'uso del territorio e di difesa del suolo. È chiaro che l'intreccio di questi fattori ha accelerato in modo drammatico (basta pensare al « cancro della pietra », prodotto dall'inquinamento, che ha reso irriconoscibili in venti o trent'anni opere che erano rimaste quasi intatte attraverso i secoli) i guasti prodotti dall'usura del tempo: e questa accelerazione è stata tanto più rovinosa sia per i limiti della legislazione vigente, che in generale tende a tutelare la singola opera d'arte prescindendo dall'ambiente, sia per la debolezza e l'insufficienza delle strutture di tutela.

Se si vuole arrestare questo processo è perciò indispensabile una riforma che, così sul piano normativo come sul piano degli ordinamenti e della strumentazione tecnica e scientifica, sappia affrontare in modo adeguato questi problemi, in collegamento con una nuova politica della città, del territorio, dell'ambiente. Ma, perchè una simile riforma abbia piena efficacia, è anche necessario che si affermi una diversa visione dello sviluppo, caratterizzata da scelte di priorità differenti da quelle che hanno dominato negli ultimi decenni. Non si può non sottolineare, infatti, che dietro l'incuria, la negligenza, lo scarso impegno organizzativo e finanziario, che troppo spesso ha caratterizzato la politica dei beni culturali, c'è qualcosa di più di un «ritardo» o di un «limite» settoriale: c'è una linea di sviluppo della società italiana che ha costantemente attribuito un valore secondario ai problemi della crescita culturale e c'è l'incapacità della tradizionale classe dirigente di intendere il ruolo che la cultura può e deve avere come « risorsa ». È da qui, invece, che occorre partire, per una svolta radicale della politica in questo settore: dalla presa di coscienza che il patrimonio culturale è, tanto più per un Paese
come l'Italia, una risorsa fondamentale (una
risorsa anche economica: basta pensare all'esigenza di una sempre maggiore qualificazione delle attività turistiche) e che la più
ampia partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla fruizione di tale patrimonio
deve essere una delle finalità di uno sviluppo che sia qualitativamente più ricco e più
liberante di quello sin qui realizzato.

\* \* \*

Quali debbono essere le caratteristiche essenziali di una legge di riforma per i beni culturali che corrisponda alle esigenze qui rapidamente richiamate?

Nel dibattito che attorno a questo tema si è svolto negli anni passati, ci sembra che abbia avuto un peso persino eccessivo - finendo col far passare in seconda linea problemi di valore anche più sostanziale - la contrapposizione fra le ipotesi centraliste e quelle regionaliste: ipotesi alle quali troppe volte si è attribuito, dalle opposte parti, un significato di per sè risolutivo che esse erano ben lungi dal possedere. È così che i fautori di una impostazione centralista hanno insistito (e in molti casi continuano ad insistere) nel presentare la concentrazione delle funzioni di tutela nelle mani dell'amministrazione statale come la condizione necessaria per garantire, contro le pressioni degli interessi privati o le visioni particolaristiche e municipalistiche, un'azione ispirata a imparzialità, obiettività e rigore: dimenticando tuttavia che la riserva agli organi di Stato di queste funzioni è la situazione che sino ad oggi è esistita, ma che questa situazione non ha affatto impedito, in tante occasioni, la prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico o l'abbandono di capitali fondamentali del nostro patrimonio culturale alla degradazione e addirittura alla distruzione. A loro volta i sostenitori delle tesi regionaliste (o almeno molti di essi) assai di frequente hanno dato quasi per scontato che il decentramento delle funzioni e l'attribuzione di maggiori poteri a regioni ed enti

locali potesse essere di per sè sufficiente per garantire un'azione più tempestiva e più efficace, una gestione più democratica, un più stretto rapporto con i bisogni delle popolazioni: trascurando, però, che molte regioni e molti enti locali non hanno affatto dato prova di queste capacità e che in realtà anche il conseguimento degli obiettivi sopra indicati richiede sia un'adeguata preparazione tecnica sia una chiara volontà politica.

A nostro avviso, perciò, occorre evitare di concentrare l'attenzione unicamente (e nemmeno in misura assorbente) sul problema della distribuzione delle competenze tra Stato e regioni: problema che certamente è di grandissimo rilievo, ma che se viene considerato isolatamente rischia di essere fuorviante. È necessario partire, invece, dalla precisazione delle finalità fondamentali che una riforma nel campo dei beni culturali deve perseguire: e far poi discendere dall'individuazione di queste finalità una proposta di ordinamento istituzionale che sia la più adeguata ai compiti da soddisfare.

Crediamo che gli obiettivi essenziali che la riforma deve proporsi possano essere così sintetizzati:

1) dare alla politica dei beni culturali e ambientali un rilievo che non sia settoriale o marginale, come sinora è accaduto, ma che la inserisca organicamente, quale momento essenziale e determinante, nel quadro della politica di salvaguardia e di qualificazione dell'assetto della città e del territorio e nel complesso degli interventi per un diverso sviluppo dell'economia e della società e per la programmazione e il potenziamento dei servizi civili, sociali, culturali di cui il Paese ha bisogno. È questa una preoccupazione che invece è del tutto assente da altri progetti, che rimangono sostanzialmente fermi alla vecchia concezione del bene culturale come fatto isolato o tutt'al più lo considerano solo in rapporto con le sue immediate adiacenze. Si tratta al contrario, a nostro parere, di un problema decisivo: senza uno stretto raccordo con le scelte in materia di pianificazione urbanistica, di programmazione del territorio, di sviluppo economico e sociale. l'intervento di tutela finisce infatti

in troppi casi coll'essere improduttivo e inefficace, come l'esperienza di questi anni ha ampiamente dimostrato;

2) superare l'impostazione restrittiva del concetto di « bene culturale », che sta dietro la politica sin qui seguita: in pratica i beni culturali di cui attualmente si occupa il Ministero sono soltanto quelli che tradizionalmente rientrano nella competenza delle tre direzioni generali dal cui accorpamento il Ministero è sorto, e cioè la Direzione generale per le antichità e belle arti, quella per le biblioteche e quella per gli archivi. Parlando di « impostazione restrittiva » non intendiamo in alcun modo sottovalutare - naturalmente - la grande importanza di questi settori: è chiaro, anzi, che un Paese come l'Italia dispone nel campo della storia e delle arti di un patrimonio di eccezionale valore che è doveroso tutelare non solo per quel che rappresenta per il nostro popolo, ma come obbligo nei confronti di tutta la cultura mondiale. Ma, anche al di là di ciò che tradizionalmente viene preso in considerazione quando si parla di patrimonio culturale, vi sono intere categorie di beni - quelli linguistici e demoantropologici, quelli scientifici e naturalistici, quelli riguardanti la storia della scienza e della tecnica, gli orti botanici, i parchi naturali e così via - che oggi sono gravemente trascurati e debbono invece essere riportati a pieno titolo sotto il concetto di bene culturale. È anche superando questa interpretazione ristretta di ciò che si intende per « cultura » da tutelare che si può e si deve operare per quella formazione di una coscienza scientifica di massa, realmente aperta ai temi sia della storia sia della contemporaneità, che rimane, a nostro avviso, obiettivo fondamentale di una politica culturale moderna e avanzata:

3) valorizzare il patrimonio culturale come risorsa: risorsa, certo, anche di immediato rilievo economico (basta pensare alle attività indotte da una politica di valorizzazione dei beni culturali, a partire dal turismo, che per reggere alla concorrenza straniera sempre più dovrà puntare sullo

straordinario richiamo della nostra grande tradizione di storia e di cultura), ma soprattutto enorme risorsa conoscitiva. Essenziale è a questo riguardo che all'azione di tutela si congiunga quella per la didattica e la promozione culturale, naturalmente riferita a quel concetto più vasto di bene culturale al quale si faceva riferimento. Del resto, c'è già oggi una domanda crescente di conoscenze, alla quale occorre rispondere. Si è polemizzato molto, negli ultimi tempi, sul moltiplicarsi delle manifestazioni espositive, su quella che è stata definita la « moda delle mostre » e sul significato da attribuire all'enorme afflusso di pubblico a iniziative come le mostre dei Medici a Firenze e in Toscana, quelle di Kandiski o di De Chirico a Roma, l'esposizione dei bronzi di Riace, la mostra di Picasso a Venezia, quella dei cavalli di san Marco a Milano, eccetera: e da più parti si è parlato di consumismo acritico indotto dall'industria culturale. Non siamo d'accordo con giudizi così frettolosi e liquidatori: non si può sottovalutare in nessun modo il significato positivo e in ogni caso le grandi potenzialità implicite in questo accostamento di un nuovo pubblico all'opera d'arte e al bene culturale in generale. Piuttosto occorre chiedersi che cosa si sia fatto e si faccia per fornire a questo pubblico gli strumenti conoscitivi e critici necessari. Certo, le iniziative didattiche sono cresciute, soprattutto per opera di singole soprintendenze o di assessorati alla cultura di questo o quel comune. Ma le carenze rimangono enormi: ci sono i vuoti della scuola, nel campo della formazione critica: c'è la tradizionale povertà, in Italia, dell'iniziativa culturale post-scolastica; ci sono carenze molto gravi nelle stesse strutture culturali a disposizione degli utenti. Basta pensare a questo riguardo alle biblioteche e al servizio di pubblica lettura. In questo campo i vuoti sono enormi, soprattutto in certe parti del Paese: si richiede perciò un impegno straordinario, per creare una struttura diffusa e assicurare un servizio nazionale che fornisca in tutto il territorio la più ampia possibilità di informazione e documentazione, e occorre stabilire rapporti

organici e permanenti fra le amministrazioni dei beni culturali, la scuola, l'università;

4) affermare e tutelare l'autonomia del momento culturale e scientifico e la qualità e il rigore che devono caratterizzare una politica di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Attualmente proprio questa qualità e questo rigore rischiano - anche nei casi in cui erano abitualmente presenti - di essere gravemente compromessi. Basta pensare alle condizioni in cui sono costrette ad operare molte delle strutture periferiche del Ministero; al prevalere di una logica burocratica, che in molti casi è di ostacolo al lavoro propriamente scientifico: ai modi in cui il Ministero ha dato applicazione, senza predisporre seriamente iniziative di qualificazione professionale, alla legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile. Il disegno di legge che noi abbiamo formulato pone invece l'accento proprio sul ruolo che riteniamo si debba attribuire alla competenza scientifica e tecnica; e ciò sia per quel che riguarda il riordinamento del Ministero, il potenziamento delle strutture e dei servizi scientifici centrali e periferici, la composizione e le funzioni del Consiglio nazionale (che caratterizziamo più nettamente come organo scientifico), sia per quel che riguarda le garanzie che vengono date ai funzionari del ruolo scientifico contro eventuali prevaricazioni della burocrazia amministrativa, sia essa quella centrale o quella regionale e locale. Consideriamo questo un punto molto delicato e che deve avere un rilievo centrale in una nuova legislazione relativa a questa materia. Se anche più in generale oggi ha tanta risonanza, in Italia, il tema del rapporto tra politica e saperi particolari, non è solo perchè si tratta di un tema che è di attualità in tutte le società contemporanee, caratterizzate da un peso crescente del lavoro intellettuale nell'organizzazione dello Stato, dell'economia, della società: ma anche perchè, nella realtà italiana, troppe volte il volto che il Governo ha mostrato nei confronti della cultura, della scienza, della tecnica è stato, da molti anni, o quello della indifferenza e dell'inerzia ministeriale o quello della lottizzazione, dell'arroganza e della prevaricazione burocratica. È per questo che anche sul piano legislativo occorre assicurare (e questo è tanto più necessario per la tutela del bene culturale, che per sua natura è quasi sempre un bene facilmente deperibile e quando è distrutto è irripetibile) il massimo rispetto delle ragioni della cultura e delle competenze scientifiche e tecniche, anche con precise garanzie nei confronti del potere burocratico e amministrativo quali quelle che noi prevediamo nel nostro disegno di legge;

5) assicurare un quadro nazionale unitario di impostazione e programmazione della politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e realizzare al tempo stesso una riunificazione a livello regionale delle funzioni amministrative, attraverso la costituzione di soprintendenze pluridisciplinari. Come è noto le funzioni di gestione sono attualmente frantumate e divise in modo del tutto irrazionale. Infatti lo Stato ha competenza sui beni archeologici, su quelli storico-artistici, su quelli monumentali, su quelli archivistici; la regione, invece, sui beni librari - tranne le biblioteche statali - e su quelli paesistici e ambientali; i comuni, infine, sui musei e sulle biblioteche di enti locali (e in questa categoria rientrano, come si sa, anche complessi di grandissimo valore, come i Musei capitolini a Roma, Palazzo Ducale a Venezia, Palazzo della Signoria a Firenze, Palazzo Bianco e Palazzo Rosso a Genova, ecc.). Altri beni, come i musei scientifici o di storia della scienza, dipendono generalmente dalle università o dagli enti locali, e comunque in rapporto ad essi il Ministero per i beni culturali e ambientali non esercita praticamente alcuna funzione; mentre ci sono beni, come le lingue minori o i beni demoantropologici, che oggi generalmente non fruiscono di alcuna tutela. Questa suddivisione di competenze non per livelli di funzione, ma per materie o settori (o addirittura per parti o aspetti di un medesimo insieme, come in molti casi avviene) produce oggi gravi disfunzioni, perchè rende praticamente impossibile un'impostazione unitaria e organica

della politica dei beni culturali, e deve perciò essere superata attraverso un nuovo assetto istituzionale che distingua i compiti tra lo Stato e le regioni per livelli di funzione e non per materie o gruppi di materie;

6) adeguare alle nuove esigenze gli organici, la qualificazione del personale, i mezzi finanziari, gli strumenti di studio e di intervento (a partire dal potenziamento degli istituti centrali tecnico-scientifici e dalla costituzione in tutte le regioni di centri per il restauro, per il catalogo, per la documentazione e l'informazione bibliografica) e rendere più rigorosa ed efficace la legislazione di tutela in modo da assicurare una più incisiva azione di conservazione e di valorizzazione del patrimonio storico e culturale;

7) stabilire il necessario rapporto tra l'impegno di conservazione e quello di ampliamento e arricchimento del patrimonio culturale, sia attraverso l'acquisizione di nuovi beni alla proprietà e alla fruizione pubblica, sia attraverso l'ulteriore sviluppo della produzione artistica e culturale. A questi fini sono dirette, nel nostro disegno di legge, le norme che introducono agevolazioni e incentivi per i privati che effettuino donazioni a favore dello Stato o che comunque assicurino la conservazione e l'uso pubblico dei beni; mentre, per quel che riguarda la creazione di strutture e servizi a sostegno della produzione artistica, ci accingiamo a presentare un apposito disegno di legge. Già in questo testo proponiamo, però, una innovazione di grande rilievo: cioè di ridurre da 50 a 30 anni il limite di tempo entro il quale un'opera non ricade sotto i vincoli della legislazione di tutela e di prevedere in ogni caso, anche per opere eseguite da meno di 30 anni che siano di riconosciuto valore, la possibilità di intervenire per impedirne il deperimento, la dispersione, la distruzione.

\* \* \*

Il disegno di legge che presentiamo propone una riforma degli ordinamenti e della legislazione vigente secondo le finalità in precedenza indicate. In coerenza con quanto sin qui detto, esso tende a superare la contrapposizione tra statalismo e regionalismo delineando — a partire da una chiara distinzione dei compiti per livelli di funzione e non già per materie o gruppi di materie — una azione convergente dello Stato, delle regioni, degli enti locali nell'opera di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Più precisamente, secondo l'impostazione da noi proposta, spetta allo Stato garantire l'unità della politica nazionale e la sua applicazione in tutto il territorio: attraverso una legislazione aggiornata; attraverso un uso incisivo - sorretto da strutture scientifiche e tecniche ben funzionanti - dei poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento; attraverso gli interventi cautelari e sostitutivi in caso di inadempienza delle regioni. La riforma del Ministero e del Consiglio nazionale e il potenziamento degli istituti centrali da noi proposti tendono a creare le condizioni perchè questi compiti siano pienamente attuati. Viceversa le funzioni amministrative devono ritrovare l'indispensabile ricomposizione a livello regionale; congiungendo strettamente, e non già separando, conoscenza e tutela, politica di conservazione e politica di valorizzazione e promozione culturale. Viene perciò previsto che la regione assicuri una gestione unitaria, attraverso soprintendenze pluridisciplinari, delle competenze oggi suddivise fra soprintendenze di settore; e che sia suo compito garantire - giacchè essa ha anche competenza in materia urbanistica - che gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali siano inseriti come momento essenziale e qualificante nella politica di programmazione territoriale. In sostanza, sia attraverso questa normativa riguardante l'esercizio delle funzioni regionali sia attraverso i poteri riservati allo Stato, le garanzie di effettiva tutela sono sicuramente accresciute rispetto alla situazione attuale.

Per quel che riguarda i comuni (singoli, se si tratta di comuni maggiori; opportunamente associati, quando si tratta di comuni minori), essi hanno un ruolo fondamentale nel campo delle attività di promozione cul-

turale. È inoltre previsto che ad essi possa venir delegata, dalla regione, la gestione dei singoli istituti: musei, gallerie, edifici monumentali, scavi archeologici, eccetera. Tale delega è però esclusa se i comuni non hanno una struttura tecnico-scientifica adeguata; o qualora si tratti di istituti museali la cui gestione sia inseparabile dalla funzione propria della relativa soprintendenza.

Nel quadro di questo assetto istituzionale un particolare peso è attribuito dal disegno di legge alla necessaria autonomia delle decisioni in campo culturale e scientifico e alla valorizzazione delle competenze tecniche e specialistiche. Per questo, parallelamente al trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, viene alleggerita la struttura amministrativa e burocratica del Ministero, valorizzando invece le funzioni degli organi tecnico-scientifici e del relativo personale; viene assicurata un'ampia autonomia, in campo culturale e per quel che riguarda gli aspetti amministrativi, agli istituti centrali e, in sede decentrata, alle soprintendenze, agli istituti regionali, ai musei e agli altri istituti assimilati; viene espressamente prevista l'ipotesi di divergenze di valutazione, per esempio in materia di vincoli, fra gli organi tecnico-scientifici (cioè le soprintendenze) e gli organi amministrativi regionali e si stabilisce che in tal caso anche la proposta della soprintendenza deve essere comunicata al Consiglio nazionale e all'ufficio studi e programmazione del Ministero, in modo da rendere concretamente possibile, qualora se ne ravvisi la necessità o comunque l'opportunità, un intervento cautelare o sostitutivo degli organi statali. Si può dire, in sostanza, che con le norme di questo disegno di legge l'autonomia degli istituti culturali e degli organi tecnico-scientifici è garantita assai più di oggi, nello svolgimento dei loro compiti, da eventuali prevaricazioni o da indebite ingerenze: e ciò sia rispetto al Ministero sia a livello regionale e locale.

Con queste norme ci proponiamo di introdurre una corretta e chiara distinzione tra funzioni politico-amministrative e funzioni culturali e scientifiche: che non possono essere, ovviamente, drasticamente separate, ma devono essere reciprocamente riconosciute nella loro specificità. È questo l'obiettivo cui tende il nostro disegno di legge: un obiettivo che esso cerca di conseguire assicurando l'autonomia delle decisioni propriamente culturali e scientifiche e introducendo a tal fine precise garanzie e chiare delimitazioni.

Non è naturalmente possibile nella relazione, al di là delle considerazioni sin qui svolte, esaminare dettagliatamente tutte le norme che si propongono. Avviandoci a concludere, richiamiamo perciò l'attenzione solo su alcune questioni:

- a) il disegno di legge estende sin dai primi articoli il concetto di « bene culturale », sia nel senso di stabilire un rapporto più stretto fra il bene singolo e l'ambiente storico e naturale in cui è inserito sia nel senso di includere esplicitamente anche i beni naturalistici, quelli riguardanti la storia della scienza e della tecnica, quelli etnolinguistici, quelli demoantropologici, eccetera. Conseguentemente viene ristrutturato il Consiglio nazionale, prevedendo specifiche sezioni per queste categorie di beni;
- b) per quel che riguarda gli organi rappresentativi nazionali, si propone di distinguere fra un organo di vigilanza scientifica (il Consiglio nazionale, formato da esperti e studiosi eletti dai funzionari scientifici, da docenti universitari, eccetera) e un organo di proposta e consulenza per il programma (il Comitato di programmazione, formato con la presenza dei rappresentanti delle regioni, dei comuni, delle province, oltre che dei Ministeri interessati). Con questa distinzione, e con una più precisa definizione dei compiti, ci proponiamo di correggere gli inconvenienti che si sono manifestati nella attività dell'attuale Consiglio nazionale. Naturalmente distinzione non significa separazione: per questo prevediamo che del Comitato di programmazione facciano parte anche i presidenti dei comitati di settore del Consiglio nazionale e che il Consiglio nazionale, oltre a formulare proposte, esprima parere obbligatorio sullo schema di programma prima della sua approvazione;

- c) un apposito settore viene costituito per l'arte contemporanea. Per gli interventi in questo settore, data la rilevanza della materia, rinviamo però a un apposito disegno di legge, di imminente presentazione;
- d) particolare rilievo viene dato al rafforzamento degli istituti centrali tecnicoscientifici. Si prevede il riordinamento, come
  istituti centrali, anche della Discoteca di Stato, che assumerà il nome di Discoteca e nastroteca nazionale, e della Cineteca naziona
  le, della quale si ritiene opportune il passaggio sotto le competenze del Ministero (per
  i beni culturali e ambientali. È prevista la costituzione di altri istituti centrali tecnicoscientifici, in relazione ai compiti di studio,
  tutela, valorizzazione, delle nuove categorie
  di beni di cui si afferma la rilevanza come
  beni culturali:
- e) il disegno di legge prevede criteri generali di omogeneità per quel che riguarda la formazione e il reclutamento del personale scientifico e tecnico, sia esso dipendente dello Stato, delle regioni o degli enti locali, al fine di garantire un'adeguata qualificazione e di rendere possibile la necessaria mobilità;
- f) l'attività didattica e di promozione viene indicata fra i compiti fondamentali dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali, in modo da valorizzare adeguatamente il grande potenziale conoscitivo ed educativo rappresentato dal patrimonio storico e culturale del Paese;
- g) per quel che riguarda la tutela, essa viene organicamente raccordata, attraverso l'inventario regionale e i piani di recupero, con la programmazione territoriale ed urbanistica;
- h) è esclusa ogni delega per la revisione delle leggi di tutela, mentre la delega è prevista — con adeguate garanzie di verifica solo per il coordinamento delle norme nella forma di un testo unico.

Da ultimo una breve considerazione a proposito della questione del Ministero. Non affrontiamo in questo disegno di legge, se non con un'indicazione parziale, il problema che è di carattere più generale - del riordinamento dei Ministeri per riaccorpare competenze oggi troppo suddivise. È noto che questa frammentazione è oggi molto lamentata per quel che riguarda il campo della cultura: e indubbiamente il problema di un ordinamento più funzionale esiste. Non ci convince, tuttavia, l'ipotesi di un unico Ministero dell'istruzione, della scienza e della cultura, ipotesi che da qualche parte è stata affacciata. Ci sembra invece preferibile una riunificazione su due poli: un Ministero dell'università, dell'istruzione superiore e della ricerca e un Ministero dei beni e delle attività culturali (quello qui prospettato), al quale ricondurre funzioni oggi suddivise fra i Beni culturali, lo Spettacolo, la Presidenza del Consiglio e altri Ministeri.

Vogliamo tuttavia, concludendo, sottolineare un fatto: che proprio una struttura ministeriale molto snella, quale quella che è delineata nel complesso del nostro disegno di legge — cioè un Ministero non di gestione amministrativa, ma di programmazione, indirizzo e coordinamento, fortemente potenziato nelle sue competenze tecniche e scientifiche — può effettivamente consentire, senza che si determinino gravi appesantimenti burocratici, di avviare un processo di riunificazione più razionale delle funzioni oggi suddivise fra diversi Ministeri.

# DISEGNO DI LEGGE

# TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

La Repubblica, in attuazione dei principi fissati dall'articolo 9 della Costituzione, assicura la tutela, la conservazione e l'arricchimento del patrimonio culturale del Paese e dell'ambiente storico e naturale di cui tale patrimonio è elemento costitutivo e qualificante e ne promuove la conoscenza e la valorizzazione.

L'adempimento delle funzioni indicate nel precedente comma è momento essenziale ed integrante della politica di sviluppo economico, di progresso culturale e civile, di programmazione e qualificazione territoriale.

La Repubblica favorisce l'accesso alla conoscenza dei beni culturali e ambientali e la fruizione dei relativi servizi da parte di tutti i cittadini, in modo da concorrere anche in questo campo, rimuovendo privilegi, discriminazioni e diseguaglianze, alla più ampia attuazione della personalità di ciascuno, secondo i fini indicati dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

### Art. 2.

(Estensione del concetto di bene culturale e ambientale)

Sono soggetti alla presente legge, oltre ai beni culturali e ambientali di interesse archeologico, storico, artistico, archivistico e librario, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e agli altri espressamente considerati nella legislazione vigente, anche tutti quei beni che, considerati singolarmente o nel loro assieme, costituiscono un signifi-

cativo documento dell'ambiente storico e naturale in cui l'uomo è vissuto e vive; dello sviluppo culturale, scientifico e tecnico della civiltà umana; del costume, della lingua, delle arti e delle tradizioni popolari.

Gli atti con i quali i beni indicati nel precedente comma sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo.

### Art. 3.

(Concorso dello Stato, delle regioni e degli enti locali nella politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali)

Al perseguimento delle finalità indicatenel precedente articolo concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e in collaborazione tra loro, lo Stato, le regioni, gli enti locali.

#### Art. 4.

(Competenze riservate allo Stato)

Sono riservate allo Stato le seguenti funzioni:

- a) la disciplina delle norme di tutela dei beni culturali e ambientali valide in tutto il territorio nazionale;
- b) le competenze in materia di esportazione e importazione e la relativa normativa sia di natura finanziaria sia per quel che concerne la tutela del patrimonio culturale nazionale, compresa la facoltà di escludere dall'esportazione categorie di beni culturali, in via temporanea o definitiva;
- c) la definizione, sentite le regioni, dei principi che regolano la formazione e il reclutamento del personale, in modo da assicurare, sia per il personale statale sia per quello dipendente dalle regioni e dagli enti locali, una preparazione scientifica e tecnica adeguata alle funzioni, possibilità di mobilità fra le diverse amministrazioni, omogeneità nei criteri di concorso e nello stato giuridico;

- d) l'azione di indirizzo e coordinamento in tutto l'ambito della politica dei beni culturali e ambientali, tenuto conto degli obiettivi della programmazione economica, sociale e culturale;
- e) l'elaborazione di un programma nazionale di settore, con compiti di promozione culturale e scientifica e di riequilibrio sociale e territoriale, con particolare riguardo alle zone del Paese più carenti di servizi socio-culturali o caratterizzate da particolare degrado ambientale;
- f) l'esercizio delle funzioni amministrative e di vigilanza nei confronti degli istituti centrali e degli altri organismi dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui ai successivi articoli 19, 20, 22 e 25;
- g) la determinazione, con l'ausilio degli istituti e organismi di cui alla precedente lettera f), di metodologie e standards unitari per le attività di conoscenza e di catalogazione, per gli interventi di conservazione e di restauro, per la predisposizione di un adeguato livello tecnico-funzionale dei servizi, garantendo altresì, sempre attraverso tali istituti e organismi, assistenza e consulenza tecnica e scientifica a sostegno dell'azione delle regioni e degli enti locali;
- h) l'esercizio dei poteri cautelari, di surroga e ispettivi necessari per assicurare, in ogni caso, l'attuazione delle leggi di tutela, come previsto dal successivo articolo 9;
- i) le iniziative volte ad assicurare la tutela dei beni facenti parte del nostro patrimonio culturale che si trovino fuori del territorio nazionale, a promuovere all'estero la conoscenza di tale patrimonio, a favorire gli scambi culturali, a dare applicazione alle convenzioni internazionali.

La disciplina di cui alle lettere a), b) e c) è definita per legge.

L'azione di indirizzo e di coordinamento di cui alle lettere d) ed e) rientra nei compiti propri del Governo.

Le funzioni di cui alle lettere f), g) ed h) sono di competenza del Ministro per i beni

culturali e ambientali, fatte salve le prerogative del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15.

Alle iniziative di cui alla lettera i) provvede il Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Nell'esercizio delle funzioni in materia di esportazione e importazione concorrono, ciascuno per le proprie competenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Ministro delle finanze.

# Art. 5.

# (Competenze delle regioni)

Ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione sono delegate alle regioni le funzioni amministrative attualmente svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali attraverso le soprintendenze per i beni archeologici, le soprintendenze per i beni storici e artistici, le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato, ad eccezione dell'Archivio centrale dello Stato. Assieme alla delega delle funzioni sono trasferiti alle regioni il relativo personale, gli uffici e le attrezzature. I beni culturali di proprietà demaniale (archivi; biblioteche, gallerie, musei, aree archeologiche, ville storiche, edifici monumentali ed aree assimilate) continuano a far parte del demanio dello Stato, ma ne è delegata alle regioni la gestione, ad eccezione di quanto previsto nei successivi articoli 20, 21, 22 e 23.

È altresì di competenza delle regioni l'esercizio delle funzioni dirette ad assicurare la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni naturalistici, scientifici, demoantropologici che, ai sensi del precedente articolo 2, costituiscono parte integrante del patrimonio culturale della Nazione. A tal fine è delegata alle regioni, per quel che riguarda le finalità della presente legge e il rispetto delle norme di tutela in essa indicate, la vigilanza sui musei naturalistici, scientifici, di storia della scienza e della tecnica, demoantropologici, di arti e tradizioni popo-

lari, nonchè sugli orti botanici, sui giardini zoologici, sui parchi e sulle riserve naturali.

Le regioni provvedono al riordinamento delle funzioni ad esse delegate in materia di beni culturali e ambientali in modo da assicurarne l'esercizio unitamente a quello delle funzioni già trasferite o delegate o comunque riconosciute di loro competenza; e in modo da congiungere l'azione di conservazione e di tutela con quella rivolta a promuovere e ad estendere la conoscenza e la fruizione dei beni stessi.

Nel riordinamento del complesso delle funzioni la regione dovrà perciò prevedere:

- a) l'unificazione in soprintendenze pluridisciplinari delle funzioni oggi frazionate fra diverse soprintendenze settoriali;
- b) la dotazione di tali soprintendenze con servizi e competenze scientifiche e professionali articolate in modo di provvedere ai compiti di tutela del complesso dei beni che sono oggetto della presente legge;
- c) la predisposizione di adeguate strutture per le iniziative di promozione culturale e per l'attività didattica.

# Art. 6.

(Applicazione della presente legge nelle regioni a statuto speciale)

Per l'estensione delle norme e dei principi della presente legge alle regioni a statuto speciale si procederà secondo le modalità sancite dai rispettivi statuti e ferme restando le più ampie competenze ad esse già riconosciute.

Per gli uffici esportazione si applicano, in ogni caso, le norme di cui al successivo articolo 25.

# Art. 7.

# (Compiti dei comuni)

I comuni hanno compiti di promozione culturale ed educativa per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e svolgono tali compiti sia attraverso proprie iniziative sia contribuendo al sostegno o alla costituzione di enti, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni che operano in questo campo.

I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione dei musei, delle gallerie, degli archivi, delle biblioteche, delle aree archeologiche e degli altri istituti assimilati che siano di loro proprietà o la cui gestione sia ad essi delegata dalle regioni, secondo i criteri ed entro i limiti indicati nel successivo articolo 33.

I musei, le gallerie, gli archivi, le biblioteche, le aree archeologiche e gli altri istituti che sono gestiti dai comuni, perchè di loro proprietà o per delega della regione, sono sottoposti alla vigilanza della regione stessa, la quale, attraverso la soprintendenza e i suoi organi scientifici e tecnici, assicura che sia data piena attuazione alle norme di tutela e garantisce il rispetto degli indirizzi, degli standards e delle metodologie fissati in sede nazionale, nei modi previsti dal precedente articolo 4. Fermi restando i vincoli e gli obblighi derivanti da tale vigilanza, ai musei, alle gallerie, alle biblioteche, agli archivi, agli scavi archeologici e agli altri istituti assimilati viene riconosciuta autonomia amministrativo-contabile e di direzione culturale e scientifica entro i limiti determinati dalle leggi statali e regionali.

I comuni debbono altresì assicurare, nei loro strumenti urbanistici, la tutela, la valorizzazione e l'uso pubblico dei beni culturali e ambientali, garantendo il pieno rispetto dei vincoli e degli obiettivi stabiliti in applicazione delle leggi statali e regionali.

#### Art. 8.

# (Compiti delle province)

Le province hanno compiti di promozione educativa e culturale, sia attraverso proprie istituzioni sia attraverso iniziative di coordinamento dell'azione che svolgono, al riguardo, i comuni ed altri enti e istituzioni.

Esse provvedono, sino a diverso ordinamento o al trasferimento di tali istituzioni ai comuni, alla gestione dei musei, delle biblioteche e degli altri istituti di loro proprietà. Per la vigilanza su tali musei, biblioteche, istituti e per la loro autonomia amministrativa, culturale e scientifica si applicano le norme previste dal terzo comma del precedente articolo 7.

Le province esercitano altresì le funzioni ad esse delegate dalle leggi regionali, secondo i criteri fissati nel successivo articolo 34, con particolare riferimento alla programmazione dello sviluppo e alla distribuzione territoriale dei servizi e degli istituti culturali.

# Art. 9.

(Poteri cautelari e di surroga del Ministro per i beni culturali e ambientali)

Il Governo, attraverso il Ministro per i beni culturali e ambientali, ha la responsabilità di assicurare la piena attuazione delle norme nazionali di tutela e ha perciò il potere di intervenire, per tutti i beni di cui al precedente articolo 2, in caso di mancata applicazione o di violazione delle norme.

In tale caso il Ministro adotta i provvedimenti cautelari che ritenga più idonei alla tutela dei beni e del patrimonio culturale e ambientale, in attesa che vengano adottati dalle regioni i provvedimenti previsti dalle norme di tutela. Nell'adottare il provvedimento cautelare il Ministro deve determinare il termine perentorio, comunque non superiore ad un anno, entro il quale la regione deve emanare il provvedimento di sua competenza. Qualora entro tale termine la regione non intervenga, provvede direttamente il Ministro in conformità con le norme di tutela. Tale potere cautelare e di surroga può essere esercitato dal Ministro anche per i beni non notificati o comunque non inclusi dalla regione nell'inventario dei beni culturali.

Per le bellezze naturali, conformemente a quanto già disposto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale, ha il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalla regione e di inibire lavori o disporne la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.

#### Art. 10.

(Comitato interministeriale per l'ambiente)

Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura il funzionamento di un Comitato per l'ambiente che ha il compito di coordinare le politiche di tutela ambientale. Il Comitato è composto dal Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo presiede, e dai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della marina mercantile, per la ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri possono farsi rappresentare da un Sottosegretario di Stato.

#### TITOLO II

ORDINAMENTO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

#### Art. 11.

(Indirizzo, coordinamento e programmazione)

Il Ministro per i beni culturali e ambientali formula al Consiglio dei ministri proposte per l'attività di indirizzo e coordinamento della politica dei beni culturali e ambientali sul piano nazionale e sottopone annualmente alla sua approvazione il programma nazionale di settore. Tale programma è ela borato sulla base delle proposte formulate dal Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali, di cui al successivo articolo 12, sentito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Esso deve essere coordinato con gli obiettivi di sviluppo civile, culturale ed economico-sociale del Paese.

Il programma è presentato al Parlamento come allegato al bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

#### Art. 12.

(Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali)

Il Comitato di programmazione per i beni culturali e ambientali è l'organo che assiste il Ministro, con compiti di proposta, per l'elaborazione del programma nazionale di settore. Esso è presieduto dal Ministro ed è composto: dal vicepresidente del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali: dai presidenti dei comitati di settore di cui all'articolo 15; dal responsabile della segreteria generale, dal direttore dell'ufficio studi e programmazione del Ministero e da cinque esperti designati dal Ministro; da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica, per la ricerca scientifica e tecnologica; dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; da cinque rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre designati dall'Unione province d'Italia. Il Comitato si avvale, per l'elaborazione del programma, dell'ufficio studi e programmazione del Ministero e delle sue strutture tecniche e scientifiche; tiene conto delle proposte formulate dalle regioni e dai comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonchè di eventuali indirizzi indicati dal Consiglio nazionale in assemblea plenaria.

Il Ministro, prima di presentare il programma all'approvazione del Consiglio dei ministri, lo sottopone al parere obbligatorio dell'assemblea plenaria del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Il Comitato può articolarsi in gruppi o commissioni di lavoro.

# Art. 13.

(Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali)

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, istituito col decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è così modificato nella sua composizione:

- 1) trentaquattro membri eletti fra tutti i funzionari scientifici di ruolo che operano nel settore dei beni culturali e ambientali, nell'amministrazione dello Stato, delle regioni, degli enti locali. Tali rappresentanti saranno così distribuiti: quattro per il settore archeologico; sei per il settore storicoartistico, di cui due per l'arte contemporanea; quattro per il settore architettonico; quattro per il settore delle biblioteche; quattro per il settore archivistico; uno per gli esperti (chimici, fisici, eccetera) operanti nei ruoli dell'amministrazione dei beni culturali; tre per il settore demoantropologico; due per il settore musicologico; tre per il settore naturalistico e paesistico; tre per il settore tecnico-scientifico e di storia della scienza e della tecnica;
- 2) trentaquattro docenti universitari, ordinari o associati, così distribuiti: quattro per le discipline archeologiche; sei per le discipline storico-artistiche, di cui due per l'arte contemporanea; due per il settore musicologico; quattro per le discipline architettoniche e urbanistiche; tre per le discipline storiche; tre per le discipline linguistiche e demoantropologiche; tre per le discipline archivistiche; tre per le discipline archivistiche; tre per le discipline attinenti alla storia della scienza e della tecnica;
- 3) sei rappresentanti degli istituti culturali compresi nella tabella prevista dalla legge 2 aprile 1980, n. 123, eletti anche fuori del proprio ambito dai presidenti di tali istituti:
- sei studiosi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- 5) sei esperti sui problemi dell'arte contemporanea, designati tre dall'Associazione

nazionale comuni italiani e tre dall'Unione province italiane. I tre esperti designati dall'ANCI debbono essere scelti tra artisti di chiara fama.

Alle riunioni del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali partecipano, con voto consultivo, anche il responsabile della segreteria generale del Ministero e il direttore dell'ufficio studi e programmazione.

Le modalità elettorali e le categorie fra le quali sono eletti i membri di cui ai punti 1) e 2) del precedente primo comma sono precisate dal Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, sentito il parere delle competenti Commissioni del Senato e della Camera. In tutte le elezioni e in tutte le designazioni a base elettiva, nelle quali si tratta di eleggere più di una persona, è d'obbligo il voto limitato.

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di una segreteria, che fa capo al vice presidente e ai presidenti dei comitati di settore e che deve essere adeguata, per consistenza numerica, livello e competenze disciplinari, all'obiettivo di assicurare un idoneo supporto conoscitivo e organizzativo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina, con proprio decreto, la composizione di tale organismo, del quale, su richiesta del Consiglio, può far parte — per comando — personale di ruolo sia dello Stato sia delle regioni.

## Art. 14.

(Compiti del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali)

Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali esercita le funzioni ad esso attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e dalla presente legge. In particolare esso è organo di consulenza tecnica e scientifica e formula proposte per l'azione di indirizzo e di coordinamento di competenza del Governo. Esprime parere obbligatorio sul programma prima della sua presentazione al Consiglio dei ministri. Ha, sia nella sua composizione

plenaria sia attraverso i comitati di settore, compiti di proposta e di iniziativa per l'esercizio dei poteri cautelari e di surroga di cui al precedente articolo 9 e per l'integrazione dell'inventario dei beni culturali e ambientali e degli elenchi delle bellezze naturali predisposti dalle regioni.

Al fine di garantire al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali il concreto esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, vengono trasmessi d'ufficio al Consiglio stesso:

- a) i programmi e le relazioni di attività delle giunte regionali in materia di beni culturali;
- b) le relazioni e i pareri delle soprintendenze, anche nel caso di deliberazione della regione difforme da tali pareri;
- c) rapporti, programmi e proposte dell'ufficio studi e programmazione e degli istituti centrali.

Il Consiglio può inoltre richiedere all'ufficio studi e programmazione, agli istituti centrali, agli organi regionali supplementi di indagine e ogni altra informazione.

#### Art. 15.

# (Comitati di settore)

Il Consiglio nazionale si articola in comitati di settore stabili e in gruppi di lavoro in relazione a specifici problemi.

Sono costituiti i seguenti comitati di settore:

- 1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- 2) comitato di settore per i beni archeologici;
- 3) comitato di settore per i beni storici e artistici;
- 4) comitato di settore per l'arte contemporanea;
- 5) comitato di settore per i beni archivistici;

- 6) comitato di settore per i beni librari e audiovisivi;
- comitato di settore per i beni demoantropologici;
- 8) comitato di settore per i beni naturalistici;
- comitato di settore per i beni tecnicoscientifici e di storia della scienza e della tecnica;
- 10) comitato di settore per gli istituti culturali.

Tutti i membri effettivi del Consiglio nazionale sono distribuiti fra i comitati di settore. La composizione dei comitati di settore è stabilita, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

I comitati di settore esercitano le funzioni ad essi attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e dalla presente legge.

Essi possono riunirsi anche congiuntamente per la discussione di temi di interesse comune.

#### Art. 16.

(Segreteria generale del Ministero per i beni culturali e ambientali)

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituita una segreteria generale, che è diretta da un funzionario proveniente dai ruoli tecnico-scientifici, la cui qualifica è equiparata a quella di dirigente generale. Egli prende il nome di segretario generale del Ministero.

La segreteria generale è l'organo tecnicooperativo per l'esecuzione delle funzioni di competenza del Ministro e in particolare di quelle di coordinamento dell'attività degli istituti centrali e degli altri servizi o istituti che fanno capo al Ministero, nonchè per l'esercizio da parte del Ministro dei poteri cautelari e di surroga di cui all'articolo 9.

Alla segreteria generale fanno capo i funzionari tecnico-scientifici appartenenti al ruolo degli ispettori centrali del Ministero.

#### Art. 17.

(Ufficio studi e programmazione)

È istituito l'ufficio studi e programmazione, che sostituisce l'ufficio studi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Esso si articola, secondo modalità definite con decreto del Ministro, in sezioni stabili e in gruppi di studio e progettazione anche per singoli programmi.

Per l'elaborazione di singoli programmi o per l'acquisizione di pareri tecnici, l'ufficio studi e programmazione può avvalersi della consulenza, anche attraverso convenzioni, delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, di altri enti pubblici di ricerca, di società di progettazione a capitale prevalentemente pubblico. Esso stabilisce accordi di collaborazione con organismi governativi internazionali che agiscono nel campo dei beni culturali.

L'ufficio studi e programmazione è diretto da un funzionario proveniente dai ruoli tecnico-scientifici dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali.

# Art. 18.

(Ufficio amministrativo)

Per le competenze amministrative relative alle strutture del Ministero, agli istituti centrali e agli altri istituti dipendenti, è istituito un ufficio amministrativo nell'ambito della segreteria generale. La Direzione generale per gli affari amministrativi e il personale e gli uffici centrali attualmente costituiti presso il Ministero sono soppressi nei modi previsti dal successivo articolo 28.

# Art. 19.

# (Istituti centrali)

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

« Sono istituti centrali che operano alle dirette dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali:

- a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) l'Istituto centrale per la patologia del libro;
  - d) l'Istituto centrale per il restauro;
- e) l'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica.

Tali istituti hanno autonomia amministrativa e contabile, per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e a quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; sono organi tecnici di ricerca, elaborazione, documentazione, che operano anche in collaborazione, attraverso convenzioni, con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, altri istituti pubblici di ricerca, organismi internazionali; fissano standards e metodologie per la politica di tutela, documentazione, catalogazione, conservazione e restauro dei beni culturali; forniscono pareri al Ministro, al Comitato di programmazione, al Consiglio nazionale; formulano programmi e proposte all'ufficio studi e programmazione del Ministero e ai comitati di settore del Consiglio nazionale; forniscono consulenza tecnico-scientifica alle regioni, alle soprintendenze e agli istituti museali; sono dotati, oltre che del personale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio di queste funzioni e delle altre a ciascuno di essi attribuite, di unità operative per particolari interventi in tutto il territorio nazionale, in relazione a questioni di particolare complessità tecnico-scientifica o a situazioni di emergenza.

L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.

Ferme restando le competenze del comitato di gestione di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, presso ogni istituto centrale è costituito un consiglio di istituto formato da tutti i funzionari del ruolo direttivo e da sette rappresentanti del restante personale tecnico, amministrativo ed esecutivo. Il consiglio, oltre a formulare pareri e proposte sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi, sull'utilizzazione del personale e su tutte le questioni ad esso sottoposte, discute e approva preventivamente il programma annuale dell'istituto.

#### Art. 20.

# (Istituti nazionali)

Sono istituti nazionali, che operano alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, i seguenti istituti:

- a) le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze;
  - b) l'Archivio centrale dello Stato:
- c) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea con sede in Roma;
  - d) l'Istituto nazionale per la grafica;
- e) la Discoteca di Stato, che assume la denominazione di Discoteca e nastroteca nazionale;
- f) la Cineteca nazionale, dopo il riordinamento di cui al successivo comma.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali, di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordinamento della Cineteca nazionale e il suo inquadramento fra gli istituti nazionali dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Entro tale data il Ministro per i beni culturali e ambientali presenterà al Parlamento rali e ambientali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad emanare un decreto avente valore di legge per il loro riordinamento secondo i seguenti criteri:

- 1) trasferimento sotto la competenza del Ministero della pubblica istruzione e attribuzione alla relativa università delle biblioteche la cui attività è essenzialmente in funzione dell'università stessa;
- trasferimento alla regione in cui hanno sede delle biblioteche che svolgono prevalentemente una funzione di biblioteca pubblica.

Per l'elaborazione del decreto dovrà essere sentito il parere delle regioni e delle università interessate, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio universitario nazionale. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alle date di scadenza della delega lo schema di decreto dovrà essere sottoposto, per il parere, all'esame delle competenti Commissioni del Senato e della Camera.

# Art. 22.

(Biblioteche annesse ai monumenti nazionali)

Sono escluse dai trasferimenti e dalle deleghe di cui alla presente legge le biblioteche già di proprietà ecclesiastica annesse ai monumenti nazionali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali garantisce a tali biblioteche l'assistenza tecnica e scientifica e contribuisce, con apposito stanziamento di bilancio, alle spese di conservazione, restauro, catalogazione e ricerca. Le biblioteche annesse ai monumenti nazionali debbono garantire, secondo criteri da definire con apposito regolamento, l'accesso al pubblico; non possono però essere attribuiti ad esse compiti ordinari nel quadro della organizzazione dei servizi di pubblica lettura.

L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche include nei suoi programmi, ai fini altro disegno di legge per il riordinamento della Discoteca e nastroteca nazionale come istituto scientifico e archivio del disco e del nastro.

Sia la Discoteca e nastroteca nazionale sia la Cineteca nazionale dovranno essere dotate di laboratori di ricerca per la conservazione e il restauro del materiale filmico e audiovisivo.

Altri istituti nazionali potranno essere costituiti con appositi disegni di legge, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione ai problemi di tutela e valorizzazione dei beni naturalistici, di quelli attinenti alla storia della scienza e della tecnica, di quelli demoantropologici.

Sino a nuovo ordinamento, da definirsi non oltre due anni dall'attuazione della delega di cui al primo comma dell'articolo 5, restano altresì alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali il Museo nazionale delle arti e delle tradizioni popolari, il Museo nazionale d'arte orientale, il Museo delle antichità egizie di Torino. Il Museo di Castel S. Angelo di Roma e l'Opificio delle pietre dure di Firenze sono trasferiti, rispettivamente, alla regione Lazio e alla regione Toscana.

Gli istituti nazionali di cui ai precedenti commi, oltre a svolgere le funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente, hanno, per le rispettive materie, compiti di assistenza e consulenza scientifica per le regioni, le soprintendenze, gli istituti museali, nonchè compiti di promozione della ricerca anche in collaborazione con le università e il Consiglio nazionale delle ricerche, con altre istituzioni nazionali o internazionali, con le missioni italiane di ricerca all'estero.

Gli istituti nazionali hanno autonomia amministrativa e contabile, nelle forme previste per gli istituti centrali.

Si applica agli istituti nazionali quanto disposto nell'ultimo comma del precedente articolo.

## Art. 21.

(Biblioteche universitarie)

Per le biblioteche universitarie attualmente dipendenti dal Ministero per i beni cultudella catalogazione e dell'informazione bibliografica, il patrimonio librario delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali.

#### Art. 23.

(Trasferimenti di biblioteche alle regioni)

Ad eccezione delle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, di quelle indicate nei due precedenti articoli e di quelle con sede in Roma annesse agli istituti storici, il cui riordinamento sarà definito nel quadro della riforma di tali istituti, tutte le altre biblioteche pubbliche statali sono trasferite alle regioni e inquadrate nel sistema bibliotecario regionale.

### Art. 24.

(Sistema blibliotecario nazionale)

Tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, a chiunque appartengano, purche aperte al pubblico, sono unità di servizio del sistema bibliotecario nazionale, per quanto riguarda la circolazione dell'informazione e la disponibilità dei documenti. Il sistema bibliotecario nazionale si articola in sistemi regionali e subregionali.

Lo Stato e le regioni concorrono, ciascuno per la propria competenza, al funziona
mento e allo sviluppo del sistema bibliotecario nazionale. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, attraverso l'Istituto per
il catalogo unico e le due biblioteche nazionali centrali, assicura sul piano nazionale,
stabilendo i necessari raccordi con i sistemi
bibliotecari regionali, la catalogazione e l'informazione bibliografica, la documentazione
e la conservazione della produzione nazionale e della principale produzione straniera,
il prestito nazionale e internazionale.

# Art. 25.

(Servizio centrale e uffici regionali per l'esportazione)

Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è istituito un servizio centrale per le esportazioni e le importazioni con il compito di garantire un adeguato supporto tecnico-informativo per l'esercizio delle norme di tutela relative all'importazione e all'esportazione delle opere d'arte e dei beni culturali.

Tale servizio centrale si avvale della banca dati del catalogo nazionale dei beni culturali e del catalogo unico delle biblioteche ed è collegato con i centri regionali di catalogazione e documentazione, di cui all'articolo 30.

Presso ogni capoluogo di regione è istituito, con sede presso l'istituto regionale per il catalogo e la documentazione di cui al successivo articolo 30, un ufficio per la esportazione e l'importazione delle opere d'arte e dei beni culturali, ivi compresi i beni archivistici e librari. Ogni ufficio esportazione trasmette copia degli atti relativi alle pratiche di esportazione e importazione al Servizio centrale per l'esportazione e l'importazione.

Le commissioni per l'esportazione e l'importazione sono presiedute, secondo criteri di rotazione, da un funzionario dei ruoli direttivi tecnico-scientifici dell'amministrazione statale per i beni culturali e ambientali e sono costituite, sempre con criteri di rotazione, da funzionari scientifici e da personale tecnico e amministrativo delle soprintendenze delle rispettive regioni, integrati, ove necessario per acquisire specifiche competenze, da funzionari scientifici di altre regioni e da docenti universitari. Nell'assolvimento di queste funzioni il presidente e i membri della commissione assumono veste di pubblici ufficiali.

Il Governo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni, stabilisce entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'eventuale istituzione e l'ubicazione di sedi decentrate degli uffici regionali per l'importazione e l'esportazione, in modo da garantire la necessaria sorveglianza presso porti, aeroporti e valichi di frontiera.

(Delega al Governo per le norme relative alla formazione e al reclutamento del personale)

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali e sentito il parere delle regioni, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il Governo è delegato a emanare con proprio decreto norme aventi valore di legge contenenti principi generali in materia di formazione e reclutamento del personale delle amministrazioni dei beni culturali e ambientali.

Tali norme dovranno essere tali da assicurare:

- a) l'introduzione di criteri omogenei per la formazione e il reclutamento del personale impiegato nell'amministrazione dei beni culturali, sia esso appartenente ai ruoli dello Stato, delle regioni o degli enti locali;
- b) l'ingresso nei ruoli unicamente mediante concorso pubblico;
- c) il possesso, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'ingresso nei ruoli del personale scientifico, di una laurea specifica e di un titolo di specializzazione postuniversitario conseguito attraverso corsi organizzati dalle università ovvero, in mancanza di tali corsi, attraverso corsi promossi dallo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali in collaborazione con le università;
- d) l'ingresso nei ruoli del personale intermedio con livelli di formazione o di specializzazione scolastica o postscolastica che, in rapporto alle diverse funzioni, siano tali da garantire un'elevata qualificazione culturale e professionale dell'intera amministrazione;
- e) opportune agevolazioni per l'aggiornamento, l'attività di ricerca, l'ulteriore qualificazione culturale e professionale del personale scientifico e tecnico, anche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari specialistici sia in Italia sia all'estero;

 f) misure di incentivazione della mobilità del personale, soprattutto dei ruoli scientifici e tecnici, fra le varie amministrazioni.

Le norme delegate dovranno essere sottoposte al parere delle Commissioni competenti del Senato e della Camera con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza della delega.

# Art. 27.

(Scuole speciali e attività di formazione)

Con i medesimi termini e modalità di cui al precedente articolo il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge, allo scopo di:

- a) riordinare le scuole speciali, già esistenti presso l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale per la patologia del libro, gli archivi di Stato, definendo programmi e modalità di accesso e le equipollenze dei titoli di studio rilasciati e adeguando le strutture di tali scuole alle accresciute esigenze della politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- b) fissare criteri generali, in materia di corsi di formazione professionale organizzati dalle regioni per addetti alla manutenzione e per operatori dei servizi bibliotecari e museali;
- c) istituire, di intesa con facoltà o dipartimenti universitari, corsi di specializzazione per la formazione di personale scientifico e tecnico da impiegare nell'attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni naturalistici, di quelli riguardanti la storia della scienza e della tecnica, di quelli demoantropologici;
- d) promuovere, di intesa con facoltà o dipartimenti universitari, corsi di qualificazione e aggiornamento ai fini del potenziamento dei servizi didattici e delle attività di promozione culturale rivolte ad estendere la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale.

# (Riordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali)

Entro sei mesi e con le modalità indicate nel precedente articolo 26, il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto avente valore di legge riguardante la riorganizzazione degli uffici e degli organi direttamente dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali e l'assetto del personale, prevedendo in particolare:

- a) il trasferimento alle regioni del personale statale degli organi periferici, secondo le norme di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Tale personale sarà sistemato in via definitiva, secondo le modalità di cui all'articolo 123 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con leggi regionali da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di delega;
- b) la soppressione degli uffici centrali e degli altri servizi amministrativi non previsti dalla presente legge;
- c) la determinazione del personale amministrativo strettamente necessario alla gestione dei residui compiti di amministrazione diretta;
- d) la determinazione anche in aumento del personale tecnico e scientifico, adeguato per numero e per professionalità ai compiti attribuiti dalla presente legge al Ministero per i beni culturali e ambientali e agli istituti da esso dipendenti.

# TITOLO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

> Art. 29. (Compiti delle regioni)

È compito delle regioni:

 a) garantire, in concorso con gli enti locali territoriali, la piena attuazione sia delle norme di tutela sia degli indirizzi e dei programmi fissati in sede nazionale e provvedere ad una integrale catalogazione e documentazione dei beni culturali e ambientali situati sul territorio regionale;

- b) promuovere, in particolare nel quadro delle attività scolastiche ed educative e potenziando a tal fine i servizi didattici, la più ampia fruizione e conoscenza da parte di tutti i cittadini del patrimonio storico, culturale e ambientale;
- c) includere la tutela, l'uso pubblico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali tra gli obiettivi della programmazione economico-sociale, assicurando in particolare l'organico inserimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali nella politica urbanistica, di pianificazione territoriale, di protezione della natura e dell'ambiente;
- d) disciplinare in modo unitario, con leggi di riassetto organizzativo per l'intera materia da emanarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio dei poteri delegati e trasferiti, compresi quelli già attribuiti con precedenti leggi, e procedere in tale sede all'eventuale delega agli enti locali territoriali. Fino all'entrata in vigore delle leggi attuative regionali l'esercizio delle competenze delegate con la presente legge e l'amministrazione degli istituti, dei beni e del personale trasferito sono affidati alle regioni, ma sono regolati dalle vigenti disposizioni;
- e) esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti degli enti locali:
- f) elaborare programmi poliennali, articolati per piani annuali e per ambiti territoriali, nei quali saranno precisati gli obiettivi di catalogazione, tutela, conservazione
  e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Tali programmi dovranno anche tendere ad assicurare una equilibrata distribuzione degli istituti e dei servizi culturali nel
  territorio.

#### Art. 30.

(Criteri generali per l'organizzazione delle soprintendenze e degli istituti regionali)

Nell'emanare le leggi regionali di riassetto organizzativo, di cui alla lettera d) del precedente articolo 29, le regioni dovranno attenersi ai seguenti criteri:

- a) riordino dei servizi e degli istituti delegati o trasferiti attraverso la costituzione a livello regionale o subregionale, sotto la vigilanza dell'assessorato o del dipartimento competente, di soprintendenze pluridisciplinari per i beni culturali e ambientali, riservando in ogni caso la direzione di tali soprintendenze ai funzionari appartenenti ai ruoli scientifici;
- b) riconoscimento alle soprintendenze di autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica, secondo modalità definite dalle leggi regionali, tenuto conto delle funzioni e delle competenze attribuite alle soprintendenze dalla presente legge;
- c) articolazione delle soprintendenze in servizi che tengano conto delle diverse categorie di beni da tutelare (beni archeologici, storico-artistici, architettonico-ambientali, archivistici, librari, naturalistici, scientifico-tecnici, demoantropologici, eccetera);
- d) istituzione di un organo di raccordo fra le soprintendenze nel caso in cui il territorio regionale sia diviso in più soprintendenze;
- e) costituzione a livello regionale di un istituto regionale per il catalogo e la documentazione, che coordinerà il lavoro svolto in questo campo dalle soprintendenze e opererà secondo criteri e metodologie fissati dall'Istituto centrale, in modo da assicurare omogeneità alla catalogazione e documentazione sul piano nazionale;
- f) istituzione di altri istituti regionali, fra i quali, di norma, un centro regionale per il restauro, che si avvarrà dell'assistenza e della consulenza tecnica dell'Istituto centrale e opererà come organo di supporto per le soprintendenze e per gli istituti

museali degli enti locali, e di un centro per l'informazione bibliografica collegato al sistema bibliotecario nazionale;

- g) riconoscimento anche agli istituti regionali, secondo modalità e nei limiti fissati dalle leggi regionali, di autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica;
- h) costituzione, presso le soprintendenze e gli istituti regionali, di consigli di istituto, composti di regola da tutto il personale scientifico e da rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed esecutivo, e determinazione dei relativi compiti in ordine alla gestione amministrativa, culturale e scientifica della soprintendenza o dell'istituto. Tra tali compiti non potrà in ogni caso mancare quello dell'approvazione preventiva del programma annuale.

#### Art. 31.

(Altri criteri per l'emanazione delle leggi regionali)

Nell'emanazione delle leggi di riordino dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali, le regioni dovranno altresì attenersi ai seguenti criteri:

- a) precisare le modalità per il riconoscimento agli istituti museali, sia quelli direttamente dipendenti dalla regione o da suoi organi sia quelli gestiti dagli enti locali, di un'autonomia amministrativa e contabile e di direzione culturale e scientifica che sia rapportata alla rilevanza degli istituti stessi;
- b) prevedere l'istituzione, la composizione e i compiti di organi consultivi regionali che assicurino la partecipazione, sia delle forze culturali e sociali sia di rappresentanti del personale scientifico operante nel settore, all'elaborazione della politica regionale dei beni culturali e ambientali;
- c) definire, sempre per l'elaborazione di tale politica e per lo svolgimento di una azione coordinata, forme di consultazione periodica degli enti locali, anche con la partecipazione dei rappresentanti delle soprintendenze e degli istituti regionali;

d) disciplinare l'organizzazione dei corsi di formazione professionale di competenza delle regioni, tenendo conto dei principi generali stabiliti dalle norme di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 27, lettera b).

# Art. 32.

(Collaborazione con la scuola e l'università)

Le leggi regionali dovranno altresì:

- a) prevedere forme di collaborazione delle soprintendenze e degli istituti museali con gli organi di governo della scuola, al fine di potenziare i servizi di didattica dei beni culturali, promuovere l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti, estendere fin dalla scuola dell'obbligo la conoscenza e l'uso pubblico dei beni culturali e ambientali;
- b) fissare procedure e modalità per la stipula di convenzioni con università, dipartimenti, istituti di ricerca, per la formazione e l'aggiornamento del personale, la collaborazione reciproca nello svolgimento dell'attività didattica, l'organizzazione di programmi di ricerca, lo studio di nuove tecniche e nuove metodologie, la partecipazione alla catalogazione, l'approfondimento di altri temi di comune interesse.

### Art. 33.

(Deleghe ai comuni singoli o associati)

Le regioni, con proprie leggi, possono delegare ai comuni o ad associazioni intercomunali la gestione di musei, gallerie, archivi, biblioteche, monumenti, aree archeologiche od altri istituti assimilati, garantendo che i comuni o le associazioni intercomunali siano dotati di strutture e servizi tecnici e scientifici adeguati per la gestione di tali istituti e sempre che la gestione degli istituti stessi non sia invece ritenuta essenziale per le soprintendenze ai fini dell'esercizio delle loro funzioni.

Per la gestione degli istituti di cui al comma precedente i comuni possono associarsi, secondo modalità e criteri fissati dalle leggi regionali. L'ambito territoriale entro il quale viene costituita l'associazione intercomunale, di norma coincidente con quello concernente gli altri servizi culturali, deve essere di dimensione tale da assicurare il necessario sostegno tecnico e scientifico per l'attività di gestione. L'associazione riguarda anche i musei, le biblioteche e gli altri istituti assimilati che all'atto della delega regionale sono già di proprietà dei comuni.

Le leggi regionali, sentiti gli enti locali interessati, possono prevedere il trasferimento ai comuni di musei, biblioteche o altri istituti di proprietà della provincia.

Nei casi in cui non si verifichino le condizioni previste dal primo comma, la gestione degli istituti rimane affidata alle soprintendenze.

# Art. 34.

(Delega alle province)

Le regioni con propria legge possono delegare alle province:

- a) le funzioni di programmazione relative alla gestione degli archivi provinciali, alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali, al coordinamento dei musei e delle biblioteche gestiti dai comuni singoli o associati, all'ordinamento degli archivi locali;
- b) la gestione, nella rispettiva circoscrizione, di corsi di aggiornamento per il personale dei servizi dei beni culturali, secondo le norme e i criteri di cui agli articoli 4, lettera c), e 31, lettera d).

Le norme di cui al presente articolo saranno modificate in relazione all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali.

#### Art. 35.

(Vigilanza sulle funzioni delegate agli enti locali)

L'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali è sottoposto alla vigilanza delle regioni che assicurano l'attuazione delle norme di tutela e forniscono l'assistenza tecnico-scientifica nonchè contributi finanziari per le attività conoscitive e di progettazione e per il potenziamento e la costituzione di servizi.

Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, assicurano a musei, gallerie, biblioteche, archivi ed altri istituti assimilati, autonomia amministrativa e contabile e di gestione culturale e scientifica, secondo modalità stabilite nelle leggi regionali, affidando la gestione di tali istituti a personale tecnico e scientifico adeguatamente preparato in conformità con quanto disposto all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 26 della presente legge.

## Art. 36.

(Norme per il personale)

Le regioni, con propria legge, provvedono all'assegnazione del personale trasferito dallo Stato, ripartendolo tra gli organi e gli istituti regionali di cui all'articolo 30 e gli istituti di cui è delegata la gestione ai comuni. Dopo l'emanazione delle leggi regionali di riassetto normativo e organizzativo per le competenze delegate, gli enti locali che abbiano adottato il piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, secondo le modalità previste dal decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive modificazioni, potranno procedere all'ampliamento delle piante organiche, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, e all'assunzione del personale tecnico-scientifico e amministrativo strettamente indispensabile alla riorganizzazione, alla riqualificazione, all'ampliamento dei servizi e degli istituti per le competenze di cui alla presente legge. Tale facoltà potrà essere esercitata in relazione ai piani nazionali e regionali di settore e nei limiti dei parametri che saranno fissati, con decreto, dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e il Comitato di programmazione; tale decreto, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà anche indicare i limiti percentuali annui da osservarsi nel procedere alle nuove assunzioni.

#### Art. 37.

(Compiti delle soprintendenze)

La soprintendenza ai beni culturali e ambientali è organo tecnico e amministrativo della regione, per le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge.

Essa è dotata di autonomia amministrativo-contabile e di direzione culturale e scientifica, nel quadro dei principi, degli obiettivi e dei programmi fissati in sede nazionale e regionale.

In particolare, la soprintendenza:

- a) esercita tutte le attività ad essa attribuite dalla legislazione di tutela ed esegue indagini, scavi, altri programmi di ricerca;
- b) formula ed effettua programmi di intervento annuale e poliennale in merito alla catalogazione, al restauro, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all'istituzione di nuovi musei, biblioteche, archivi, servizi e al potenziamento di quelli esistenti;
- c) esprime parere obbligatorio sugli strumenti urbanistici, in merito alla loro conformità alle normative di tutela;
- d) presta assistenza agli enti locali per le attività conoscitive e di progettazione in relazione alle materie di cui alle lettere a) e b);
- e) esprime parere obbligatorio su schemi di atti normativi e amministrativi regionali, in materia di beni culturali e ambientali, assetto del territorio, protezione dei parchi e dei beni naturalistici.

#### TITOLO IV

#### TUTELA E ASSETTO TERRITORIALE

Art. 38.

(Inventario regionale dei beni culturali e ambientali)

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono, secondo criteri e metodologie definite in modo unitario in sede nazionale nel quadro delle competenze di indirizzo del Governo e con l'assistenza tecnica degli istituti centrali, ad un inventario dei beni culturali e ambientali esistenti nella regione, corredato delle informazioni relative allo stato di conservazione e ai parametri ambientali. L'inclusione nell'inventario ha valore di dichiarazione di bene culturale e comporta l'estensione dei relativi vincoli. Anche prima del termine di quattro anni la regione può comunque procedere, anche mediante piani stralcio provvisori o con singoli provvedimenti, all'estensione dei vincoli previsti dalle norme di tutela a beni non ancora vincolati.

L'inventario viene aggiornato ogni quattro anni, ferma restando la facoltà della regione di inserire ulteriori beni anche prima della scadenza del quadriennio, qualora ciò sia richiesto o comunque opportuno per la salvaguardia o il recupero di immobili o aree, di beni mobili singoli, o di complessi o collezioni.

Tale inventario sarà realizzato per obiettivi successivi e fasi programmate, tenendo conto delle informazioni e delle campagne di censimento e catalogazione già effettuate da organi dello Stato o degli enti locali, e sara strumento per la migliore definizione dei piani di sviluppo e dei programmi di settore nazionali e regionali. Pertanto sarà finalizzato in via prioritaria all'acquisizione di dati utilizzabili per la redazione di strumenti urbanistici e piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado, per il riordino e il potenziamento delle biblioteche, degli archivi, dei musei e il miglioramento dei servizi da essi erogati, per l'individuazione preventiva di aree archeologiche.

L'inventario deve prevedere aree di riserva per le preesistenze archeologiche, da aggiornarsi ogni quattro anni.

Nell'elaborazione dell'inventario e nei suoi successivi aggiornamenti non possono essere annullati o ridotti, se non su parere conforme del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali o, su sua delega, del competente comitato di settore, i vincoli già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

# (Inventario regionale e strumenti urbanistici)

I dati conoscitivi che costituiscono l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali debbono essere messi a disposizione dei comuni, per quel che riguarda il territorio di loro competenza.

I comuni sono tenuti ad accluderli agli strumenti urbanistici e ai piani e ai programmi attuativi poliennali, assicurando il pieno rispetto dei vincoli di tutela dei beni culturali e ambientali.

#### Art. 40.

# (Piani di recupero obbligatori)

I comuni, nell'esercizio delle loro competenze in materia urbanistica, sono tenuti alla predisposizione di piani di recupero obbligatori nei casi previsti dalle leggi regionali.

La regione, ai fini della presente legge, integra le norme delle leggi urbanistiche, prevedendo l'obbligo dei piani di recupero:

- a) per tutti gli immobili sottoposti a vincolo, in forza della precedente normativa di tutela;
- b) per tutti gli immobili o complessi inseriti nell'inventario regionale dei beni culturali e ambientali, di cui al precedente articolo 38.

In tal caso il piano di recupero potrà riguardare anche altri immobili o aree contigui, il cui inserimento nel piano di recupero si renda necessario o utile per la migliore utilizzazione o salvaguardia del bene in oggetto.

Nel caso di centri edificati di antica formazione, l'inventario può individuare anche immobili o complessi urbani che, pur non rientrando nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, abbiano nell'insieme un rilevante interesse documentario e ambientale. In tal caso il piano di recupero deve comprendere l'intero complesso urbano o parti di esso autonome e indipendenti.

Le soprintendenze ai beni culturali e ambientali e gli istituti regionali sono, per i rispettivi compiti, organi di assistenza e consulenza tecnica dei comuni per la progettazione e per l'esecuzione delle opere di recupero.

Ai fini di cui sopra, la regione può anche disporre la costituzione di un comitato tecnico-scientifico regionale, composto da funzionari e tecnici degli istituti regionali e della soprintendenza, da tecnici e funzionari di altri dipartimenti, da docenti e ricercatori universitari, da esperti designati dagli enti locali.

# Art. 41.

(Agevolazioni per i proprietari di immobili vincolati)

I proprietari degli immobili inclusi nei piani di recupero obbligatori fruiscono, oltre che delle agevolazioni previste dalle norme vigenti, di quelle indicate nei successivi articoli 61, 62 e 63, nonchè di quelle disposte da leggi regionali.

# Art. 42.

(Alienazione di beni di proprietà pubblica)

I beni culturali e ambientali di proprietà pubblica, compresi quelli trasferiti alle regioni e agli enti locali, non possono essere alienati se non con legge statale, anche di iniziativa regionale. Lo stesso regime deve prevedersi per i beni culturali e ambientali successivamente acquisiti alla proprietà pubblica.

#### TITOLO V

# ALTRE MODIFICAZIONI DELLE NORMATIVE DI TUTELA

#### Art. 43.

(Estensione temporale della normativa di tutela)

Non sono soggette alla disciplina prevista dalla legislazione di tutela le opere di autore vivente eseguite da meno di trent'anni.

Su parere conforme del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali o del competente comitato di settore possono tuttavia essere decisi anche interventi diretti a impedire il deperimento o la distruzione di opere più recenti che siano di riconosciuto valore.

# Art. 44.

# (Notifica ai privati)

Dal momento dell'attuazione della delega di cui all'articolo 5 della presente legge, la notifica ai privati, di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno-1939, n. 1089, è effettuata con atto del competente assessorato o dipartimento regionale.

A tale assessorato o dipartimento si intendono riferite anche le altre funzioni che in tale legge o nelle successive modificazioni sono attribuite al Ministro, ad eccezione di quelle che la presente legge riserva espressamente ad organi dello Stato e fermi restando i poteri cautelari e di surroga che il precedente articolo 9 attribuisce al Ministro per i beni culturali e ambientali.

La notifica può riguardare sia beni singoli, sia complessi di beni mobili e immobili. Il vincolo relativo a un immobile si estende automaticamente, salvo che ciò non sia esplicitamente escluso dal relativo provvedimento, a tutte le pertinenze e alle cose mobili o immobili che ne costituiscono arredamento essenziale e caratteristico. Con la notifica o con atto successivo si possono altresì prevedere particolari misure di salva guardia delle caratteristiche storiche, am bientali o culturali dell'ambiente che cir conda l'immobile o il complesso di immobili vincolati.

Per i centri storici le misure di salvaguardia e di recupero riguardano l'intero complesso o parti di esso autonome e indipendenti, nei modi previsti dal quarto comma del precedente articolo 40.

#### Art. 45.

# (Procedure per la notifica)

La notifica ai privati è effettuata dal soprintendente competente per territorio ed è immediatamente vincolante. Essa diventa definitiva qualora non sia modificata con decreto della regione, che deve essere adottato entro novanta giorni.

Se entro tale termine la regione adotta un provvedimento diverso da quello proposto dalla soprintendenza, tale difformità di pareri viene comunicata a cura del commissario di governo al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e alla segreteria generale del Ministero, mentre l'efficacia del vincolo disposto dalla soprintendenza viene prorogata di altri sessanta giorni in modo da consentire un eventuale intervento cautelare o sostitutivo del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'inclusione nell'inventario regionale dei beni culturali e ambientali ha automaticamente valore di dichiarazione di bene di interesse culturale, anche indipendentemente da precedente notifica della soprintendenza, e viene comunicata al proprietario del bene. Analogo valore ha la decisione del Ministro di includere nell'inventario regionale, in base al suo potere surrogatorio, un bene mobile o immobile o un complesso di beni mobili o immobili che non vi siano stati inclusi.

Le espropriazioni e le occupazioni di urgenza di immobili sono disposte secondo le modalità previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

#### Art. 46.

(Raccolte, collezioni o serie di oggetti)

La facoltà di vincolo prevista dall'articolo 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è estesa a raccolte, collezioni o serie di oggetti che presentino, comunque, un rilevante interesse culturale, indipendentemente dall'epoca in cui i singoli oggetti sono stati prodotti o raccolti.

Qualora esista un rapporto determinante, ai fini dell'interesse culturale, fra la raccolta, la collezione o la serie e il contesto storico o ambientale nel quale sono conservate, il vincolo può altresì prevedere, con esplicita motivazione, il divieto di trasferimento in altra sede e di modificazione dell'ambiente.

Nel vincolo possono essere incluse, con provvedimenti successivi, anche opere acquisite posteriormente alla prima notifica.

Le norme indicate ai commi precedenti si applicano anche alle raccolte private di materiale librario e archivistico.

# Art. 47.

# (Aree archeologiche)

L'applicazione delle norme di tutela può essere estesa anche alle aree nelle quali si trovino resti d'interesse archeologico la cui esistenza risulti anche solo in base a rilievi aerofotografici, prospezioni od altro metodo di accertamento scientifico.

#### Art. 48.

(Vincolo presuntivo a fine di accertamento)

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza, presso privati, di beni di interesse culturale, la soprintendenza può procedere alla notifica di un vincolo presuntivo, da confermare con provvedimento successivo entro sessanta giorni. Tale vincolo dà diritto all'accesso ispettivo.

# Art. 49.

(Accesso del pubblico alla fruizione di beni culturali di enti o privati)

Gli enti pubblici e gli istituti legalmente riconosciuti, proprietari di beni di interesse culturale, sono tenuti ad assicurare l'accesso del pubblico a visitarli.

La disciplina dell'accesso sarà fissata dall'ente o istituto, d'accordo con la competente soprintendenza. Potranno essere concessi contributi per gli oneri di funzionamento, di mantenimento e di sicurezza. Qualora si tratti di beni di proprietà di enti ecclesiastici, si procederà d'accordo con l'autorità ecclesiastica per quel che riguarda le esigenze del culto.

Anche i privati proprietari di beni di interesse culturale debbono garantirne la fruizione pubblica, secondo modalità da definire, in rapporto alle differenti situazioni e tenuto conto delle ragioni di sicurezza e dei legittimi interessi del proprietario, d'accordo con la soprintendenza competente per territorio.

#### Art. 50.

(Obblighi dei proprietari di beni culturali e possibilità di confisca dei beni)

Fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e da altri provvedimenti di legge, i proprietari di beni culturali hanno l'obbligo:

- a) di non alterarne lo stato e la struttura e di non destinarli ad usi che ne pregiudichino la conservazione e il pubblico godimento;
- b) di preservarli, mediante le necessarie opere di salvaguardia, manutenzione e restauro, dall'offesa di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di degrado;
- c) di non collocare senza preventiva autorizzazione e comunque rimuovere immediatamente, su richiesta delle soprintendenze, insegne luminose, arredi o altre opere deturpanti;
- d) di denunciare immediatamente danni o pericoli di danno, adottando nel contempo le indispensabili misure di salvaguardia.

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, la regione e, per essa, la soprintendenza competente per territorio possono disporre l'esecuzione, entro un termine perentorio, di interventi di manutenzione, ripristino o restauro a cura e spese del proprietario.

In caso di grave violazione delle norme di tutela, indipendentemente dalle decisioni di competenza dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta della regione, può ordinare la confisca senza indennizzo dei beni e la loro acquisizione alle raccolte pubbliche.

#### Art. 51.

# (Espropriazione di beni culturali)

I beni culturali dichiarati, mobili o immobili, comprese le aree in cui si trovano beni culturali non ancora portati alla luce nonchè raccolte e collezioni notificate, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità.

Costituisce in ogni caso idonea e sufficiente motivazione del procedimento di espropriazione di un bene culturale la necessità di assicurarne la conservazione, la valorizzazione, il godimento e la fruizione pubblica.

Possono esercitare la facoltà di esproprio gli enti locali territoriali e in via sostitutiva, sia per acquisizioni dirette sia a favore degli enti locali territoriali interessati, le regioni e lo Stato.

Possono essere espropriati, secondo la disciplina prevista dal presente articolo, anche gli immobili adiacenti a beni culturali dichiarati e sui quali siano state imposte le misure di salvaguardia previste dall'articolo 21 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, nonchè le aree destinate alla costruzione o ampliamento di musei, archivi, biblioteche.

#### Art. 52.

# (Tutela degli interessi collettivi)

Le associazioni tra cittadini costituite su base volontaria, che abbiano tra i loro fini istituzionali la tutela culturale e ambientale, possono agire nei procedimenti amministrativi anche in sede giurisdizionale in qualità di parte, limitatamente alla tutela di interessi diffusi e collettivi.

# Art. 53.

# (Inderogabilità della giurisdizione)

Il contenzioso relativo ai provvedimenti amministrativi di cui alla presente legge è di competenza della giurisdizione amministrativa ordinaria.

E escluso il ricorso agli arbitraggi e ai collegi peritali, di cui agli articoli 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 31, terzo comma, della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 148 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ad ogni forma di lodo arbitrale e di arbitrato proprio o improprio.

#### Art. 54.

(Esclusione dall'esportazione)

È vietata l'esportazione di beni culturali notificati.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può con proprio decreto stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dall'esportazione di specifiche categorie di beni, in relazione alle loro caratteristiche oggettive o alla loro provenienza.

#### Art. 55.

(Procedure per l'esportazione)

Chiunque voglia esportare all'estero beni di interesse culturale non notificati deve presentarli agli uffici esportazione di cui all'articolo 25 della presente legge.

La commissione, qualora si tratti di opere di artista vivente prodotte da meno di trenta anni, rilascia il nulla osta per l'esportazione.

Nel caso di opere di autori defunti o che, comunque, abbiano più di trent'anni, la commissione può rilasciare la licenza di esportazione ovvero, in rapporto all'interesse del bene, proporre l'acquisto o la notifica come bene culturale e quindi il divieto di esportazione.

L'acquisto, attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, deve essere compiuto entro sessanta giorni. Se ciò non accade, la commissione può in via subordinata, entro il termine di ulteriori trenta giorni, proporre la notifica e quindi il veto di esportazione. La proposta di notifica formulata dalla commissione ha valore vincolante e ricade sotto le procedure previste dal precedente articolo 45.

# Art. 56.

(Esportazione ed importazione temporanea)

L'esportazione temporanea di beni culturali di proprietà di privati può essere consentita, ferma restando la facoltà di vietare l'esportazione per ragioni di sicurezza e di conservazione, solo per mostre ed altre manifestazioni culturali e per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile. In caso di violazione di questa norma, si ricade nei casi di esportazione illecita.

L'importazione temporanea di beni culturali è consentita ai privati solo per mostre o altre iniziative culturali. Nel caso in cui l'opera temporaneamente importata venga alienata, l'importazione diventa definitiva e comporta, pertanto, a carico dell'importatore, l'onere di integrare le tasse di importazione nelle aliquote previste per l'importazione definitiva e l'obbligo di denuncia, all'ufficio esportazione competente, del nome e del domicilio del nuovo proprietario.

#### Art. 57.

(Esercizio del diritto di prelazione)

Il diritto di prelazione, in tutti i casi previsti dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089, può essere esercitato, oltre che dallo Stato, da regioni o enti locali.

#### Art. 58.

(Testo unico delle norme di tutela)

Ferme restando le abrogazioni e le modificazioni comportate dalla presente legge, restano validi, per quanto compatibili, la legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, delle regioni, delle Commissioni competenti del Senato e della Camera, un decreto avente valore di legge nel quale raccoglierà in forma di testo unico, coordinando le norme contenute nella presente legge con le altre di cui al primo comma, il complesso della normativa di tutela.

Lo schema di decreto sarà sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari una prima volta almeno quattro mesi prima della scadenza della delega e una seconda volta almeno un mese prima di tale scadenza.

# TITOLO VI

# AGEVOLAZIONI FISCALI

# Art. 59.

(Pagamento dell'imposta di successione con beni culturali)

L'erede o gli eredi nel cui asse ereditario sia compreso un bene culturale, di cui lo Stato o una regione o un ente locale sia interessato all'acquisizione, possono cederlo all'amministrazione a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione. Tale agevolazione è estesa anche al legatario nel cui legato siano compresi beni culturali. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato anche con opere di autore vivente la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore ai trent'anni.

La previa valutazione del bene culturale per i fini di cui al precedente comma è effettuata dalle competenti amministrazioni per i beni culturali e ambientali, di concerto con gli uffici finanziari dello Stato.

Tale valutazione deve essere compiuta entro il termine di sei mesi dalla domanda presentata dall'erede o dal legatario. Da quel momento l'erede o il legatario ha due mesi di tempo per accettare la valutazione oppure ritirare la richiesta e pagare altrimenti l'imposta di successione.

# Art. 60.

(Agevolazioni in casi di donazioni)

Il valore dei beni culturali donati allo Stato o ad altri enti pubblici e le somme di denaro elargite per le finalità indicate nel comma successivo non concorrono alla formazione del reddito imponibile del donante ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche, quando la donazione risulti da dichiarazione di accettazione rilasciata dai competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Gli atti di liberalità a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati, a scelta del donante, in forma notarile o in forma pubblico-amministrativa dagli uffici roganti. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere, anche prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni donati, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

Il valore dei beni donati deve risultare da attestazione rilasciata, entro quattro mesi dall'avvenuta donazione, dalle competenti amministrazioni per i beni culturali e ambientali, di concerto con gli uffici finanziari dello Stato. L'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è avvenuta l'accettazione della donazione.

#### Art. 61.

(Coefficienti catastali ed esenzione di imposte degli immobili vincolati)

L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse culturale è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati com- ne, protezione e restauro delle cose vincolapresi nella stessa categoria e previa classificazione degli immobili stessi, se destinati ad uso abitativo, nella categoria A/9.

Non concorrono alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a musei, biblioteche, archivi aperti al pubblico, quando al possessore non derivi alcun utile dall'utilizzazione dell'immobile.

Analoga esclusione vale per i redditi catastali delle proprietà terriere (parchi, giardini, eccetera) che siano aperte al pubblico o la cui conservazione sia di pubblico interesse, purchè i costi annuali superino di regola gli utili ricavati.

### Art. 62.

(Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche)

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dai seguenti:

« Sono inoltre deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate come beni di interesse culturale, nella misura effettivamente rimasta a carico

La necessità delle spese di cui al precedente comma, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza; la congruità delle spese medesime deve essere accertata dalla soprintendenza stessa ».

#### Art. 63.

(Deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dai seguenti:

« Sono tuttavia deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzio-

te come beni di interesse culturale.

La necessità delle spese di cui al precedente comma, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza regionale; la congruità delle spese medesime deve essere accertata dalla soprintendenza stessa ».

#### Art. 64.

(Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione)

Concorrono a formare l'asse ereditario solo per una quota pari alla metà del loro valore i beni che presentano interesse artistico, storico, scientifico, ivi compresi:

- a) i beni che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
  - b) i beni di interesse numismatico:
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture e le sculture, le opere d'arte originali o aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le collezioni indicate nell'articolo 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089;
- e) gli immobili di interesse culturale, semprechè l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

Il valore dei beni sopra indicati sarà calcolato secondo le procedure indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 59.

L'erede deve presentare al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al primo comma; esso deve contenere la descrizione particolareggiata del bene con ogni notizia idonea alla sua identificazione.

La competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente articolo.

Contro eventuale attestazione negativa è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide su conforme parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

L'accertamento positivo delle caratteristiche del presente articolo comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali e ambientali dichiarati.

I beni sui quali sono stati applicati i benefici fiscali di cui al presente articolo non possono essere alienati o a qualunque titolo trasferiti a terzi, fatta eccezione per le donazioni a favore dello Stato o di enti pubblici, per un periodo di cinque anni. L'eventuale violazione comporta la decadenza dai benefici goduti e il pagamento delle imposte di successione in misura tripla di quella normale nonchè degli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 65.

(Decadenza dei contributi e delle agevolazioni fiscali)

Le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge comportano l'automatica decadenza del trasgressore da tutti i contributi e dalle agevolazioni fiscali dalla stessa previsti.

La competente autorità amministrativa dà immediata comunicazione agli uffici tributari della commessa violazione delle norme di tutela dei beni culturali.

#### TITOLO VII

NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

### Art. 66.

(Riduzione dei capitoli di bilancio)

I capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, relativi in tutto o in parte alle funzioni delegate con la presente legge, sono soppressi o ridotti e le somme corrispondenti sono attribuite alle regioni e agli enti locali secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare saranno determinate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato.

## Art. 67.

(Prima attuazione della riforma)

Nella prima fase di attuazione della presente legge il Governo elaborerà, secondo le procedure indicate nell'articolo 11, un programma di settore di durata quinquennale. Tale programma, corredato delle previsioni di spesa, sarà presentato al Parlamento come allegato al bilancio di previsione per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e sarà indirizzato in via prioritaria, attraverso interventi diretti dello Stato o contributi finanziari alle regioni, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

progettazione e attivazione del sistema bibliografico nazionale e del servizio nazionale di accesso al patrimonio librario e ai documenti;

campagne conoscitive e di accertamento finalizzate alla redazione degli inventari regionali di cui al precedente articolo 38;

definizione e prima attuazione di piani di riordino, potenziamento tecnico, risanamento ambientale di archivi, musei, biblioteche;

definizione e prima attuazione di piani di potenziamento dei servizi e delle attrezzature tecniche degli istituti centrali;

progettazione e attuazione a livello nazionale e regionale dei centri di documentazione e informazione con particolare riguardo al servizio centrale per le esportazioni e le importazioni; progettazione e prima attuazione dei centri regionali per la conservazione e il restauro;

progetti di ricerca finalizzati alla definizione dei procedimenti applicativi per la conservazione del materiale lapideo e dei bronzi all'aperto.

## Art. 68.

(Trasferimento di ulteriori competenze al Ministero per i beni culturali e ambientali)

Entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per trasferire al Ministero per i beni culturali e ambientali, che da quel momento assumerà il nome di Ministero per i beni e le attività culturali e per l'ambiente, le competenze in materia di spettacolo attualmente esercitate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, tranne quelle che saranno trasferite alle regioni attraverso le leggi di riforma del teatro, del cinema e della musica. Nel Ministero per i beni e le attività culturali e per l'ambiente saranno unificate anche altre competenze in materia di attività culturali attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altri Ministeri.

Il disegno di legge di cui al precedente comma prevederà altresì la soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e il trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle residue competenze in materia di turismo.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1699, 1458 e 1754-A)

# RELAZIONE DELLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SEGNANA)

Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1982

SUI

# DISEGNI DI LEGGE

Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (1699)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1982

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

Agevolazioni fiscali a favore delle ville venete (1458)

d'iniziativa dei senatori DAL FALCO, SCHIANO, BISAGLIA, GIUST, BEORCHIA, TONUTTI, TOROS, GIACOMETTI, RUMOR, PAVAN, CO-DAZZI, COLOMBO Vittorino (V.), NERI, CENGARLE, FERRARI-AG-GRADI, GONELLA, LONGO, GUSSO, TRIGLIA, BERLANDA, PACINI, MEZZAPESA, SAPORITO, FIMOGNARI e D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

Agevolazioni fiscali relative ai beni artistici e culturali (1754)

d'iniziativa dei senatori GUTTUSO, URBANI, CHIARANTE, BONAZZI, POLLASTRELLI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe, SEGA, GRANZOTTO e MARSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. - Non esiste Paese che disponga come l'Italia di un patrimonio artistico così grande, disseminato su tutto il territorio. Ai celebri monumenti delle città, ai palazzi noti al più vasto pubblico sono da aggiungere chiese, residenze, ville situate in piccoli centri, conosciute magari solo da pochi studiosi ed appassionati dell'arte, ma ricche di validità artistica e dotate di pitture, sculture ed altre opere d'arte di inestimabile valore. La grande disponibilità di un tale patrimonio, la valorizzazione di quello esistente nelle più celebri città, l'abitudine del vivere tra tante opere hanno fatto sì che si sottovalutassero i problemi inerenti alla conservazione ed alla manutenzione di tutti questi beni.

Sono mancati troppo spesso in passato gli interventi dello Stato in sostituzione dei privati — impossibilitati per carenze di mezzi finanziari o poco sensibili al valore artistico e storico — nelle attività tendenti ad impedire il degradarsi degli immobili ed il disperdersi dei tesori contenuti in essi.

Negli ultimi 50 anni una maggiore sensibilità ha consentito di disporre di strumenti legislativi idonei a tutelare i beni di rilevante interesse culturale.

La diffusione della cultura avvenuta negli ultimi decenni ha accresciuto nei cittadini la coscienza del valore del patrimonio artistico, stimolando perfino il sorgere di iniziative volontaristiche intese a ripristinare ed a valorizzare opere sparse sul territorio.

Non possiamo dimenticare quanta parte i beni culturali abbiano nel richiamo di milioni di turisti che visitano il nostro Paese e che alimentano un importante settore economico quale è quello del turismo.

Il mantenimento di un patrimonio così grande come quello esistente in Italia comporterebbe, se l'onere dovesse essere a carico dello Stato, stanziamenti assolutamente incompatibili con il bilancio, gravato da spese correnti sempre più in espansione.

Sono noti gli alti costi necessari per la manutenzione ed il restauro degli immobili e delle opere d'arte, che richiedono largo impiego di mano d'opera e tempi notevolmente superiori a quelli necessari per le normali attività edilizie o artigianali.

Il sostegno dello Stato può essere effettuato in modo diretto attraverso la concessione di contributi o in modo indiretto attraverso l'agevolazione tributaria.

Poichè, come si è detto, i mezzi a disposizione dello Stato sarebbero del tutto insufficienti per concorrere alle ingenti spese che i privati dovrebbero sostenere per conservare i beni culturali in loro possesso, appare senza dubbio preferibile il ricorso allo strumento fiscale, che può indirettamente produrre effetti positivi.

Nell'affrontare l'argomento dei finanziamenti necessari per la tutela del patrimonio artistico, il Governo, recependo le indicazioni formulate da un'apposita Commissione interministeriale, ha ritenuto di scegliere la forma dell'agevolazione tributaria, ed a tale fine ha presentato il disegno di legge n. 1699.

Scelta analoga è stata fatta da senatori del Gruppo comunista, che hanno proposto il disegno di legge n. 1754. In esso sono previste le stesse agevolazioni del progetto governativo, ma ad esse è stata aggiunta la proposta di consentire che il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di quella sul reddito delle persone giuridiche possa essere effettuato anche con beni culturali, ivi comprese le opere di autori viventi la cui esecuzione risalga anche ad epoche inferiori al cinquantennio.

Agevolazioni fiscali sono pure previste nel disegno di legge n. 1458 dei senatori Dal Falco ed altri, che riguarda le ville venete esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In tale disegno di legge le agevolazioni riguardano anche l'imposta locale sui redditi, l'imposta di registro e l'imposta sul-l'incremento di valore degli immobili.

I tre disegni di legge sono stati oggetto di ampio ed approfondito esame da parte della Commissione finanze e tesoro, la quale ha elaborato, prendendo a base il disegno di legge n. 1699, un nuovo testo che propone all'esame dell'Assemblea.

Esso recepisce gran parte delle proposte contenute nei tre disegni di legge ed è stato formulato secondo il criterio, adottato costantemente dalla Commissione, di inserire le nuove norme in materia tributaria nell'ambito dei decreti presidenziali relativi alle singole imposte, che sono stati emanati in attuazione della riforma tributaria.

\* \* \*

Nell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, si stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti ad usi culturali. Si è ritenuto di escludere dal reddito imponibile anche i redditi catastali dei terreni che fanno parte integrante del patrimonio immobiliare, quali i giardini ed i parchi (aperti al pubblico o la cui conservazione sia di pubblico interesse) che hanno un costo di manutenzione alquanto elevato e non danno alcun reddito.

All'articolo 2 si stabilisce che per l'aggiornamento dei redditi di tutti gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico venga applicato il minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati.

Non si è prevista l'applicazione di tariffe d'estimo e di coefficenti minori per la determinazione dei redditi dominicali dei terreni che formano le adiacenze di molti palazzi e ville e che sono adibiti a parco o a giardino. Sarebbe auspicabile, a mio giudizio, che nel corso dell'esame in Assemblea il Senato integrasse con un emendamento l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'articolo 3 integra l'articolo 10 dell'anzidetto decreto n. 597 e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che riguardano gli oneri deducibili ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, stabilendo che possono essere dedotte dal reddito le spese sostenute per la manutenzione, la protezione ed il restauro delle opere vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Attualmente sono deducibili nella misura del 75 per cento (in base agli anzidetti decreti nn. 597 e 598) le spese sostenute ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 1089, il quale prevede che il Ministro competente possa imporre interventi necessari per assicurare la conservazione del patrimonio artistico e per impedirne il deterioramento.

Si stabilisce inoltre — sempre all'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione — che possano essere dedotte dal reddito le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute e che promuovono attività di studio, di ricerca, di documentazione di rilevante valore culturale e artistico
effettuate per l'acquisto, la manutenzione,
la protezione o il restauro dei beni culturali. Le erogazioni liberali possono riferirsi
anche all'organizzazione di mostre e di esposizioni, che dovranno essere autorizzate dal
Ministro per i beni culturali.

Si tratta di uno strumento legislativo che può produrre effetti su larga scala.

È da ricordare che con ciò si opera un considerevole ampliamento nel campo delle deduzioni dal reddito rispetto alla legislazione vigente, la quale prevede (all'articolo 60 del citato decreto n. 597) che sono deducibili, nella misura massima del 2 per cento del reddito, le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguano l'istruzione, la beneficienza, la ricerca scientifica eccetera; a favore di università; e infine a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguano attività di ricerca scientifica.

L'articolo 4 prevede che, per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni, non concorrano a formare l'attivo ereditario gran parte dei beni (fra cui i quadri, le sculture, le collezioni numismatiche, i libri, eccetera), vincolati ai sensi della citata legge n. 1089, nonchè quelli di notevole interesse storico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963.

Prevede inoltre che per gli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione l'imposta sia ridotta alla metà.

Nell'articolo 5 si stabilisce che gli eredi possano cedere allo Stato — a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione e delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, delle sopratasse e delle pene pecuniarie — non soltanto gli immobili ed i beni di interesse culturale indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, ma anche opere di autori viventi, alla cui acquisizione lo Stato sia interessato.

Con l'articolo 6 si introduce nella legislazione fiscale una rilevante novità, che non mancherà di suscitare interesse. Aggiungendo al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (riguardante la riscossione) l'articolo 28-bis, si autorizzano i contribuenti ad offrire per il pagamento delle imposte dirette gli immobili di interesse storico o artistico e i beni culturali già più volte menzionati, nonchè opere di autori viventi.

La procedura per l'attuazione di tale agevolazione è dettagliatamente precisata nell'articolo. Data però l'ampiezza della materia si prevede che il Ministro delle finanze provveda con proprio decreto ad emanare norme di regolamento per l'esecuzione delle disposizioni.

L'argomento non ha mancato di suscitare in sede di Commissione delle perplessità, sia per il merito che per la procedura.

L'articolo 7 prevede che gli atti di donazione a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali possano essere stipulati con atto pubblico rogato anche dagli ufficiali rogatori dell'amministrazione beneficiaria.

Gli ultimi articoli riguardano norme finanziarie per l'attuazione del provvedimento.

\* \* \*

La scarsa disponibilità di tempo fra la discussione in sede di Commissione e la trattazione in Assemblea mi impedisce di soffermarmi ad illustrare le disposizioni che regolano la materia nel caso di inadempienze da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni fiscali previste nel disegno di legge, e di svolgere qualche considerazione di ordine generale.

Mi preme far presente che le proposte relative all'INVIM e all'imposta di registro contenute nel disegno di legge n. 1458, del senatore Dal Falco ed altri, sono state oggetto d'esame da parte della Commissione.

Per quanto riguarda l'INVIM si è ritenuto che l'attuale trattamento, che prevede la riduzione dell'imposta al 25 per cento se gli immobili sono soggetti a vincolo di interesse storico, artistico o archeologico, sia da considerare sufficientemente agevolativo.

Circa l'imposta di registro, la Commissione si riserva di proporre un articolo che dovrebbe essere aggiunto nel disegno di legge dopo l'articolo 4. In esso si prevede la riduzione a metà dell'imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso degli immobili di interesse storico e artistico.

Su tale articolo non si è ancora pronunciata la Commissione bilancio: si auspica che il parere possa essere espresso prima dell'esame in Assemblea del presente disegno di legge o durante la discussione dello stesso.

Concludendo, invito a nome della Commissione gli onorevoli senatori ad approvare il testo che viene sottoposto al loro esame per il disegno di legge n. 1699, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1458 e 1754.

SEGNANA, relatore

# PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1458

(Estensore VERNASCHI)

3 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, rileva preliminarmente che sarebbe preferibile operare mediante contributi, anzichè agevolazioni fiscali. Non si oppone peraltro all'ulteriore corso del provvedimento, a condizione che ogni agevolazione fiscale e, segnatamente, quelle previste dall'articolo 3, siano correlate al perseguimento delle finalità di tutela, restauro e conservazione dei beni culturali in questione.

# PARERI DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge n. 1699

(Estensore D'AMELIO)

26 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che la previsione dell'aumento del 30 per cento delle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni, contenuta nella clausola di copertura del testo in esame (articolo 8), formi oggetto di uno specifico articolo del disegno di legge.

Nel corso dell'esame è stato inoltre fatto rilevare che sarebbe stato più opportuno finalizzare l'aumento delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie eccetera ad interventi di ristrutturazione e miglioramento degli stessi musei, gallerie, eccetera, trovando per la copertura degli oneri di cui al testo in esame fonti diverse di finanziamento.

b) sul disegno di legge n. 1458

(Estensore D'AMELIO)

3 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo corso ulteriore a condizione che le agevolaziooni fiscali in esso previste siano rigorosamente ricondotte alla normativa contenuta nel disegno di legge n. 1699: « Regime fiscale dei

beni di rilevante interesse culturale », sul quale la Commissione ha già espresso parere favorevole condizionato in data 26 gennaio 1982.

Ove infatti la normativa agevolativa contenuta nel testo in esame fosse considerata a sè stante, si presenterebbe completamente sfornita di ogni idonea indicazione di copertura per fronteggiare le minori entrate derivanti da una sua eventuale applicazione.

c) sul disegno di legge n. 1754

(Estensore D'AMELIO)

24 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che le agevolazioni fiscali in esso previste siano rigorosamente ricondotte alle soluzioni proposte con il disegno di legge n. 1699, sul quale la Commissione ha già espresso parere favorevole condizionato in data 26 gennaio 1982.

d) su emendamenti al disegno di legge n. 1699

(Estensore CAROLLO)

28 aprile 1982

La Commissione, esaminato l'emendamento presentato dal Governo, concernente pagamento di imposte dirette mediante cessione di beni culturali, esprime parere favorevole.

# PARERE DELLA 7º COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

sui disegni di legge nn. 1458 e 1699

(Estensore SCHIANO)

2 febbraio 1982

La Commissione, esaminati in sede consultiva i disegni di legge n. 1699 « Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale » e n. 1458 « Agevolazioni fiscali a favore delle ville venete »,

ritenendo che le esenzioni e le agevolazioni previste dai disegni di legge in esame costituiscano uno stimolo efficace al recupero, alla conservazione ed alla valorizzazione dell'immenso e prezioso patrimonio nazionale dei beni culturali esprime, in via generale, il suo parere favorevole auspicando una approfondita valutazione ed una sollecita approvazione delle norme in discussione;

osservando inoltre che il disegno di legge n. 1699, di inizativa del Governo, affronta il problema in termini più generali e completi rispetto a quello n. 1458 di iniziativa parlamentare, limitato alle ville venete, auspica l'assorbimento di quest'ultimo nel primo suggerendo alla Commissione di merito di valutare la possibilità:

- a) di estendere le agevolazioni fiscali anche all'imposta locale sui redditi;
- b) di concedere agevolazioni fiscali a quei privati che, proprietari e spesso anche inquilini di ville assoggettate al vincolo di legge, sulla base di accordi con gli enti preposti aprono gli edifici stessi agli studiosi ed ai cittadini interessati con calendario e orario prestabiliti.

La Commissione ritiene che in ogni caso le agevolazioni fiscali debbano essere subordinate alla stipulazione di convenzioni che assicurino la fruibilità pubblica, per studiosi e cittadini, dei beni culturali di proprietà privata.

Passando ad una valutazione più particolare del disegno di legge n. 1699, la Commissione formula le seguenti osservazioni e proposte:

segnala l'opportunità di esonerare dai carichi fiscali (IVA ed altri) le pubblicazioni senza fine di lucro di opere di interesse culturale effettuate a cura di accademie o di istituti culturali;

propone di sostituire, al primo comma dell'articolo 4, il testo della lettera « c », con il seguente:

« c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunabuli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che abbiano, singolarmente considerate o nel loro insieme, carattere di rarità e di pregio culturale o artistico »;

segnala la necessità di prevedere, al quarto comma dell'articolo 4, forme di collaborazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali nella redazione di inventari particolarmente complessi ed onerosi, come ad esempio quelli di intere biblioteche, allo scopo di non scoraggiare l'erede con oneri superiori ai prevedibili benefici;

propone che nel contesto degli articoli 4 e 5 sia esplicitamente richiamata la specifica competenza attribuita, in materia di beni culturali e ambientali, alla Regione siciliana ed alle due province di Trento e Bolzano e ciò sia allo scopo di individuare sempre con chiarezza gli uffici competenti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 4, sia allo

scopo di prevedere attraverso quali procedure la regione o le province interessate possano entrare in possesso di beni soggetti a vincolo, attribuiti alla loro competenza, ma acquisiti in proprietà dallo Stato in seguito al pagamento dell'imposta di successione avvenuta mediante cessione dei beni stessi;

propone che la totale esclusione dall'attivo ereditario ai fini della imposta di successione dei beni mobili — come prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 4 — sia mantenuta, se i predetti beni risultino, all'apertura della successione, già vincolati e soggetti al regime di disponibilità pubblica, e sia sostituita invece dalla tassazione ridotta al cinquanta per cento, in caso contrario;

propone che venga eliminato, dal testo dell'articolo 7, il riferimento alle « celebrazioni di ricorrenze relative a personalità ed eventi di particolare rilevanza nella storia, nell'arte e nella cultura italiana »:

segnala la necessità di modificare il testo dell'articolo 8, allo scopo di non ricomprendere nell'ambito legislativo quanto con la legge n. 502 del 1980 è stato attribuito alla competenza dell'esecutivo. Pertanto il primo periodo dell'articolo 8 va modificato inserendo le parole « l'avvenuto aumento » in sostituzione della parola « l'aumento », aggiungendo alla fine le parole « come deliberato dalla commissione competente ». Va infine eliminato il secondo periodo dell'articolo stesso.

A norma del quarto comma dell'articolo 39 del Regolamento, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 6ª Commissione permanente presenterà all'Assemblea.

# DISEGNO DI LEGGE N. 1699

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

(Esenzioni da imposte dirette per i fabbricati con destinazione ad usi culturali)

Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche e del reddito delle persone giuridiche, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di enti pubblici e di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(Cfr. il primo comma dell'articolo 6 del presente testo).

#### DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 1.

(Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis - Immobili con destinazione ad usi culturali. - Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditti assoggettati all'imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

(Cfr. il secondo comma dell'articolo 6 del presente testo).

Art. 2.

(Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati)

Agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche, l'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati.

(Cfr. il primo comma dell'articolo 6 del presente testo).

(Cfr. il secondo comma dell'articolo 6 del presente testo).

Art. 3.

(Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche)

Dal reddito determinato agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche e (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

Art. 2.

(Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati)

Nell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati.

Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

Art. 3.

(Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche)

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29

delle imposte sul reddito delle persone giuridiche sono deducibili:

a) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge. 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e di enti pubblici o di istituzioni, fondazioni, associazioni che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni delle cose anzidette, nonchè per studi e ricerche.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilirà i tempi necessari affinchè le erogazioni fatte a favore delle associazioni, istituzioni e fondazioni siano utilizzate (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

### « Sono inoltre deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.

Identico;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e

per gli scopi previsti dalla lettera b) del primo comma del presente articolo.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini di cui al precedente secondo comma ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

(Cfr. l'articolo 6 del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Identico.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamneto delle imposte e dei relativi accessori ».

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

### « Sono tuttavia deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza previo accertamento della loro congruità ef-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

fettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientail stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Sta-

(Cfr. l'articolo 6 del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

to sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese e delle erogazioni liberali dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

### Art. 4.

(Esclusione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione)

Non concorrono a formare l'attivo ereditario, ai fini dell'imposta di successione, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario ivi compresi:

- a) le cose che interessano l'archeologia,
   la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà:
  - b) le cose di interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che abbiano carattere di rarità e di pregio.

Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, ai fini dell'imposta di successione, le cose indicate nell'articolo 5 del-

### Art. 4.

(Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione)

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modificazioni:

il numero 3 è soppresso; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

- a) identica;
- b) identica;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- d) le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

la legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

È ridotta del cinquanta per cento l'imposta di successione sugli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione semprechè l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui ai commi precedenti che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta o che non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata del bene con ogni notizia idonea alla sua identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attestera per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dai precedenti commi. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

contro tale attestazione è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

Soppresso.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nelinventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Le certificazioni e attestazioni relative ai beni caduti in successione situati nel territorio della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano sono rilasciate dal competente organo della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui ai commi primo e secondo del presente articolo comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.

L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione o della riduzione di imposta qualora il bene venga in tutto o in parte alienato prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle nominali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonchè la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

(Cfr. il primo comma dell'articolo 6 del presente testo).

(Cfr. il secondo comma dell'articolo 6 del presente testo).

(C/r. il terzo comma del presente articolo). (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonche la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dei l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata espor tazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

Nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi

« E altresì ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione sempreche l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del compensate or-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

gano dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dal 1º dicembre 1981.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Le certificazioni e attestazioni relative ai beni caduti in successione situati nel territorio della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano sono rilasciate dal competente organo della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.

(Cfr. il settimo comma del presente articolo).

(Cfr. il primo comma dell'articolo 6 del presente testo).

(Cfr. il secondo comma dell'articolo 6 del presente testo).

### Art. 5.

(Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari)

Gli eredi possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione le cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le opere di autori viventi e la cui esecuzione risalga anche ad epoche inferiori al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonchè la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

### Art. 5.

(Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari)

Dopo l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 637, è aggiunto il seguente:

« Art. 42-bis. - Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali. — Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli

cinquantennio che siano comprese nell'asse ereditario e che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 4.

La richiesta di cessione, sottoscritta per adesione da tutti gli eredi, a pena di nullità, va presentata entro sei mesi dall'apertura della successione al Ministero per i beni culturali e ambientali e all'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto contemporaneamente alla dichiarazione di successione.

La cessione è sottoposta a dichiarazione di accettazione da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali che, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, stabilirà anche le condizioni e il valore della cessione, di concerto con l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene la esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

La cessione può essere revocata qualora la dichiarazione di accettazione contenga condizioni o determinazione di valore inferiore a quella fatta dagli eredi.

La revoca deve essere notificata alle Amministrazioni interessate entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Soppresso.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo Ai fini dell'estinzione del debito tributario, l'erede deve in ogni caso produrre, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, la certificazione del Ministero per i beni culturali e ambientali attestante l'accettazione della cessione, le condizioni e il relativo valore.

Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi di mora senza applicazione di penalità. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.

Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.

Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.

Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalità. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori ».

Nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

« Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

« Art. 28-bis. - Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali. - I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale su redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione dei beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Decadenza dalle agevolazioni)

Il mutamento di destinazione degli immobili oggetto delle agevolazioni ed esenzioni

Soppresso.

di cui ai precedenti articoli, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi e ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dai benefici tributari.

Art. 7.

(Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali)

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un apposito capitolo di spesa occorrente (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

(Agevolazioni in casi di donazione)

Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.

Le Amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni oggetto della predetta disposizione, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Art. 8.

(Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali)

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un apposito capitolo di spesa occorrente per

per celebrazioni di ricorrenze relative a personalità ed eventi di particolare rilevanza nella storia, nell'arte o nella cultura italiana nonchè per altre manifestazioni culturali di rilevanza internazionale.

(Cfr. l'articolo 8 del presente testo).

# Art. 8. (Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dalla presente legle, valutati per l'anno 1982 rispettivamente in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'articolo 7, si fa fronte mediante l'aumento del trenta per cento delle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso.

## Art. 9. (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

### Art. 9.

(Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi)

Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502 sono aumentate del 30 per cento. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso. Restano ferme le competenze del comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502.

### Art. 10.

(Copertura finanziaria).

Agli oneri derivanti dalla preesnte legge, valutati per l'anno 1982 rispettivamente in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'articolo 8, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

Identico.

### DISEGNO DI LEGGE n. 1458

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DAL FALCO ED ALTRI

### Art. 1.

Sono stabilite esenzioni e riduzioni dalle imposte a favore delle ville venete notificate, con annessi terreni e/o a parco, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, alle quali siano applicabili le disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Usufruiscono delle esenzioni e delle facilitazioni lo Stato, le regioni, le province, i
comuni, enti e istituti pubblici, altri enti e
istituti legalmente riconosciuti, l'Istituto regionale per le ville venete, istituito con
legge della regione Veneto 24 agosto 1979,
n. 63, i privati e le persone giuridiche, che
siano soggetti ai vincoli e agli obblighi stabiliti con la legge 1º giugno 1939, n. 1089,
e successive modifiche, allo scopo di impedire il deterioramento e di favorire il
consolidamento, la manutenzione e il restauro delle ville venete.

#### Art. 2.

Gli immobili indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati non produttivi di reddito fondiario e in ogni caso sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifiche. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della competente soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali che attesti annualmente che l'immobile è utilizzato e conservato in conformità alle direttive impartite dalla soprintendenza stessa.

Le disposizioni del comma precedente vengono estese agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modifiche, della imposta locale sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modifiche, e della revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, e successive modifiche.

### Art. 3.

I trasferimenti degli immobili indicati nell'articolo 1, autorizzati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, sono soggetti in misura fissa alle imposte ipotecaria e di registro.

I trasferimenti degli immobili indicati nell'articolo 1 sono esenti dalle imposte sulle successioni per causa di morte e sulle donazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modifiche, e dalla imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche.

Le suddette esenzioni e riduzioni sono subordinate alla condizione che la competente soprintendenza ai beni architettonici e ambientali dichiari che l'immobile è utilizzato e conservato in conformità delle direttive emanate dalla stessa soprintendenza fino alla data del trasferimento o a quella del compimento del decennio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 643.

#### Art. 4.

Sono soggetti a imposta fissa gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili indicati nell'articolo 1; gli atti relativi alla concessione di mutui, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto regionale per le ville venete, già ricordato, e relative annotazioni e concellazioni, e infine ogni altro atto relativo alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63.

### Art. 5.

Tutte le spese per acquisto di materiali e di prestazioni di servizi, che siano necessari al consolidamento, alla manutenzione e al restauro degli immobili indicati nell'articolo 1, sono esenti da qualsiasi imposta, anche dall'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

### Art. 6.

Gli onorari del notaio sono ridotti alla metà quando le relative spese siano a carico dell'Istituto regionale per le ville venete, oppure quando siano connessi con le richieste delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge e dalla legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63.

### Art. 7.

Le disposizioni legislative incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

### Art. 8.

La presente legge ha effetto dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Veneto n. 42 del 28 agosto 1979, fatta eccezione per le spese e le operazioni già concluse o eseguite.

### DISEGNO DI LEGGE n. 1754

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUTTUSO ED ALTRI

#### Art. 1.

(Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione)

Oltre a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, concorrono a formare l'asse ereditario solo per una quota pari alla metà del loro valore i beni che presentano interesse artistico, storico, scientifico, ivi compresi:

- a) i beni che interessano l'archeologia,
   la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
  - b) i beni di interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, i libri, le stampe, le incisioni, le pitture e le sculture, nonchè le altre opere d'arte originali o aventi carattere di rarità e di pregio.
- d) gli immobili di interesse culturale, semprechè l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.

Il valore dei beni sopra indicati sarà calcolato secondo le procedure indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 2.

L'erede deve presentare al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al precedente primo comma; esso deve contenere la descrizione particolareggiata del bene con ogni notizia idonea alla sua identificazione.

La competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente articolo.

Contro eventuale attestazione negativa è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide su conforme parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

L'accertamento positivo delle caratteristiche previste dal presente articolo comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali e ambientali dichiarati.

I beni sui quali sono stati applicati i benefici fiscali di cui ai precedenti commi non possono essere alienati o a qualunque titolo trasferiti a terzi, salvo quanto disposto nel successivo articolo, in tutto o in parte, per cinque anni, pena la decadenza dai benefici stessi ed il pagamento delle imposte dovute nella misura tripla di quella normale e di una pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta, nonchè degli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 2.

(Pagamento dell'imposta di successione con beni culturali)

I soggetti al pagamento dell'imposta di successione, della imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, possono cedere all'Amministrazione finanziaria, in pagamento totale o parziale delle suddette imposte, i beni culturali di cui al precedente articolo, ivi comprese le opere di autori viventi la cui esecuzione risalga anche ad epoche inferiori al cinquantennio, di cui lo Stato o un ente pubblico territoriale siano interessati all'acquisizione.

La previa valutazione del bene culturale per i fini di cui al precedente comma è effettuata insindacabilmente dalle competenti Amministrazioni per i beni culturali e ambientali, di concerto con gli uffici finanziari dello Stato, previo contraddittorio con la parte interessata.

Tale valutazione deve essere compiuta entro il termine di sei mesi dalla domanda presentata dal soggetto di imposta.

Da quel momento il soggetto di imposta ha tre mesi di tempo per accertare la valutazione oppure ritirare la richiesta e pagare altrimenti l'imposta stessa.

### Art. 3.

(Agevolazioni in casi di donazione)

Gli atti di donazione sia a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.

Le Amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni oggetto delle predette disposizioni, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Il valore dei beni donati deve risultare da attestazione rilasciata, entro quattro mesi dall'avvenuta donazione, dai competenti organi dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di concerto con gli uffici finanziari dello Stato.

L'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è avvenuta l'accettazione della donazione.

### Art. 4.

(Coefficienti catastali ed esenzione da imposte degli immobili vincolati)

L'aggiornamento dei redditi catastali degli immobili riconosciuti di interesse culturale è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati compresi nella stessa categoria e previa classificazione degli immobili stessi, se destinati ad uso abitativo nella categoria A/9. Non concorrono alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a musei, biblioteche, archivi aperti al pubblico, quando al possessore non derivi alcun utile dall'utilizzazione dell'immobile.

Analoga esclusione vale per i redditi catastali delle proprietà terriere (parchi, giardini, eccetera) che siano aperte al pubblico o la cui conservazione sia di pubblico interesse, purchè i costi annuali superino di regola gli utili ricavati.

### Art. 5.

(Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche)

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dai seguenti:

« Sono inoltre deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate come beni di interesse culturale, nella misura effettivamente rimasta a carico, e le erogazioni liberali di somme di denaro, purchè di importo annuo non inferiore a lire 2 milioni, fatte a favore dello Stato o di altri enti pubblici territoriali per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali.

La necessità delle spese, di cui al precedente comma, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza; la congruità delle spese medesime deve essere accertata dalla Soprintendenza stessa ».

### Art. 6.

(Deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dai seguenti:

« Sono tuttavia deducibili le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, la protezione o il restauro dei beni culturali.

La necessità delle spese di cui al precedente comma, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza regionale; la congruità delle spese medesime deve essere accertata dalla Soprintendenza stessa».

### Art. 7.

(Decadenza dai contributi e dalle agevolazioni fiscali)

Le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge comportano la automatica decadenza del trasgressore da tutti i contributi e dalle agevolazioni fiscali dalla stessa previsti.

La competente autorità amministrativa dà immediata comunicazione agli uffici tributari della commessa violazione delle norme di tutela dei beni culturali.

### Art. 8.

(Dispositivo finanziario)

Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982 in 3 miliardi, sono fronteggiati mediante l'aumento medio del 30 per cento delle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958 n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502.

Restano ferme le procedure previste dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, circa le modalità di determinazione delle tasse d'ingresso e circa le ulteriori modifiche di tali tasse sulla base delle proposte della commissione istituita dalla legge stessa.

### Art. 9.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

### SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

### DISEGNO DI LEGGE

(N. 1283)

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA, PROCACCI,
MASCAGNI e SALVUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1981

Norme sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge che sottoponiamo all'esame del Senato è diretto a sostituire la normativa che sino ad oggi ha regolato la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni (il cosiddetto « diritto di stampa »), perchè tale normativa sempre più si è andata rivelando nettamente inadeguata rispetto all'obiettivo di fornire una completa e sicura documentazione della produzione editoriale nazionale e di far da supporto a un sistema di informazione bibliografica scientificamente fondato.

La disciplina in vigore, infatti, è ancora, con poche modifiche, quella fissata dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374: cioè una legge che — in coerenza, del resto, con gli orientamenti politici del governo dell'epoca — aveva finalità più di controllo amministrativo e politico sulla stampa che di conservazione dei beni librari e di promozione culturale. Basta pensare che il primo articolo di quella legge stabiliva, per lo stampatore, l'obbligo di consegnare ben otto

esemplari di ogni stampato o pubblicazione, destinati: uno al Ministero della cultura popolare, tre alla Prerettura, uno alla Procura, tre al Provveditorati agli studi. Ma solo le ultime tre copie avevano una destinazione culturale e venivano infatti consegnate, dopo l'espletamento dei controlli e delle pratiche amministrative, alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, alla Biblioteca della provincia dove l'opera era stata pubblicata.

Le poche correzioni apportate a queste norme nel 1945, col decreto luogotenenziale del 31 agosto di quell'anno, n. 660, hanno solo parzialmente semplificato e modificato queste procedure. Le copie di cui è obbligatoria la consegna sono state ridotte a cinque, di cui una alla Procura e quattro alla Prefettura: sono però rimaste in vigore modalità (l'invio degli esemplari d'obbligo agli organi amministrativi decentrati e poi da questi alle biblioteche) che non solo rispondono a una logica più amministrativa

che culturale, ma determinano - come da tempo viene denunciato - gravi ritardi nella disponibilità per il pubblico, presso le biblioteche, delle opere di più recente pubblicazione. Inoltre tali modalità di fatto favoriscono fenomeni anche vistosi di evasione dall'obbligo. A ciò si aggiungono gli inconvenienti determinati da norme ormai anacronistiche o che sono, comunque, di applicazione assai difficoltosa. Il risultato è che inadempienze, disfunzioni, sprechi, ritardi si sono andati moltiplicando. È stato calcolato, da esperti del settore, che l'evasione della consegna degli esemplari d'obbligo giungerebbe a toccare il 20 per cento: mentre il tempo necessario perchè una nuova edizione divenga accessibile al pubblico presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma è ormai diventato, come gli stessi dirigenti della Biblioteca hanno recentemente dichiarato, mediamente superiore ai sei mesi.

Nonostante le ripetute denunce dei bibliotecari, degli studiosi, degli utenti, il Governo e ormai da molto tempo inadempiente rispetto all'impegno di predisporre una nuova legge che sostituisca quella del 1939. Dal 1964 in poi diverse commissioni sono state costituite per studiare la materia, ma e poi sempre mancata l'iniziativa politica, e anche i decreti istitutiv'dal Ministero per i beni culturali e ambientali non hanno portato, al riguardo, alcuna sostanziale innovazione. Le gravi disfunzioni determinate dalla sopravvivenza della vecchia legge del 2 febbraio 1939 aggravano così ulteriormente le carenze, assai rilevanti, del sistema bibliotecario italiano.

Il disegno di legge che presentiamo si propone di porre rimedio a tali disfunzioni e di offrire una delle basi indispensabili per un servizio di lettura e di informazione bibliografica che sia realmente adeguato ai bisogni di un paese moderno e culturalmente avanzato. Per questo sin dal primo articolo si mette in evidenza che l'obiettivo è di rovesciare la logica amministrativa e di controllo della legge del 1939 e di finalizzare la consegna obbligatoria alla costituzione di archivi centrali e territoriali della produzione editoriale nazionale che siano

in grado di fornire un'informazione bibliografica completa e di favorire l'accesso di tutti i cittadini all'istruzione e alla cultura.

Per questo le copie d'obbligo vengono ridotte a quattro, ma tutte destinate al sistema bibliotecario; per sveltire le procedure la consegna deve essere effettuata direttamente alle biblioteche, senza passare attraverso le Prefetture. Sono titolari delle copie d'obbligo: le due Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze; la biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o altra biblioteca pubblica della provincia a tale ufficio specificamente designata; la biblioteca che, su proposta di ciascuna regione, sarà chiamata a funzionare come archivio regionale del libro. Con queste indicazioni, mentre si vuole assicurare la continuità del deposito presso la biblioteca di ciascuna provincia che ormai da molti decenni è titolare della terza copia, si intende promuovere la costituzione anche di archivi regionali ai quali andrà la quarta copia. Naturalmente l'obbligo di consegna della quarta copia andrà in vigore - come è precisato all'articolo 9 - solo dal momento in cui saranno poste in atto disposizioni e strutture adeguate per il funzionamento delle biblioteche chiamate a fungere da archivi regionali.

Per le opere edite dall'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici e anche da enti o istituzioni che fruiscano di contributi finanziari dello Stato, è inoltre previsto l'obbligo aggiuntivo della consegna di altre due copie alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati, le quali debbono però assicurare, compatibilmente con le funzioni del Parlamento, l'accesso e l'uso pubblico. Altri articoli del disegno di legge che presentiamo, sono diretti a introdurre una maggiore precisione nelle norme che regolano la consegna obbbigatoria degli stampati, al fine di eliminare incertezze e possibilità di evasione; mentre l'articolo 9 delega il Governo, sentito il parere delle Regioni, del Consiglio nazionale per i beni culturali, delle competenti Commissioni parlamentari, ad emanare decreti legislativi per la determinazione delle biblioteche destinatarie della terza e della quarta copia, per la regolamentazione dei compiti delle due Biblioteche centrali e dell'Istituto per il catalogo, per il riordinamento del patrimonio librario della Presidenza del Consiglio, del Ministero di grazia e giustizia, del Provveditorato generale dello Stato.

Concludiamo, brevemente, con due considerazioni. La prima riguarda il necessario raccordo fra una nuova e più valida disciplina della consegna obbligatoria e il funzionamento complessivo del sistema bibliotecario: è chiaro che anche norme molto più aggiornate di quelle sinora vigenti non potranno dare risultati adeguati se non si creeranno diverse condizioni di organizzazione e di funzionamento, sia per le biblioteche centrali sia per quelle decentrate. È indispensabile un salto di qualità nella politica per le biblioteche, se non si vuole che cresca drammaticamente il ritardo che l'Italia già registra rispetto ad altri paesi.

La seconda considerazione riguarda i limiti settoriali che caratterizzano questo disegno di legge, limiti dei quali siamo ben consapevoli. È chiaro, infatti, che una legge che riguarda le pubblicazioni a stampa è in partenza limitativa rispetto a una visione più generale del problema: le pubblicazioni di cui garantire la conservazione, la documentazione e l'accessibilità non debbono essere solo gli stampati, ma qualsiasi documento che si esprima attraverso la scrittura, le immagini e il suono, che sia prodotto con procedimento che ne moltiplichino le copie e che sia destinato alla diffusione in pubblico. Nei settori diversi da quello librario la situazione è, senza dubbio, ancora più arretrata: basta pensare alla situazione della Discoteca di Stato e alle assurde e anacronistiche norme che la regolano, oppure alle condizioni della cineteca nazionale o ai passi ancora molto limitati sinora compiuti nel campo degli archivi fotografici, radiofonici e televisivi.

Una legge d'assieme sarebbe senza dubbio auspicabile, in linea di principio, e bisognerà arrivarci. Abbiamo però ritenuto opportuno, in questo momento, procedere per proposte separate: perchè non servirebbe a nulla (anzi finirebbe solo col creare ulteriore disordine e col giustificare le evasioni) stabilire un obbligo di consegna generalizzato, cioè esteso anche al nastro, al disco, alle pellicole cinematografiche, eccetera, senza avere neppure parzialmente predisposto strutture, mezzi e personale adeguati per garantire l'archiviazione e la pubblica fruibilità. Del resto, abbiamo già posto anche in sede parlamentare il problema della riforma della Discoteca di Stato, impegnando anche il Governo, con un ordine del giorno approvato dalla Commissione Istruzione del Senato, a far conoscere entro breve tempo le proprie posizioni di merito su questo problema. Iniziative consimili abbiamo già preso o ci ripromettiamo di prendere anche in altri campi.

Per questo il disegno di legge che ora presentiamo (e sul quale ci auguriamo che possa esserci al più presto, per le ragioni di urgenza già sottolineate, un voto positivo del Senato) riguarda il campo abbastanza tradizionale delle pubblicazioni e degli stampati; ma intendiamo presentare er tro breve tempo disegni di legge di analoga impostazione anche per gli altri settori sopra indicati, a partire da quello del disco e del nastro.

### DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni alle biblioteche indicate nella presente legge persegue scopi esclusivamente culturali. Essa è disposta al fine di costituire archivi centrali e territoriali della produzione editoriale nazionale, di garantire la completezza dell'informazione bibliografica e di favorire l'accesso di tutti i cittadini all'istruzione e alla cultura.

### Art. 2.

Ai fini della presente legge si intende per stampato o pubblicazione ogni documento riprodotto in più copie, tipograficamente o con altro procedimento meccanico e fisiochimico; sono incluse le edizioni anastatiche, le riedizioni e ristampe, ivi comprese quelle identiche a precedenti edizioni, le opere rare e di pregio, incluse quelle eseguite in ristretto numero di copie anche non destinate al commercio.

L'obbligo della consegna riguarda l'opera nella sua interezza, così come viene distribuita in pubblico, ivi compresi allegati ed annessi anche su materiale non cartaceo.

### Art. 3.

Dall'obbligo della consegna sono esclusi gli stampati e i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità, agende e calendari non illustrati, registri e moduli d'ufficio e di commercio, carte da gioco, mappe catastali, carte valori, francobolli, foto di carattere privato, lettere di credito, assegni, buoni di lotterie e di corse, titoli azionari, partecipazioni di nascita, matrimonio e morte, biglietti da visita, carte da lettere e buste intestate, etichette e fascette, carte da involgere o da parati comunque impresse.

L'editore di ogni stampato o pubblicazione ha l'obbligo della consegna diretta e gratuita di quattro copie di ogni stampato così destinate: una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma: una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; una alla biblioteca pubblica del capoluogo della provincia in cui ha sede o residenza il soggetto tenuto all'obbligo o comunque ad altra biblioteca pubblica della stessa provincia, individuata secondo le modalità stabilite nel punto 1) del successivo articolo 9; uno alla biblioteca pubblica destinata a funzionare come archivio regionale della produzione libraria, individuata nei modi previsti dal punto 1) del successivo articolo 9. L'obbligo di consegna della quarta copia entrerà in vigore solo con la istituzione dell'archivio regionale della produzione libraria e nei tempi previsti dall'articolo 9. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di una copia alla biblioteca pubblica della pro-

L'obbligo di cui al precedente comma non si considera adempiuto nel caso di invio di copie comunque incomplete o difettose.

Nel caso di cartoline o di immagini religiose la consegna obbligatoria è limitata alla sola copia destinata alla biblioteca pubblica situata nella provincia in cui ha sede o residenza l'editore. Qualora però si tratti di cartoline illustrate che riproducano con fotografia o con disegno o con altro sistema monumenti, opere d'arte, paesaggi, complessi urbani, vedute panoramiche, costumi tipici o altri oggetti aventi interesse storico e culturale, si applica l'obbligo della consegna di quattro copie secondo quanto disposto nel primo comma del presente articolo.

### Art. 5.

Qualora di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura o altri elementi, le copie da consegnare devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio. Nel caso che tale tiratura abbia le caratteristiche previste dal successivo articolo 8, l'editore può fruire dell'agevolazione ivi indicata. In tale ipotesi egli dovrà consegnare altre due copie di una delle tirature di minor prezzo.

### Art. 6.

Per le opere edite a cura delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici anche a carattere economico, l'obbligo della consegna è a carico di tali enti ed amministrazioni, anche nel caso di pubblicazioni affidate a editori privati.

Fermo restando l'obbligo della consegna di cui al precedente articolo 4, gli enti e le amministrazioni di cui sopra dovranno altresì provvedere all'invio diretto e gratuito di due esemplari di ogni stampato rispettivamente alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca del Senato della Repubblica. Tale obbligo è esteso agli enti o agli istituti che godono di contributi finanziari sul bilancio dello Stato.

### Art. 7.

Tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza della presente legge debbono adempiere all'obbligo della consegna prima dell'inizio della diffusione al pubblico dello stampato.

Ogni esemplare degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve recare sul verso del frontespizio, o in mancanza di questo sull'ultima pagina del testo, l'esatta e visibile indicazione del nome e del domicilio legale dell'editore e della data di effettiva pubblicazione, e deve recare la dicitura: « esemplare fuori commercio per la consegna agli effetti di legge ».

Le biblioteche destinatarie degli esemplari d'obbligo entro 15 giorni dalla consegna di ciascuno stampato rilasciano apposito attestato all'editore dell'avvenuto deposito.

### Art. 8.

Nel caso di pubblicazioni rare e di pregio, particolarmente costose ed eseguite in ristretto numero di copie, il Ministro per i beni culturali e ambientali, su richiesta dell'editore interessato e su conforme parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può autorizzare la consegna di due soli esemplari. In tal caso le due copie sono destinate l'una alla biblioteca pubblica che svolge le funzioni di archivio regionale del libro (e, prima del funzionamento di tale archivio, alla biblioteca pubblica della provincia in cui ha sede o residenza l'editore), l'altra a una delle due Biblioteche nazionali centrali indicata volta per volta dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

#### Art. 9.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge, allo scopo di:

- 1) individuare, su proposta di ciascuna Regione anche a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, le biblioteche pubbliche di ciascuna provincia destinatarie del terzo esemplare d'obbligo e quelle destinate a funzionare come archivio regionale della produzione libraria, alle quali andrà invece il quarto esemplare, come previsto nel primo comma dell'articolo 3. Fino all'entrata in vigore del decreto delegato, la terza copia continuerà ad essere consegnata alla biblioteca pubblica che ne è destinataria al inomento dell'entrata in vigore della presente legge. Il decreto determinerà altresì a partire da quale data, per ciascuna Regione, entrerà in vigore l'obbligo di consegna della quarta copia;
- 2) regolamentare sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali i compiti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e delle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, garantendo il coordinamento di tali istituti tra di loro e con le altre biblioteche destinatarie degli esemplari d'obbligo;
- 3) impartire, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, disposizioni dirette a garantire che il patrimonio librario, depositato presso i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Provveditorato genera-

le dello Stato, del Ministero di grazia e giustizia in forza delle precedenti disposizioni di legge sul deposito obbligatorio degli stampati, sia riordinato in funzione dell'uso pubblico di tale patrimonio, dando priorità all'esigenza della maggiore completezza dell'archivio nazionale del libro.

I decreti di cui al comma precedente saranno sottoposti, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza della delega, al parere delle competenti Commissioni del Senato e della Camera.

#### Ar. 10.

Ogni violazione alle norme della presente legge comporta una ammenda, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, pari a cinque volte il valore dello stampato, e comunque per una somma non inferiore a lire 100.000 per ogni stampato. L'ammenda non esonera dalla consegna dello stampato.

A rilevare l'infrazione dell'obbligo di cui alla presente legge è competente, su segnalazione di una delle biblioteche destinatarie delle copie d'obbligo, l'amministrazione provinciale della provincia nel cui territorio ha sede o residenza il soggetto tenuto all'obbligo.

### Art. 11.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, con proprio regolamento, a disciplinare e agevolare l'accesso e l'uso pubblico delle rispettive biblioteche, compatibilmente con le esigenze prioritarie connesse con lo svolgimento delle funzioni del Parlamento.

### Art. 12.

Sono abrogati la legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modificazioni, l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Le funzioni svolte dalla Commissione consultiva, di cui all'articolo 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modificazioni, e ogni altra funzione consultiva per le materie contemplate dalla presente legge sono esercitate dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

# DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE MODIFICAZIONI DELLE NORME SULLA CONSEGNA OBBLIGATORIA DEGLI STAMPATI PREDISPOSTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI — UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

### Relazione

La normativa vigente sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni, al vaglio di una ormai lunga esperienza applicativa e nonostante le modifiche e semplificazioni apportate con il DLL 31 agosto 1945, n. 660, è risultata insufficiente ad assicurare il fine primario della disciplina della materia: la sicurezza e la tempestività della consegna delle pubblicazioni destinate a incrementare il patrimonio bibliografico nazionale, affidato alle biblioteche pubbliche. La principale causa dell'inconveniente lamentato deve ricercarsi nella eccessiva macchinosità del sistema ora in vigore per l'invio degli esemplari d'obbligo e sono state rilevate persistenti omissioni e irregolarità nella consegna degli esemplari, il che danneggia gravemente il funzionamento degli uffici di destinazio-

L'aggiornamento dell'attuale disciplina della consegna obbligatoria degli stampati è stato soprattutto sollecitato dall'Amministrazione delle Biblioteche e dagli studiosi interessati alla ricerca e alla documentazione: di tali istanze si è in modo particolare resa interprete la Commissione interministeriale consultiva, prevista dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1939, n. 374.

È stato, pertanto, predisposto l'unito schema di disegno di legge, che ha il precipuo scopo di ulteriormente semplificare la procedura vigente, in modo da garantire una consegna più rapida e sicura degli esemplari destinati alle biblioteche. Si prevede che le copie destinate alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e alla Biblioteca Nazionale di Firenze nonché alla Presidenza del Consiglio siano inviate dai tipografi, invece che per il tramite delle Prefetture, come era previsto, direttamente ai destinatari.

In tal modo gli uffici prefettizi sono sollevati da incombenze, specialmente onerose per le sedi a forte attività tipografica ed editoriale, estranee ai compiti di istituto e determinanti inevitabili intralci e ritardi.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno risolvere anche alcune importanti questioni insorte in applicazione delle norme vigenti. Congiuntamente ad una più chiara definizione degli stampati da consegnare, vengono precisate le modalità per la consegna delle riproduzioni anche anastatiche (art. 1). Viene inoltre data una più organica strutturazione alle norme concernenti le esenzioni dall'obbligo della consegna ed è prevista la possibilità di parziale esenzione per le pubblicazioni di costo elevato o eseguite in ristretto numero di copie, per le pubblicazioni scientifiche, tecniche e simili (art. 2). Sono state depenalizzate le sanzioni pecuniarie, trasformando le ammende in sanzioni amministrative (art. 3) ed è stata aggiornata la composizione della Commissione consultiva prevista dalle norme in vigore (art. 4).

I dubbi prospettati anche recentemente sulla legittimità costituzionale delle norme che regolano la consegna obbligatoria alle autorità statali degli esemplari di stampati da pubblicare — con particolare riferimento al precetto dell'art. 21 della Costituzione sulla libera manifestazione del pensiero — sono definitivamente superati dalla sentenza n. 199 del 14/29 dicembre 1972 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità delle norme degli artt. 1 e 2 della legge n. 374 del 1939.

Al riguardo la Corte ha rilevato che l'obbligo della consegna, non inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte delle autorità, in nessun modo contrasta con l'articolo 21, mentre non può ritenersi ostacolo apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna di un esiguo numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo considerate nell'art. 7), e tanto meno essa può venirsi ad equiparare al sequestro, poiché tale provvedimento, vietato dall'art. 21, riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilità dello stampatore rimane limitata alle copie d'obbligo».

Con queste premesse, si confida in una sollecita approvazione dell'allegato provvedimento, che mira a rendere più funzionale il sistema della consegna obbligatoria degli stampati e nel contempo ad incrementare la dotazione delle pubbliche biblioteche in relazione al notevole sviluppo delle attività bibliografiche.

### Art. 1

Il primo e il secondo comma dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 modificato con l'art. 1 del DLL 31 agosto 1945, n. 660, sono sostituiti dai seguenti:

«Lo stampatore ha l'obbligo di consegnare direttamente e gratuitamente 5 esemplari di ogni stampato, ivi compresi i supporti visivi e audiovisivi incisi o registrati che eventualmente lo corredano, da lui prodotto nel territorio dello Stato e in qualsiasi modo destinato alla pubblicazione nel territorio medesimo, rispettivamente, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede l'officina grafica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica) e alla locale Prefettura. L'esemplare trasmesso alla Prefettura deve essere accompagnato da apposita dichiarazione compilata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contenente gli estremi relativi all'invio degli altri esemplari alle Amministrazioni e Biblioteche pubbliche predette.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri. trattiene l'esemplare ricevuto per le incombenze di istituto e può destinare il materiale librario esuberante ad una o più biblioteche pubbliche designate con proprio decreto di concerto con il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. La Prefettura trasmette l'esemplare ricevuto ad una biblioteca pubblica della Provincia, designata con decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. La Procura, adempiute le funzioni di sua competenza. trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di Grazia e Giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possono servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti di intesa con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Agli effetti della presente legge, si intende per stampato ogni scritto, immagine o disegno riprodotto in più copie tipograficamente o con altro procedimento meccanico o fisico-chimico; si intendono non destinati alla pubblicazione gli stampati che vengono distribuiti nell'ambito strettamente privato del committente, nonché gli stampati rappresentanti corrispondenza poligrafata indirizzata ad un determinato numero di persone od enti aventi speciali rapporti col committente.

L'obbligo della consegna dei 5 esemplari, di cui al primo comma, sussiste anche per ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma, ivi comprese le riproduzioni anastatiche. Per ogni ristampa identica a precedente pubblicazione, ivi comprese le riproduzioni anastatiche, è sufficiente la consegna alla competente Prefettura dell'esemplare destinato alla Biblioteca locale, quando siano già stati consegnati gli esemplari d'obbligo dell'edizione originaria.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera non adempiuto quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti».

### Art. 2

L'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, è sostituito dal seguente:

«L'obbligo della consegna concerne anche le pubblicazioni di costo elevato o eseguito in ristretto numero di copie non destinate al commercio.

In tali casi lo stampatore o l'editore può preventivamente chiedere l'esenzione per gli esemplari non destinati alle Biblioteche Nazionali.

Nel caso che l'esenzione sia accordata, l'esemplare della pubblicazione destinato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, deve essere inviato dallo stampatore alla locale Procura della Repubblica che, dopo l'esame di competenza, lo trasmette alla predetta Biblioteca.

La Presidenza del Consiglio e il Ministero di Grazia e Giustizia, per quanto di rispettiva competenza, possono rinunciare agli esemplari d'obbligo relativi a particolari settori, come le materie scientifiche e tecniche.

Le esenzioni di cui al presente articolo sono disposte su parere conforme della Commissione Consultiva di cui al successivo articolo 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'obbligo della consegna non concerne: gli stampati di ordinaria e spicciola pubblicità, le agende e i calendari non illustrati, i registri, i moduli e gli stampati d'ufficio, le carte da giuoco, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le partecipazioni, i biglietti da visita, la carta da lettere e le buste intestate, le etichette e le fascette, le carte da involgere e da parati comunque impresse ed altri simili stampati, che potranno essere individuati, nei casi dubbi, dalla Commissione di cui al successivo articolo 12».

### Art. 3

Il primo comma dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificato con l'art. 5 del DLL 31 agosto 1945, n. 660, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque non ottempera all'obbligo di cui all'art. 1 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma corrispondente al doppio del prezzo di copertina o del valore commerciale dello stampato ed in ogni caso non inferiore a lire 10.000 e non superiore a lire 500.000, per ogni esemplare di cui viene omessa la consegna.

Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e delle relative norme di esecuzione, sempre che il fatto non costituisca reato punibile a norma delle leggi penali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 500.000. L'accertamento delle infrazioni e le relative contestazioni sono eseguite dai funzionari di pubblica sicurezza, nonché dagli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai vigili urbani dei singoli comuni. I relativi verbali, con le eventuali osservazioni degli interessati, sono trasmessi al Prefetto competente per territorio. La sanzione amministrativa è applicata dal Prefetto della provincia in cui ha sede lo stampatore con il rispetto delle modalità e delle forme stabilite dagli artt. 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317, e successive modificazioni.

### Art. 4

La Commissione Consultiva di cui all'art. 12, primo comma, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi Informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Direttore Generale dei Servizi informazioni e Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica che la presiede, di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Servizi Informazioni e Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica e di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, del Tesoro, dell'Industria, Commercio e Artigianato, per i Beni culturali e ambientali.


Il rappresentante del Ministero per i Beni culturali e ambientali è scelto tra i direttori delle Biblioteche Nazionali Centrali.

Per ogni componente effettivo può essere nominato un supplente.

### Art. 5

Sono abrogati gli artt. 2, 3, 4 e 10 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, con le modifiche apportate dal DLL 31 agosto 1945, n. 660, nonché ogni altra norma della predetta legge e del RD 12 dicembre 1940, n. 2052, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, dell'Industria, Commercio e Artigianato e per i Beni culturali e ambientali potranno essere emanate norme di esecuzione della presente legge.



# Legislazione nazionale

La critica e le opinioni

### Prime riflessioni sugli aspetti giuridici ed istituzionali del disegno di legge Scotti

### 1. Premessa

Esprimere sul DDL recante «norme relative alla tutela dei beni culturali e sull'organizzazione del Ministero», di iniziativa del Governo, approvato di recente dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Scotti, una prima valutazione utile al dibattito culturale e politico che si aprirà tra breve nel paese e nel Parlamento, ancorché limitata agli aspetti giuridico-istituzionali, è compito invero difficile.

Ciò non solo per la vastità della materia, per la stretta connessione esistente tra tutti gli elementi che costituiscono il sistema dei beni culturali (B.C.), dei quali solo una parte è fatto oggetto di disciplina compiuta, quanto per la difficoltà di combinare la metodologia di una rigorosa analisi in punto di diritto con il giudizio dal connotato politico che afferisce ad una soluzione istituzionale lievemente compromissoria, se non del tutto conservatrice dell'attuale ordinamento, ancorché da molti considerata realistica.

Metodologia che, per voler essere appunto rigorosa e critica, dovrebbe rapportarsi ad un modello predeterminato, sia pure desunto dalla analisi della realtà che è per ciò stesso opinabile.

Varrebbe la pena — se ciò non ci costringesse con l'essere prolissi a tediare il lettore — a ricostruire la storia di questo DDL iniziato ufficialmente con l'art. 48 del DPR 616/77. Tralasceremo perciò di ricordare gli antefatti (1) e per essi i protagonisti non solo quelli istituzionali e politici, l'andamento non sempre lineare del loro atteggiarsi, ancorché ciò sia molto significativo per capire — con le modificazioni dei vari testi e con le controproposte di parte regionale — i prossimi sviluppi del DDL in Parlamento: limitandoci per contro, ad estrarre da questa stratificazione quei fatti utili a comprendere la metodologia seguita dal Governo.

### 2. La metodologia ministeriale e quella regionalista; i pericoli dell'emergente tendenza compromissoria

Come è noto il DDL in esame è nato, per espresso riconoscimento del Ministero interessato in tutti i suoi atti ufficiali, come adempimento dell'art. 48 del DPR n. 616 (2).

Tuttavia, di esso ha perso memoria, strada facendo, della garanzia riconosciuta alle Regione di partecipare alla formazione del provvedimento legislativo (3), e soprattutto dei principi e dei criteri direttivi posti in essere dalla legge 22 luglio 1975 n. 382 (che delegò il Governo ad emanare quello che sarà poi lo stesso DPR n. 616) (4); principi a nostro avviso tutt'oggi irrinunciabili politicamente ogni

qualvolta si ipotizzi una riforma istituzionale dello Stato. Ma ha perso memoria anche dei vincoli, (peraltro puramente politici data la fonte legislativa di pari grado), che l'art. 48 ha inteso porre al futuro legislatore in riferimento sia all'oggetto, cioè alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, da considerarsi ultronei rispetto a quanto non avesse già disposto il legislatore delegato del '72 e del '77 (nonostante il diverso avviso del Ministero e del Governo nell'interpretazione del combinato disposto tra art. 47 e art. 48 (5); sia ai destinatari, Regione ed enti locali.

L'oggetto del DDL, come appare dall'intitolazione generale della legge («norme sulla tutela e sulla organizzazione del Ministero»), nonché dai titoli interni ad essa, e meglio ancora dall'oggetto delle singole disposizioni, è delimitato in termini così ristretti da condizionare notevolmente gli esiti possibili di una riforma della politica dei Beni Culturali. Questa con una diversa volontà politica, poteva andare oltre la ratio e i limiti dell'art. 48, che, nato da esigenze di decentramento di funzioni amministrative e quindi puramente istituzionali, aveva individuato giustamente la necessità di rapportarsi ad una riforma generale del settore, ossia di una nuova disciplina di tutti gli strumenti utili per una diversa politica culturale.

La delimitazione dell'oggetto della legge fa sì che l'art. 48 diventi, da punto di partenza della riforma, punto eventuale di arrivo, da riconquistare politicamente alla causa non solo di un assetto politico istituzionale basato sul governo locale, ma anche di una politica dei beni culturali costruita sulla valorizzazione, sull'utilità di uso del bene, sulla natura inscindibile e strumentale della tutela, dunque su una «gestione organica, sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti al governo regionale e locale per il territorio ed il corpo sociale».

A causa di tale delimitazione è difficile ritrovare o ricostruire con chiarezza gli elementi sparsi — divenuti insignificanti — della riflessione che pure v'era stata da parte del Ministero circa la natura della legge: cioè se essa dovesse essere, come si riteneva, legge quadro. Legge quadro che per affrontare tutti i problemi connessi alle categorie di beni indicati all'art. 1 del DDL, avrebbe dovuto ricomprendere la nuova disciplina sostanziale non solo delle funzioni amministrative, di valorizzazione e tutela, già di competenza statale — ma ricomprendere anche quelle di competenza statale e già delegate.

Basti ricordare, a tal fine, quanto lo stesso Ministro Spadolini, nel dibattito svoltosi sul disegno di legge per l'istituzione del nuovo ministero, sostenne, a chi gli confutava i limiti di azione e di competenza dell'istituendo dicastero, come improponibile una nuova legge di tutela dei Beni culturali e Ambientali, per superare le norme del '39, se prima non si fosse varata la legge quadro urbanistica con la quale raccordarsi (7).

Enfatizzare le conseguenze dell'errata metodologia seguita nel DDL ci pare doveroso, giacché, ove questa non fosse messa in discussione dal Parlamento, a quest'ultimo non rimarrebbe che un esiguo spazio emendativo di elementi del tutto marginali. Sotto la visione pan-regionalista, espressa non solo dalle Regioni, v'è in realtà quella pan-territoriale, che pure è stata autorevolmente sostenuta. È indubbio che una sua generica enunciazione a causa della grossolanità propria di tutte le schematizzazioni, sia apparsa non solo «pericolosa» per le sorti del patrimonio nazionale, oggetto temuto di attacchi simili alle note lottizzazioni di certi

parchi naturali quando questi siano lasciati in balia delle fragili autonomie locali; ma anche tecnicamente di non facile gestione, troppo velleitaria ed anticipatrice rispetto alle capacità diffuse della società italiana, civile e politica, nonché debole fintanto che non fosse riuscita, con una reale capacità progettuale e di governo, a coniugare in modo unitario la gestione di molteplici sistemi amministrativi.

Non casualmente le forze culturali e politiche stentano ad attivare nuovi ordinamenti normativi ed amministrativi per un assetto globale del territorio. È certo non casuale che le stesse posizioni pan-regionaliste si siano affievolite nel contestare la caparbia resistenza del Ministro, fino ad assestarsi su posizioni molto compromissorie.

Ma a ben vedere, quale è, al di là dell'ovvio e facile realismo politico, il significato culturale e politico di questo scetticismo su un modello alternativo di Stato? Ecco che i beni culturali divengono occasione strumentale per una mai sopita conflittualità tra Stato centrale e governo delle autonomie. Questa valenza politica, inerente la tematica più generale della riforma dello Stato, impedisce, con un approccio più razionale una diversa disciplina sostanziale dei beni culturali.

Questi restano perciò suddivisi per settori, per importanza, ovvero classificati e gerarchizzati secondo una concezione estetico-idealista e settoriale ormai superata del Bene culturale come «unicum» museificabile per la sua pregnanza estetica e a cui corrisponde sul piano ideologico e giuridico la concezione di patrimonio nazionale. Ed è proprio questa concezione che impedisce un diverso assetto istituzionale ed amministrativo, che democraticamente e organicamente nel più ampio quadro dello sviluppo socio-economico e dell'assetto territoriale consentirebbe di gestire le funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali unitaria a quelli naturali-ambientali, ed in connessione a quella delle attività culturali.

Tutto, infatti, concorrerebbe a collocare il procedimento decisionale-amministrativo della politica dei beni culturali nella programmazione socio-economica e
nella pianificazione territoriale: l'incardimento territoriale dei beni culturali immobili o mobili; la non separatezza del bene culturale dal contesto socioeconomico territoriale che lo ha prodotto ed il permanere in esso di valenze sociali, economiche e territoriali; il riferimento territoriale dell'organizzazione dei servizi di valorizzazione e d'uso; la coscienza culturale della società espressa dal momento politico istituzionale rappresentativo degli interessi generali (e non più
dell'apparato tecnico-burocratico di settore) che, nell'individuazione del significato culturale e nella valutazione dell'utilità sociale e della produttività culturale
che ogni bene materiale può avere, deve essere non solo il più democraticamente
partecipato, ma anche quello capace di garantire le interdipendenze generali e le
compatibilità tecniche e finanziarie necessarie all'operatività degli interventi.

Era questo il senso del tanto facilmente contestato pan-territorialismo che va letto nella chiara consapevolezza di quanto si è sopra detto, e di quanto le cause di crisi del settore non possono essere rimosse senza una riconsiderazione generale (culturale, politica e legislativa) di tutte le componenti del sistema in esame. Ma soprattutto senza una riappropriazione democratica che superi l'attuale scissione tra sistema di governo e società nella politica dei servizi sociali e in specie dei beni culturali; che possono avere per scopo il loro uso sociale solo a patto di promuovere la liberazione delle capacità critiche e creative della popolazione, su-

scitando in essa un diffuso senso di responsabilità.

Mutamento culturale che è in iterazione dialettica con il mutamento normativo, e politico-istituzionale. In questo senso il tema eluso dal DDL è stato quello dello stretto rapporto tra riforma, decentramento e democratizzazione.

#### 3. La definizione di bene culturale. Il patrimonio culturale della Nazione

L'art. 1 del DDL definisce «i beni culturali le cose che per il loro interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, ambientale, naturalistico, demoantropologico rappresentino, sia individualmente sia in aggregazione, manifestazioni significative della creatività, della conoscenza del costume, del lavoro dell'uomo, dell'ambiente naturale, storico, geologico o paleontologico».

A questo primo comma, che si presenta con una pretesa esaustiva, segue un secondo comma riferito alle diverse categorie di beni culturali che saranno oggetto di disciplina della legislazione organica delegata, anche al fine di prevedere, per esse, forme e misure differenziate di tutela. Disposizione quest'ultima che, per quanto prudente intenda essere, e forse opportuna quando si volesse salvaguardare una disciplina differenziata o speciale per aspetti non necessariamente secondari per talune categorie di beni, ci appare in effetti dettata da un intervento scarsamente riformatore, se non da una insufficiente e frettolosa elaborazione tecnica.

Ci saremmo attesi una diversa volontà politica proprio in ordine alla premessa culturale dell'intera legge, ossia alla definizione di bene culturale che è oggetto da tempo di un ampio dibattito nel paese, e per ciò stesso una definizione nuova, omnicomprensiva e dunque contestuale di bene culturale; giacché non esistono difficoltà tecniche per una completa ricognizione di tutte le attuali categorie di beni. Inoltre, dovendosi correlare alle singole categorie i diversi ordinamenti normativi ed istituzionali-amministrativi, con la predetta esclusione delle «diverse categorie» si corre il rischio non solo di incoerenti disposizioni speciali, ma anche di ordinamenti amministrativi privi di una logica unitaria, se non quella della risserva o del recupero allo Stato delle relative competenze.

In verità, ci disillude soprattutto il primo comma a causa della elencazione dei connotati culturali. Essa, ancorché superi quella contenuta nell'art. 48 del DPR n. 616 e quella corrispondente all'attuale organizzazione ministeriale (centrale e periferica), è erroneamente esaustiva o tassativa e segue, inoltre, un ordine concettuale del tutto casuale. Ci disillude, altresi, per l'elencazione eterogenea ed esaustiva anch'essa disordinata, di ciò che i beni culturali rappresentano o significano.

È, senza dubbio, positivo il superamento della categoria delle bellezze naturali (introdotto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497) (8). Non se ne traggono, tuttavia, gli ulteriori e dovuti sviluppi in termini di riforma della normativa sostanziale per definirne i principi fondamentali e soprattutto al fine di consentire alle Regioni, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 616/77, l'esercizio della funzione legislativa d'attuazione; i limiti della quale non sono mai stati posti dal Governo che ne ha persino contestato l'esistenza (9). Né ciò consente di superare i problemi di interpretazione concettuale e giuridica, del confine tra beni culturali e beni ambientali.

Problemi non affrontati neppure in sede di determinazione dei principi e dei criteri direttivi per la delega al Governo (contenuta al Titolo III del DDL), relativamente all'organizzazione del Ministero, se non sul piano formale della denominazione dello stesso, rispetto a quella attuale disposta dal DPR istitutivo n. 805.

Nonostante tale sforzo, perdura una classificazione equivoca delle significanze del bene culturale-ambientale. Infatti, tra quelle concernenti i beni ambientali è ricompresa la significanza storica che è, viceversa, propria di ogni segno di vita e di cultura umana passata. Si limitano, inoltre, le valenze culturali dell'ambiente naturale ai beni geologici e paleontologici e cioè ai fossili, con una inammissibile esclusione delle specie viventi, quando per il loro valore culturale meritassero la tutela. Quasi che l'unica speranza per le specie vegetali ed animali in via di estinzione sia quella di diventare rapidamente fossili!

Il bene culturale naturale non può subire alcuna limitazione, od esclusione categoriale, come non possono subirlo gli altri beni culturali per i quali la soglia tra storico, contemporaneo e vivente costituisce una mera scriminante giuridica e solo per alcuni beni.

La non delimitabilità dei beni culturali non esclude né impedisce la determinazione di metodologie e di criteri distintivi tra bene culturale e bene non culturale. Distinzione concettuale che assume rilevanza giuridica ed ha divergenti implicazioni nei vari e corrispondenti ordinamenti, proprio perché la stessa cosa può mutare, volta volta, finalità d'uso, nonostante la medesima compenetrazione nell'ambiente e nel territorio. Poiché ogni bene è portatore di un significato culturale la definizione non può implicare altro limite se non quello derivante dalla sua funzione, dall'essere cioè ritenuto strumento per l'uso sociale di conoscenza e di produzione culturale.

Limitazione, dunque, mai riferibile agli elementi costitutivi degli aspetti materiali o formali del bene (10); bensì all'opportunità o meno di essere conservato e valorizzato; in ciò peraltro, non c'è contraddizione giacché ogni cosa non può essere considerata un bene culturale (naturale o storico) e al tempo stesso conservata, tutelata ed usata secondo la specificità propria dell'ordinamento dei beni culturali, ma richiede che vi sia un atto che riconosca la funzione culturale del bene, e ne garantisca e legittimi la conservazione (11).

Le stesse considerazioni critiche valgono per la parte dell'art. I che definisce gli interessi, poiché, a nostro avviso, le valenze culturali sono tante quanti sono i settori, i campi e le metodologie di ricerca scientifica. Mai esclusive dal momento che in uno stesso bene coesistono più di una tra le valenze possibili. E poiché mutano nel tempo i criteri di individuazione della prevalente valenza, sarebbe stata auspicabile una più decisa consapevolezza della datazione di una qualsivoglia classificazione culturale e normativa delle valenze oggi considerate prevalenti.

Valenze che sappiamo bene essere, oggi, utili solo in quanto settoriali ad una metodologia scientifica dell'organizzazione (museale) della loro conservazione e tutela, molto meno per una loro qualificazione d'uso culturale che, per contro, tenderebbe, a causa della interdisciplinarietà della ricerca e della didattica (e non ultimo per la loro utilizzazione come risorse turistiche), a divenire orizzontale ed intersettoriale ed a rompere con ciò i rigidi schemi della organizzazione ministeriale.

Il tentativo di una classificazione dei beni culturali in base alla loro prevalente valenza, col permanere dell'attuale organizzazione ministeriale e di tutte le sue

attuali competenze, ci pare, qualunque sia il tentativo edulcorante delle relazioni illustrative, diretto a costituire la premessa logico-culturale per legittimare la gerarchizzazione del valore d'uso tra i beni culturali e solo in essa rinvenire una diminuzione del potere dei sovrintendenti.

La storia recente dei DPR del '72 e del '77 lo conferma: grazie ad essi, taluni beni ritenuti meno preziosi o irripetibili cioè meno significativi ed espressivi di cultura, quale quelli ambientali-naturali, o, tra quelli storici, le raccolte dei musei di interesse locale o infine quelli per i quali la funzione di servizio è assolutamente prevalente come per le biblioteche e gli archivi di interesse locale sono stati ritenuti passibili del rischio di un assetto istituzionale-amministrativo diverso, senza che per essi, allora ed ora, sia individuabile alcuna coerente e unitaria premessa logica e culturale rispetto ai restanti beni se non quella del loro diverso pregio artistico (12). Ed infatti, di altro ordine è l'argomentazione giuridica che, pur in presenza di un testo costituzionale datato, consentirebbe ugualmente di ricostruire un modello istituzionale alternativo, utilizzando l'istituto della delega, analogamente a quanto avvenuto per le bellezze naturali.

Né il rischio di subire la rapida evoluzione storico-culturale delle valenze può essere evitato con un'operazione di imbellettamento, quale quella effettuata con l'inserimento di audiovisivi, rispetto ai tradizionali e storici «media» della comunicazione culturale.

Anche l'art. 2 del DDL, ove dispone che «i beni culturali costituiscono il patrimonio culturale della Nazione», nel ripetere pedissequamente il principio vigente di appartenenza al patrimonio nazionale, evidenzia i limiti culturali e politico-istituzionali della scelta di fondo, premessa indispensabile per mantenere riservate allo Stato le funzioni e l'organizzazione attuale in materia.

Dal punto di vista anche giuridico la connotazione nazionale del patrimonio dei beni culturali non può suffragare in alcun modo una pretesa riserva assoluta allo Stato delle funzioni di tutela. Il significato di nazione, nell'art. 9 della Costituzione, e più in generale nel testo costituzionale, è quello sociologico di Stato-Comunità; anche la dottrina esclude che il termine possa essere inteso limitatamente, come riferito allo Stato-soggetto ed al suo governo centrale. Del resto, ribadire quanto già disponeva l'art. 2 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805, non ha altro significato di voler utilizzare l'idea di nazione come strumentale ad un modello di Stato centralizzato: con ciò utilizzando un concetto che, riferito al museo come luogo emblematico di ogni bene culturale deputato a conservare e a trasmettere le testimonianze del passato, della italianità, costituì, nel periodo postunitario un fondamentale supporto all'idea di Nazione. Il museo assunse, infatti, il compito di trasmettere i valori unitari e nazionali attraverso l'esaltazione del genio artistico e scientifico italiano.

I musei scientifici, tuttavia, per l'enorme sviluppo indotto dal positivismo che ne incentro l'interesse sull'uomo ed i comportamenti sociali, sviluppando il nesso natura-storia secondo nuove linee di indagine, divennero quasi esclusivo strumento di didattica. I musei artistici restarono i templi sacri delle memorie nazionali.

Questa continuità culturale, che nel tempo ribadisce l'appartenenza dei beni culturali al patrimonio della nazione, e con essa l'enfasi di una concezione culturale-ideologica del bene culturale strumentale a quella dello Stato accentrato, non ha altro senso giuridico, data anche la formulazione ripetitiva di quanto già contenuto in altre e recenti leggi che di legittimare la riserva allo Stato delle

funzioni di tutela, con ciò rifiutando quel modello di Stato basato sul governo delle autonomie che fu il motivo ispiratore della legge n. 382/75 e del DPR n. 616, di cui questo DDL dovrebbe essere attuazione.

#### 4. Assetto istituzionale-amministrativo

Il DDL prendendo le mosse dalle risultanze della c.d. commissione Franceschini e di quella Papaldo, più volte citate nelle relazioni ministeriali come punto fermo per una qualsivoglia proposta di riforma della legislazione in materia, e ribadendo sia la bontà della legge n. 1089 con i suoi principi (ivi compreso quello implicito ed ormai consolidato dell'efficacia dichiarativa della dichiarazione della qualità di B.C.) e i suoi istituti, sia la priorità logico-funzionale della tutela nei confronti della valorizzazione, con la già descritta definizione dei B.C. e la loro appartenenza al patrimonio nazionale, conferma l'assetto istituzionale-amministrativo precedente quale era stato disegnato, di recente, dai DPR n. 805/75 e n. 616/77.

Nonostante la affermazione di principio, contenuta nella relazione al DDL circa la non separabilità tra tutela e valorizzazione e l'attribuzione prevalente delle funzioni di tutela allo Stato e di valorizzazione alle Regioni, quelle di tutela restano riservate all'Amministrazione statale dei B.C. cui spetta ai sensi dell'art. 3, quarto e settimo comma, l'istruttoria ed il provvedimento di imposizione del vincolo ed ogni altra conseguente funzione di tutela già prevista dalla legge n. 1089/39. Anzi, la attribuzione di dette competenze al Ministro conferma la concezione accentrata, che si ha dell'Amministrazione di settore; resa più grave dalle prevedibili conseguenze sul piano dell'efficienza amministrativa di un procedimento che, per essere «garantista» sul piano politico-tecnico, rischia di essere paralizzante.

Si è già accennato all'indimostrata impossibilità teorica e giuridica di un diverso assetto istituzionale per l'esercizio delle funzioni di tutela, peraltro già attuata senza i temuti effetti catastrofici in materia di beni librari e di «bellezze naturali». Il fatto che si sia ricorso in tali casi all'istituto della delega conferma quanto da noi sostenuto che, in presenza di una gerarchia di valore, il Governo ritenne giuridicamente possibile ed opportuno accorpare le funzioni di tutela con quelle di valorizzazione decentrandone, insieme al trasferimento degli uffici periferici, l'esercizio: ciò che peraltro non escluse la facoltà dello Stato di integrare, per una più efficace tutela delle bellezze naturali, gli elenchi regionali, e di inibire lavori pregiudizievoli anche quando l'oggetto non fosse elencato.

L'alternativa per le funzioni di tutela non era, dunque quella di sottrarre ogni competenza allo Stato; oltre alla riserva della funzione legislativa primaria per garantire la necessaria uniformità dell'esercizio delle funzioni di valorizzazione e di tutela, allo Stato sarebbe comunque rimasta la funzione di alta amministrazione, dell'indirizzo e coordinamento, nonché di quelle funzioni, servizi ed attività tecniche strumentali alle funzioni di indirizzo e coordinamento, ovvero di limitate funzioni concorrenti (quale, ad esempio, il diritto di prelazione) da esercitarsi a livello nazionale per una più efficace e coordinata politica di conservazione.

Il vincolo programmatico contenuto nell'art. 48 del DPR n. 616/77 viene, per contro, attuato con l'attribuzione alla Regione di una competenza, certo non trascurabile (13) ma di mera proposta, per di più non esclusiva (dato il potere del

Ministro di imporre il vincolo d'ufficio) per la dichiarazione della natura di B.C.; nonché con l'attribuzione agli enti locali, peraltro sullo stesso piano delle associazioni e delle istituzioni culturali, di un compito di iniziativa ovvero d'impulso dell'atto di proposta, da esercitarsi per il tramite della Regione. V'è, altresì, la previsione di un concerto con le Regioni per l'istruttoria che viene svolta dall'Amministrazione statale. Le modalità di svolgimento di detto concerto restano indeterminate tanto che la loro regolamentazione viene riviata ai provvedimenti legislativi delegati. Poiché il concerto attiene ad un procedimento complesso tra uffici pari-ordinati all'interno di un unico soggetto, sarebbe stato più corretto parlare di intesa, se il potere decisionale sull'istruttoria non fosse totalmente riservato, com'è, allo Stato.

In effetti, si tratta di un parere neppure vincolante, giacché all'art. 3, ottavo comma, l'obbligo di motivazione da parte del Ministro (sentito il Comitato di settore del consiglio nazionale) c'è solo quando egli ritenga di non dar corso all'iniziativa o alla proposta non già di disattendere il parere espresso dalla Regione in istruttoria.

Anche lo stesso diritto di prelazione sui beni di interesse culturale di proprietà privata, (ove siano alienati) attribuito dall'art. 11 alla Regione in via subordinata al mancato esercizio dell'Amministrazione statale, se costituisce un'importante innovazione, configura, ciononostante, l'unico caso di amministrazione attiva concorrente, determinato dall'avere una natura negoziale e non autoritativa. Natura autoritativa che è, per contro, della funzione di esproprio che non casualmente resta riservata allo Stato. La formulazione generica della norma relativa a quest'ultima, per la sua onnicomprensività, viene a modificare il combinato disposto degli artt. 82 e 106 del DPR n. 616/77 che aveva già attribuito alle Regioni le funzioni di espropriazione per pubblica utilità, intendendole ricomprese tra le funzioni trasferite o delegate.

L'art. 10 del DDL, inoltre, dispone che «Le Regioni collaborano col Ministero alle attività di tutela, conservazione e valorizzazione di B.C.». Questa generica competenza «collaborativa» viene ribadita e specificata all'art. 12, limitatamente alla promozione, valorizzazione e coordinamento delle attività relative all'arte contemporanea, nonché all'art. 13 ove è detto che le Regioni e gli enti territoriali «concorrono» alla promozione e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari (beni demoantropologici) perseguendo il collegamento con il programma e le attività degli organi del Ministero».

Si tratta, in effetti, delle stesse funzioni collaborative già previste dall'art. 2 del DPR n. 805/75: tuttavia, non è facile stabilire le differenze di tale articolo con le disposizioni citate degli artt. 10-12 e 13 del DDL e soprattutto quale sia l'ulteriore competenza attribuita alle Regioni e agli enti locali per i beni culturali già di loro competenza; basti pensare ai numerosissimi musei di beni demo-antropologici di interesse locale la cui costituzione è stata promossa e sostenuta soprattutto dalle Regioni.

La funzione di collaborazione, a nostro avviso, non configura altro che il riconoscimento di una competenza legislativa di spesa. Ma tale competenza è ormai consolidata anche al di fuori delle materie di cui all'art. 117 cost. e comunque a favore dei beni culturali diversi da quelli di cui all'art. 47 del DPR n. 616.

In definitiva, salvo il limitato potere di proposta per la dichiarazione di vincolo, il DDL non attribuisce alla Regione e agli enti locali alcuna funzione di tutela né a titolo di trasferimento per i beni culturali già di loro competenza (v. musei di interesse locale), né a titolo di delega per gli altri beni culturali (oltre a quanto non fosse già stato previsto dai DPR del 72 e del 77).

Il Ministero proponente, dunque, continua a ritenere senza logica, anche giuridica, che le funzioni di tutela siano una materia; ma in tal modo, viola l'art. 117 della Costituzione che riserva allo Stato, nelle materie di competenza regionale la sola funzione legislativa di determinazione dei principi fondamentali; nonché l'art. 4 del DPR n. 616 che, in conformità alla consolidata giurisprudenza costituzionale, attribuisce allo Stato le sole funzioni amministrative di indirizzo e coordinamento.

L'affermata inscindibilità tra tutela e valorizzazione, ribadita nelle relazioni alle varie bozze di articolato, ha il solo significato di non cedere neppure quelle funzioni di tutela che la Costituzione vorrebbe che fossero già delle Regioni. L'esito di tale scelta è probabilmente scontato e fa già parte dell'esperienza delle Amministrazioni regionali: lo Stato non avendo la responsabilità in ordine alla valorizzazione non potrà che garantire una minore disponibilità ad interventi di tutela pronti ed efficaci e con ciò una più ridotta capacità di conservare quei beni che tendono inesorabilmente, ed anzi più rapidamente, per le loro caratteristiche e il loro supposto minor valore, ad andar perduti.

Lo stesso art. 14 (Musei, raccolte, biblioteche e archivi di enti territoriali e di interesse locale), al semplice raffronto letterale con l'art. 47 del DPR n. 616, appare ripetitivo di questo ultimo con la aggravante tecnica per il peggioramento formale del citato art. 47, nonché politica e giuridico-costituzionale per quanto sopra detto in rapporto alla mancata attribuzione delle funzioni di tutela relative ad una materia di competenza regionale.

Il motivo dell'omessa ripetizione del riferimento, contenuto nell'art. 47, alle funzioni inerenti «tutti i servizi e le attività concernenti la conservazione e il pubblico godimento», in apparenza casuale, è da ricercare nell'art. 15 che riserva allo Stato la determinazione regolamentare dei criteri di uso pubblico anche nei confronti dei musei di competenza regionale.

Disposizione, dunque, viziata di illegittimità costituzionale, tesa com'è a recuperare allo Stato anche funzioni regolamentari, ossia formalmente amministrative, di valorizzazioni. Dubbi, invero meno evidenti, di incostituzionalità suscitano, (nonostante i miglioramenti introdotti all'ultima stesura), alcune disposizioni concernenti la formazione professionale, materia anch'essa garantita alla competenza regionale dall'art. 177 cost. (v. art. 14, ultimo comma; art. 17, quinto comma; art. 18, secondo comma).

Anche l'attribuzione alle Regioni di compiti in materia di censimento, catalogazione ed inventariazione (v. art. 16) viene ricondotta al generale modello collaborativo. Essa consiste tuttavia in una semplice facoltà di organizzazione e di spesa, mentre, ove afferisse a materia di competenza regionale, dovrebbe trattarsi di competenza già riconosciuta, e comunque da riconoscere esplicitamente alla autonomia legislativa ed amministrativa regionale. Ciò che, naturalmente non esclude che la competenza stessa sia da esercitare nel rispetto dei criteri generali e delle norme tecniche essenziali poste dallo Stato, in analogia, ad esempio, a quanto dispone l'art. 88 n. 11 del DPR n. 616, in materia di lavori pubblici.

Problema ad esso connesso era quello dell'avvalersi degli istituti tecnicoscientifici culturali, ma il DDL si è limitato ad ipotizzare, all'art. 22 lett. c) una loro generica disponibilità. Poiché è noto che, a seguito dell'art. 107 dello stesso DPR n. 616 il quale aveva già disposto la facoltà per le Regioni di avvalersi degli uffici ed organi tecnici dello Stato, tale facoltà era rimasta mera previsione teorica, sarebbe stato necessario prevedere una disciplina capace, nello specifico, di attivare precise responsabilità.

In definitiva, il sistema collaboratorio che si presenta come il connotato innovativo nell'ordinamento giuridico dei B.C. e che qualifica lo spirito riformatore del legislatore statale, tale non è. Il Ministero proponente, anzi, non sembra aver tratto profitto dalle riflessioni fatte dalla scienza dell'amministrazione che dettarono il modello organizzativo e politico-istituzionale sancito dai principi della legge n. 382/75 (già ricordati nella nota 4).

Il principio collaborativo, infatti, oltre ad essere contrario a tali riflessioni, resta confinato in ambiti marginali, e tale da evidenziare, in modo conflittuale, le incongruenze di un assetto amministrativo che perpetua la settorializzazione, la divisione dei campi di intervento ed anche la sovrapposizione o l'inutile ripetizione di apparati, invece di realizzare una ripartizione di competenze per livelli di intervento.

Anche il criterio direttivo che informa la delega, contenuto nell'art. 22, lett. b), e che dovrebbe garantire il funzionamento reale del modello collaborativo, è disciplinato con assoluta genericità. Esso si limita ad affermare che l'organizzazione periferica si adegua «alle attribuzioni delle Regioni e alle esigenze di collegamento con queste».

Il Ministero, anche in tale occasione, mostra di non sapere uscire dalla genericità di un disegno istituzionale che appare, in effetti, l'unico modo per mascherare il fatto che non si deleghi e non si trasferisca quasi niente. Del resto, lo stesso art. 9, nel disciplinare la potestà di indirizzo e di coordinamento del Ministro non aggiunge alcunché rispetto a quanto già disposto dall'art. 4 del DPR n. 616. Né riflette quel necessario ripensamento critico del sistema di programmazione ipotizzato dal DPR n. 805/75 nel rapporto interno tra gli organi del Ministero, e in quello esterno tra questi e le Regioni. Ciò anche per costruire le indilazionabili aperture necessarie ad una programmazione intersettoriale che, tra l'altro, nel considerare i beni culturali, storici e naturali, quali risorse per una politica turistica nazionale, ne sapesse indicare priorità di valorizzazione e tutela anche nel quadro del riequilibrio territoriale e degli interventi di conservazione e di utilizzazione degli stessi beni.

L'istituzionalizzazione del sistema collaborativo tra Stato e Regioni previsto e già disciplinato compiutamente dagli artt. 2 e 35 del DPR n. 805, istitutivo dei Comitati regionali per i beni culturali, quale organi paritari con funzioni di coordinamento e di programmazione, ha prodotto, come è noto, risultati fallimentari, e certamente non per colpa di chi ha tentato di disciplinare con un regolamento le attività. Ciò è dimostrazione dell'astrattezza del principio di collaborazione tra soggetti titolari di competenze diverse, delle quali, quelle di tutela, sono riservate ad un solo soggetto.

È naturale che un modello istituzionale, costruito sulla centralità assorbente dello Stato nell'ordinamento e nella politica dei B.C. e che a stento assegna compiti marginali alle Regioni, quando non ne lede competenze costituzionalmente garantite, poteva tollerare solo un rapporto bilaterale e con ciò considerare come livello minimo di decentramento quello regionale. È questo, a nostro avviso, il

motivo principale, determinante anche sul piano metodologico, a causa del quale gli enti locali non sono stati considerati come destinatari possibili delle attuali competenze statali, nonostante che l'art. 48 del DPR n. 616 non ponesse alcuna limitazione anche in ordine alle funzioni di tutela.

Se si considera che le funzioni oggetto di una più gelosa ed integrale riserva statale sono proprio quelle di tutela, ogni rapporto con gli enti locali che fosse costruito, all'interno del procedimento di tali funzioni, sull'attribuzione agli enti locali di competenze «collaborative» sarebbe difficilmente praticabile. Anzi tale rapporto subirebbe effetti ben più paralizzanti di quelli prevedibili tra Stato e Regioni.

Ogni ipotesi di effettivo potenziamento del ruolo di governo degli enti locali anche nella politica dei beni culturali (così come da noi auspicato al precedente par. 2), presuppone l'attribuzione alle Regioni sia pure a titolo di delega, di organiche e significative funzioni, con la connessa facoltà legislativa di sub-delega (ossia di disciplina organizzativa), nonché di attuazione; ma ancor più l'affermazione della tutela come strumentale alla valorizzazione. Presuppone cioè un sistema istituzionale-amministrativo finalizzato alla produzione di servizi culturali alla popolazione e connesso al territorio.

Oltre a tali considerazioni generali, poche sono le notazioni relative all'attribuzione, nel DDL, di compiti agli enti locali, giacché i riferimenti normativi ad essi, oltre ad essere limitativi (v. l'attribuzione del potere di iniziativa della proposta di cui all'art. 3 ed il riconoscimento effettuato dall'art. 14 della competenza ad istituire propri musei) non sembrano aggiungere nulla a quanto non sia già di competenza degli enti locali (14). Il loro ruolo resta infatti limitato alla costituzione e gestione di propri musei.

L'analisi sin qui svolta della disciplina sostanziale delle funzioni amministrative, in particolare quelle di tutela, per la loro natura di strumento della politica dei B.C., ci ha permesso di meglio comprendere il modello istituzionale e di organizzazione amministrativa.

L'impressione conclusiva è che il disegno di legge sia grossolano sul piano formale e sostanziale, in quanto basato sulla frequente ripetizione di norme della legislazione vigente con lievissime e non sempre migliorative formulazioni, con l'intento inoltre di presentarle come diverse e persino nuove; nonché contraddittorio volendo da un lato consolidare l'attuale assetto politico-istituzionale, ammodernato con taluni ed esigui elementi di novità richiesti dall'art. 48 del DPR n. 616, dall'altro neutralizzare al massimo questi stessi elementi di novità.

Il DDL ciononostante è palesemente volto a conservare agli apparati ministeriali, specie a quelli periferici, il loro potere, e con essi l'attuale modello politicoistituzionale, di cui anche nella recente conferenza nazionale dei sovrintendenti e direttori di museo si sono denunciati i gravi limiti.

Grazie al progetto di collaborazione il DDL riesce a rinviare le scelte che, per essere vincolate in modo generico, non pregiudicano le competenze statali, ed anzi consentono di guadagnar tempo e di contenere le sempre più deboli istanze regionaliste. L'intero disegno di legge è, infatti, estraneo ad una strategia di riforma dello Stato in senso regionalista ed autonomistico, che fosse basata sulla ripartizione di competenze per livelli e non per campi di intervento e che riconducesse le funzioni di amministrazione attiva alla gestione programmatica dello sviluppo economico-sociale e dell'assetto territoriale da parte degli enti locali.

Giovanni Manco

- (1) Ad esempio meriterebbe di seguire le numerose tappe del DDL dall'iniziale impostazione del Ministro Biasini che ereditando (dopo l'intervallo del...) il Dicastero voluto da Spadolini, ossia da un autorevole leader del suo partito, ne aveva interpretato le volontà, quasi ne dovesse svolgere le difese d'ufficio, secondo una concezione centralista che si avvaleva dell'altra autorevole posizione anche scientifica del Prof. Giannini. Posizione che era poi prevalsa in seno alla Commissione da lui stesso presieduta per la redazione del DPR n. 616 che resistendo a quella che allora pareva l'inarrestabile ondata di pan-regionalismo, non senza una evidente opportunità (per il dovuto ripensamento che il riassetto istituzionale-amministrativo esigeva in materia) impose il rinvio ad un'apposita legge. Secondo una certa nemesi storica, oggi lo stesso Prof. Giannini ha avuto la responsabilità di redigere tecnicamente il DDL secondo un modello istituzionale che, pur con significative modificazioni, e con l'avvenuta sostituzione del responsabile politico del Dicastero, è riconducibile agli stessi principi generali e alle stesse premesse metodologiche iniziali. Con ciò stesso affermando una continuità politica che è fedele interprete non solo degli interessi ministeriali, ma di una certa concezione culturale delle cui connotazioni diremo successivamente nel testo.
- (2) Tale articolo dal titolo «Beni culturali» recita testualmente: «Le funzioni amministrative delle Regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed atno-antropologico, saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979».
- (3) Dal punto di vista procedimentale basterà dire che lo spazio riconosciuto alle Regioni, i cui rappresentanti in alcuni incontri hanno espresso rilievi e proposte, parte dei quali anche recepiti nel testo governativo, non è quello invero molto più garantista che era previsto dall'art. 8 della L. 382/75 e che coinvolgeva ufficialmente i consigli regionali (oltre la commissione parlamentare per le questioni regionali).
- (4) Il principio direttivo contenuto nell'art. 1, lett. c) della legge n. 382/75 prevedeva «la delega delle funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle Regioni delle funzioni trasferite o già delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo».

Quello contenuto al terzo comma, n. 1, disponeva che le materie dovevano essere identificate «per settori organici... in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla più stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari per modo che il trasferimento dovrà risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale».

- (5) Il Governo, infatti, motivò i ripetuti rinvii della L.R. Toscana (relativa alla disciplina dei musei di enti locali e di interesse locale, che era basata sul principio della completezza del trasferimento delle funzioni amministrative inerenti le materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, affermato in positivo nell'art. 1 della citata legge di delega n. 382/75, e per ragionamento «a contrario» all'art. 4 del DPR n. 616) con la tesi sconcertante sul piano anche logico, che «le funzioni di tutela ancorché riferite a materia di competenza regionale, costituivano materia riservata alla competenza dello Stato». Non è certo questa la sede per ripercorrere i termini della confutazione sul piano giuridico, di tale tesi, anche se in verità l'art. 47 forniva al Governo appigli per una interpretazione letterale di comodo; basti dire che fin da allora il Ministero era ben consapevole della posta politica in palio. Infatti, ove avesse riconosciuto il principio dell'integrazione funzionale tra tutela e valorizzazione e con esso quello dell'avvenuto completo trasferimento, avrebbe aperto una falla incontenibile nella diga che, a tutt'oggi, ha permesso al Ministero di «tutelare» il proprio ruolo o potere politico.
- (6) Funzioni che avrebbero dovuto essere considerate unitariamente nelle dovute implicazioni di disciplina procedimentale, ivi compresi i rapporti tra gli atti di programmazione ai tre livelli territoriali, da definire in termini coerenti al nuovo assetto istituzionale ed amministrativo, e non rinviarli ad atti ulteriori come viene fatto con il titolo III, del DDL che contiene norme di delega al Governo in ordine a elementi essenziali per valutare la congruità e la fattibilità del nuovo modello.
- (7) «Nelle more disse Spadolini bisognerà far fronte ad una più stretta collaborazione tra Regioni ed organi centrali». Vedremo come a questo che era ed è il nodo politico e tecnico di più difficile soluzione il DDL abbia dato una risposta, a mio avviso, del tutto generica, per non dire evasiva sui

momenti collaborativi; e del tutto negativa sul necessario riferimento all'assetto del territorio e alla tutela dell'ambiente: non prevedendo, ma di fatto impedendo con l'approccio settoriale proprio alla politica vincolistica della tutela, persino quella possibile sperimentazione che i legislatori regionali potrebbero tentare nel ricondurre i beni ambientali e culturali all'unitario assetto del territorio e all'organica gestione della politica dei beni culturali e delle attività culturali, inscindibilmente connessi.

Ciò rallenterà quel processo di difficile gestione politica, già iniziato, ad opera delle Regioni e degli enti locali — nella prospettiva di riforma del loro attuale ordinamento — con la creazione di livelli territoriali ed istituzionali sovracomunali, idonei ad una politica unitaria e programmatica nella quale ricondurre le attuali ed artificiose settorializzazioni (e con esse le diversità di ambito territoriale) anche nel settore di beni culturali quali i musei di enti locali, le biblioteche, le bellezze naturali, «i centri storici», e tutte le attività culturali (di ricerca e produzioni, di esposizione, di spettacolo, di educazione permanente, ecc.).

- (8) Sui limiti di tale definizione vedasi anche MANCO, G. Le Regioni nella politica dei beni ambientali dopo il DPR 24 luglio 1977, n. 616, in Città e Regione, n. 1, gennaio 1978.
- (9) Ciò, in particolare, attraverso una serie di rinvii di leggi regionali in materia di commercio.
- (10) In maniera non dissimile si esprimeva la relazione alla prima bozza di articolato presentata dal Ministro Biasini, ove è detto (v. pag. 6) che «È pure doveroso avvertire che una corretta applicazione di collaudate tecniche giuridiche consiglierebbe di evitare qualsiasi definizione legislativa. La legge deve limitarsi alla disciplina degli strumenti conservativi e gestionali».
- (11) «Ciò che muta in radice la politica e pare modificare con essa l'accezione di bene culturale rispetto alla vigente legislazione è l'implicazione metodologico-procedimentale per l'individuazione di tali beni...» di modo che, nel quadro delle compatibilità finanziarie per i costi di conservazione anche nel tempo, e di queste con l'uso sociale del bene individuato sulla base di una più larga coscienza del loro uso e dunque in un sistema istituzionale più democratico e partecipato, si conservi solo ciò che si ritenga avere una produttività anche sociale ed economica.

V. il mio «La riforma della tutela e della valorizzazione dei beni culturali» in «Città e Regioni», p.
 7 - luglio 1979.

- (12) La stessa connotazione «storica» dei beni culturali continua a significare la sua vecchia e generica funzione residuale, quando non è certo autonoma rispetto a quella archeologica o artistica o architettonica. E dunque non si configura, come avrebbe potuto, quale connotazione generale dei beni culturali.
- (13) È opportuno ricordare le significative modifiche introdotte dagli artt. 6 e 7, nella disciplina sostanziale della tutela in particolare ove si estende il vincolo alle pertinenze e all'intero contesto territoriale nel quale il B.C. è inserito.
- (14) La formulazione tecnicamente poco corretta dell'art. 14 non consente, infatti, nonostante l'equiparazione formale ivi contenuta tra Regione ed enti locali circa l'attribuzione di funzioni sulla medesima materia, di assegnare con certezza agli stessi enti locali, (peraltro definiti genericamente), funzioni concorrenti o ancor più sostitutive di quelle già attribuite dall'art. 47 del DPR n. 616 alle Regioni.

#### RISTAMPA

# BOLLETTINO D'INFORMAZIONI. ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE

Nuova serie completa. L. 240.000. Per i soci è previsto uno sconto del 30%

# Osservazioni al DDL «Norme sulla tutela dei beni culturali e sulla riorganizzazione del Ministero» (\*)

#### Documento n. 1 (\*\*)

Una prima considerazione nasce spontanea: è, oggi, ammissibile trattare del sistema bibliotecario nazionale in un atto che vuole essere l'aggiornamento della vecchia legge di tutela?

Il testo che abbiamo davanti e di cui denunciamo l'incoerenza, è evidentemente il risultato dell'ennesimo compromesso; la primitiva proposta era formalmente più coerente. Essa, infatti, revocando la delega del '72 rispondeva ad un disegno comprensibile seppur discutibile sul piano del diritto e su quello dell'opportunità politica. I cattivi frutti del compromesso riemergono nel punto del testo (art. 10) in cui si parla di interventi nel settore effettuati sulla base di un programma nazionale e si omette di specificare come e chi formi il programma; nella prima edizione tale compito era affidato al Ministero. Non volendo sciogliere il nodo del rapporto Stato-Regioni si finisce per fare affermazioni che non potranno in alcun caso avere seguito sul piano operativo.

In secondo luogo appare del tutto inopportuno continuare a confondere i problemi delle biblioteche italiane con il tema della tutela del bene librario in quanto parte del bene culturale: una tale concezione non solo è riduttiva ma fuorviante. Non si può fare una legge che tratti delle biblioteche se non si è consapevoli che queste strutture fanno parte, innanzi tutto, del mondo dell'informazione, e che come tali esse, lungi dall'essere soppiantate, in quanto a funzioni, dai media della società post industriale, svolgono oggi e svolgeranno ancor più nel futuro, un ruolo insostituibile nel processo di formazione culturale del cittadino.

È un punto essenziale: la tutela è certamente un momento insostituibile della politica del nostro settore: ma non è, oggi, lecito attribuirle la responsabilità della riorganizzazione dei servizi bibliotecari.

Fatta questa premessa e passando a considerare la legge in rapporto alle biblioteche, gli articoli che ci interessano sono pochi: ed esattamente il 3, 14, 16, 17; ai quali possiamo aggiungere il 21 e 22, che contengono la delega al Governo.

Gli articoli 3, 14, 16 riguardano le Regioni: l'art. 3 infatti ribadisce le competenze delegate con il DPR 1972 n. 3; l'art. 14 definisce i compiti di regioni ed enti locali in materia di musei, raccolte, biblioteche ed archivi; l'art. 16 coinvolge le regioni in attività di catalogazione e censimento; ipotizza la creazione di centri di documentazione da «gestirsi» in collaborazione con gli Uffici periferici dell'Amministrazione. Non è possibile ricavare dal dettato legislativo indicazioni che consentano di capire come tale collaborazione potrà attuarsi.

Infine l'art. 17 intitolato Sistema Bibliotecario Nazionale è l'unico interessante. Nell'articolo riecheggiano in qualche modo i concetti del controllo bibliogra-

<sup>(\*)</sup> Si riportano qui di seguito alcuni documenti che riflettono opinioni diverse sul DDL presentato dal ministro Scotti.

<sup>(\*\*)</sup> Si riprendono le osservazioni presentate al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 1° dicembre 1981.

fico: si afferma infatti che il sistema bibliotecario nazionale è costituito da tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale. Da tale dichiarazione di per sé molto significativa non trae il legislatore tutte le conseguenze, per la preoccupazione evidentemente insorta di salvaguardare in via prioritaria il ruolo centrale del Ministero.

Il terzo comma dell'art. 17 rappresenta una netta caduta sul piano concettuale. Se certamente spetta al Ministero, tramite le due biblioteche nazionali centrali, assicurare la documentazione della produzione nazionale, è del tutto anacronistico estendere tale compito alla più significativa produzione straniera, la cui documentazione e «conservazione» non può che essere il risultato di una ampia e programmata collaborazione tra tutte le biblioteche implicate nel servizio.

Resta infine da osservare che la legge non offre appigli per sperare in un miglioramento dell'assetto bibliotecario.

Per i bibliotecari la nuova legislazione di tutela doveva, soprattutto, sanare la irrazionalità della attuale organizzazione, anche a costo di riconsiderare il decreto del '72 in ordine alle competenze delegate. I beni librari, infatti, a differenza degli altri beni, rimangono sottratti alla potestà di tutela riconosciuta allo Stato, il quale tuttavia esercita per una parte di essi quella potestà di valorizzazione che più rettamente si vedrebbe attribuita in toto alle Regioni.

Tale irrisolta duplice collocazione dei beni librari continuerà a pesare negativamente sullo sviluppo del nostro settore.

Angela Vinay

#### Documento n. 2

Nell'esaminare la bozza di discussione sulla legge di tutela resa nota dal ministro Scotti, si richiama anzitutto il documento recentemente (3 luglio 1981) approvato dalla Conferenza dei Presidenti regionali nel quale sono espresse in positivo le tesi delle Regioni in materia di riforma dell'ordinamento nazionale sulla tutela dei beni culturali, facendo perno sull'esigenza di una «politica unitaria dell'organizzazione statuale nell'insieme delle sue articolazioni centrale, regionali e locali» e di una «ricomposizione delle competenze con riferimento al governo programmato del territorio». Tale documento resta ovviamente il riferimento per la lettura dell'attuale bozza ministeriale, come già fu per l'esame di quella proposta dal precedente ministro Biasini.

La bozza appare avere per certi aspetti natura di legge-quadro, non soltanto in materia di tutela, ma anche in materia trasferite, come quelle attinenti i musei e le biblioteche; trattasi di un'ambiguità d'ordine generale di cui va tenuto conto nella lettura dell'articolato. Una legge-quadro, infatti, dovrebbe comprendere organicamente l'indicazione degli obiettivi, dei criteri, delle modalità di programmazione e organizzazione.

La bozza non recepisce la posizione delle Regioni. Essa, fuori di ogni strategia di riforma dello Stato italiano in senso regionalista e autonomista, e in contrasto con lo spirito dell'art. 48 del DPR 616/1977, tende: al recupero di competenze già trasferite o delegate (ad es. in materia di urbanistica, bellezze naturali, formazione professionale, strutture e servizi culturali di enti locali e d'interesse locale); a una concezione delle Regioni non come organi di governo, bensì come meri strumenti di decentramento di attività amministrative dello Stato o, addirittura,

integrativi di compiti dei suoi organismi periferici; rivela atteggiamenti impositivi su campi di esclusiva competenza regionale; prefigura una proliferazione di organismi ministeriali nei territori regionali.

Le funzioni dello Stato e delle Regioni non sono individuate secondo i rispettivi livelli d'intervento, mentre ancora è presente una visione gerarchica dei beni che ne sono oggetto; e le funzioni di tutela sono di fatto riservate esclusivamente alla competenza statale (sola eccezione, le arti e le tradizioni popolari). Poiché le Regioni sono chiamate soltanto a «collaborare» in attività di gestione o di promozione, emerge riconfermata la completa separazione fra tutela e valorizzazione.

Si riscontra, altresi, una diversa considerazione delle strutture museografiche e bibliotecarie, insieme con un silenzio praticamente totale a proposito degli archivi.

La bozza si conclude con due articoli che tratteggiano i contenuti delle due normative di delega al Governo: rispettivamente, per l'unificazione legislativa in materia di tutela e per la riorganizzazione del Ministero dei beni culturali. Mentre il ministro Scotti assicurò un rapporto di merito con le Regioni per la definizione della normativa delegata, si rileva che, quanto alla delega unificatrice non è previsto alcun meccanismo del genere suddetto, mentre per quella di riorganizzazione del ministero, è prevista la consultazione di rappresentanti delle Regioni.

Giacché, come fu detto nel primo incontro con il ministro Scotti, la soluzione metodologica articolata in una legge generale di principi e in due normative delegate non può essere separata dai contenuti, è chiaro che un meccanismo di rapporti fra Governo e Regioni deve essere formalmente previsto negli articoli riguardanti la delega.

Nella bozza non sono contenute norme in materia fiscale: è pertanto da valutare opportunamente la necessità di un esame coordinato del disegno per la nuova
legge di tutela con il disegno di legge «Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale», recentemente elaborato dal ministero delle finanze, sotto il profilo
specifico delle implicazioni che potranno avere le norme finanziarie sulle competenze regionali in materia di istituzioni culturali di Enti locali e d'interesse locale.
Analoga opportunità è da ravvisare nei riguardi di altre previste normative, come
quella sui parchi nazionali e le riserve naturali.

Si osserva in via generale come la titolazione in cui si articola la bozza sia assolutamente inadeguata specie per quanto attiene un'organica individuazione dei compiti dello Stato e delle Regioni (\*).

A cura dei funzionari di assessorati regionali alla cultura, all'urbanistica ed ambiente

#### Documento n. 3 (\*\*)

La materia dei beni culturali è ancora disciplinata, quasi interamente, da leggi risalenti al 1939 e, in alcuni casi, perfino ai primi anni del secolo.

Il concetto di bene culturale era, allora, strettamente legato ad una visione aristocratica dell'opera d'arte, protetta e conservata per il godimento di pochi privi-

<sup>(\*)</sup> Non vengono qui riportate le osservazioni specifiche sugli articoli, poiché si riferiscono ad una stesura precedente del DDL e quindi non corrispondono al testo presentato alla Camera.

<sup>(\*\*)</sup> Da parte dei sindacati questo è l'unico documento che abbiamo potuto acquisire.

legiati in grado di capirla. Gli archivi erano riservati agli storici di professione e le biblioteche fornivano un servizio limitato all'esiguo numero di intellettuali dell'epoca. La gestione, infine, era caratterizzata dal più assoluto centralismo burocratico.

Nei decenni trascorsi (quasi mezzo secolo) dall'emanazione di quelle norme, molte cose sono cambiate: il concetto di bene culturale è stato allargato a tutti i beni che hanno riferimento alla storia della civiltà dell'uomo, la scolarizzazione di massa ha ampliato la domanda di cultura, mentre i mass-media hanno fornito stimoli per una più approfondita conoscenza del nostro patrimonio storico e artistico che, in questo ultimo periodo, comincia ad essere considerato anche sotto l'aspetto di risorsa economica per il Paese. È cambiata la struttura della società italiana, è cambiato il modo di pensare degli italiani, ma le leggi sono ancora quelle di cinquanta anni fa.

Al Governo era stata fornita nel 1975 una buona occasione per ristrutturare l'intero settore dei beni culturali, ma l'istituzione del nuovo Ministero (vedi DPR n. 805/1975) riprodusse vecchie formule e lasciò in piedi strutture organizzative ormai fatiscenti. Deludenti, perché assolutamente prive di direttive, sono state, inoltre, le leggi emanate nell'ultimo decennio. Pensiamo al decentramento nel settore bibliotecario, avvenuto nel 1972, che non fu seguito da disposizioni che coordinando la materia creassero i presupposti per l'istituzione del sistema bibliotecario nazionale. I beni ambientali, delegati alle Regioni nel 1977, non videro la contemporanea assegnazione di adeguati fondi e personale per amministrarli, né soprattutto la riforma della legge (1497) che li disciplinava.

I musei di enti locali, o comunque di interesse locale, non furono oggetto di maggior attenzione: le relative competenze passarono alle regioni senza che fosse emanata alcuna direttiva che rendesse omogeneo almeno il metodo di reclutamento del personale.

Le speranze furono, allora, riposte nell'art.48 del DPR n. 616/1977 che prevedeva l'emanazione, entro il 31/12/1979, di una nuova legge di tutela che stabilisse le funzioni amministrative delle regioni «in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, ecc...». Naturalmente la scadenza imposta dal Parlamento non è stata rispettata dal Governo, che solo nel mese scorso, a più di due anni dal termine previsto, su iniziativa del ministro Scotti, ha presentato il disegno di legge sulla riforma della tutela dei beni culturali.

Il d.d.l. SCOTTI, già approvato dal Consiglio dei Ministri, ed in attesa di essere esaminato dalla Camera dei Deputati (in Commissione Deliberante: perciò non andrà in Aula), è composto di 23 articoli, e può suddividersi in tre parti:

I — Dall'art. 1 all'art. 8: è la parte cosiddetta «di principî», in cui si tenta di dare una definizione del bene culturale e si fanno alcune affermazioni, che verranno poi definite nella delega.

II — Dall'art. 19 all'art. 20: è la parte in cui dovrebbero essere definiti i ruoli rispettivi dello Stato e delle Regioni.

III — Artt. 21 e 22: sono gli articoli di delega (il primo riguarda la tutela, il secondo l'organizzazione del Ministero).

All'ultimo momento è stato aggiunto l'art. 23 (frutto probabilmente di un compromesso), in cui si prevede la costituzione di un gruppo di studio presso il CNR per le Scienze applicate ai problemi della conservazione (ma anche della valorizzazione) dei beni culturali.

1°) — Non si è tentata una definizione del bene culturale. Si è fatta semplicemente un'enumerazione, che può essere suscettibile di aggiunte, man mano che gli studi individueranno nuove categorie di beni. Si parla però sempre di beni singolarmente individuati, e non viene preso in considerazione il loro rapporto reciproco.

Il fatto è negativo non solo perché non si tiene conto, in tal modo, dei risultati cui è pervenuto ormai da tempo il dibattito culturale — è quotidiana l'esperienza comune — relativamente all'unità e globalità del concetto di bene culturale, ma anche perché si pone come sintomo rivelatore del mancato riaccorpamento delle competenze in materia di tutela dei beni culturali, dal 1972 divise tra Stato e Regioni, riaccorpamento che da quel concetto non può non derivare.

- 2°) Vengono apportate alcune migliorie alla legge 1089 del 1939 (legge che tutela attualmente i beni di interesse artistico e storico) e cioè:
- a) viene introdotto un nuovo strumento: la dichiarazione. Questa permette di tutelare immediatamente il bene, senza aspettare il decreto di vincolo (spesso l'emissione del decreto comporta un tempo piuttosto lungo): tuttavia il suo effetto dura solo 120 giorni, dopodiché, se nel frattempo non è stato emesso il decreto di vincolo, il proprietario o detentore del bene non è tenuto a osservare gli obblighi imposti dalla dichiarazione (che sono gli stessi del vincolo).

Tuttavia il proprietario o possessore o detentore è ugualmente obbligato a non danneggiare il bene culturale, anche *in assenza di dichiarazione*, in quanto la qualità di bene culturale esiste già anche indipendentemente dalla dichiarazione; la dichiarazione (e il vincolo) non fanno che riconoscerla.

La dichiarazione può essere proposta anche di iniziativa delle Regioni (o da Enti e associazioni culturali, sempre attraverso le Regioni).

La portata sicuramente positiva di questo nuovo strumento rimane però in gran parte subordinata al «concerto» previsto, per l'espletamento della istruttoria, fra organi dell'Amministrazione Beni Culturali e «competenti» organi delle Regioni, la cui regolamentazione viene però demandata alla delega contenuta nell'art. 21 di cui si dirà più avanti;

b) nel 6° comma dell'art. 3 si afferma che ai fini dell'accertamento «fra organi competenti, hanno in ogni caso diritto di accedere al bene e di documentarne lo stato».

In questo modo dovrebbe essere facilitato l'accesso al bene, finora molto difficoltoso;

- c) l'art. 4 apporta delle modifiche alla tutela dell'arte contemporanea: si dà cioè la possibilità di tutelare anche opere che abbiano meno di 50 anni (purché l'autore sia deceduto); su queste opere tuttavia non si esercita il diritto di prelazione (ma chi detiene il bene è obbligato a dichiarare il mutamento di proprietà);
- d) forse l'innovazione più utile è quella introdotta dall'art. 6, in cui si prevede la possibilità di tutelare estensioni più ampie di territorio intorno al monumento di quanto permettesse l'art. 21 della 1089, di vincolare zone archeologiche anche senza resti affioranti (finora ciò era molto difficoltoso); infine si afferma che nel caso di un immobile di interesse storico-artistico, si considera vincolato anche il suo arredo (a meno che non si affermi diversamente).

Proprio in questo articolo, che apparirebbe il più avanzato della legge, si av-

vertono chiaramente i limiti della legge, che è tutta ispirata allo stesso concetto della 1089, cioè al bene singolarmente individuato: anche se dal monumento si passa alla «zona», ad un'estensione più ampia, si tratta tuttavia sempre di «pezzi» ritagliati nel territorio: lo studio e la tutela del territorio come tale, cioè del risultato di tante componenti che si sono stratificate nel tempo e hanno modificato il territorio (e continuano oggi a modificarlo), componenti che devono essere considerate appunto nel loro rapporto reciproco e tutelate nel loro insieme, non vengono mai tenuti presenti in questa legge.

#### Parte seconda

Così, nella seconda parte, quando si cerca di individuare ciò che è proprio dello Stato e ciò che è proprio delle Regioni, non si fa altro che introdurre il concetto giuridicamente vago di «collaborazione, concorso».

Le Regioni «collaborano» con lo Stato nella tutela, e più particolarmente nella catalogazione e nella conservazione dei beni. Si dà loro la possibilità di proporre la dichiarazione e il vincolo, possono subentrare allo Stato nel diritto di prelazione, lo Stato può espropriare a loro favore (ed anche degli Enti locali).

Inoltre, si individuano come campi specifici di attività delle Regioni (artt. 12 e 13) le arti e tradizioni popolari «di interesse culturale» e l'arte contemporanea, continuando così ad isolare artificiosamente delle categorie di beni che dovrebbero essere considerate — torniamo a ripeterlo — nelle loro relazioni con gli altri beni presenti nel territorio.

Si riconosce poi alle Regioni dei compiti che hanno già per legge, cioè quelli relativi all'istruzione professionale e ai musei e biblioteche di interesse locale.

Non si tocca invece il nodo per cui era stata ritenuta necessaria la formulazione di questa legge, e cioè l'esigenza di riaccorpare le competenze divise fra Stato e Regioni definendo contestualmente le rispettive attribuzioni nella direzione di decentramento prevista dal DPR 616/1977.

Nell'art. 17 si tratta del sistema bibliotecario nazionale.

Tale sistema dovrebbe garantire l'accesso all'informazione, la disponibilità dei documenti (su qualsiasi supporto siano prodotti), e la loro circolazione dentro e fuori il territorio nazionale per poter soddisfare anche programmi di collaborazione tra diversi Paesi. Al raggiungimento di tali obiettivi concorrono rispettivamente sia lo Stato che le Regioni.

Il testo dell'art. 17 sembra ispirato in gran parte al documento programmatico per l'avvio del servizio bibliotecario nazionale così come è stato diffuso dalla «Commissione per l'automazione delle biblioteche», (per un'esposizione più articolata del servizio bibliotecario nazionale rinviamo alla documentazione sull'argomento già diffusa dal Sindacato). Tuttavia nell'ambito del testo di legge qui esposto, dove, secondo le dichiarazioni degli estensori, dovevano evidenziarsi solo principì generali, non si comprende come, al contrario, si sia arrivati a toccare un aspetto così particolare e tecnico che può essere suscettibile di variazioni e aggiornamenti.

Nell'art. 19 si istituiscono l'Istituto del Restauro Architettonico e quello per l'inventariazione archivistica, mentre il centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato viene trasformato in Istituto Centrale per la Tecnologia Archivistica.

In particolare non si vede la necessità di istituire un Istituto Centrale per il restauro architettonico quando il restauro architettonico è già tra i compiti istituzionali dell'Istituto Centrale del Restauro, che andrebbe solo potenziato anche in questo ramo. Infatti, anche in questo campo, la tendenza più logica e seria dovrebbe consistere se mai nell'accorpare, non nel moltiplicare strutture con fini e competenze identiche.

L'art. 20 fa un po' a sé: è un articolo abrogativo della c.d. legge del 2%, che non è sempre applicata, ed inoltre seriamente contestata, fra gli altri, dal Sinda-

cato degli artisti, che ha chiesto appunto che fosse abrogata.

In quanto agli artt. 21 e 22, prevedono, come abbiamo già detto, una delega al Governo rispettivamente per la tutela e per la ristrutturazione della Amministrazione.

L'esigenza di giungere in tempi brevi ad una maturità organica nell'ambito delle leggi beni culturali è positiva, ma meraviglia che nell'art. 22, dove dovrebbero essere enunciati solo i criteri cui si dovrebbe attenere lo sviluppo della delega, trovino posto invece dei «fatti compiuti» come l'istituzione della Segreteria tecnica per la Programmazione che, a parte ogni altra considerazione, sottrarrebbe compiti al Consiglio Nazionale; dei Consigli scientifici presso gli Istituti centrali dei centri statali per la conservazione dei beni culturali, a livello regionale o interregionale. Più in generale appare inopportuna la delega chiesta per il Governo con quest'ultimo articolo, data la delicatezza di un'operazione come quella di riorganizzare il Ministero, della quale non può non essere investito il Parlamento.

L'art. 23 infine, aggiunto come si è detto all'ultimo momento, è sintomatico della volontà di mortificare la potenzialità tecnico-scientifica del Ministero attribuendo il compito della ricerca relativa alla conservazione ad un organismo (il CNR) esterno all'amministrazione e separando così, con le conseguenze che è facile immaginare, le responsabilità della ricerca da quelle della tutela.

In definitiva, l'impressione è di trovarsi di fronte ad un'occasione, quella di riformare la legge di tutela e di «ammodernare» l'organizzazione del Ministero in
senso democratico, sostanzialmente sprecata, anche soltanto nella direzione che
sembra più interessare l'attuale gestione politica del settore: la regionalità, la programmazione, la produttività, che non si ottengono certo con la confusione o la
sovrapposizione delle competenze, con la marginalizzazione dell'istanza tecnicoscientifica, con il mantenimento di una struttura burocratica, in grado tutto al
più di esercitare, quando ci riesce, una tutela in negativo, cioè autoritaria e repressiva piuttosto che fondata sul più vasto coinvolgimento dei fruitori del bene
culturale a tutti i livelli.

In conseguenza delle osservazioni fin qui espresse la CGIL, pur non entrando in proposte di dettaglio circa la nuova legge di tutela, ritiene indispensabile che essa debba uniformarsi ai principi generali seguenti:

1) Graduale delega delle funzioni amministrative della tutela alle Regioni In seguito al DPR 616/1977 una parte dei compiti di tutela, ed esattamente ciò che riguarda la tutela ambientale, è stata già delegata alle Regioni.

Di fronte ad un Ministero burocratizzato ed incapace di assicurare la protezione dei beni culturali in aderenza alle diversificate realtà del territorio nazionale è preferibile decentrare gradualmente tutta la materia alle Regioni che potrebbero così essere messe in grado di esercitare una tutela unitaria e più razionale sull'insieme dei beni culturali e dell'ambiente in cui essi sono inseriti. Per evitare però che il passaggio di funzioni trovi impreparate le strutture regionali, come già è accaduto in attuazione del DPR 616/1977 cui si è accennato prima, è indispensabile che tale passaggio avvenga gradualmente e comunque non prima che:

- le regioni si siano dotate delle strutture tecnico-amministrative necessarie per esplicare i nuovi compiti;
- sia stato reclutato o formato il personale avente la qualificazione tecnica indispensabile per l'espletamento delle nuove funzioni;
- venga riconosciuta una sufficiente autonomia, nell'ambito delle competenze del personale tecnico-scientifico, rispetto alle istanze politiche locali.

È quindi da prevedere un periodo, regolato da norme transitorie, in cui la gestione amministrativa dei beni culturali sarà progressivamente delegata alle Regioni.

- 2) Funzioni di spettanza del Ministero
- Il Ministero dovrebbe esplicare le seguenti funzioni:
- programmazione nazionale delle attività nel settore dei beni culturali e ambientali, mediante la ripartizione dei finanziamenti tra le varie Regioni;
- ricerca sulle tecnologie e metodologie da impiegare per interventi di restauro, conservazione, catalogazione, inventariazione, apposizione di vincoli, ecc,;
- predisposizione dei relativi procedimenti normalizzati; divulgazione dei risultati raggiunti e relativa azione di consulenza nei confronti degli organi regionali. Ciò deve essere esplicato mediante un opportuno rafforzamento degli Istituti Centrali esistenti;
- ispezione sul territorio nazionale per verificare che gli organi regionali esplichino la gestione amministrativa dei beni culturali e ambientali in accordo con le norme legislative vigenti;
- sostituzione temporanea agli organi regionali in caso di inadempienza rispetto alle norme;
- arbitrato nel contenzioso che potrebbe insorgere a livello regionale tra organi tecnico-scientifici di tutela ed organi politici locali.
  - 3) Democratizzazione degli organi collegiali centrali e periferici

All'interno di una riforma articolata sulle posizioni di principio sopra enunciate occorre però anche modificare in senso democratico gli organi collegiali istituiti con il DPR 805 del 1975 (legge istitutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali).

Innanzi tutto il Consiglio Nazionale per i beni culturali e ambientali i cui deliberati devono essere applicati dai competenti organi centrali e periferici e la cui articolazione deve essere modificata ampliando e rendendo elettiva la rappresentanza che opera nei Comitati di settore. In secondo luogo devono essere messi in condizione di funzionare, opportunamente modificati secondo i principi generali prima espressi, gli organi collegiali di livello regionale (attuali conferenze di Soprintendenti e Comitato paritetico regionale). Infine occorre che vengano profondamente modificati gli attuali Consigli d'Istituto innanzitutto democratizzandone la composizione che deve essere resa in massima parte elettiva e contemporaneamente attribuendo loro funzioni non solamente consultive.

#### Documento n. 4

In linea generale, riteniamo che la bozza di legge discussa in seno al Consiglio Nazionale per i BB.CC. nella mattinata di martedì 1 dicembre sia il risultato di un consistente ritardo culturale, più ancora che politico. Ed è proprio per la palese concretezza del ritardo culturale — che significa naturalmente anche e soprattutto tecnico e scientifico — che coloro che indirizzano questa nota all'attenzione dell'on. Ministro ritengono di doverlo fare: nei termini, del resto, registrati dal dibattito, ai quali confidiamo verrà prestata la dovuta attenzione.

La bozza appare letteralmente pervasa da una distinguibile volontà di «accentramento» così sul versante delle competenze alla tutela, che su quello della stessa gestione dei patrimoni culturali. L'accentramento appare così di tipica marca «ministerialista», fortemente venato di burocratismo: e deve essere definito in tal modo assai poco serio anche come fenomeno di centralismo.

Sintomo rivelatore del ritardo culturale è proprio la sola concessione che alle Regioni vien fatta, in termini di graziosa competenza, limitata (si fa per dire!) alle «arti e tradizioni popolari di interesse culturale», ove la grossolanità della definizione stessa rivela la più totale carenza di informazione circa nozione e metodo degli studi storici ed artistici.

Vorremmo essere chiari: non riteniamo che le Regioni e molti enti locali abbiano neppure loro assolto, a tutt'oggi, ad alcuni almeno fra i compiti che l'art. 117 della Costituzione Italiana affidava in delega. Gli esempi degradanti sono molti, la passività culturale frequente, e frequente anche la troppo modesta levatura del dibattito «locale».

Ma non è questo il punto. Ciò che nella bozza colpisce duramente è la nozione stessa di bene culturale e, con essa, l'idea di cultura. Dopo quindici anni almeno di ricerca e di dibattito su questo punto, nessuno è in grado di rinunciare — tanto meno il legislatore — alla interezza e all'unità della nozione. Il patrimonio è la «cosa» culturale stessa, lo strato e lo spessore nel quale il nostro paese si è costituito secolarmente. Esso è il «vissuto» ancora attuale, impossibile a districare in valori estetici ed in valori funzionali. Il nuovo centralismo della bozza ministeriale, insieme alle incresciose rozzezze e approssimazioni, colpisce proprio questa idea di cultura, tende a creare discrasia all'interno della sua unità, bipolarizza una impossibile dialettica fra momento estetico e momento amministrativo, apre anzi una ulteriore conflittualità fra i due artificiosi momenti. In breve, l'immediato futuro potrebbe trasformare l'amministratore della cosa pubblica in un progettatore impotente di piani subalterni, e il funzionario delle «belle arti» in una sorta di persecutore poliziesco della progettualità, della vitalità della pubblica amministrazione.

Il ritardo ha le sue ragioni e le sue responsabilità. Fin dalla conclusione dei lavori della Commissione DPR 616 cogliemmo nel rinvio ad una legge-quadro da emanare entro il termine del 31 dicembre 1979 una tipica ipostatizzazione del problema: che era in sostanza quello di dar più forza al dibattito circa la parola — altrimenti vana — del «decentramento», anziché rinviare ad uno strumento, la legge appunto, destinata inevitabilmente a cadere su di un terreno attardato per conoscenza e per disciplina, e quindi intimamente reazionario. La bozza presentata possiede tutte le caratteristiche negative di una rinuncia alle almeno aurorali intenzioni di rinnovamento che per esempio sopravvivevano nella legge 805, o

quanto meno nel suo deliberato silenzio di attesa. Lo ripetiamo per chiarezza: questa dichiarazione non intende affatto cantare le impossibili lodi di un decentramento visto come conquista, ma affermare che la realtà del paese è ormai diversa da come la vedono strumenti così paralizzanti. Essa deve essere affrontata con piena, costituzionale reciprocità di conoscenza e di collaborazione fra momento centrale e momento locale di governo.

L'apposizione del sigillo estetico a tutta la vita del nostro paese non vuol dire esaltare la conoscenza storica ed artistica, ma ritornare ad assegnare a quel sigillo un falso e limitatissimo potere, proprio perché autoritario e non autorevole. A meno che il sigillo estetico non divenga, come invece temiamo, strumento di controllo e di potere da esercitare attraverso la via prefettizia delle Soprintendenze, tanto meglio se rafforzate in un coacervo unico, regione per regione.

In considerazione di tutto ciò, i funzionari ed i docenti universitari che firmano queste note ritengono che l'attuale bozza di legge non possa ambire a nessun fine fra quelli avanzati — pur con intenzione costruttiva — dall'on. Ministro. Ritengo al contrario che l'occasione abbia valso un'improvvisa nitidezza della condizione approssimativa e carente nella quale versano le opinioni in proposito; e credono che, sostando ancora sulla strada di una pur difficile condizione come quella attuale, si debba riaprire una discussione seria e coraggiosa circa la riforma delle «belle arti», circa il modello democratico del decentramento e a riguardo infine dell'irrinunciabile funzione di coordinamento e di formazione professionale da esercitarsi attraverso il momento centrale del governo del paese e attraverso le stesse soprintendenze (\*).

Andrea Emiliani, Liliana Mercando, Giovanni Romano, Marco Rosci, Bruno Toscano

#### AIB. GRUPPO DI LAVORO PERIODICI E PUBBLICAZIONI IN SERIE

CATALOGO COLLETTIVO

DEI PERIODICI DI BIBLIOTECONOMIA E

DOCUMENTAZIONE POSSEDUTI DALLE

PRINCIPALI BIBLIOTECHE ITALIANE

A cura di C. POLDRUGO e L. SERENI. Roma, 1978. 78 p., 8°. L. 4.000

<sup>(\*)</sup> Per ragioni di spazio pubblichiamo qui soltanto la *Premessa* del documento predisposto da un gruppo di studiosi, membri del Consiglio Nazionale Beni Culturali. Per gli altri problemi esaminati nel documento (vincolo e tutela del patrimonio architettonico e ambientale, vincolo e tutela del patrimonio archeologico, rapporti con gli uffici decentrati del ministero e con gli organi consultivi, rapporti con gli enti locali) gli interessati potranno chiedere il testo completo alla Segreteria dell'Associazione.

# Legislazione nazionale

Le questioni irrisolte

Qui di seguito si presentano alcune note su varie questioni irrisolte della legislazione nazionale: la definizione dei rapporti tra le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, di cui all'art. 15 del DPR 3/12/1975, n. 805; la legge sul diritto di stampa; le biblioteche scolastiche.

Si ricollega all'art. 15 del DPR 805 l'esame delle questioni relative alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che hanno costituito in questi anni motivo di dibattito, a testimonianza del quale si pubblica uno stralcio del documento presentato il 6 marzo 1982 alla conferenza stampa promossa dal Consiglio dei delegati e dalla Federazione unitaria statali.

### L'articolo 15 del DPR 805

L'ultimo comma dell'art. 15 del DPR 805 che impegna l'Amministrazione a definire con apposito decreto ministeriale i compiti delle due Biblioteche nazionali centrali e dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico è stato più volte chiamato in causa nei dibattiti sui servizi bibliotecari e sulla loro riforma, susseguitisi in questi ultimi anni, promossi sia dalle amministrazioni locali sia dall'Associazione professionale AIB.

I bibliotecari, molto giustamente, hanno assunto quel dibattito legislativo come l'elemento in grado di condizionare, rinnovandole, tutte le componenti della organizzazione bibliotecaria del nostro paese.

Gli sforzi, tuttavia, messi in atto per dare attuazione al decreto, si sono arenati nelle secche del Ministero per i beni culturali, che a sette anni dalla sua creazione, nonostante le solenni promesse della vigilia, dimostra la sua incapacità ad avviare processi innovativi anche quando essi non richiedono impegni di spesa ma soltanto provvedimenti di razionalizzazione dell'esistente.

Né sono motivo di giustificazione le difficoltà dichiarate, ma mai fino in fondo verificate, di raggiungere un accordo tra le parti interessate. Dovrebbero essere gli organi centrali ad imporre le soluzioni opportune quando ad esse si oppongono l'inerzia della tradizione e i corporativismi esasperati. Poiché la vexata quaestio ha avuto origine dalla decisione del legislatore di trasformare il Centro nazionale per il catalogo unico in Istituto centrale, collocandolo al vertice di una struttura che già comprendeva due istituzioni centrali come le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, l'Istituto avverti, all'indomani stesso della sua istituzione, l'urgenza di definire la propria sfera d'azione ad evitare duplicazioni di funzioni o sovrapposizioni. L'Istituto si è avvalso per questa sua ricerca dell'apporto di una Commissione di esperti nominata dal Ministero. La Commissione ha contribuito all'analisi della situazione ed ha indicato alcune possibili linee di sviluppo.

Per successivi approfondimenti l'Istituto è giunto a riconoscere tre aree operative: un'area normativa e metodologica, un'area bibliografica, un'area dell'informazione, e le ha definite nel modo seguente:

Area normativa e metodologica

A questa area fa capo l'attività normativa per la catalogazione — specifica per ogni tipo di documento —, per la descrizione bibliografica standardizzata, per la classificazione e la soggettazione, per la creazione di strumenti per la comunicazione, nonché tutta l'attività rivolta alla ricerca e alla sperimentazione di nuove tecnologie.

Area dell'informazione

Per la sua collocazione al vertice di un sistema bibliotecario articolato in subsistemi locali, l'Istituto opera come nodo di raccordo tra le varie componenti così da assicurare la costituzione di archivi, la circolazione delle informazioni, la reperibilità dei documenti.

Per tutto l'ambito delle proprie competenze l'Istituto provvede a diffondere nelle forme più adatte il prodotto della collaborazione collettiva: repertori, cataloghi, liste, indici.

L'Istituto, inoltre, rappresenta nelle reti internazionali (Rete Marc, Euronet) il referente nazionale e pertanto è impegnato a verificare in termini di applicabilità, le normative che si propongono ed a diffonderne le caratteristiche.

Provvedendo a questi compiti l'Istituto centrale viene ad assumere nel sistema nazionale il ruolo di «agenzia bibliografica» per lo scambio e la diffusione dei prodotti, in primo luogo della bibliografia comunque elaborata (su nastro magnetico, su schede a stampa, su microforme) e delle eventuali «manipolazioni» richieste dal sistema di scambio (Rete Marc).

Nella veste di agenzia l'Istituto si fa carico della elaborazione della Bibliografia retrospettiva, promuovendo a tale scopo censimenti e campagne di catalogazione di fondi sia di Istituti dello Stato che degli Enti locali.

Area bibliografica

Attengono a quest'area le attività che l'Istituto promuove per assicurare un efficace controllo bibliografico secondo la definizione che le organizzazioni UNESCO-IFLA promotrici del progetto CBU (Controllo Bibliografico Universale) hanno dato in sede internazionale.

S'intende per controllo bibliografico nazionale «l'insieme degli strumenti che hanno come scopo di assicurare nel modo più completo e tempestivo la raccolta delle pubblicazioni nazionali nel numero di esemplari necessari in primo luogo all'esigenza di un archivio nazionale e alla relativa documentazione ufficiale e, subordinatamente, all'organizzazione di servizi che ne rendano possibile ed effettiva la fruizione all'interno ed all'esterno».

Considerate le vicende storiche che nel nostro paese hanno determinato l'esistenza di due biblioteche nazionali centrali ambedue depositarie della copia d'obbligo, il controllo bibliografico previsto dal CBN non potrà che essere il risultato del loro coordinamento per quanto attiene alle funzioni d'archivio e documentazione.

Tali funzioni non esauriscono la tematica del controllo bibliografico, che abbraccia una vasta gamma d'attività quali la preparazione di norme di catalogazione nazionale, il loro costante aggiornamento e il loro adeguamento alle esigenze degli scambi internazionali; l'organizzazione di cataloghi collettivi; la pubblicazione di standards.

Negli stessi anni la Biblioteca nazionale centrale di Firenze avviava per proprio conto una ricerca rivolta a definire il modello istituzionale con il quale affrontare i compiti cui fa riferimento l'art. 15 del DPR 805.

In via preliminare i bibliotecari fiorentini osservavano: «parlare del massimo istituto bibliotecario significa porre un problema di politica culturale generale. La sua efficienza si colloca sul piano delle iniziative politiche in quanto è funzione non tanto della gestione corretta dell'ordinaria amministrazione quanto dell'alto livello d'integrazione di un sistema bibliografico nazionale coordinato e coerente».

Il gruppo di lavoro formatosi all'interno della Biblioteca assumeva quale punto di partenza della propria ricerca la relazione che Diego Maltese aveva tenuto ad Arezzo nel 1977.

Sviluppando le argomentazioni ivi contenute il gruppo giungeva ad affermare il diritto della biblioteca fiorentina a proporsi quale sede per l'archivio nazionale del libro: «in nessun'altra biblioteca italiana la cultura del paese è documentata in maniera altrettanto ricca e continua... La corrispondenza pertanto al modello d'archivio è al tempo stesso caratteristica e funzionale. Quanto a contenuto per la preminenza assoluta che essa ha nel campo della documentazione dal punto di vista storico-letterario. Quanto a idoneità funzionale, per la sincronia rappresentata dalla stratificazione dei suoi fondi che comprendono praticamente gli aspetti della tradizione amministrativa e dei modelli culturali dell'Italia».

Alla presenza dell'archivio non può non essere collegata la documentazione bibliografica destinata a circolare all'esterno del paese rappresentata dalla Bibliografia Nazionale per la cui redazione la Biblioteca rivendica la propria univoca competenza. Attribuendosi queste due fondamentali funzioni la Biblioteca viene a condividere con l'Istituto centrale i compiti dell'agenzia bibliografica all'interno del sistema nazionale.

A chiusura del documento il gruppo fiorentino formula una proposta indubbiamente interessante, ma di non facile attuazione: costituire, grazie al coordinamento tra i tre Istituti, una vera e propria unità amministrativa e gestionale sul modello della British Library «un nome che abbraccia, ma non confonde istituzioni diverse, chiamate a concorrere ad una somma unitaria e coerente di finalità. Della integrazione funzionale delle due biblioteche e dell'Istituto garantita da un comitato direttivo che ne salvaguardi anche l'individualità come concrete istituzioni con compiti propri nascerebbe la biblioteca nazionale italiana in senso lato».

Nei riguardi delle altre due componenti, la Biblioteca nazionale centrale di Roma e l'Istituto centrale, il documento fiorentino è piuttosto sommario: d'altronde l'obiettivo non era quello di definire i termini della cooperazione quanto di delineare i propri spazi operativi.

Alla Nazionale di Roma viene riconosciuta «una vocazione ed anche una più concreta disponibilità alla gestione di un certo tipo di servizi culturali» e si ritiene, pertanto, che essa potrebbe assumersi il compito della circolazione del libro, soprattutto attraverso il prestito, pure con le limitazioni di una biblioteca nazionale». Dovrà, inoltre, conservare la responsabilità di documentare la cultura straniera nella sua continuità e generalità — come prescrive il regolamento organico — ma non meccanicamente — come osserva il documento — attraverso acquisti diretti, bensi attraverso il Bollettino delle Opere Moderne Straniere «inteso come strumento di coordinamento degli acquisti».

Non è chi non veda come questa disamina dei compiti della Nazionale di Roma sia sommaria, lacunosa e del tutto fuori della realtà. Per l'Istituto Centrale pauca verba: si fa riferimento al decreto istitutivo.

Tentativi per portare la questione al di là delle posizioni illustrate sono stati fatti a Firenze, in questi ultimi tempi, dalle forze sindacali, ma senza risultati degni di nota.

In sede di Comitato di settore, inoltre, in un recente incontro con il ministro Scotti il problema della definizione dell'art. 15 è stato riproposto ottenendo una dichiarazione di generica disponibilità. L'unico fatto capace di rimettere tutto in causa è il progetto di servizio bibliotecario nazionale proposto dall'Istituto Centrale, autorevolmente avallato dal Ministero dei beni culturali ed in fase di avanzata elaborazione.

Non è questa la sede per una dettagliata esposizione del progetto al quale sarà dedicato uno dei prossimi numeri del Bollettino. Per l'argomento che ci interessa basterà tenere presente che il progetto si fonda sul principio del decentramento inteso come organizzazione cooperativa grazie alla quale ciascuna unità operativa contribuisce alla creazione dell'archivio collettivo e garantisce la circolazione del documento. Il progetto utilizza i mezzi elettronici in tempo reale e di conseguenza le risorse di ciascuna biblioteca sono conosciute da ciascuna immediatamente, i documenti possono essere richiesti da una biblioteca all'altra immediatamente ed il loro movimento può essere controllato in ogni momento.

Inoltre la catalogazione di un'unità bibliografica viene effettuata una volta sola evitando la ripetizione e garantendo al tempo stesso la coerenza dell'intero catalogo.

Infine la creazione di un catalogo unico consentirà una reale politica coordinata degli acquisti e della conservazione.

In conclusione la definizione dei compiti dei tre istituti centrali (le due biblioteche e l'Istituto centrale per il catalogo unico) non può avvenire, oggi, che nel quadro del progetto nazionale. Occorre nell'affrontarli valutare in tutta la loro portata le possibilità connesse all'uso dei mezzi automatici che, superando i limiti rappresentati dalle distanze e dal tempo, consentono di raggiungere obiettivi attualmente non perseguibili se non in una logica di accentramento.

Angela Vinay

## Conferenza stampa sulla situazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Ancora una volta il Consiglio dei delegati della BNCF e la Federazione Lavoratori statali CGIL-CISL-UIL hanno promosso, il 6 marzo 1982, una conferenza stampa per denunciare una situazione di crisi dell'Istituto, che si aggrava di anno in anno senza che, da parte dell'Amministrazione, si propongano soluzioni, si prendano provvedimenti adeguati, si collochi la questione in un più generale programma di ristrutturazione del settore bibliotecario del nostro paese.

All'iniziativa erano invitati, oltre gli organi di informazione cittadina, le forze politiche, le istituzioni democratiche, i parlamentari fiorentini. Dopo la pre-

sentazione del documento elaborato dal Consiglio dei delegati e dalla F.L.S., ad opera del delegato Pietro Muratore, si sono susseguiti vari interventi che, complessivamente, hanno concordato con le denunce e le proposte avanzate dalle strutture sindacali.

A conclusione dell'iniziativa la struttura sindacale ha ribadito l'intenzione di portare avanti a tutti i livelli, ricercando la più ampia convergenza di forze, gli annosi problemi della biblioteca, che il Ministero concretamente continua ad ignorare ed ha avanzato la proposta di un seminario, da attuarsi con il contributo di tutti gli organismi politici e sociali interessati, da cui scaturisca un progetto complessivo per risolvere i problemi qui affrontati ed una struttura permanente di collegamento e di confronto per stimolare le necessarie realizzazioni.

Moreno Biagioni

Il documento dei delegati tratta in singoli capitoli dei seguenti problemi: A) Questione della dirigenza dell'Istituto; B) Ruolo e funzioni della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; C) L'annosa questione dello spazio; D) Il laboratorio di restauro del libro.

Per lo stretto rapporto con l'argomento oggetto di questo numero del Bollettino, si riporta per intero il punto B) del documento e la bibliografia che lo riguarda.

#### Ruolo e funzioni della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Il Consiglio dei delegati della Nazionale e la Federazione lavoratori statali promossero nel 1979, insieme agli Enti locali e al Ministero beni culturali, apparso poi, quest'ultimo quasi come unico organizzatore, una conferenza su «Natura e funzioni della BNCF».

La struttura sindacale in quell'occasione costituì un gruppo di lavoro, con la partecipazione anche di tecnici qualificati dell'Amministrazione, che elaborò un documento sulla base di una precedente proposta del dott. Maltese, documento che divenne poi la relazione introduttiva di quel convegno.

Il Ministero, nella persona del direttore generale, Sisinni, in quell'occasione si impegnò, tra l'altro, ad organizzare entro pochi mesi una ulteriore conferenza sul ruolo e le funzioni dei tre Istituti bibliografici centrali (le due Nazionali di Roma e Firenze, e l'Istituto per il catalogo unico).

Naturalmente tale iniziativa non ha avuto luogo, così come non ha mai avuto luogo la pubblicazione, più volte promessa dallo stesso dott. Sisinni (promessa da marinaio!) degli atti della conferenza di Firenze.

Una chiarificazione dei ruoli e dei compiti dei tre Istituti centrali, indispensabile per un loro effettivo e più qualificato funzionamento, è prevista dallo stesso art. 15 del DPR 805, istitutivo del Ministero BB.CC.

La stesura di tale decreto non può per altro essere affidata ad un direttore generale, né può essere concepita e partorita interamente nel chiuso dei corridoi ministeriali; essa necessita di un dibattito a larga partecipazione, che investa gli organismi collegiali dell'Amministrazione (Consiglio nazionale, Comitato di setto-

re), ma vada anche oltre, coinvolgendo gli operatori culturali e sociali interessati.

Occorre infatti accostarsi a tali questioni, con ottica diversa da quella tradizionale, che vede le biblioteche in generale, si come centri di studio e lettura, di diffusione e promozione culturale, ma anche come strutture di supporto, indispensabili per lo sviluppo della ricerca scientifica in tutti i campi (in quelli umanistici, come in quelli tecnici, economici e sociali).

Si tratta di concepire un sistema di gestione della documentazione e della circolazione delle informazioni bibliografiche, che si affianchi e si integri con gli interventi più consueti e tradizionali (comunque spesso neppure svolti) di conservazione, archivio, o di pubblica lettura.

All'interno di questo sistema generale, che necessariamente deve valersi dei mezzi dell'informatica, e dell'automazione, tutti gli istituti bibliografici, e quindi anche le Biblioteche centrali, devono collocarsi in modo razionale, differenziato e armonico.

Certo che la risposta a questi problemi non può percorrere semplicisticamente strade di sostanziale accentramento «romano»; essa deve invece offrire soluzioni valide, che tengano conto delle diversità storiche degli istituti, del patrimonio bibliografico e culturale di ciascuno, delle esigenze nuove emergenti rispetto al servizio che essi offrono o potrebbero offrire.

In questa prospettiva si pone anche la necessità di un confronto collegiale per la direzione delle tre strutture centrali, che, rispettando al massimo la reciproca autonomia d'iniziativa di ciascuno, crei un coordinamento programmato delle attività.

Siamo inoltre al corrente che il Ministero ha varato il progetto per la creazione del Servizio bibliotecario nazionale, fondato su una prospettiva di vasto impiego dell'automazione.

Il primo elaboratore dovrà, pare, essere collocato proprio alla Nazionale di Firenze. Ma un tale progetto, in sé senza dubbio positivo, come si raccorda ai nodi non ancora sciolti della definizione dei ruoli istituzionali degli istituti bibliografici centrali? In proposito, abbiamo parlato del decreto che deve stabilire le caratteristiche e le funzioni delle due Nazionali in rapporto anche all'Istituto per il catalogo unico, ma possiamo anche accennare, come a un problema strettamente collegato, alla necessità di rivedere la legge sul deposito obbligatorio degli stampati, ormai superatissima, anche rispetto agli standard esteri. Su quest'ultimo punto, il Ministero è in grave ritardo: in passato ha prodotto più di un'ipotesi (ultima la proposta della primavera 1981), ma tutte assolutamente inadeguate e insufficienti.

I lavoratori della Nazionale hanno elaborato, d'accordo con le Organizzazioni sindacali territoriali, nello scorso dicembre, un documento che, senza certo pretendere di mettere un punto fermo su questioni tanto complesse e difficili, vuole essere uno spunto di riflessione e un contributo al dibattito su questi temi.

Tale documento, pur con tutti i suoi limiti e carenze, è aperto alle critiche e osservazioni che da qualunque parte possano giungere, ed è suscettibile di modifiche e arricchimenti.

#### Cronistoria degli interventi

Un caso italiano («repetita iuvant?»)

Bibliografia ragionata, anche se incompleta, delle numerose analisi, denunce, proposte relative alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che si sono susseguite negli anni come repliche di una recita che rimane sempre uguale, perché i problemi continuano ad essere gli stessi.

1967 — Firenze perché, numero speciale de Il Ponte, anno XXII, nn. 11-12 (1966) sull'alluvione a Firenze: intervista dell'allora direttore della Biblioteca Nazionale, Emanuele Casamassima, intitolata La Biblioteca Nazionale, sui problemi dell'Istituto, che l'irruzione delle acque dell'Arno aveva evidenziato ed aggravato.

1967 — Bollettino d'Informazioni AIB, VII, n. 2 (Marzo-Aprile 1967): La Nazionale di Firenze dopo il 4 novembre di Emanuele Casamassima.

1968 — Bollettino d'Informazioni AIB, VIII, n. 6 (Novembre-Dicembre 1968): Razionalizzazione e automazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Breve resoconto del convegno promosso dall'Unesco e dal Ministero della Pubblica Istruzione.

1970-71 — Escono alcuni numeri di Centro R, (n. 0 del 20 Giugno 1970; n. 1 dell'Ottobre 1970; n. 2 del Gennaio-Marzo 1971), una pubblicazione promossa e redatta dai lavoratori del Centro di restauro del libro, che affronta in particolare i problemi del restauro, ma si occupa anche delle questioni riguardanti la Biblioteca Nazionale nel suo complesso.

1971 — La Biblioteca Nazionale e la crisi delle strutture culturali fiorentine.

Atti del Convegno promosso dalla Casa del Popolo Buonarroti. Relazione introduttiva di Eugenio Garin. Vengono individuate le questioni principali che ostacolano un buon funzionamento dell'Istituto: i compiti impropri, che esso svolge, la mancanza di spazio etc.

1972 — La crisi delle biblioteche italiane di Emanuele Casamassima, in: Problemi (n. 31, p. 2).

Vi si parla, fra l'altro, dei diversi problemi che condizionano la vita della B.N.C.F., deviando l'Istituto dai suoi compiti istituzionali.

1976 — Bollettino d'Informazioni AIB, XVI, n. 4 (Ottobre-Dicembre 1976): Prospettiva dei centri regionali e proposte per una carta del restauro di Luigi Crocetti.

In un ambito di riferimento generale viene affrontato il problema delle possibili prospettive del centro di restauro del libro di Firenze.

1976 — Relazione del vice-direttore della B.N.C.F., Renzo Romanelli, che pone in termini drammatici la questione dello spazio.

1977 — Bollettino d'Informazioni AIB, XVII, n. 1 (Gennaio-Marzo 1977): La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dieci anni dopo, di Luigi Crocetti.

1977 — Bollettino d'Informazioni AIB, XVII, n. 2 (Aprile-Giugno 1977): La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e l'editoria italiana di Diego Maltese.

1977 — Natura e formazione dell'archivio nazionale del libro di Diego Maltese (Bibl. Naz. di Firenze), in cui viene definito il ruolo della B.N.C.F. nell'ambito dell'archivio nazionale del libro. In: *Bollettino d'Informazioni AIB*, XVII, n. 4 (Ottobre-Dicembre 1977).

1978 — Servizi bibliotecari nazionali e articolazioni regionali di Diego Maltese, in cui si precisa il ruolo della B.N.C.F. all'interno del servizio bibliotecario nazionale, contenuto in Organizzazione e funzionamento del sistema bibliotecario, Firenze, La nuova Italia, 1979. (Archivi e biblioteche, 2).Il libro raccoglie gli atti del Seminario di Studi organizzato dal Consorzio dei Comuni del comprensorio della Valdelsa e del Medio Valdarno (5-15 aprile 1978).

Giugno 1978 — Per uscire dalla crisi, documento dei Consigli dei delegati della B.N.C.F. e del Centro di restauro del libro sulla situazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e del Centro di restauro — sui problemi dello spazio, dell'organico, del diritto di stampa — (con allegata una relazione sul tema «La salute sull'ambiente di lavoro»).

2 Ottobre 1978 — Per avviare un processo di ristrutturazione (indicazioni dei Consigli dei delegati della B.N.C.F. e del Centro di restauro del libro perl'elaborazione di una serie di proposte sulla ristrutturazione dei servizi e per una nuova organizzazione del lavoro).

1978 — (Il Ponte, XXXIV, pp. 553-61) — Dalla parte dell'utente di Franca Arduini (un esame dei servizi forniti dalle biblioteche, in particolare dalla Nazionale di Firenze).

1979 — (Il Ponte, XXXV, pp. 98-106) — Municipalismo per la Nazionale, di Piero Innocenti, Roberto Maini, Libero Rossi (un'analisi delle distorsioni relative al ruolo della B.N.C.F. e delle responsabilità in tal senso anche degli

enti locali).

Maggio 1979 — Relazione introduttiva, elaborata da un Gruppo di lavoro specifico promosso dal Sindacato, alla Conferenza su «Natura e funzioni della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (individuazione, attraverso una analisi storico-culturale, del ruolo che competerebbe alla Nazionale di Firenze in un sistema bibliotecario funzionante).

Alla conferenza di cui sopra — della quale, nonostante i precisi impegni del prof. Sisinni, Direttore Generale del settore, a distanza di tre anni non sono ancora stati pubblicati gli atti — intervennero il prof. Garin, il prof. Maltese, il prof. Galluzzi, gli assessori Camarlinghi e Tassinari, la dott.ssa Morandini, allora Direttrice della Nazionale, il dott. Betti, della Regione Toscana.

Ottobre 1979 — Prospettive del Centro di Restauro del Libro di Firenze, documento del Consiglio dei delegati della B.N.C.F. (rapporti fra Centro ed Istituto, ristrutturazione del Centro, nuove assunzioni, trasferimento a S. Ambrogio etc.).

Marzo 1980 — Relazione sul trasferimento dei laboratori di restauro della Biblioteca Nazionale Centrale dell'attuale sede a S. Ambrogio, di Andrea Crescioli (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze — Lavoratori di Restauro).

12 Maggio 1980 — Testo introduttivo della Conferenza stampa sui problemi della Biblioteca Nazionale, promossa dal Consiglio dei delegati della B.N.C.F. (si evidenziano i problemi urgenti: spazio, trasferimento del Restauro a S. Ambrogio, nuove assunzioni per il Laboratorio, ridefinizione dell'organico dell'Istituto, nuova sede in prospettiva per la Nazionale di Firenze).

4 Luglio 1980 — Ciclostilato del Consiglio dei delegati della B.N.C.F., in cui si denuncia l'aggravarsi della situazione della Nazionale in seguito all'ingiunzione di sgombero di due magazzini da parte del Provveditore alle Opere Pubbliche.

Luglio 1980 — Situazione e prospettive del laboratorio di restauro della B.N.C.F. (mancato arrivo di nuovo personale, ritardi nel trasferimento del Laboratorio a S. Ambrogio, ostacoli frapposti all'attività del Restauro sul piano dell'elaborazione tecnica etc.).

Novembre 1980 — Comunicato stampa relativo agli incontri del Consiglio dei delegati della B.N.C.F. con gli assessori alla Cultura del Comune di Firenze, della Provincia di Firenze e della Regione Toscana (impegni dei tre Assessori a portare un contributo alla soluzione dei problemi della Nazionale).

Novembre 1980 — Comunicato stampa del Consiglio dei delegati della B.N.C.F. sul comportamento anti-sindacale della Direttrice dell'Istituto, dott.ssa Anna Lenzuni.

Gennaio 1981 — 1ª lettera aperta al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, on. Oddo Biasini (riepilogo dei problemi dell'Istituto, dallo spazio agli organici, al mancato trasferimento a S. Ambrogio del Restauro etc.).

30 Gennaio 1981 — 2ª lettera aperta al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, on. Oddo Biasini (presa d'atto degli impegni presi dal Ministro per la soluzione dei diversi problemi prospettati nella lettera precedente — impegni che non verranno mantenuti —).

Dicembre 1981 — Bozza di proposta sul sistema bibliotecario nazionale, elaborata dal Consiglio dei delegati della B.N.C.F. (la proposta tiene conto delle elaborazioni precedenti ed in particolare della relazione su natura e funzioni della B.N.C.F.).

5 Febbraio 1982 — Alcuni fatti sulla Biblioteca Nazionale e sul laboratorio di restauro, ciclostilato compilato dalla Sezione Statali del P.C.I. e del N.A.S. — Nucleo Aziendale Socialista — (denuncia della lunga serie di mancate risposte ai problemi della B.N.C.F. — spazio, S. Ambrogio, organici etc. —). Febbraio 1982 — Documento del Consiglio dei delegati della B.N.C.F. sulla situazione dell'Istituto, presentato alla Conferenza stampa del 6/3/'82 (elenco ragionato dei problemi irrisolti della B.N.C.F. — vedi punti precedenti).

Maggio 1982 — Ciclostilato del Consiglio dei delegati della B.N.C.F. in occasione dell'inaugurazione della Mostra «Il Tempo della Voce», (ennesima denuncia della situazione della B.N.C.F., con sottolineatura delle responsabilità del Direttore Generale Sisinni).

Moreno Biagioni

# Sul deposito legale

Riprendere a parlare del deposito obbligatorio degli stampati nel 1982 significa constatare purtroppo che ancora oggi in Italia non abbiamo una legislazione nuova ed adeguata in questo campo.

Sono molti gli anni, per lo meno dieci, se vogliamo ricordare quelli a noi più vi-

cini, da quando, sia l'Associazione Italiana Biblioteche (1), sia molti altri operatori culturali hanno posto l'esigenza di rinnovare la legge del deposito obbligatorio degli stampati, o, come più comunemente si chiama, del deposito legale.

Non sono davvero molti i risultati ottenuti a tutt'oggi e si fa presto a fare il punto della situazione.

La legislazione vigente, come è noto, risale al 1939 ed è giunta tale e quale ai nostri giorni con piccolissime modifiche. Lo spirito informatore è altrettanto noto e risponde ad esigenze diametralmente opposte a quelle che si richiedono oggi ad una legge attuale sul deposito legale: essa ha infatti scopi soprattutto di censura e controllo quando invece si richiede che ne abbia solo prevalentemente culturali. Deve essere, cioè, garantita la raccolta della produzione editoriale nazionale (collezione nazionale), finalizzata alla conservazione, alla trasmissione ed allo sviluppo della cultura nazionale.

Ma quali sono oggi le prospettive per arrivare all'auspicato rinnovamento? Vediamole brevemente. Una è messa in moto dalla legge vigente e può condurci ad ottenere minimi risultati con minimi sforzi. La legge 374/39 infatti prevede l'istituzione (art. 12) di una commissione interministeriale triennale consultiva che può intervenire sulle «materie contemplate» dalla legge stessa. Il meccanismo della commissione è stato attivato negli ultimi anni già tre volte: due trienni (1974/'76; 1977/'79) si sono già compiuti e l'ultimo (1980/'82) è ancora in corso.

Le due commissioni 1974/'76 1977/'79 alla fine dei lavori hanno preparato alcune modifiche alla legge 374 presentate per due volte nello stesso testo in cinque articoli. Il progetto non sembra sia andato più in là dell'ufficio giuridico e del coordinamento legislativo della Presidenza del Consiglio. Nel mese di maggio 1981 tali modifiche sono state sottoposte dall'Ufficio centrale per i beni librari all'attenzione delle due biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze e dell'Istituto centrale per il catalogo unico, (ma non alla biblioteca depositaria della terza copia), perché esprimessero il loro parere. Tali modifiche sono in gran parte deludenti perché nell'insieme rimangono legate alla stessa logica antiquata della legge del 1939. Ancora vi si parla di competenze che spettano alla Procura della repubblica del luogo di stampa delle pubblicazioni, che ancora deve ricevere un esemplare delle pubblicazioni che sarà poi inoltrato alla Biblioteca del Ministero di Grazia e Giustizia.

C'è forse un tentativo di dare una migliore definizione di «stampato», ma poi si cerca solo di intervenire con efficienza tutta ministeriale sulla «macchinosità del sistema» di consegna degli esemplari d'obbligo, per renderla «più rapida e sicura». A tale scopo si chiede, modificando la legge precedente, l'invio diretto alle due biblioteche nazionali centrali e alla Presidenza del Consiglio da parte del tipografo, al quale rimane l'obbligo della consegna. Si tenta anche di inserire le edizioni anastatiche tra le opere soggette a consegna e si perfeziona in qualche modo la parte dedicata alle esenzioni e alle multe da esigere dagli inadempienti. Ma, alla, fine, lo scopo dichiarato di tutta l'operazione è solo quello di «rendere più funzionale il sistema della consegna e di incrementare la dotazione delle pubbliche biblioteche in relazione al notevole sviluppo delle attività bibliografiche».

<sup>(1)</sup> Cfr.: Bollettino d'informazioni dell'Associazione Italiana Biblioteche:

<sup>1971,</sup> n. 1 pp. 24-35; 1975, n. 4 pp. 48-51; 1977, n. 1 pp. 16-19; 1977, n. 4 (XXVII Congresso — Arezzo, 9-12 giugno 1977); 1979, n. 4 p. 245-269; 1980, n. 1-2 pp. 3-12.

Nessun altro interrogativo di fondo sembra si sia posto la commissione, né soprattutto si è mostrata interessata a raggiungere gli scopi essenziali di una legge del deposito legale: raccogliere, documentare e rendere disponibili le pubblicazioni per la crescita culturale del Paese. Nessuna attenzione o accenno c'è, nella relazione acclusa al testo delle modifiche, verso la problematica aperta sul deposito legale a livello nazionale ed internazionale (in sede IFLA/UNESCO).

Lo sforzo degli organismi internazionali costituisce oggi un valido contributo all'offerta di soluzioni soddisfacenti, compresibili e giustificate per gli operatori. Da una parte, infatti, ci sono le biblioteche che riconoscono oggi nel deposito legale lo strumento indispensabile per costituire ed arricchire l'archivio, per dare adeguata documentazione attraverso la bibliografia nazionale e per collaborare infine ai progetti di controllo bibliografico universale (CBU) e di disponibilità dei documenti (UAP).

Dall'altra ci sono gli editori e gli stampatori, che, da una buona legge sul deposito legale, possono essere stimolati ad acquisire maggiore consapevolezza dell'obbligo loro richiesto, non considerato più come costrizione a volte pesante e ingiustificata.

Una trattazione esauriente, attenta ad ogni situazione, ad ogni casistica, a volte fin troppo minuziosa è lo studio preparato dal bibliotecario canadese Jean Lunn nel 1979 (Study on a model law for legal deposit) e presentato alla Conferenza internazionale IFLA/FIAB di Copenhagen del 1979.

Lo studio è stato a lui richiesto, quale socio dell'IFLA/FIAB, per rispondere ad un preciso impegno dell'UNESCO, assunto dopo la Conferenza internazionale sulle bibliografie nazionali svoltasi a Parigi nel 1977 (2).

In tale conferenza sembrò opportuno, tra le raccomandazioni finali, inserirne una sul deposito legale:

- 1) Gli Stati membri dovrebbero esaminare le leggi in vigore sul deposito legale e studiare le loro disposizioni in funzione dei bisogni attuali e futuri, al fine di stabilire e di assicurare un controllo bibliografico nazionale, e, se si presenta la necessità, rivedere le leggi in vigore.
- 2) Gli Stati membri che non hanno attualmente il deposito legale dovrebbero esaminare la possibilità di istituirlo per rafforzare il Controllo Bibliografico Nazionale.
- 3) Le nuove leggi sul deposito legale o i regolamenti che ne derivano dovrebbero indicare gli obiettivi del deposito legale per quel che riguarda la Bibliografia
  nazionale; assicurare che il deposito degli esemplari corrisponda ai bisogni del sistema nazionale bibliotecario; essere redatte in termini generali che comprendano
  sia i tipi attuali di documenti contenenti informazioni, sia tutti gli altri tipi che
  potrebbero essere prodotti; indicare le misure destinate a far rispettare queste leggi.
- 4) L'Unesco dovrebbe stendere un modello di progetto di legge al quale gli Stati membri si potrebbero ispirare per realizzare un controllo bibliografico nazionale e che dovrebbe tenere conto dei rapporti tra il diritto d'autore e il deposito legale.

<sup>(2)</sup> Congrès international sur les bibliographies nationales, Paris, septembre 1977 (organizzato dall'UNESCO nel quadro del suo programma generale d'informazione, in collaborazione con l'IFLA/FIAB).

L'Unesco per dare esecuzione al punto 4 sopra indicato, incaricò l'IFLA/FIAB di predisporre un modello di legge rivolto soprattutto ai Paesi ancora non dotati di una normativa sul deposito legale o desiderosi di modificarla.

Ecco l'origine dello studio che merita d'essere brevemente illustrato perché riesce a cogliere lo spirito di una legge attuale sul deposito legale.

La trattazione, come abbiamo detto, è molto ampia e chiara, è l'impostazione di tutta la problematica nei diciotto punti nei quali è articolata

Si parte dall'enunciazione degli obiettivi della legge e della loro validità soprattutto per gli editori. Sono obiettivi primari la raccolta della collezione nazionale e la compilazione della bibliografia nazionale, sono secondari quelli volti ad ottenere la statistica sulla produzione nazionale, a contribuire alla politica degli acquisti per la collezione nazionale e per le altre biblioteche, a contribuire agli scambi di pubblicazioni.

Le caratteristiche evidenziate inoltre mostrano che la legge del deposito legale deve essere uno strumento agile «soggetto a cambiare in rapporto alle circostanze». Esso deve stabilire principi generali, mentre ogni altro dettaglio deve essere demandato a regolamenti successivi.

Se, ad esempio, vale il principio generale che tutte le pubblicazioni, su qualunque supporto prodotte, devono essere consegnate, i regolamenti possono elencare più esattamente tali categorie: quelle che devono essere consegnate per obbligo e quelle solo su richiesta.

Molto interessante è il suggerimento di lasciare aperta la possibilità di chiedere o no determinate pubblicazioni, a seconda delle esigenze. Possono esserci, ad esempio, paesi interessati a raccogliere anche i moduli in bianco, distribuiti nei diversi uffici, perché essi potranno un giorno «illuminare sul governo, sugli affari, sulle abitudini del passato».

L'analisi, poi, del materiale soggetto a consegna è molto dettagliata. All'autore non sembra sfuggire nulla: ogni tipo di documento, su ogni supporto oggi disponibile, viene preso in esame e valutato ai fini della conservazione e documentazione.

Sul numero degli esemplari da consegnare si fanno ipotesi ragionevoli: un numero ottimale potrebbe essere di due copie, una per la conservazione, una per l'uso. Una di queste copie potrebbe servire prima per la compilazione della Bibliografia nazionale. Una terza copia infine potrebbe essere necessaria se esiste una collezione finalizzata al prestito.

Per i tempi del deposito si insiste sulla scelta della consegna prima che le pubblicazioni siano messe in vendita.

La scelta infine di chi deve avere l'obbligo della consegna può essere condizionata, secondo Lunn, dalla caratteristica del Paese: si consiglia l'editore per i paesi più industrializzati, il tipografo per gli altri (3).

Nel panorama italiano dobbiamo però segnalare un'iniziativa legislativa di un certo interesse. Si tratta di un disegno di legge, presentato dal Partito comunista italiano al Senato (a firma dei senatori Chiarante, Ruhl, Bonazzola, Procacci, Mascagni e Salvucci) nel gennaio 1981. L'atto (n. 1283) ha come intestazione «Norme suila consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni», ed è

<sup>(3)</sup> Tale studio è stato ampliato in una 3ª stesura (1980), che mantenendo inalterati i principi qui esposti, comprende inoltre una dettagliata rassegna delle osservazioni fatte pervenire da alcuni esperti, uno schema di articolato di legge, una proposta di regolamento e un modello di presentazione della legge agli editori.

stato già iscritto all'ordine del giorno della commissione Pubblica Istruzione.

Nel testo, ci sembra, siano stati recepiti gli spunti più qualificanti dello studio dell'IFLA/FIAB prima esposto. C'è innanzi tutto l'enunciazione chiara degli scopi culturali della legge (art. 1). Si evidenzia poi la necessità e l'importanza di costituire l'archivio delle pubblicazioni in sede nazionale, regionale, provinciale. Si richiede infatti la consegna di quattro esemplari destinati alle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, alle istituende biblioteche regionali, alla biblioteca della provincia (perché «si vuole assicurare la continuità del deposito presso la biblioteca di ciascuna provincia che ormai da molti decenni è titolare della terza copia»).

L'obbligo della consegna, più giustamente, è dato all'editore che deve inviare direttamente e gratuitamente gli esemplari alle biblioteche (art. 4). Le biblioteche del Senato e della Camera restano depositarie degli esemplari delle pubblicazioni, edite dallo Stato e da Enti pubblici, con la clausola prevista nell'art. 11, che esse, compatibilmente con le loro esigenze prioritarie, disciplineranno con un apposito regolamento l'uso pubblico delle loro raccolte.

Nel caso poi che siano concesse esenzioni dalla consegna (ed è il Consiglio nazionale per i beni culturali a decidere) per pubblicazioni particolarmente costose, due esemplari devono essere assicurati per la biblioteca pubblica regionale o provinciale e per una delle due biblioteche nazionali centrali, su scelta di volta in volta del Consiglio nazionale.

Il disegno di legge in sostanza propone alcune modifiche di fondo e la semplificazione di molte procedure con una attenzione maggiore, ci sembra, alla realtà odierna del nostro paese.

Anna Maria Mandillo

# La legislazione delle biblioteche scolastiche

Le profonde trasformazioni che vanno assumendo le istituzioni scolastiche e bibliotecarie hanno proposto con urgenza il tema di una ridefinizione del ruolo della biblioteca scolastica con particolare riguardo alle possibili interrelazioni con la biblioteca pubblica.

Il quadro di riferimento legislativo sulle biblioteche scolastiche è piuttosto scarso in quanto il legislatore, nel più ampio contesto della legislazione relativa alla scuola, solo in poche occasioni ha preso in considerazione l'argomento specifico. Il testo di legge più significativo rimane a tutt'oggi il R.D. 30.4.1924, n. 965, che sancisce la vecchia norma della divisione tra biblioteca dei professori e biblioteca degli alunni (per fortuna ormai desueta nella pratica) e stabilisce che la biblioteca dei professori sia affidata dal Preside, che ne rimane il consegnatario responsabile, ad un professore scelto dal collegio dei docenti. La materia è stata poi regolata nel corso degli anni da alcune circolari del Ministero della Pubblica Istruzione le quali, però, contengono solo norme di carattere burocratico-amministrativo sulla organizzazione della biblioteca e non tengono conto delle nuove esigenze sorte negli anni '50-'60, nei quali si pose con forza il problema della istruzione pubblica con la riforma della Scuola Media. Nei Decreti delegati, infine, si possono trovare solo sommarie e non sufficienti indicazioni, che aprono alcune possibilità specialmente in rapporto ad un eventuale collegamento con le altre Istituzioni culturali del territorio - tra cui, in primo luogo, i Distretti scolastici —, ma sono rimasti insoluti i problemi di fondo: la gestione della biblioteca, l'assegnazione di personale qualificato, una visione nuova della biblioteca scolastica in rapporto al processo educativo, con particolare riguardo ai problemi della didattica e della domanda di lettura e al suo inserimento in un organico servizio bibliotecario.

Su questi temi si è aperto un ampio dibattito a livello nazionale che ha investito in particolare gli Enti locali, i quali si sono mossi con una serie di iniziative nelle varie Regioni.

L'Associazione Italiana Biblioteche ha seguito il problema con molta attenzione e con puntuali interventi. Le tappe più significative sono state: il Congresso di Spoleto (1964), che ha approvato il documento su «La biblioteca pubblica in Italia» pronunciandosi sulla distinzione dei ruoli tra biblioteca pubblica e biblioteca scolastica, i Congressi di Civitanova Marche (1973), di Foggia (1974) e di Alassio (1975), che hanno approfondito la problematica relativa ai rapporti bibliotecascuola. Nel corso degli ultimi anni i bibliotecari sono stati aperti alle esperienze promosse dalle amministrazioni locali, che erano le più interessate ad un collegamento con le biblioteche scolastiche; in particolare nello scorso anno gli interventi al Congresso AIB di Firenze, al Convegno della Provincia di Roma e a quello della Provincia di Venezia hanno presentato una più approfondita elaborazione ed una apertura a soluzioni molto articolate, specialmente riguardo al personale della biblioteca scolastica che però comunque deve presentare condizioni di stabilità e di qualificazione professionale.

Queste iniziative si sono proposte di richiamare l'attenzione della Scuola, degli Enti locali, delle organizzazioni politiche e sindacali, non soltanto sui problemi di ordine culturale e pedagogico che attengono a questo settore, ma soprattutto sull'aspetto normativo e legislativo che deve essere totalmente rinnovato con un impegno non più rimandabile del Governo e del Parlamento.

R.D. 1 aprile 1909, n. 223: Approvazione del Regolamento delle biblioteche speciali governative non aperte al pubblico (Biblioteche annesse agli Istituti d'insegnamento superiore del Regno, Istituti e Corpi scientifici e letterari, Istituti di Belle Arti, RR Conservatorî e Istituti musicali, Gallerie, Musei, RR Istituti d'Istruzione media).

Circolare n. 36 del 26 luglio 1911 (Dir. Gen. Istruzione primaria): Istruzioni e norme per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di bibliotechine scolastiche.

D.L.L. 2 settembre 1917, n. 1521: Istituzione delle biblioteche nelle scuole elementari del Regno.

R.D. 30 aprile 1924, n. 965: Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti d'istruzione media.

Circolare n. 28 del 15 marzo 1925 (Dir. Gen. Istruzione media, classica, scientifica e magistrale): Ordinamento delle biblioteche dei regi istituti medi d'istruzione. Disciplina relativa alle norme della biblioteca scolastica.

Circolare n. 120 del 14 dicembre 1925 (Dir. Gen. Istr. media): Incremento delle biblioteche dei Professori nei regi istituti medi d'istruzione.

Circolare n. 30 del 14 aprile 1926 (Dir. Gen. Istr. primaria): Istituzione di biblioteche scolastiche popolari.

Circolare n. 87 del 12 settembre 1927 (Dir. Gen. Istr. media): Locali, arredamento e mezzi didattici per le scuole.

Circolare n. 106 del 25 novembre 1927 (Dir. Gen. Istr. media): Le riviste nelle biblioteche delle scuole medie (solo per le biblioteche dei Professori). R.D. 24 settembre 1923 n. 1335; Ente nazionale per le Biblioteche popolari e scolastiche. Cambiamento di denominazione della Ass. Naz. fascista per le biblioteche delle scuole italiane, in «Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche».

Circolare n. 2 dell'11 gennaio 1933 (Dir. Gen. Acc. e Bibl.): Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche. (L'Ente sarà soppresso nel 1977 con D.P.R. 4.7.1977, n. 431).

Circolare n. 55 del 9 settembre 1934 (Dir. Gen. Acc., e Bibl. Affari generali e del Personale). Biblioteche popolari e scolastiche.

Circolare n. 1136 del 5 aprile 1949 (Dir. Gen. Acc. e Bibl.): Indagine sulle biblioteche popolari e scolastiche.

Circolare n. 122 dell'11 aprile 1961 (Gabinetto della P.I): Diffusione del libro nelle scuole primarie, secondarie e artistiche.

Circolare n. 73 dell'1 febbraio 1964 (Dir. Gen. Istr. sec. 1° grado): Attrezzature tecnico didattiche e scientifiche, sussidi audiovisivi, dotazioni per le biblioteche.

Circolare n. 496 del 7 dicembre 1968 (Dir. Gen. Istr. sec. 1° grado): Dotazioni bibliografiche per le biblioteche degli alunni delle scuole medie statali.

D.P.R. 416 del 31 maggio 1974: Istruzione e riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

D.P.R. 419 del 31 maggio 1974: Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale.

Circolare n. 105 del 16 aprile 1975 (Gabinetto P.I.): Regolamento tipo di Circoli didattici e degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica.

Legge 517 del 4 agosto 1977: Norme sulla valutazione degli alunni e di modifica all'ordinamento scolastico.

Circolare n. 79 del 25 marzo 1978 (Min. P.I.): Funzioni del Consiglio scolastico distrettuale ai sensi dell'art.

12 del D.P.R. 416/1974.

Bibliografia essenziale sugli aspetti legislativi della biblioteca scolastica:

BRAMBILLA, R. Problemi di gestione della biblioteca scolastica nella secondaria superiore, in: *Biblioteca e territorio*, 1980, n. 2, p. 41-42.

BRAMBILLA, R. Integrazione dei servizi tra biblioteche, scuola e altre istituzioni culturali, in: Lo sviluppo dei sistemi bibliotecari. Atti del Convegno di Monza, 25-27 ottobre 1979 [organizzato dalla] Provincia di Milano, Comune di Monza, Ass. Ital. Bibl. Milano, Mazzotta, 1980, p. 135-145.

BRAMBILLA, R. Una politica di sviluppo per le biblioteche scolastiche, in: *Giornale della Libreria*, 1980, suppl. al n. 3 p. VII-VIII.

BUSETTO, G. La biblioteca scolastica: problema aperto, in: *Scuola democratica*, 1981, n. 20-21 p. 57-65.

MENDUNI, E. Il libro nella scuola e nel territorio. Le recenti norme e il ruolo degli Enti locali, in: *Riforma della scuola*, (1978), n. 2.

RAICICH, M. Le biblioteche scolastiche: considerazioni e proposte, in: *Belfagor*, 22 (1967), n. 4.

ROMAGNINO, A. Biblioteche scolastiche, in: *Italia Nostra*, 18 (1976), n. 138, p. 46-50.

TAVONI, M.G. Biblioteca scolastica e biblioteca pubblica, in: *Il Mulino*, 1976, n. 248, p. 963-969.

TENTORI, P. Biblioteca scolastica: ruolo istituzionale e rinnovamento legislativo, in: Le Biblioteche scolastiche. Esperienze e prospettive. Giornate di studio sulle biblioteche scolastiche. Atti del 1º Incontro nazionale, Roma, 18-21 febbraio 1981. [organizzato dalla] Provincia di Roma, Associazione Italiana Biblioteche. Roma, 1981, p. 86-97.

Paola Tentori

# Legislazione regionale

## Testi

Si riportano qui di seguito l'articolo 117 della Costituzione e gli articoli, inerenti le biblioteche, estrapolati dai DPR 17/1/72 e 24/7/77.

# COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### **OMISSIS**

Art. 117 — La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati; .

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica:

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia:

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

**OMISSIS** 

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA RE-PUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici. (Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gaz-

zetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1972).

OMISSIS

### TITOLO II

### MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

### Art. 7

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati:

b) la manutenzione, la integrità, la siculezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale:

 c) gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità;

 d) il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

e) le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.

### Art. 8

Le soprintendenze ai beni librari sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio hanno sede.

Le soprintendenze stesse cessano contemporaneamente dall'esercitare le loro competenze sul territorio di altre Regioni.

Il Ministero della pubblica istruzione determinerà il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le competenze delle soprintendenze di Torino, Venezia e Verona inerenti ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle Regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c) della legge stessa;

c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328, per quanto concerne le mostre non indicate nel precedente art. 7, lettera e);

d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;

e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1º giugno 1939, numero 1089;

g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta ritengano che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;

 n) operare le ricognizioni delle raccolte privae;

 i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;

1) preparare i dati per la statistica generale.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

## Art. 10

Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 8, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione regionale.

### Art. 11

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 8, vengono consegnati alla Regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli relativi ai territori delle Regioni a statuto speciale di cui al terzo comma del medesimo articolo che saranno trasferiti tempestivamente agli organi ed uffici di cui al comma stesso.

La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle Regioni nella materia di cui al precedente art. 7 e quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 9.

Nei casi di cui al secondo comma del medesimo art. 8, al successivo passaggio degli atti d'ufficio inerenti al territorio di altre Regioni si provvede a cura della Regione a cui la soprintendenza viene trasferita, previa intesa con l'altra Regione interessata.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle Regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

**OMISSIS** 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA RE-PUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616.

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977).
(V. Avviso di rettifica Gazzetta Ufficiale n. 269 del 3 ottobre 1977).

**OMISSIS** 

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

## Art. 2

Attribuzione a province, comuni e comunità montane

Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.

## Art. 3 Settori del trasferimento e delle deleghe

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.

Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola «regione».

## Art. 4 Competenze dello Stato

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinentì ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975. OMISSIS

## TITOLO III SERVIZI SOCIALI

Capo I Oggetto

Art. 17 Materie del trasferimento

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. I nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali», come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione. OMISSIS

Capo VII
Beni culturali

Art. 47 Musei e biblioteche di enti locali

Le funzioni amministrative relative alla materia «musei e biblioteche di enti locali» concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonche il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonche i compiti esercitati dal servi-

zio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.

### Art. 48

Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

OMISSIS

ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE

GUIDA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA

A cura di

Gloria Ammannati, Nicoletta Campus, Elena Crocetti, Giorgio de Gregori

Prima ristampa

Milano, Bibliografica, 1980. L. 8.000

# Legislazione regionale

Commenti e proposte

## Il punto sulla legislazione regionale

Il corpus normativo che costituisce la legislazione regionale in materia di biblioteche è ormai notevolmente ampio e articolato, tanto che non è possibile in breve spazio ricostruirne lo sviluppo e darne una descrizione esauriente. Ci limiteremo pertanto, in questa sede, a ricordare i fondamenti di tale legislazione regionale, a enumerare le leggi finora emanate dalle varie regioni e a fare alcune considerazioni generali sui tratti salienti che emergono dall'esame del complesso di queste leggi nonché sui principali problemi ancora aperti e non risolti dall'attività legislativa regionale.

Circa i fondamenti della competenza legislativa regionale in materia di biblioteche, è noto che essi risiedono, oltre che nell'art. 117 della Costituzione, che enumera, tra le materie per le quali la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato, quella delle biblioteche di enti locali, nel DPR 14 gennaio 1972, n. 3, che trasferisce alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale e nell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (attuativo della legge di delega 22 luglio 1975, n. 382), che completa il trasferimento includendovi le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura.

A proposito del decreto di trasferimento del '72 va ricordato che esso comporta anche il trasferimento degli uffici delle soprintendenze ai beni librari alle regioni a statuto ordinario nel cui territorio esse avevano sede, mentre le funzioni di vigilanza e tutela già svolte dalle soprintendenze stesse vengono considerate come «funzioni residue» alla competenza statale e delegate alle regioni ai sensi dell'art. 17, lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Circa l'art. 47 del DPR 616 occorre osservare innanzitutto che esso supera la formulazione del precedente decreto, che enumerava le funzioni trasferite, con una formulazione assai più ampia che comprende, al I comma, «tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo» delle istituzioni considerate e cioè, per quanto riguarda le biblioteche, oltre alle biblioteche di enti locali, anche quelle popolari, i «centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale»; vengono inoltre esplicitamente compresi in tali funzioni «il coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione» ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nell'ambito delle istituzioni considerate in detto articolo.

Inoltre, va ricordato che il secondo comma risolve alcuni problemi rimasti aperti dopo il decreto del '72, il principale dei quali riguardava il servizio nazio-

nale di lettura, completando il trasferimento delle funzioni statali alle regioni e risolvendo così accenni di conflitti che sembravano potere riemergere tra stato e regioni anche a proposito di servizi bibliotecari evidentemente ed esclusivamente a carattere locale. Il personale ed i beni in dotazione dei servizi ed uffici rimasti fino allora di appartenenza statale in questo settore vengono trasferiti ai comuni con riserva alla legge regionale per la disciplina delle modalità del trasferimento stesso.

L'attività legislativa che le regioni hanno svolto a partire dal 1972 in materia di biblioteche è, oltre che ampia, notevolmente varia e articolata; converrà quindi darne anzitutto un prospetto cronologico che serva come quadro descrittivo.

A prescindere dalle leggi provvisorie emanate dalla maggior parte delle regioni subito dopo il decreto del '72 e che si limitavano a prendere atto del trasferimento delle funzioni, elenchiamo qui di seguito le leggi regionali concernenti le varie strutture bibliotecarie di competenza regionale o comunque contenenti importanti riferimenti a tali strutture, suddividendole per anno di promulgazione (1).

### 1973

Emilia-Romagna: L.R. 15 gennaio 1973, n. 4: «Istituzione di corsi per operatori di musei e biblioteche e di addetti alle attività conservative dei beni culturali». Lombardia: L.R. 4 settembre 1973, n. 41: «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale».

### 1974

Basilicata: L.R. 19 luglio 1974, n. 13: «Costituzione della Soprintendenza ai beni librari per la Basilicata».

Basilicata: L.R. 19 luglio 1974, n. 14: «Istituzione della Commissione regionale dei beni e servizi culturali».

Emilia-Romagna: L.R. 26 agosto 1974, n. 46: «Costituzione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna».

Campania: L.R. 4 settembre 1974, n. 49: «Finanziamento regionale per la costruzione, l'ampliamento e il consolidamento di biblioteche di enti locali, potenziamento delle attività e dei servizi delle biblioteche».

Veneto: L.R. 5 settembre 1974, n. 46: «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale».

Marche: L.R. 30 dicembre 1974, n. 53: «Tutela e valorizzazione dei beni culturali».

## 1975

Lazio: L.R. 8 marzo 1975, n. 30. «Sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati».

Marche: L.R. 22 maggio 1975, n. 44: «Modifiche alla L.R. 30-XII-1974, n. 53 concernente tutela e valorizzazione dei beni culturali».

<sup>(1)</sup> Ci riferiamo qui all'attività legislativa delle regioni attuata dopo il trasferimento delle funzioni a quelle a statuto ordinario. Per quella precedente delle regioni a statuto speciale, che è stata comunque scarsa e frammentaria, possiamo ricordare, perché ancora in vigore, la L.R. 24 novembre 1950, n. 64 della Sardegna concernente «erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali».

Toscana: L.R. 31 maggio 1975, n. 61: «Istituzione della consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali».

Umbria: L.R. 3 giugno 1975, n. 39: «Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni».

### 1976

Sicilia: L.R. 18 marzo 1976, n. 30: «Disposizioni concernenti i centri di servizio sociale ed i centri di servizio culturale».

Toscana: L.R. 3 luglio 1976, n. 33: «Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali».

Valle d'Aosta: L.R. 30 luglio 1976, n. 30: «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale».

Friuli-Venezia Giulia: L.R. 18 novembre 1976, n. 60: «Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico ed ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia».

Lazio: L.R. 23 dicembre 1976, n. 64: «Ulteriore finanziamento, modifiche e integrazioni della L.R. 8 marzo 1975, n. 30 recante norme per lo sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati».

### 1977

Basilicata: L.R. 5 maggio 1977, n. 16: «Organizzazione dei servizi e delle attivià culturali».

Abruzzo: L.R. 1 giugno 1977, n. 22: «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interessa locale».

Emilia-Romagna: L.R. 27 giugno 1977, n. 28: «Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico».

Sicilia: L.R. 1 agosto 1977, n. 80: «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali della Regione siciliana».

Lombardia: L.R. 25 agosto 1977, n. 41: «Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 12 luglio 1974, n. 39 in materia di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale».

Trentino-Alto Adige. Provincia autonoma di Trento: L.P. 26 agosto 1977, n. 17: «Norme ed interventi per lo sviluppo delle biblioteche e dei musei aventi carattere provinciale».

## 1978

Puglia: L.R. 17 aprile 1978, n. 20: «Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali».

Sardegna: L.R. 15 giugno 1978, n. 37: «Erogazione di contributi ai centri per i servizi culturali in Sardegna».

Abruzzo: L.R. 6 luglio 1978, n. 35: «Disciplina dei centri di servizi culturali». Piemonte: L.R. 28 agosto 1978, n. 58: «Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali».

Piemonte: L.R. 19 dicembre 1978, n. 78: «Norme per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale».

Liguria: L.R. 20 dicembre 1978, n. 61: «Norme in materia di biblioteche di enti

locali o di interesse locale».

Abruzzo: L.R. 28 dicembre 1978, n. 88: «Norme di attuazione dell'art. 47 del DPR n. 616».

Lazio: L.R. 29 dicembre 1978, n. 78: «Modalità di attuazione dell'art. 47 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 in merito a biblioteche popolari, centri sociali di educazione permanente, centri di lettura, servizio nazionale di lettura».

## 1979

Lombardia: L.R. 29 gennaio 1979, n. 21: «Norme per l'attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di biblioteche popolari, servizio nazionale di lettura e centri bibliotecari di educazione permanente».

Campania: L.R. 7 febbraio 1979, n. 11: «Istituzione dei centri dei servizi culturali e sociali della Regione Campania».

Puglia: L.R. 17 aprile 1979, n. 22: «Norme in materia di biblioteche di enti locali e di enti e di istituzioni di interesse locale».

Molise: L.R. 2 maggio 1979, n. 16: «Norme per l'attuazione degli articoli 47 e 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616».

Calabria: L.R. 26 maggio 1979, n. 8: «Soppressione dei centri si servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale. Inquadramento del personale dei centri soppressi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9».

*Emilia-Romagna*: L.R. 3 agosto 1979, n. 24: «Norme attuative del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (art. 47), in materia di biblioteche popolari, centri bibliotecari di educazione permanente e servizio nazionale di lettura».

Friuli-Venezia Giulia: L.R. 1 settembre 1979, n. 57: «Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali».

Marche: L.R. 1 settembre 1979, n. 28: «Rifinanziamento della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 e successive modificazioni, concernente tutela e valorizzazione dei beni culturali».

Veneto: L.R. 5 novembre 1979, n. 82: «Norme in materia di musei, biblioteche di enti locali o di interesse locale e di archivi storici di enti locali».

Campania: L.R. 12 dicembre 1979, n. 41: «Rifinanziamento della L.R. 4 settembre 1974, n. 49, relativa alle biblioteche di enti locali per il quinquennio 1979-1983». *Puglia*: L.R. 12 dicembre 1979, n. 76: «Disciplina dei centri di servizi sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio».

## 1980

Piemonte: L.R. 1 aprile 1980, n. 19: «Modalità di attuazione dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in merito a centri di lettura e centri sociali di educazione permanente».

Basilicata: L.R. 21 maggio 1980, n. 37: «Disciplina dei servizi di pubblica lettura e degli interventi di educazione permanente».

Molise: L.R. 11 dicembre 1980, n. 37: «Norme in materia di musei, archivi storici e biblioteche di enti locali».

### 1981

*Umbria*: L.R. 20 gennaio 1981, n. 7: «Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali».

Trentino-Alto Adige. Provincia autonoma di Trento: L.P. 18 agosto 1981, n. 16: «Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico trentino».

Un esame contenutistico di un complesso di leggi numericamente così ragguardevole non è evidentemente possibile in questa sede; cercheremo quindi anzitutto di disaggregare l'insieme suddividendolo in varie categorie di leggi emanate d'alle diverse regioni per finalità diverse e in attuazione di diverse linee di intervento nel settore delle biblioteche, che cercheremo di identificare. I gruppi nei quali le varie leggi regionali enumerate possono essere suddivise sono i seguenti:

- a) Leggi che disciplinano organicamente la materia delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale, trattandola talvolta da sola (ma quasi sempre aggiungendovi quella degli archivi di enti locali), talaltra insieme a quella dei musei: sono le L.R. 41/73 della Lombardia; 46/74 e 82/79 del Veneto; 30/75 del Lazio; 39/75 dell'Umbria; 33/76 della Toscana; 30/76 della Valle d'Aosta; 60/76 del Friuli-Venezia Giulia; 22/77 dell'Abruzzo; 17/77 della Provincia di Trento; 78/78 del Piemonte; 61/78 della Liguria; 22/79 della Puglia; 37/80 della Basilicata; 37/80 del Molise.
- b) Leggi che disciplinano tutto il settore dei beni culturali della regione, eventualmente creando strutture regionali finalizzate al suo sviluppo e aventi carattere operativo o consultivo: a questo secondo gruppo possono ascriversi le leggi regionali: 14/74 della Basilicata; 46/74 dell'Emilia-Romagna; 53/74 delle Marche; 61/75 della Toscana; 80/77 della Sicilia; 58/78 del Piemonte; 57/79 del Friuli-Venezia Giulia.
- c) Leggi che regolano attività specifiche o concedono specifici finanziamenti o istituiscono organismi particolari riguardanti le biblioteche o, più in generale, i beni culturali: di questo genere sono le leggi: 4/73 dell'Emilia-Romagna; 49/74 della Campania; 13/74 della Basilicata; 57/79 del Friuli-Venezia Giulia; 7/81 dell'Umbria; 16/81 della Provincia di Trento.
- d) Leggi che riguardano i centri di servizi culturali già istituiti per iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno o altri centri culturali polivalenti che svolgono anche attività di biblioteca pubblica: leggi regionali n. 30/76 della Sicilia; 16/77 della Basilicata; 28/77 dell'Emilia-Romagna; 37/78 della Sardegna; 20/78 della Puglia; 35/78 dell'Abruzzo; 11/79 della Campania; 8/79 della Calabria; 76/79 della Puglia.
- e) Leggi che recepiscono i trasferimenti previsti nell'art. 47 del DPR n. 616: tali le L.R. 88/78 dell'Abruzzo; 78/78 del Lazio; 21/79 della Lombardia; 16/79 del Molise; 24/79 dell'Emilia-Romagna; 19/80 del Piemonte.
- f) Leggi di rifinanziamento o di parziale modifica di precedenti leggi regionali: questa è la funzione delle L.R. 44/75 delle Marche; 64/76 del Lazio; 41/77 della Lombardia; 28/79 delle Marche; 41/79 della Campania (la L.R. 82/79 del Veneto abroga completamente la precedente L.R. 46/74 e disciplina ex novo tutta la materia).

Le due ultime categorie di leggi considerate non possono evidentemente valere a identificare nessuna particolare linea d'intervento regionale nel settore bibliotecario. Per quanto riguarda i centri di servizi culturali, trasferiti alle regioni interessate con delibera del CIPE in data 12 dicembre 1972, possiamo forse osservare che dalla legislazione regionale emanata in proposito, che pure non presenta tratti univoci (si ha la continuazione della precedente gestione nel caso della Sardegna, il trasferimento dei centri ai comuni nei casi del Molise e della Calabria, la regionalizzazione dei centri negli altri casi) emerge tuttavia la tendenza a lasciare sussistere la duplicazione di interventi tra centri e biblioteche di enti locali; ciò emerge in particolare dall'assetto del personale, che viene per lo più inserito nei ruoli regionali e riceve quindi una configurazione diversa da quella degli operatori di enti locali.

Assai diversa, naturalmente, è l'ispirazione che soggiace alla creazione di servizi culturali polivalenti, come nel caso dell'Emilia-Romagna; qui resta in primo piano la funzione dell'ente locale, che viene anzi in certo modo esaltata; non è però forse del tutto azzardato avvertire in questi tentativi un sintomo di incipiente sfiducia nella funzione della biblioteca vera e propria o almeno nella sua possibile estensione a compiti di intervento culturale assai ampio e differenziato. Le tendenze di fondo significative nelle scelte legislative regionali a proposito di biblioteche sono comunque identificabili in due grandi linee: o la definizione della biblioteca come istituzione culturale specifica, che viene organicamente descritta e disciplinata, o la sua immissione nel quadro più vasto dei beni e delle attività culturali; si tratta, ben inteso, di due tendenze, non di due alternative, tanto che vi sono regioni, quali ad esempio il Piemonte e la Toscana che possiedono entrambi i tipi di leggi.

La ratio che presiede a entrambe le soluzioni è in se stessa abbastanza chiara: da una parte l'ente regione, sullo slancio delle speranze e delle prospettive di rinnovamento che avevano accompagnato la sua costituzione, ha voluto intervenire tempestivamente a ridefinire un'istituzione culturale che avvertiva importante nella nuova realtà di decentramento politico e amministrativo: tipico, in questo senso, è l'intervento legislativo della Lombardia la cui legge n. 41 del 1973 ha costituito in certo modo un paradigma per questo tipo di soluzione; dall'altra parte, si è avvertito il problema culturale come un problema unitario, da ricondurre a un quadro generale in cui il ruolo della regione potesse affermarsi in maniera complessiva e profondamente innovativa: tipico di quest'altra tendenza è ad esempio l'atteggiamento dell'Emilia-Romagna. Possiamo forse dire che nella prima tendenza si avverte una più spiccata ispirazione regionalista, nella seconda una volontà politica maggiormente innovativa sul piano generale.

D'altra parte, dobbiamo purtroppo osservare che entrambi questi motivi ispiratori, in se stessi positivi, hanno finito sul piano concreto per esaurirsi in esiti nel complesso inadeguati.

Per quanto riguarda la seconda delle tendenze sopra esaminate, occorre dire che la politica regionale dei beni culturali ha evidentemente risentito, in senso negativo, delle insufficienze e dei ritardi della legislazione statale nel riorganizzare tutto il settore culturale e nel ridefinire più organicamente i compiti e i poteri delle regioni; tuttavia, riconosciuta questa difficoltà esterna, resta il fatto che l'azione regionale non ha prodotto, in questa direzione, notevoli risultati, almeno per ciò che concerne le biblioteche: le varie consulte regionali sono rimaste realtà vaghe e generiche; le strutture operative per i beni culturali o non sono sorte, oppure, quando sono state effettivamente create (come nel caso dell'Emilia), hanno esercitato, per le biblioteche, un ruolo alquanto marginale; l'impostazione di

un'azione generale per la programmazione e la formazione degli operatori culturali (che pure, ancora in Emilia, è stata prevista da una legge regionale) è presto naufragata di fronte agli ostacoli di carattere amministrativo.

La legislazione organica in materia di biblioteche sembra possedere un maggior respiro: l'istituzione biblioteca di ente locale o di interesse locale viene ridefinita come struttura culturale polivalente, l'ente locale minore viene investito della responsabilità dell'istituzione e del funzionamento della biblioteca e viene nel contempo affrontato il problema del coordinamento delle biblioteche in sistemi territoriali; viene pure affrontato il problema della gestione, affidato a organismi rappresentativi; vengono fissati standards per il personale e indicate funzioni promozionali e di raccordo che le regioni si assumono in proprio.

Tuttavia, non si può fare a meno di osservare amaramente che neppure l'immagine istituzionale delineata da queste leggi ha preso veramente corpo, così da rappresentare una realtà saldamente e profondamente collocata nella nostra società.

Non si può quindi, a conclusione di questa presentazione, sfuggire a una domanda, che potrebbe sembrare banale, ma non è oziosa: dal momento che sulla realtà bibliotecaria locale sono ormai in vigore nel nostro Paese una cinquantina di leggi, che dovrebbero bastare a regolare adeguatamente i diversi aspetti di tale realtà e a darle un'efficace spinta propulsiva: come si spiega che i risultati raggiunti in questo settore in Italia siano ancora così modesti e complessivamente inferiori a quelli di molti altri paesi in cui sono in vigore poche, o una sola legge sulle biblioteche?

La risposta investe evidentemente complessi problemi di diritto amministrativo e regionale; si tratterebbe ad esempio, da questo punto di vista, di riprendere dibattiti che sono stati condotti sulla reale natura ed efficacia della legislazione regionale, ciò che non può essere fatto in questa sede; tuttavia, a me sembra legittimo affermare che non si può arrivare a dare risposta a tale domanda senza entrare nel merito dei rapporti esistenti nel nostro Paese tra politica e amministrazione.

In estrema sintesi, mi pare si possa osservare, e sia stato più volte autorevolmente affermato, che siamo di fronte in Italia allo svolgimento di un'attività politica che non mira tanto alla creazione, mediante la legge, di strutture efficaci sul piano operativo e, conseguentemente, all'erogazione effettiva di adeguati servizi ai cittadini, quanto piuttosto a delineare modelli istituzionali che restano astratti (perché non attuati sul piano amministrativo), in cui il potere politico in qualche modo si rispecchia e in riferimento ai quali cerca di ottenere e organizzare un consenso.

Questo discorso, che andrebbe evidentemente approfondito ed esemplificato per quanto riguarda il nostro settore, vuole condurre a una semplice conclusione: quella che il futuro delle biblioteche di enti locali dipende essenzialmente da una più stretta connessione tra volontà politica legislativa e capacità operativa sul piano amministrativo che le regioni sono chiamate ad attuare.

Si tratterebbe, in altri termini, di passare da una logica di definizioni istituzionali astratte ad una logica di istituzione ed attuazione di ben determinati servizi. Per fare un solo esempio, sul piano dei sistemi bibliotecari si tratterebbe non solo e non tanto di definire la tipologia dei sistemi o di determinare gli ambiti territoriali della loro azione, quanto piuttosto di stabilire con precisione quali servizi bibliotecari possano essere coordinati sul territorio, a chi spetti tale coordinamento e quali siano i mezzi concreti per attuarlo. Ciò presuppone naturalmente l'esistenza di strutture bibliotecarie dotate di una sufficiente solidità in termini di dotazioni librarie, di personale, di finanziamenti da rendere possibile almeno l'avvio di un progetto in tal senso.

Passare dalla tendenza a ideare molte strutture e funzioni praticamente inefficaci a quella di realizzarne qualcuna efficiente non è mutamento da poco e può significare qualche sacrificio politico immediato; ma è il solo modo di fare uscire le biblioteche da uno stato di inutilità sociale nel quale si stanno purtroppo sempre più addentrando.

Paolo Traniello

# PROVINCIA DI MILANO - COMUNE DI MONZA ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE

## LO SVILUPPO DEI SISTEMI BIBLIOTECARI

Atti del Convegno di Monza
25-27 ottobre 1979
raccolti e ordinati a cura di
Massimo Belotti e Giuseppe Colombo
Milano, G. Mazzotta, 1980, 191 p. L. 3.500
(Nuova informazione, 99)

I soci dell'AIB possono richiedere la pubblicazione presso la segreteria dell'associazione

# Nuove proposte di legge regionale in materia di biblioteche

## a) Sardegna e Calabria (\*)

Nell'ambito della discussione sulle problematiche connesse alla legislazione regionale sulle biblioteche, abbiamo ritenuto opportuno presentare un breve commento alle proposte di legge che la Regione Sardegna e la Regione Calabria hanno formulato in questi ultimi mesi per regolare la materia delle biblioteche.

Queste proposte vengono avanzate in un momento in cui molte Regioni stanno sottoponendo a revisione le loro leggi e in cui si fa sempre più vivo, a livello nazionale e regionale, il dibattito sul ruolo e sulla funzione dell'«istituto biblioteca».

Per quanto attiene la Regione Sardegna è stata presentata dai consiglieri regionali del Partito Comunista Italiano una proposta di legge «Norme in materia di biblioteche e di archivi storici di enti locali o di interesse locale» (proposta di legge, n. 78 dell'11 aprile 1980) che dovrebbe sostituire le vigenti leggi regionali riguardanti questo settore che sono divenute ormai obsolete nei confronti della mutata realtà socio-culturale nazionale e regionale ed inoltre presentano una scarsa incisività legislativa poiché non consentono interventi né per attività biblioteconomiche né per la costruzione o ristrutturazione di edifici bibliotecari (L.R. 24 novembre 1950, n. 64; L.R. 3 ottobre 1952, n. 26). L'interesse degli estensori della presente proposta di legge si è invece indirizzato verso una completa ed ampia visione delle problematiche biblioteconomiche sarde viste nell'ambito e nella prospettiva di un generale sviluppo culturale e nazionale. I fini enunciati negli articoli sono rivolti prevalentemente alla salvaguardia del patrimonio bibliografico, inoltre ci si prefigge come scopo precipuo quello di elevare il livello culturale ed intellettuale dei cittadini, nel pieno rispetto della pluralità delle opinioni, e di favorire il diritto allo studio e di garantire la tutela ed il godimento pubblico del materiale bibliografico. Di particolare rilevanza, nel contesto generale, ci è sembrata la definizione di un sistema bibliotecario regionale integrato che, come si legge nell'art. 1, risulta essere «l'insieme delle strutture e dei servizi operanti ai vari livelli territoriali». È palese che con tale enunciato ci si propone di non operare alcuna distinzione fra le biblioteche pubbliche e le biblioteche private, purché queste ottemperino alle disposizioni dettate nella proposta di legge, essendo l'obiettivo primario dei proponenti quello di garantire, in particolar modo, una distribuzione uniforme dei servizi bibliotecari ed un coordinamento omogeneo di tutte le unità bibliotecarie presenti sul territorio. Seguendo questa linea direttiva si riconosce la particolare importanza di una oculata programmazione regionale che coinvolga oltre a quelle biblioteche, a cui questa proposta di legge è indirizzata, anche le biblioteche statali (nazionali e universitarie) e soprattutto, tenuta in doveroso conto la realtà sarda, le biblioteche scolastiche. Ma se le finalità di questo tipo di sistema bibliotecario sono enunciate in modo che possiamo considerare esaustivo, i criteri organizzativi (divisione territoriale, composi-

<sup>(\*)</sup> Ringraziamo i responsabili regionali del settore biblioteche per la cortese collaborazione.

zione del sistema, competenze specifiche), che sono il fondamento indispensabile affinché gli enunciati diventino praticamente operativi, risultano non molto specificati. Notiamo così, come anche in questa legge che dovrebbe utilizzare le precedenti esperienze legislative delle altre Regioni si rimanga nel campo della teoria, mancando, nel caso specifico dei sistemi bibliotecari, ogni possibile accenno a quegli strumenti concreti che sono necessari ed indispensabili ad una loro piena attuazione pratica. Quanto alle funzioni spettanti alla Regione i proponenti hanno evidenziato un aspetto specificatamente biblioteconomico ed un aspetto più complessivamente culturale. L'uno si ritrova nel proponimento di assistere e coordinare le attività delle biblioteche e dei sistemi integrati e di compilare, a livello regionale, censimenti, inventari, indici e cataloghi regionali collettivi in accordo con i piani e le metodologie nazionali ed internazionali di catalogazione collettiva. L'altro si ritrova enunciato nella promozione di una complessa serie di iniziative tese a far divenire le biblioteche non più soltanto ed esclusivamente dei chiusi luoghi di conservazione con un'utenza elitaria, ma luoghi democratici di gestione e di diffusione dell'informazione mediante il «mezzo» libro. Questa nuova concezione della biblioteca ben si adegua al crescente bisogno di istruzione e conseguentemente, più in generale, di cultura che si va manifestando in modo sempre più vivo non solo nelle grandi aree urbane ma anche in quelle più decentrate del nostro paese.

Quella della Regione Calabria è invece il primo tentativo di regolare con legge organica la materia delle biblioteche, in precedenza infatti la Regione era intervenuta soltanto con provvedimenti parziali: per definire lo stato giuridico del personale regionale (L.R. 28 marzo 1975, n. 9) e per sancire il passaggio dei centri di servizi culturali e sociali alla Regione in attuazione della L. 6 ottobre 1971, n. 853 (L.R. 26 maggio 1979, n. 8).

Nel Titolo I il proponente espone i principi generali ispiratori della legge secondo i quali la Regione promuove la crescita culturale del cittadino attratuzione e il coordinamento dei sistemi bibliotecari all'interno dei quali la singola biblioteca ha compiti prevalentemente di carattere informativo ma anche di promozione culturale. Nel Titolo II, che è dedicato alla definizione delle competenze degli enti locali, si prevede l'associazione in sistema delle singole biblioteche secondo i limiti territoriali delle USL; possono entrare a far parte dei sistemi ic biblioteche di interesse locale. Interessante a questo proposito è il fatto che il legislatore riconosce come tali le biblioteche «aperte al pubblico gratuitamente, che operino almeno da dieci anni... e che dispongano di una adeguata dotazione libraria»; propone cioè una interpretazione autonoma di una espressione «interesse locale» che è stata ed è tuttora considerata da legislatori e politici di assai dillicile interpretazione. Nella legge vengono poi precisate le mansioni ed i titoli necessari per accedere alle varie qualifiche all'interno delle biblioteche. Viene inoltre sottolineato il carattere di obbligatorietà di frequenza ai corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale che la Regione eventualmente organizzi per il personale di ruolo. Definita nel Titolo terzo la composizione del chiema, si passa nel quarto a precisare le funzioni della Regione. Il legislatore, oltre alla istituzione di una Commissione per i Beni e le Attività Culturali, in cui sono rappresentate le diverse componenti del mondo culturale regionale ed i cui compiti sono di carattere consultivo, prevede anche quella di un Servizio regionale per i Beni Librari con il preciso compito di redigere il catalogo unico regionale e di pubblicare un bollettino di informazioni bibliografiche. Genera confusione a questo proposito quanto recita l'art. 12 in relazione alle funzioni attribuite alla Provincia; questa oltre ad assumere un ruolo di intermediario tra Comune e Regione, il che è perlomeno insolito nel quadro delle diverse leggi regionali e in un momento in cui si va sempre più accentuando la tendenza a delegare ai Comuni gran parte delle funzioni regionali (1), dovrebbe «predisporre piani per la catalogazione del patrimonio librario... pubblicare bollettini bibliografici», compiti tutti che negli articoli precedenti vengono affidati alla Regione. Con migliore chiarezza andrebbe inoltre definito il tipo di rapporto che la Regione intende istaurare con il Ministero degli Esteri (art. 19) ai fini della istituzione di servizi di pubblica lettura per gli emigrati. Riteniamo, in definitiva, che vi siano nella proposta di legge, che comunque non è ancora stata sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale, alcuni punti per i quali sembra necessario arrivare ad una più chiara enunciazione ed a una più precisa indicazione degli strumenti di cui si intende avvalersi per conseguire i fini enunciati nell'art. 1. È nostro parere, infine, che il proponente avrebbe potuto maggiormente tenere in considerazione le esperienze fatte in altre Regioni sia sul piano legislativo sia su quello operativo (2).

> Maria Cecilia Cuturi Anna Giaccio

### NOTE

(1) A tal proposito ricordiamo che è all'esame delle Commissioni del Consiglio regionale campano una proposta di direttive in applicazione della recente legge di delega agli Enti Locali «Indirizzi programmatici per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province e ai Comuni relative alle biblioteche» (art. 16 L.R. 29 maggio 1980, n. 54).

(2) Per completezza informativa diamo notizia che, ad integrazione della legge vigente in materia di biblioteche, la Giunta di Governo siciliana ha predisposto una d.d.l. in cui si regola molto dettagliatamente l'«Ordinamento delle biblioteche comunali e di quelle istituzionali» e che la Regione Lazio ha a sua volta allo studio una proposta, della quale non è stato possibile prendere visione, che contiene modifiche e integrazioni a quella già operante.

## b) Emilia-Romagna (\*)

«Le norme sostanziali delle leggi di tutela hanno bisogno di un'opera di revisione meno drastica di quanto non debba essere la riorganizzazione del ministero, che ha il vizio di origine di essere stato varato nel momento in cui la l. 382 imponeva una nuova ristrutturazione dell'apparato statale e di essere stato condizionato da un sostanziale rifiuto della logica dell'autonomia regionale» (1). In questo giudizio di Alberto Predieri risiede forse la più attendibile spiegazione del ritardo e dei continui rinvii di una legge quadro sulla tutela. Ora dovrebbe toccare a Scotti, ma le stesse attese furono invano suscitate da Biasini e prima ancora da Pedini. Il risultato di una simile situazione contraddittoria è anche l'incerto fondamento dell'azione legislativa delle Regioni (2); in mancanza di un quadro

<sup>(\*)</sup> Si tratta del resoconto dell'incontro-dibattito «Biblioteche: quali norme» sui progetti di legge regionale per le biblioteche e gli archivi storici dell'Emilia-Romagna (Bologna, 18 febbraio 1982).

normativo nazionale diventa infatti casuale e affidata ai rapporti politici la stessa delimitazione di campo: basti pensare alla selva di interpretazioni e ai diversi comportamenti delle Regioni rispetto agli archivi storici degli enti locali citati dal DPR n. 3 del 14 gennaio 1972. In tal modo inoltre si è lasciato maggior spazio alla frammentarietà e disorganicità degli interventi regionali: alcune Regioni, a dieci anni dalla loro fondazione, non hanno varato alcuna legge in materia di biblioteche, di archivi storici e di musei; altre hanno legiferato soltanto nel campo delle biblioteche; altre hanno una regolamentazione legislativa separata delle biblioteche-archivi da quella dei musei; altre ancora si sono dotate di una unica legge per l'attività relativa ai beni culturali.

In particolare per quanto concerne il settore delle biblioteche mentre alcune Regioni sono ancora prive di una legge in materia, altre stanno avviandosi verso una seconda fase di legislazione. La Regione Veneto addirittura ha dal 1979 una seconda legge; la Regione Lombardia (3) e la Regione Toscana stanno discutendo la revisione delle loro leggi rispettivamente del 1973 e del 1976 ormai superate anche per il contesto culturale, assai diverso dall'attuale, in cui erano sorte. Nella prima metà degli anni Settanta, infatti, era particolarmente diffuso il dibattito sulla cultura «partecipata», «autogestita» — come si diceva allora — che direttamente portava a privilegiare la pubblica lettura e l'introduzione dei nuovi supporti informativi nella biblioteca; di qui la progressiva articolazione dei servizi: non solo la biblioteca ma la fonoteca, la fototeca, la sezione audiovisivi, ecc., fino alla creazione dei cosiddetti centri culturali polivalenti, volti a modificare radicalmente il quadro istituzionale dei servizi più collaudati, e ad inventare la figura dell'animatore culturale, in certi casi addirittura socio-culturale, destinata a scalzare il bibliotecario tradizionale. In questi ultimi anni, però, si incominciano ad avvertire i limiti di tale impostazione. Diminuita la carica partecipativa, che si traduce ormai in mere ipoteche di partito, in crisi l'associazionismo e i momenti di democrazia diretta, si sente il bisogno di una pausa di riflessione; si riaffaccia l'esigenza di professionalità specifiche che non rinneghino la valenza politica e sociale del lavoro culturale, ma tentino di legittimarla ad un livello diverso e più compiuto di «servizio»; riemerge e si affina la sensibilità storica, e si traduce in attenzione rinnovata per la conservazione del patrimonio antico; si cercano linee politiche e culturali più aderenti alla vocazione specifica dei singoli istituti, così come ci sono stati tramandati.

In un simile clima la legge per le biblioteche e gli archivi storici che la Regione Emilia-Romagna si appresta a varare costituisce un banco di prova importante. Il fatto che questa Regione sia tra quelle che non si sono ancora dotate di una legge non significa che si troverà particolarmente avvantaggiata dalle esperienze altrui: è questa la morale emersa dai vari interventi nel recente incontro-dibattito tenuto a Bologna il 18 febbraio 1982 (4). Per la prima volta in un'iniziativa promossa dalla sezione Emilia-Romagna dell'AIB si è assistito ad un confronto così intenso e serrato fra tanti addetti alle biblioteche e agli archivi. I testi dei due progetti di legge presentati lo scorso anno al Consiglio della Regione Emilia-Romagna da alcuni consiglieri dei gruppi PSI e PCI hanno fornito un terreno fertile per una serie di osservazioni, che non si sono limitate all'esame dei principi generali sottesi alle due proposte legislative ma si sono addentrate più sovente nello «specifico» (5). Non è perciò facile fare il resoconto di una simile giornata di studio, la nostra preoccupazione è stata tuttavia quella di riportare le numerose e diverse istanze

emerse nel corso del dibattito, anche a scapito della scioltezza e dell'organicità del discorso; proprio perché riteniamo che l'esito più importante e valido dell'incontro sia stato innanzitutto quello di aver portato alla luce le diverse esigenze — prima latenti — dei numerosi bibliotecari e archivisti in un confronto franco e aperto. Si è rilevata inoltre — data la partecipazione superiore ad ogni aspettativa — l'opportunità di ulteriori momenti di confronto per una definizione di alcuni nodi principali in vista di offrire indicazioni propositive alla commissione che dovrà esaminare i due progetti di legge.

Nella relazione introduttiva, Luigi Crocetti, passando in rassegna la legislazione delle diverse Regioni sulle biblioteche, riscontrava una certa omogeneità di principi (gestione sociale, cooperazione tra biblioteche, alcune specificazioni di carattere tecnico, provvedimenti finanziari) che per altro possiamo facilmente ritrovare nei due progetti di legge presentati al Consiglio della Regione Emilia-Romagna. Ambedue i progetti tentano di individuare nei sistemi bibliotecari articolati territorialmente lo schema di una potenziata organizzazione bibliotecaria nella regione; le differenze, per quanto significative, toccano soprattutto problemi specifici: i servizi tecnici del progetto PCI non prevedono quello per la «riproduzione e registrazione dei documenti» contemplato invece dal progetto PSI insieme agli altri, che hanno in comune, della «catalogazione e informazione bibliografica» e della «conservazione e restauro» (6). Il progetto del PSI propone inoltre un Centro regionale per la conservazione e il restauro della carta (che quello del PCI trascura) e si sforza — forse più compiutamente dell'altro — di definire i livelli di professionalità necessari per le biblioteche. In compenso mentre il progetto PSI non tocca affatto il grave problema degli archivi storici degli enti locali, il progetto PCI cerca, sia pure in modo poco adeguato, di dettare alcune norme per la salvaguardia di tali importantissimi istituti, finore drammaticamente abbandonati a se stessi (7).

Molti interventi del convegno non hanno risparmiato critiche ad ambedue i progetti e, francamente, possiamo dire che forse ci si poteva aspettare di più da una Regione che si è segnalata negli scorsi anni con alcune leggi assai innovative nel panorama nazionale, seppure talora contraddittorie e scarsamente coordinate specie nella gestione politica e amministrativa.

Ci riferiamo, in particolare, alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 4, istitutiva di «corsi per operatori di musei e biblioteche e di addetti alle attività conservative dei beni culturali»: un tentativo interessante - purtroppo debilitato da una volontà politica troppo incerta - di avviare una scuola interdisciplinare per la «gestione politica e scientifica del territorio», per «un modo diverso di registrare e conoscere il substrato antropologico-culturale» (8) su cui si fondano le discipline, tradizionalmente separate, attinenti ai beni culturali. Pensiamo anche alla legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2 per la «tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici» che, pur toccando aspetti inusitati e in quegli anni ancora estranei alla gran parte degli addetti alle biblioteche e agli archivi, non solo cercava di indicare nell'ambiente storico il tessuto connettivo e quindi la fondamentale giustificazione di valore per ogni incunabolo e ogni affresco, ma addirittura intendeva «saldare strettamente la conservazione dell'aggregato storico salvaguardando le sue caratteristiche sociali e umane» (9). E pensiamo soprattutto, naturalmente, alla creazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, sorto all'insegna di questa «nuova accezione della storia come histoire de la civilisation e come storia del lavoro». «La nozione stessa di bene culturale, attraverso l'atto conoscitivo interdisciplinare e la promozione sociale - scriveva Andrea Emiliani nel presentare l'Istituto (10) - subirà quella invocata dilatazione che, così facile a toccarsi nella realtà, stenta tanto ad entrare nella norma giuridica». Ecco appunto uno dei nodi su cui l'incontro-dibattito sui progetti di legge regionale si è soffermato, registrando posizioni variegate, quasi contrapposte. Da quella estrema di Nazareno Pisauri, il quale ritiene inadeguata e in qualche modo regressiva - in presenza di un Istituto dei beni culturali che finalmente si va articolando per sezioni di lavoro (biblioteche, archivi storici, musei, ecc.) e programmi di ampio respiro - una legge soltanto sulle biblioteche e sugli archivi storici, e non piuttosto sull'insieme degli istituti culturali di tradizione degli enti locali; a quella opposta di Gianfranco Franceschi che ha difeso la scelta di una legge per le biblioteche a garanzia della specificità tecnico-scientifica del settore, inserita tuttavia in una visione politica complessiva dei beni culturali; a quella, ancora in qualche modo diversa, di Ennio Sandal che, citando l'esperienza del sistema bibliotecario di Vimercate, ha illustrato la recente inversione di tendenza per una gestione organica — ovviamente limitata alle comunità medie e piccole — dei diversi beni culturali. «In un territorio di modeste e ridotte dimensioni risulta impensabile una frammentazione, che gestisca autonomamente ciascuna delle diverse realtà culturali, quali le biblioteche, i musei, i beni artistici», sostiene Sandal, che propone quindi la creazione di consorzi di gestione dei beni culturali. D'altra parte anche la legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 della Regione Veneto supera le precedenti norme separate sui musei e le biblioteche, impostando un'unica regolamentazione «in materia di musei, biblioteche di Enti locali o di interesse locale e di archivi storici di Enti locali».

Strettamente collegato alla dilatazione del concetto di bene culturale è il tema dei centri culturali polivalenti. Come è noto la legge 27 giugno 1977, n. 28 della Regione Emilia-Romagna prevedeva «contributi per la realizzazione, il potenziamento e l'integrazione di sedi diverse, per l'attivazione di sistemi di servizi coordinati» degli enti locali (11). La legge, molto generica e carente di criteri selettivi, ha suscitato notevoli perplessità soprattutto per la gestione 'a pioggia' dei finanziamenti — come è stato da più parti sottolineato — e per la dubbia correttezza dei recuperi di alcuni 'contenitori' storici. Tenendo però presente che, soprattutto in Romagna, esistono molte sedi comuni degli istituti culturali (con una gestione unitaria e un solo direttore) si può considerare la L.R. n. 28 un tentativo, sia pur criticabile nell'applicazione e nei risultati, di incentivare la tendenza al coordinamento della organizzazione e della fruizione di fonti documentarie di diverso supporto. A tal proposito, Alberto Ghidini, ricordando i fautori di una concezione più aggiornata ed ampia della «sezione di storia locale», ha rilevato la scarsa attenzione nei due progetti esaminati per gli «archivi nuovi», vale a dire per i complessi documentari costituiti non da registri, filze e cartoni, ma da dischi, nastri, microfilms, ecc.; le inevitabili difficoltà di organizzazione e catalogazione di materiali tanto diversi non possono certamente inibire questo nuovo indirizzo. Lo stesso Ghidini, parlando degli archivi storici di comuni minori e medi, sostiene che nella legge regionale andrebbe precisato maggiormente il collegamento fra servizi bibliotecari e archivistici, prevedendo un «accorpamento» o una «aggregazione» dei patrimoni archivistici «nell'ambito della gestione tecnicoorganizzativa della biblioteca» (12). Di opposto avviso sono Lilia Borghi e Maria

Logiudice, secondo le quali la scelta di molte regioni di «affiancare e assimilare» gli archivi storici degli enti locali alle biblioteche mortifica la specificità degli archivi «per cui il loro ruolo risulta secondario, oltre che inadeguatamente trattato». Di analogo parere Giacomo Savioli che lamenta come nello stesso progetto di legge del PCI gli archivi entrino «per dovere di ospitalità; a fianco del termine libri c'è anche scritto documenti, a fianco del termine biblioteche, c'è anche archivi, e niente di più».

Si tratta di posizioni ben diverse che del resto sono state registrate anche a proposito di altri temi fondamentali, come quello delle forme associative tra le biblioteche. Mentre dall'intervento di Franceschi è emersa un'incondizionata fiducia nei sistemi come formula per risolvere la cooperazione tra le biblioteche della regione, non solo degli enti locali; proprio nella relazione di Ennio Sandal erano stati sottolineati, sulla base della pluriennale esperienza lombarda, i gravi limiti di una simile impostazione: un servizio bibliotecario spesso di basso livello e la mancanza di personale specializzato. La constatazione di un servizio ampiamente insufficiente ha spinto quindi Sandal ed altri bibliotecari della Lombardia a tentare di trovare un'altra forma associativa che garantisca contemporaneamente il potere deliberativo di ciascun associato e un adeguato organico di personale qualificato, essa è stata individuata nel consorzio. L'esperienza dei consorzi provinciali di pubblica lettura dell'Emilia-Romagna invece, secondo Franceschi, insegna a non avere eccessiva fiducia in simili forme consortili, che risultano tra l'altro 'superate' in una regione in cui tutti i comuni possiedono ormai delle strutture per un impegno culturale relativamente autonomo. La sua proposta di un superamento rapido dei consorzi provinciali di pubblica lettura in favore della formazione di sistemi bibliotecari integrati — che partano da aggregazioni volontarie di servizi e possano estendersi a tutte le biblioteche del territorio — è stata decisamente criticata sia da un'operatrice del consorzio provinciale di pubblica lettura di Bologna che da un'operatrice di quello di Ravenna, le quali hanno messo in luce i lati positivi di tale struttura e hanno espresso delle perplessità riguardo allo scioglimento dei consorzi prima di aver predisposto concretamente l'alternativa dei sistemi intercomunali. «La parola magica: sistema» (per usare una felice espressione di Crocetti) presente in entrambi i progetti di legge, ha quindi suscitato osservazioni sconcertanti e critiche non lievi nel corso del dibattito, tanto da imporsi come un argomento sul quale ritornare quanto prima, semmai all'interno di un gruppo di bibliotecari più ristretto, come del resto ha suggerito la presidente della sezione Emilia-Romagna dell'AIB nella conclusione della giornata.

Altro tema-chiave per un vero miglioramento del servizio bibliotecario e che abbisogna di un ulteriore momento di riflessione, al fine di suggerire soluzioni nuove e concrete agli amministratori, è quello della formazione del personale. Era prevedibile che fosse un problema molto sentito da tutti i partecipanti al dibattito anche per l'esigenza diffusa, alla quale abbiamo già accennato, di una ridefinizione della figura del bibliotecario, che comporta curricula più rigorosi e occasioni più frequenti di aggiornamento professionale. La fase attuale 'critica', ma densa di fermenti, sia delle biblioteche che dei bibliotecari è il punto di riferimento costante della relazione sulla formazione del personale nella legislazione regionale di Carla Bonanni, Anna Maria Oscarino e Rino Pensato. Dopo una premessa metodologica, quanto mai opportuna, che collega strettamente la politica bibliotecaria con quella formativa — o meglio sottolinea l'assenza dell'una e

dell'altra in Italia — viene auspicata la ricerca di sostegni professionali nuovi per una «rifondazione dell'insieme dei servizi e delle strutture bibliotecarie» e per un felice decollo del servizio bibliotecario nazionale. L'esame della legislazione regionale sulle biblioteche in riferimento alla formazione del personale rivela una certa omogeneità che fa capo all'articolo 9 della legge 4 settembre 1973, n. 41 della Regione Lombardia (13). Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna. essa fu la prima a legiferare sulla formazione professionale degli operatori nel settore dei beni culturali, con la citata L.R. n. 4/1973 (14); altre norme specifiche sono inoltre contenute anche nelle leggi n. 46/1974 e n. 28/1977. Passando all'esame dei due progetti di legge sulle biblioteche - presentati dal gruppo consiliare comunista e da quello socialista — i relatori rilevano, in ordine alla formazione professionale, l'assenza di «una struttura precisa che svolga le funzioni di coordinamento e programmazione», la mancanza del concetto di obbligatorietà dell'aggiornamento professionale e la carenza di articolazione delle figure addette ad esempio agli archivi storici o ai servizi tecnici dell'Istituto dei beni culturali. Essi notano pertanto anche in queste proposte legislative una difficoltà enorme a specificare in modo prescrittivo le linee generali della formazione degli addetti alle biblioteche e agli archivi storici comunali; e rilevano infine la necessità di elaborare «una strategia complessiva di formazione» che individui dei contenuti didattici e dei percorsi formativi, tenendo conto delle diverse «professionalità richieste dai nuovi modelli di organizzazione bibliotecaria», che sia intimamente connessa alla programmazione dei servizi e che possa fare capo a una rete di strutture didattiche stabili (15).

Come si vede tutti i problemi sono collegati. L'arretratezza storica dei servizi culturali nel nostro paese si coniuga col divario tra soluzioni anche opposte adottate dai diversi enti locali della nostra regione. La mancanza di una linea politica culturale coerente a livello regionale trova conferma quindi sia negli squilibri notevoli per qualità e consistenza dei servizi tra l'una e l'altra zona della regione, tra l'una e l'altra provincia, tra comuni di analoga dimensione; sia nella fragilità progettuale che connota ambedue le proposte di leggi presentate. Se da una parte - come abbiamo accennato - viene affrontato in modo insoddisfacente il nodo 'sistemi/consorzi', ancora più ambigue e fumose appaiono le soluzioni proposte circa l'annosa questione dei servizi tecnici centrali. L'atteggiamento tenuto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti della Soprintendenza ai beni librari già statale è stato, a nostro parere, a dir poco curioso. Confermata come ufficio abilitato ad emettere atti di «rilevanza esterna» con la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, la Soprintendenza veniva tout-court 'soppressa' - senza creare una struttura che ne dovesse recepire le competenze — dalla legge regionale 23 aprile 1979, n. 12. Nel 1980 la legge regionale 28 febbraio, n. 13, richiamando in vigore la citata legge n. 9/1972, ripristinava transitoriamente nelle sue funzioni la Soprintendenza ai beni librari. Ora i due progetti di legge di nuovo la dimenticano. Tutto ciò non si concilia proprio con le premure per le sorti della 'tutela' spesso ostentate dai diversi assessori e uomini politici, specialmente di fronte alle pretese di recupero neocentralistico dello Stato. Addirittura il progetto del PCI confonde la tutela giuridico-formale del bene librario con quella 'materiale' della sua conservazione fisica (16). È i servizi tecnici previsti dai due progetti non sembrano proprio in grado di surrogare tutte le competenze delle soprintendenze ai beni librari, assegnate alle Regioni a statuto ordinario con il già citato DPR n. 3/1972.

Così affidare la gestione delle cosiddette 'materie delegate' all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione — come propone il progetto PCI, mentre quello PSI sembra più elusivo su tali aspetti — non soltanto solleva problemi di controversa soluzione giuridica, ma incide direttamente sulla natura stessa dell'Istituto regionale. Dopo i primi anni di vita, la spinosa questione ancora sospesa, rispetto a tale Istituto, è se esso debba prevalentemente rivestire un ruolo di ricerca scientifica e di coordinamento metodologico o non piuttosto compiti immediatamente gestionali (17). Non è problema di poco conto, dato che altre regioni a statuto ordinario si stanno dotando di istituti analoghi. Che cosa sono questi istituti per i beni culturali e ambientali, come talora si intitolano anche in simmetria con l'omonimo Ministero? Sono macro-soprintendenze che cercano di surrogare a livello locale le competenze che il governo centrale non intende trasferire alle Regioni, o sono dei piccoli CNR locali per coltivare aiuole sparute, fiori caduchi da fare appassire negli occhielli di qualche amministratore?

In tal senso, allora, non sarà superfluo gettare uno sguardo alla voce finanziamenti, ai capitoli di bilancio; ossia quali risorse sono disponibili e quante, chi le gestisce e come. E non ci pare un merito secondario dell'iniziativa della sezione Emilia-Romagna dell'AIB quello di avere riservato una specifica relazione a questo argomento svolta da Marcello Di Bella, direttore della Biblioteca comunale di Cattolica. «Il principio fondamentale che deve avere una legislazione bibliotecaria è quello del carattere obbligatorio» dei finanziamenti pubblici — ha detto in quanto la fruizione della biblioteca pubblica negli stati moderni è un diritto del cittadino; fra l'altro tale principio è ribadito nel «manifesto» dell'Unesco del 1972. E pensare che il recente decreto Andreatta sulla finanza locale prevede un contributo (fino al 30%) dell'utenza alle spese di gestione dei «servizi che si configurano come risposte a domande individuali» e che, a seguito del decreto, già qualche comune sta meditando di far pagare ai lettori l'ingresso in biblioteca! Simili aberrazioni potranno essere respinte, ma il fatto stesso che qualcuno le pensi significa quanto meno che il nostro paese neppure ha assorbito i cardini fondamentali della tradizione della public library. Tanto che - come osserva Di Bella - («prescindendo da un'analisi delle motivazioni ideologiche» che hanno ispirato l'autrice) restano tuttora validi i cinque obiettivi di una legge per le biblioteche dettati da Virginia Carini Dainotti nel 1964 (18). «Una biblioteca che non sia veramente buona - ha affermato Di Bella - per lo più non è buona affatto, e una biblioteca cattiva costa sempre troppo». Ora, anche per Nazareno Pisauri, i due progetti presentati sono deludenti per quanto riguarda i meccanismi di finanziamento. Il progetto del PSI si limita a proporre un «piano bibliotecario regionale» assai fumoso, da definire nella predisposizione del bilancio regionale con obiettivi poliennali tutti da stabilire; quello del PCI frantuma i contributi per biblioteche e archivi in ben sette differenti capitoli del bilancio regionale: si può immaginare con quale organicità del tanto decantato impegno «programmatorio»! (19). Il rischio maggiore di tante ambiguità è, ancora una volta, quello di un'impostazione che lasci troppo spazio alla pura sfera del 'politico', quindi sia alla lottizzazione tra partiti e correnti - come è stato denunciato duramente nell'incontrodibattito dell'AIB rispetto ai cospicui fondi della L.R. 42/1974 dell'Emilia-Romagna — sia alla dispersione in mille iniziative localistiche prive di ogni rigore di programma e di metodo.

D'altra parte l'irrisolto rapporto tra 'politico' e 'tecnico' è emerso anche a pro-

posito della cosiddetta 'gestione sociale' della biblioteca. Non di rado — e i due progetti presentati non sembrano chiarire questo tipo di problemi — sorgono interferenze e tensioni tra i bibliotecari e gli organi di gestione. Tali organi si riducono talvolta a larve del tutto estranee agli interessi e ai bisogni culturali della utenza, oppure a parlamentini in cui ogni rappresentante di questo o quel partito può esercitare il diritto di veto rispetto ai più ovvi problemi di vita quotidiana della biblioteca. «Troppo spesso — ha affermato Alberto Ghidini — la professionalità e l'esperienza del bibliotecario vengono mortificate, in questi organismi; e le commissioni si riducono a strumenti del consenso su decisioni prese altrove».

È chiaro che una legislazione che si proponga di migliorare il servizio bibliotecario degli enti locali deve affrontare questi nodi. Ma - appunto come accennavamo all'inizio - pesano sul dibattito attuale istanze ancora contraddittorie; in particolare ci pare che né i due progetti di legge, né il dialogo, pure fervido e utilissimo, promosso dall'AIB regionale mettano a fuoco il rapporto a nostro avviso fondamentale tra biblioteca 'corrente' e biblioteca 'storica', tra «diffusione del libro», come si diceva alcuni anni fa, e conoscenza storica dei libri, quali principali - anche se non unici - veicoli della cultura del passato (20). Di qui le incongruenze e l'oggettiva difficoltà di tutta la problematica. L'impazienza del 'politico' a fatica sopporta i decenni necessari per mettere a punto, ad esempio, un catalogo corretto dei fondi antichi di una qualsiasi biblioteca comunale di media grandezza; e la pazienza del codicologo o dell'addetto alla sezione antica troppo spesso disdegna gli obblighi ineludibili del moderno servizio bibliotecario. Così si discute lungamente sui consorzi o sui sistemi, senza neppure riuscire a definire chiaramente la diatriba, per l'evidente interferenza tra le accezioni tecnicoscientifiche e quelle politico-amministrative. Certo, i consorzi provinciali nella nostra regione hanno mostrato almeno due gravi limiti: quello di una gestione centralizzata ormai inaccettabile da parte dei singoli enti locali e quello della negligenza verso i fondi antichi. Ma esiste nel nostro paese un 'sistema' che abbia mostrato di saper ovviare ad ambedue gli inconvenienti? Ci pare proprio di no. E nuovamente che cosa si intende per sistema? I politici tendono a sottolineare le implicazioni istituzionali del termine: l'ambito territoriale, il rapporto amministrativo fra gli enti che vi aderiscono, ecc.; i bibliotecari pensano piuttosto alla collaborazione tecnica, alla centralizzazione di alcuni servizi quali la schedatura, l'informazione bibliografica, il coordinamento degli acquisti. Non sarebbe meglio sgomberare il campo dai troppi equivoci? Il nodo centrale è quello di conciliare la massima autonomia politica di ogni comune con livelli diversi di collaborazione e centralizzazione per alcuni servizi. È ovvio che se si vuole intraprendere il censîmento dei manoscritti, o magari dei periodici di un particolare ambito locale occorrono forme specifiche di convenzione tra i diversi enti interessati; come d'altronde può essere utile il catalogo collettivo delle opere disponibili in tutte le biblioteche di un comprensorio o di una vallata. Per questo forse non è giusto prevedere dei modelli che fissino una volta per tutte - e per di più in termini inevitabilmente gerarchici — il rapporto tra la biblioteca di questo o quel comune. Né si può pensare di superare l'insensibilità di un ente locale rispetto, poniamo, alla conservazione e ordinamento del suo archivio storico accettando l'espropriazione del suo patrimonio o aggregandolo in un «sistema archivistico».

Occorrerà dunque molta cautela e una non indifferente capacità critica rispetto

alle esperienze, numerose ma molto diverse tra loro, che si sono accumulate soprattutto nell'ultimo decennio, per giungere alla formulazione di una legge regionale capace di favorire realmente la crescita delle biblioteche e degli archivi storici dell'Emilia-Romagna. È tuttavia molto positivo il confronto che l'incontrodibattito di Bologna ha aperto. «Mi complimento con l'AIB per la tempestività di questa iniziativa che non poteva cadere in un momento più giusto — ha detto Laura Governatori, presidente della Commissione scuola e cultura del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna — ed ha assicurato il massimo interesse da parte dell'organo da lei presieduto per le posizioni espresse dai bibliotecari, che «misurano giorno per giorno le difficoltà dell'operare concreto». E Magda Maglietta ha rilevato l'opportunità e la necessità di continuare il dibattito in «questa fase di ripensamento, dopo certe eccessive fughe nel sociale dell'ultimo decennio, certi rientri troppo indifferenziati nello specifico, e di fronte alle prospettive aperte dalla teoria e dalla tecnologia dell'informazione».

Rosaria Campioni

### NOTE

- (1) A. PREDIERI, Verso la legge di tutela dei beni culturali, in «Il Comune Democratico», XXIII (1978), n. 10, p. 14. Anche Cesare Gnudi in un interessante intervento sul problema del rapporto fra Regioni e Stato nel settore dei beni culturali sottolineava: «La stessa legge 805 ed anche su questo vi è generale accordo in questi ed in molti altri punti andrà riveduta in concomitanza ed in accordo con l'elaborazione della nuova legge di tutela da emanare, ai sensi del sopracitato art. 48 del DPR 616, entro il 31 dicembre 1979». (Una riforma per i beni culturali d.p.r. 616 e legge di tutela. Convegno delle regioni. Bologna 6-7 aprile 1979. Atti di sintesi. Bologna, Regione Emilia-Romagna, [1979], p. 23).
- (2) Nel sopra citato intervento asseriva ancora C. Gnudi: «Non si vorrà negare la mole dell'iniziativa, dell'impegno finanziario e del lavoro svolto dalle Regioni nell'affrontare i nuovi compiti ad esse affidati. Ma non si può nemmeno affermare che le vecchie Soprintendenze bibliografiche statali abbiano potuto migliorare nel trasferimento alle Regioni (e proprio per i modi ancora imperfetti del trasferimento e per la mancanza della legge quadro) la loro struttura tecnica e la loro funzione di controllo». (ibidem, p. 24).
- (3) Ennio Sandal, tuttavia, ha riferito che una recente cirolare della Regione Lombardia asserisce che prima di procedere a una revisione o riscrizione della legge la Regione attende «che gli organi dello Stato prefigurino il sistema bibliotecario nazionale e procedano agli interventi legislativi competenti».
- (4) Le relazioni sono state sei e precisamente di: Luigi Crocetti («La legislazione regionale sulle biblioteche: situazione e prospettive»), Ennio Sandal («Sistemi bibliotecari e associazioni intercomunali»), Lilia Borghi-Maria Logiudice («Gli archivi storici dell'Emilia-Romagna»), Marcello Di Bella («Livelli istituzionali e meccanismi di finanziamento»), Carla Guiducci Bonanni-Anna Maria Oscarino-Rino Pensato («La formazione del personale»), Donatino Domini («I servizi tecnici e l'Istituto per i beni culturali»). Va ricordato che si è evitato di affidare le relazioni ai bibliotecari che avevano partecipato in qualche modo alla elaborazione dei due progetti di legge, per garantire una maggiore imparzialità di giudizio sui progetti stessi. Ampio spazio è stato comunque lasciato al dibattito, che ha visto molti interventi spontanei, talora anche 'accesi'.
- (5) II progetto di legge 26 gennaio 1981, n. 41 d'iniziativa dei consiglieri regionali Varoli, Piepoli e Santi, del gruppo socialista, intitolato «Biblioteche degli enti locali, di interesse locale, e archivi storici ad essi affidati» si suddivide in 3 titoli ed è composto da 30 articoli. Il titolo I è dedicato al servizio bibliotecario regionale; il II alle strutture e competenze, il III al finanziamento del servizio bibliotecario regionale. Il progetto di legge 28 dicembre 1981, n. 140 d'iniziativa dei consiglieri Stefanini, Zurilni e Albonetti, che reca il titolo «Norme in materia di biblioteche di enti locali e d'interesse locale e di archivi storici esistenti presso enti locali» si compone invece di 5 titoli per complessivi 24 articoli. Il titolo I riguarda i principi generali; il II le funzioni della Regione e degli Enti locali; il III i servizi e le

strutture; il IV le norme finanziarie e il V le norme transitorie e finali. I progetti dei due diversi gruppi verranno, per brevità, citati rispettivamente come progetto PSI e progetto PCI.

- (6) Per le riserve sulla fusione della tutela con la conservazione e il restauro nel progetto del gruppo comunista si rinvia alla nota n. 16.
- (7) La Presidenza della sezione Emilia-Romagna dell'AIB, su incarico del comitato regionale, ha preso posizione con due documenti sui progetti di legge in questione. Il primo documento del 10 giugno 1981 è stato riportato integralmente nel «Bollettino d'informazioni» n.s., a. XXI (1981), n. 2-3, pp. 117-118. Il secondo documento (dicembre 1981) contiene alcune osservazioni sulle norme proposte dal gruppo consiliare comunista. Esso esprime innanzitutto ampie riserve sul metodo 'chiuso' adottato nell'elaborazione del progetto di legge, che ha sottovalutato sia le «istanze professionali organizzate», sia le «esperienze istituzionali più complesse o più significative della Regione» sia «le esperienze legislative altrui». Il documento manifesta inoltre una viva preoccupazione per «la tendenza subcentralistica della Regione e/o dell'Assessorato regionale alla Cultura» e sottolinea nel contempo la genericità dei servizi tecnici regionali che si prospetterebbe in una «catena di rinvii tecnico-operativi» inevitabilmente destinati a vanificare la capacità programmatoria della Regione.
- (8) G. GUGLIELMI, Una scuola interdisciplinare in A. EMILIANI, Una politica dei beni culturali, Torino, 1974, p. 276.
- (9) P.L. CERVELLATI, La legge per i centri storici in A. EMILIANI, op. cit., p. 259.
- (10) A. EMILIANI, op. cit., p. 156; la citazione immediatamente precedente nel testo si trova invece a p. 152.
- (11) La legge reca il titolo «Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico».
- (12) Alberto Ghidini giova ricordarlo a suo merito, ma anche a parziale attenuazione dei suoi argomenti da oltre un decennio è responsabile della direzione di quello che forse può essere indicato come l'esempio più soddisfacente di centro culturale polivalente dell'intera regione, il complesso culturale che ha sede nel Palazzo dei Principi di Correggio.
- (13) Tale articolo fissa come titoli di studio necessari la laurea per i bibliotecari e il diploma di scuola media superiore per gli assistenti, indica nella frequenza di corsi di formazione un titolo preferenziale nelle assunzioni, ed assicura l'erogazione di contributi regionali per la formazione degli addetti alle biblioteche.
- (14) Abrogata dalla L.R. n. 19/1979 sulla formazione professionale.
- (15) L'utilità di una stretta collaborazione con l'Università non solo per la formazione professionale dei blbiotecari ma anche per specifiche consulenze scientifiche è stata affermata con vari esempi stimolanti nella relazione di Emanuele Casamassima e Luigi Crocetti nel convegno tenuto ad Arezzo-Siena il 21-23 gennaio 1977 «Università e tutela dei beni culturali: il contributo degli studi medievali e umanistici», i cui atti sono stati pubblicati nel n. 7 dei quaderni del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia» (cfr. in particolare p. 292).
- (16) Nel già citato documento del comitato regionale della sezione Emilia-Romagna dell'AIB sulla proposta di legge del PCI veniva rilevato infatti che «la nozione di tutela, che comporta interventi giuridico-formali, controlli e pareri a rilevanza esterna, viene fusa e confusa con la tutela "materiale", la conservazione fisica dei beni librari».
- (17) Dal dibattito, e in particolare dalla relazione di Donatino Domini, è emerso che il ruolo dell'Istituto dei beni culturali dovrebbe essere soprattutto di coordinamento metodologico.
- (18) Cfr. V. CARINI DAINOTTI, La biblioteca pubblica istituto della democrazia, Milano, 1964, v. II, pp. 3-4.
- (19) Le fonti di finanziamento vengono così elencate: a) «Spese per la realizzazione e il funzionamento dei servizi tecnici a livello regionale e per gli oneri derivanti dalle convenzioni regionali nel settore bibliotecario e archivistico»; b) «Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni»; c) «Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico»; d) «Contributi per interventi di tutela ambientale, miglioramento e potenziamento di attrezzature funzionali, ordinamento, catalogazione, riproduzione e incremento del patrimonio librario, documentario e audiovisivo di biblioteche o servizi

bibliotecari e archivistici»; e) «Contributi per interventi di manutenzione e di restauro di materiali librari, documentari e audiovisivi rari o di pregio»; f) «Promozione di attività culturali e informative»; g) «Assegnazione di somme agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di biblioteche di enti locali e d'interesse locale e di archivi storici esistenti presso enti locali».

(20) Era in programma una relazione su «Le biblioteche di tradizione nel sistema bibliotecario regionale», purtroppo il relatore, Piero Meldini, per motivi contingenti non ha potuto partecipare all'incontro-dibattito e così non è stato sufficientemente approfondito un tema che è di notevole rilevanza e interesse per il servizio bibliotecario della nostra regione.

## GRUPPO DI LAVORO PER LO STUDIO E LA DIFFUSIONE DELLE REGOLE ITALIANE DI CATALOGAZIONE PER AUTORI

## QUADERNO RICA

Esempi per lo studio delle Regole Italiane di Catalogazione per Autori

> Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche Roma, 1980

In vendita presso l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico 00185 Roma - Viale Castro Pretorio

# Alcuni spunti di riflessione sull'aggiornamento della legislazione regionale in materia di biblioteche

Sono passati dieci anni dal trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale. In quella occasione fu anche delegata la funzione della tutela; in conseguenza di ciò l'ufficio statale di Soprintendenza ai beni librari divenne regionale: unica eccezione del settore Beni culturali e ambientali tuttora portata ad esempio con motivazioni diverse e contrastanti sia dai «regionalisti» che dagli «statalisti».

Questa breve nota non tratterà in maniera analitica la materia né vuole fornire un bilancio sul piano giuridico o del diritto pubblico o su quello politico della complessa vertenza Stato-Regioni per l'attuazione piena o la vanificazione di fatto dell'art. 117 della Costituzione. Mi limiterò, ad individuare quei punti che rivestono sul piano amministrativo e nell'ambito delle attuali competenze, un ruolo strategico nell'intervento regionale e che debbono trovare quindi spazio nella normativa e nell'azione della Regione.

Le leggi regionali in materia di biblioteche risentono tutte di una impostazione culturale che relega l'ambito di questo istituto ad una funzione di supporto alle politiche educative o di documentazione storica del territorio; non che in questi due campi non ci sia ancora da fare. In genere non vi è alcun rapporto con il sistema informativo. Anche il 616 è stato solo parzialmente recepito ed in pratica ci si è limitati ad incorporare il patrimonio librario dei disciolti centri di lettura.

Non manca chi, in coerenza con il ruolo programmatico che le Regioni si sono volute attribuire, quello di svolgere essenzialmente funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione, ha posto l'accento sull'insieme dei servizi alla persona come punto coerente dell'azione regionale. Non sempre questo obiettivo è stato adeguatamente sviluppato in campo normativo. È vero infatti che il motivo di fondo dell'intervento regionale è rappresentato dal raccordo dell'insieme dei servizi al cittadino e che conseguentemente la riorganizzazione settoriale, o meglio, le riorganizzazioni settoriali e l'individuazione dei campi d'intervento devono essere coerenti con questo tipo d'impostazione, ma è anche vero che la confusione e l'incertezza non giovano a nessuno, e che l'eccessiva genericità legislativa rende opaco il processo decisionale ed aumenta il divario tra cittadino ed istituzioni.

Il primo problema che si pone è quindi quello di stabilire i termini del rapporto tra programma e normativa regionale in materia di biblioteche. Occorre verificare quali sono gli elementi propri del programma pluriennale ed annuale e quali sono quelli propri della normativa regionale.

Una prima approssimazione sarà possibile procedendo dal generale al particolare: il generale nella legge, il particolare nei programmi. Nel generale saranno compresi temi di base quali la ripartizione delle competenze per livelli istituzionali, le finalità dell'intervento..., nel particolare la definizione degli obiettivi specifici unitamente a quella delle politiche e delle procedure più idonee. Gioca negativamente al riguardo l'opzione riduttiva del processo di delega statale che di fatto sacrifica le proprie insostituibili funzioni di indirizzo sull'altare della pletora della gestione attiva.

L'individuazione di un corretto livello regionale viene così ad essere privo del suo corno superiore di riferimento: quello statale. La cosa non può mancare di ripercuotersi negativamente nella definizione dei livelli inferiori: quelli subregionali e locali. Le differenziazioni di comportamento tra Regione e Regione trovano in questo la prima indiscutibile causa: se poi qualcuno volesse addurre ad alcune Regioni — perlopiù meridionali — la colpa del mancato decollo di una politica bibliotecaria adeguata, meglio sarebbe, onestamente, se riflettesse sulle effettive responsabilità storiche attribuibili all'istituto regionalistico come causa della questione meridionale.

Per tornare al tema, la mia impressione è che si sia data troppa importanza al problema del rapporto Regioni-Ministero per i beni culturali e ambientali. Stante la situazione attuale esiste un solo punto dove il rapporto Regioni-Ministero per i beni culturali ed ambientali è indispensabile ed auspicabile: quello della costruzione del sistema bibliografico nazionale. Esistono al riguardo due funzioni fondamentali: l'emanazione di norme e procedure bibliografiche e l'attuazione delle stesse. La prima funzione è compito centrale e viene esercitato tramite l'Istituto centrale per il catalogo unico; la seconda è compito degli istituti bibliotecari italiani, di tutte le biblioteche italiane senza distinzione tra biblioteche statali o altro.

Lo spazio dell'intervento regionale consiste propriamente nella riorganizzazione dei servizi che permettono materialmente lo scambio delle informazioni bibliografiche tra istituti all'interno di una stessa regione e, con la collaborazione centrale, tra una regione e l'altra. Un ruolo quindi più pertinentemente biblioteconomico che bibliografico in senso stretto. La legislazione regionale dovrà quindi prevedere lo svolgimento di questa funzione in quanto materia delegata già nel DPR 3/72 e non limitarsi a trattare dell'insieme delle biblioteche degli enti locali.

Un altro elemento di cui dovrà tener conto la legislazione regionale riguarda non tanto il flusso dell'informazione bibliografica quanto il contenuto della stessa. Nell'ambito delle materie dell'intervento regionale, agricoltura, sanità, istruzione e cultura... sono prefigurabili politiche di intervento settoriale che comportano opzioni nel campo dell'informazione specializzata: informazione che può essere rivolta sia agli operatori del settore che al cittadino. È un compito questo tipicamente regionale che non viene svolto né dagli istituti universitari, rivolti essenzialmente a compiti didattici e di ricerca, né da altri: è in senso lato il campo della documentazione, dove prevalgono i fattori selezione dei contenuti e finalizzazione. In questa attività giocano un ruolo del pari rilevante istituti bibliotecari e centri o servizi documentari o di analisi dell'informazione. Una politica di ristrutturazione dei servizi dovrà considerare anche questo potenziale: ogni visione riduttiva del campo di intervento regionale non può alla lunga che risultare perniciosa. Energie importanti vengono infatti dirottate all'organizzazione ex novo di servizi prescindendo dall'esistente.

Un ultimo punto ci viene suggerito dalla constatazione che le biblioteche sono istituti culturali che producono informazioni, bibliografiche innanzitutto, e che per questa ragione sono dei *media* e come tali hanno un impatto con la comunità più complesso dello specifico bibliografico che pur rimane la loro caratteristica peculiare. Il rapporto tra una biblioteca e la comunità è un rapporto di interazio-

ne e di reciproco condizionamento; in questo senso la biblioteca è un istituto culturale tout court.

Non semplifichiamo quindi troppo la realtà dettando norme tese ad una illuministica definizione del concetto di biblioteca — il pericolo è particolarmente presente quando si parla della biblioteca pubblica —: il vestito potrebbe risultare troppo stretto e i risultati dello sforzo teoretico ben presto obsoleti. Si pone inoltre il problema di stabilire un rapporto tra legge sulle biblioteche e leggi settoriali.

Più in generale nello stabilire i principi di una legge regionale occorrerà ampliare l'ambito delle fonti normative cui far riferimento ai seguenti campi:

— campo delle politiche educative e culturali: raccordo con le varie leggi regionali nel campo della educazione permanente del diritto allo studio, delle attività culturali;

— campo della riorganizzazione e razionalizzazione del sistema bibliotecario regionale; dovrebbe rappresentare il piatto forte della legge ma non l'esclusivo

punto di riferimento;

— campo della riorganizzazione degli uffici e dei servizi degli enti locali; il DPR 616/77 dà alle regioni potestà normativa in questo campo. È importante percorrere questa strada evitando le tentazioni di ministerialismo che anche a li-

vello regionale possono apparire.

In particolare si dovranno indicare modelli di organizzazione dei servizi bibliotecari e documentari ma nel contempo evitare specificazioni di carattere statutario o peggio regolamentare: che è e rimane sempre compito dell'ente titolare del servizio. Si dovrà considerare il problema del personale; al riguardo si potrà adottare un meccanismo che permetta di determinare le caratteristiche delle unità di servizio in grado di raggiungere gli obiettivi che vengono determinati dall'ente, comprendendo mansionari, profili professionali, organigrammi;

— campo della formazione professionale. Le competenze regionali in materia sono pressoché complete. Si registra una certa timidezza ad operare uno stretto raccordo tra il settore delle biblioteche e quello della formazione. Il raccordo de-

ve avvenire sulla base delle indicazioni emerse nel punto precedente.

In conclusione una buona legge regionale in materia di biblioteche dovrà saper conciliare esigenze diverse e inoltre dosare forme d'intervento tra loro diversificate: in particolare si dovrà coordinare l'elemento «politica dell'informazione» con quello «ristrutturazione dei servizi esistenti» e con quello «politica dei contributi».

Questi elementi sono presenti in diverse leggi regionali: occorre individuare, essenzialmente in fase di programmazione, ma l'indicazione deve avvenire anche in sede legislativa, i punti che facilitano un intervento coordinato che permetta la piena utilizzazione di risorse che si fanno sempre più scarse, e che nel contempo garantisca la trasparenza delle decisioni operative.

Gianluigi Betti

## Comitato Esecutivo Nazionale e Consiglio dei Presidenti delle Sezioni Regionali

Il 15 gennaio 1982 si è riunito a Roma il Comitato Esecutivo Nazionale il quale ha esaminato il programma di attività da svolgere nel triennio 1981-1983. Esso si articola in due livelli:

a. obiettivi promozionali generali; b. obiettivi di organizzazione.

Rientrano nel primo livello le funzioni riguardanti le biblioteche italiane viste nel loro insieme o nelle grandi aggregazioni e le funzioni riguardanti la condizione dei bibliotecari.

L'Associazione identifica nel progetto del Servizio bibliotecario nazionale il tema fondamentale del programma. È necessario che il progetto sia seguito attentamente e che l'AIB elabori un proprio contributo originale.

Si ritiene indispensabile riaffrontare il problema della figura professionale del bibliotecario in Italia: a questo proposito verrà istituito uno specifico gruppo di studio (aperto anche ad esperti esterni) con il compito di attuare una descrizione accurata della situazione italiana, e per identificare tutti quei problemi che ostacolano la piena realizzazione della professione. Il gruppo dovrà inoltre indicare un iter operativo da seguire.

Rientrano nel secondo livello una serie di attività organizzative: il Comitato Esecutivo Nazionale opererà in stretto collegamento con il Consiglio dei Presidenti delle Sezioni regionali, convocandolo su tutte le questioni di lavoro. Esso manterrà un contatto diretto con le singole sezioni regionali e insieme ai Presidenti delle Sezioni dovrà curare la completa integrazione dei bilanci regionali in quello nazionale, coordinandone le relative attività. Il Comitato nel corso del suo mandato proporrà un regolamento elettorale e studierà un nuovo meccanismo di verifica delle iscrizioni. Definirà nei dettagli la situazione giuridica e fiscale dell'AIB e riesaminerà l'ammontare delle quote associative, nonché il prezzo degli abbonamenti al Bollettino. L'Associazione compirà inoltre i passi necessari al reperimento di una nuova sede centrale in Roma, possibilmente autonoma e coincidente con la sede della Sezione Lazio.

Nel corso del triennio il Comitato esaminerà anche i seguenti temi:

1. Corsi di formazione e aggiornamento professionale:

Si deve pervenire al coordinamento nazionale dei corsi condotti a vario titolo sotto l'etichetta AIB, e si deve elaborare un documento contenente uno standard che punti soprattutto al tipo «seminario». Uno o più soci dovrebbero ricevere l'incarico di studiare la questione delle scuole professionali (università, regioni ed enti locali, sindacati, etc.).

## 2. Gruppi di lavoro:

Si intendono qui i gruppi dedicati a studi e ricerche di carattere tecnico-scientifico. Essi vanno valorizzati, distinti in gruppi permanenti (per es. sull'indicizzazione) e a termine (ma possibilmente anche quelli permanenti) con una impostazione a base regionale. Almeno i gruppi permanenti potrebbero avere un loro proprio «bollettino».

3. Bollettino:

Esso deve trasformarsi sempre più in uno strumento di capillare informazione attraverso una serie di numeri monografici e deve fare il punto su alcuni importanti temi biblioteconomici.

### 4. Biblioteca:

Essa deve essere potenziata con una serie di acquisti significativi.

## 5. Pubblicazioni:

È necessario incrementare le pubblicazioni, tenendo ben presente il ruolo dell'associazione. Non devono essere trascurate le traduzioni e le coedizioni. Il Comitato deve elaborare un adeguato programma pluriennale, e nominare un responsabile editoriale.

Il Comitato si propone, inoltre nello svolgimento del mandato, un ulteriore approfondimento della presenza dell'AIB nel contesto regionale e ravvisa nel Comitato interregionale bibliotecario il possibile organismo interlocutore. Esso ritiene anche necessaria una maggiore presenza internazionale dell'Associazione e desidera maggiori contatti con le altre associazioni.

Nel corso della riunione il Comitato decide di stanziare a favore della Biblioteca per l'anno in corso la somma di Lit. 5.000.000 e incarica la segreteria nazionale di definire la normativa giuridico-fiscale. Esso inoltre fissa per l'anno 1983 le seguenti quote sociali annue:

Soci persone

Lit. 18.000 per stipendio netto sino a

Lit. 500.000

Lit. 24.000 per stipendio netto oltre a

Lit. 500,000 e sino a Lit. 1.000.000

Lit. 30.000 per stipendio netto oltre Lit. 1.000.000

La prima iscrizione viene fissata nella misura di Lit. 10.000.

Soci Enti

Lit. 15.000 con bilancio annuo sino a Lit. 5.000.000

Lit. 30.000 con bilancio annuo oltre a Lit. 5.000.000

I prezzi degli abbonamenti al «Bollettino d'Informazioni» per l'anno 1983 sono aggiornati nella seguente misura:

Soci persone

— abbonamento annuo per l'Italia: Lit. 25.000

— abbonamento annuo per l'estero: Lit. 30.000

Soci Enti

— abbonamento annuo per soci-enti con un bilancio annuale sino a Lit. 5.000.000, Lit. 15.000

— abbonamento annuo per soci-enti con un bilancio annuale superiore a Lit. 5.000.000, Lit. 30.000

Il prezzo di ogni fascicolo è fissato nella misura di Lit. 5.000, gli arretrati costano il doppio.

Gli stessi temi sono stati oggetto di esame e discussione anche nella riunione del Consiglio dei presidenti delle sezioni regionali, riunitosi a Roma il giorno 16 gennaio 1982.

Il 19 marzo 1982 il Comitato Esecutivo Nazionale, riunitosi a Roma ha esaminato e deliberato sui seguenti punti:

— Congresso Nazionale 1982: esso sarà dedicato interamente al servizio bibliotecario nazionale e si terrà presumibilmente nel prossimo autunno in Sicilia, in sede da definire. A questo scopo sarà dedicato il fasc. n. 2 del Bollettino d'Informazioni AIB;

— Bollettino d'informazioni: il Presidente informa che Angela Vinay ha accettato la carica di direttore responsabile della rivista che sarà interamente rinnovata nei contenuti e nelle strutture. Il Bollettino assumerà, almeno per l'anno in corso, carattere monografico e farà il punto, nei quattro fascicoli dell'anno, sullo «state of art» relativamente ai seguenti temi:

situazione legislativa, servizio bibliotecario nazionale, biblioteche speciali, biblioteche universitarie.

Coordinatori dei rispettivi fascicoli saranno rispettivamente: G.L. Betti, A. Vinay, M.P. Carosella, G. Solimine.

In concomitanza della differente impostazione del periodico la struttura organizzativa viene così modificata: abolizione del Comitato scientifico e costituzione di un comitato di consulenti composto dai colleghi sopra indicati nonché da: M. L'Abbate Widmann, R. Pensato e P. Veneziani. Detto comitato sarà affiancato da una segreteria di redazione formata da: A.M. Caproni, A. Giaccio, C. Magliano, L. Marzulli, G. Merola, M. Sicco.

— Pubblicazioni: Il Presidente considera inderogabile una verifica e una nuova pianificazione di questo settore e propone la nomina di un responsabile editoriale con funzioni di coordinatore scientifico. Sulla identificazione di detto responsabile i componenti del Comitato, rinviano la decisione alla prossima riunione.

Il Presidente propone inoltre di riprendere la pubblicazione della serie «Quaderni del Bollettino», ove possono trovare ospitalità i contributi teorici non più ospitabili sulla rivista dell'AIB. Nella serie delle «Pubblicazioni varie» il Presidente propone, come programma a lungo termine, la pubblicazione di un glossario di termini biblioteconomici.

- Situazione giuridica e fiscale: il

segretario espone i risultati dei contatti avuti con lo Studio legale S. Marco di Roma per una più precisa definizione della normativa giuridico-fiscale. L'argomento è al momento della riunione in una fase preliminare di studio.

— Gruppo di lavoro sulle biblioteche bio-mediche: M.C. Sotgiu informa
che presso la biblioteca di medicina interna dell'Università degli Studi di Torino si è costituito il Gruppo di lavoro
sulle biblioteche bio-mediche con l'intento di approfondirne la tematica e al
fine di programmare un corso di studio. Il Gruppo si propone inoltre la
pubblicazione di un «newsletter» e
l'organizzazione di un apposito seminario per esaminare e verificare i risultati sul lavoro svolto.

Infine su proposta del Presidente, il Comitato delibera all'unanimità di conferire la qualifica di socio onorario al Professor Kenneth Humphreys, già direttore della biblioteca dell'Istituto Universitario Europeo, per i suoi importanti meriti scientifici.

## SEZIONE CAMPANIA

Riceviamo dalla Sezione il seguente comunicato che volentieri pubblichiamo.

«Il Comitato Esecutivo della Sezione Campania dell'AIB, riunitosi in data 15.2.1982

## CONSIDERATE

le difficoltà in cui si dibattono le biblioteche delle università in Campania il cui funzionamento è da ritenersi insoddisfacente tra l'altro anche per lo scarso numero di personale qualificato in esse operante;

## VISTA

l'utilizzazione che in Campania si è

fatta dei giovani assunti ai sensi della legge 285 — una parte dei quali presta lodevolmente servizio presso la Biblioteca Nazionale di Napoli o presso altre valide strutture bibliotecarie, alle dipendenze di Enti, Istituti e Fondazioni che svolgono un ruolo centrale nella vita culturale della regione, mentre altri sono stati utilizzati in biblioteche povere per consistenza e che non offrono di fatto alcun servizio utile alla collettività, per cui non appare proponibile una permanenza di questi giovani in tali strutture dopo la loro immissione in ruolo —;

## **AUSPICA**

che tra il Ministero per i beni culturali, il Ministero della pubblica istruzione, le Università esistenti in Campania e le Organizzazioni Sindacali sia trovata un'intesa che permetta ad una congrua aliquota di quanti supereranno gli esami di idoneità - e dovessero risultare esuberanti rispetto alle esigenze degli Istituti del Ministero per i beni culturali esistenti in Campania e di quegli Enti che svolgono un servizio pubblico e della cui validità si è già detto - di transitare nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in modo da essere destinati alle biblioteche delle Facoltà e degli Istituti universitari campani».

## SEZIONE EMILIA ROMAGNA

Il 26 marzo 1982 si è svolto a Portomaggiore una giornata di studio sui «Centri Culturali Polivalenti e/o biblioteche pubbliche nella politica degli Enti Locali: verifiche e prospettive».

Il programma dei lavori comprendeva una introduzione dell'assessore alla cultura del comune di Portomaggiore Sergio Mantovani e relazioni di Diego Cavallina, Pasquale Petrucci, Luciano Galliani e Luciano Giuriola.

La manifestazione, che ha visto una

larga partecipazione di pubblico, è stata conclusa da Giuseppe Corticelli, assessore regionale alla Cultura.

# SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Il 14 e 15 maggio 1982 si è tenuto a Monfalcone, nella sala maggiore del Palazzetto Veneto, un convegno sui sistemi bibliotecari. Tra i relatori, oltre a coloro che hanno riferito sui sistemi bibliotecari nel Friuli-Venezia Giulia, sono da ricordare per il Veneto Maria L'Abbate Widmann, per la Lombardia Romeo Brambilla e Giuseppe Colombo, per l'Emilia Maurizio Franciosi, per la Toscana Gian Luigi Betti e Giovanni Parlavecchia. Le relazioni introduttive sono state tenute da Paolo Terni e Giuseppe Petronio.

Il Convegno si è proposto di fornire da un lato, un quadro aggiornato delle più avanzate realtà regionali nel campo dei sistemi bibliotecari territoriali e urbani, dall'altro di poter definire un «modello» di sistema bibliotecario adattabile alla realtà del Monfalconese (ma con indicazioni valide per tutta la regione Friuli-Venezia Giulia) con particolare riguardo al suo assetto istituzionale e conseguentemente all'organizzazione dei servizi che ne faranno capo.

## Programma di attività per l'anno 1982

Nel corso del 1982 l'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli-Venezia Giulia intende sviluppare ulteriormente la propria funzione di coordinamento regionale tra le biblioteche e i bibliotecari, puntando a un maggiore coinvolgimento degli stessi nelle iniziative di ricerca e di aggiornamento professionale dall'Associazione organizzate.

La costituzione di una biblioteca specializzata aperta ai bibliotecari e a tutti gli interessati alla biblioteconomia, ha comportato per l'Associazione la possibilità di fungere da polo di orientamento per diversi operatori. Il potenziamento della raccolta bibliografica nel corso del 1982 dovrà coprire le lacune più vistose, e insieme incrementare gradualmente il patrimonio di questa biblioteca.

Gli interventi di più ampia portata riguardano però l'organizzazione di convegni e giornate di studio su due particolari aspetti: i sistemi e l'edilizia bibliotecaria.

Per quanto riguarda il primo argomento, è previsto per il mese di maggio un convegno - realizzato di concerto con il Centro Culturale Pubblico Polivalente - a Monfalcone, Esso avrà per finalità l'illustrazione - in una prima parte - di diverse esperienze regionali sui sistemi bibliotecari, visti sia nei loro aspetti funzionali, sia in quelli giuridico-normativi. In una seconda parte il convegno dovrebbe puntare alla definizione del «sistema bibliotecario» secondo un modello valido per la realtà culturale e amministrativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Base di confronto sarà uno studio sulla realtà dei sistemi bibliotecari in Regione, attraverso anche la utilizzazione di uno specifico questionario preventivamente elaborato.

L'edilizia bibliotecaria formerà oggetto di un secondo convegno che verrà svolto a Udine, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di quella città. Accanto alla presentazione di opere realizzate in Friuli e in Italia, il convegno dovrebbe in particolare proporsi la discussione — in un confronto dialettico tra architetto e bibliotecario — delle caratteristiche funzionali e delle tipologie di una biblioteca

per piccoli-medi centri.

Ambedue i convegni si propongono la pubblicazione degli atti.

Su un altro piano l'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli-Venezia Giulia continuerà in un'attività di studio e di ricerca in collaborazione con altri Enti (Province, Comuni, Sindacato) per approfondire la conoscenza su vari settori specifici: situazione del personale, censimenti particolari delle biblioteche anche private in una determinata provincia, i sistemi bibliotecari, organizzazione di mostre bibliografiche itineranti o per particolari manifestazioni.

Sempre intensi saranno mantenuti i contatti con le altre Associazioni regionali e con l'AIB nazionale, con cui sono previsti incontri periodici a Roma.

Infine sono previsti vari interventi dell'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli-Venezia Giulia a convegni organizzati in altre regioni, il primo dei quali nella Regione Campania ad un convegno sulla ricostruzione post-terremoto di quelle biblioteche.

## SEZIONE LAZIO

L'Assemblea regionale ordinaria dei soci si è riunita il 13 maggio 1982 presso la Biblioteca Baldini di Roma.

Nel corso della riunione, è stato esaminato il programma di attività della Sezione che si esplica essenzialmente in seminari e gruppi di studio.

Per il prossimo semestre sono previsti i seguenti seminari:

- 2° seminario sulla didattica della biblioteconomia. Roma, 26-28 maggio 1982 diretto da Paola Tentori;
- seminario sull'analisi concettuale del documento con interventi di Luigi Crocetti, Diego Maltese, Daniele Danesi. Periodo previsto: autunno 1982;
- seminario sulle regole italiane di catalogazione per autori, diretto da Li-

via Marzulli. Periodo previsto: autunno-inverno 1982.

I gruppi di studio attualmente operanti nella sezione sono impegnati nello studio dei seguenti temi:

- Biblioteche speciali con i sottogruppi relativi a: 1. Aereonautica; 2. Archeologia e storia dell'arte; 3. Automazione; 4. Terminologia; 5. Valutazione (Costi/efficacia).
- Territorio, con i sottogruppi dedicati a: 1. città di Roma; 2. biblioteche scolastiche;
- Problemi della lettura per i portatori di handicap, in collaborazione con l'ANFASS.

Coordinatore generale dei Gruppi è la dr.ssa Gabriella Contardi, Tel. 06/4989 (interno 498).

La Sezione ha inoltre ultimato la pubblicazione degli ATTI del 1° seminario sulla didattica della biblioteconomia integrata dalla traduzione italiana di UNISIST: Direttive per l'organizzazione di corsi di formazione, laboratori e seminari nella informazione e la documentazione scientifica e tecnica. Preparato da P. Atherton, trad. dall'inglese a cura di M.L. Garroni. Paris, Unesco 1975, Roma, AIB, 1982.

Le pubblicazioni sono in vendita presso la sede dell'AIB nazionale di Roma.

## SEZIONE LOMBARDIA

L'8 febbraio 1982 ha avuto luogo a Milano l'assemblea regionale dei soci, nel corso della quale si è provveduto al rinnovo del Comitato regionale della Lombardia.

Il Presidente uscente, Gianni Barachetti, ha svolto in apertura la relazione conclusiva dell'attività del triennio 1979/81, ricordando tra le altre le seguenti iniziative: il Convegno di Monza sui sistemi bibliotecari, gli incontri provinciali con i bibliotecari inglesi, i seminari di aggiornamento sulle Regole italiane di catalogazione per autori, la soggettazione e la classificazione decimale Dewey (in varie provincie), il seminario residenziale sulla catalogazione dei fondi antichi (svolto in due tempi) ed il convegno di Milano sul patrimonio bibliografico musicale.

Conclusa la relazione si è passati alle operazioni di voto al termine delle quali sono risultati eletti i soci Mariagrazia Arrigoni Cassitto, Gianni Barachetti, Armida Batori De Angelis, Gianluigi Limonta, Ismaele Pedrini, Carlo Piastrella e Agostina Zecca Laterza.

In una successiva riunione il Comitato ha proceduto alla ripartizione delle cariche sociali, che sono risultate così distribuite: Gianni Barachetti, Presidente; Mariagrazia Arrigoni Cassitto, Vice Presidente. Il Comitato ha quindi deciso di nominare Segretario il socio Giovanni Valietti (Biblioteca Circoscrizionale — Via S. Giorgio 19 — 24100 Bergamo) e di eleggere il proprio recapito postale presso la Biblioteca del Conservatorio G. Verdi — Via Conservatorio n. 12 — 20122 Milano.

## SEZIONE PIEMONTE

Il 21 aprile 1982 si è tenuto a Torino un seminario, organizzato dall'Assessorato alla cultura della Regione Piemonte, sul «Servizio informativo bibliografico regionale».

Il 20 maggio 1982 nella sala riunioni, presso la biblioteca Lamarmora di Torino, si è tenuta una giornata di studio dedicata alla situazione e alle prospettive dei sistemi bibliotecari. Il programma prevedeva relazioni di Mario Cordaro, Laura Florio, Giuseppe Fragiacomo, Antonio Parisi e Giselda Russo rispettivamente sui seguenti temi:

«Pianificazione regionale dei siste-

mi: situazione attuale»;

«Problemi operativi del sistema bibliotecario in relazione all'applicazione della legge regionale»;

«Aspetti giuridico-amministrativi del sistema bibliotecario» e

«Il decentramento e i suoi riflessi sul sistema bibliotecario urbano».

A conclusione dell'incontro Carlo Revelli ha tenuto una relazione sull'attività dell'AIB e ha esposto il programma di lavoro per la Sezione.

Infine il Comitato esecutivo regionale piemontese dell'AIB ha espresso il parere che la legge 26.2.1982 n. 51, riferentesi ai servizi di enti locali soggetti a contribuzione degli utenti, non possa comprendere le biblioteche se non quando essi comportino l'acquisizione di un bene (ad esempio, il servizio fotocopie). Tale parere è confortato dalla Legge regionale 19.12.1978 n. 78 e dall'opinione di tutti i bibliotecari interpellati.

## SEZIONE PUGLIA

Riceviamo dalla Sezione pugliese il seguente comunicato che volentieri pubblichiamo:

«È intento delle Sezioni regionali Puglia e Campania promuovere una conferenza meridionale sulle strutture bibliotecarie e sul ruolo dello stato e degli enti locali nel settore.

Le due Sezioni ritengono che tale conferenza, che si pensa debba svolgersi fra la fine di aprile e i principi di maggio, possa essere un utile luogo di pubblica riflessione sulla situazione della pubblica lettura e degli istituti bibliotecari nel Mezzogiorno.

Essa dovrebbe porsi da un lato come avvio di un dibattito sugli ultimi dieci anni di attività delle Regioni e degli EE.LL. meridionali in direzione di una adeguata definizione dei bisogni e delle linee di intervento per lo sviluppo della pubblica lettura, dall'altra come confronto fra le forze politiche, sociali e culturali, fra organi dello stato, amministratori e tecnici per il migliore utilizzo delle risorse materiali e professionali esistenti e per la programmazione di iniziative organiche dove si riscontrano carenze.

Le regioni meridionali presentano situazioni molto diversificate fra loro e al loro interno.

È diffuso però il timore che l'intervento compartimentato, parallelo (a volte concorrenziale, altre volte del tutto empirico) fra le varie articolazioni dei pubblici poteri, faccia perno su una condizione generale e possa aggravare la situazione di questo settore di servizi.

L'obiettiva debolezza che in esso si riscontra (mancanza di un sistema bibliotecario nazionale, di sistemi regionali, di enti locali o di altri livelli di coordinamento fra istituzioni pubbliche) può infatti rappresentare, e talora è già, la base storica di inerzia per operazioni che non si propongono affatto la creazione del nuovo pur da ogni parte auspicato, in termini di miglioramento e potenziamento dei servizi, di produttività e di qualificazione della spesa pubblica, ma perpetuano nel mezzogiorno indirizzi assistenziali che, nelle emergenze del Paese, provocano tensione e subalternità negli istituti e negli operatori; una professionalizzazione selvaggia, se così possiamo chiamarla, incontrollata nelle finalità occupazionali e nei livelli professionali impartiti; incertezze e, quindi, occasionalità nella determinazione dei profili tecnici e delle competenze necessarie per l'ammissione nei ruoli organici.

È necessario inoltre evitare che in questo contesto si dia vita a istituti anomali che, mentre fruiscono di contributi finanziari e di organici di enti pubblici, sono del tutto, salvo rare eccezioni, inconsistenti dal punto di vista bibliografico e culturale e per di più esenti da qualsiasi obbligo regolamentato di servizio sociale e di controllo sul proprio operato.

Vi sono al contrario interi settori dello stato come le università, le scuole, le caserme, le carceri..., quasi completamente sguarniti di organici specificamente addetti alle biblioteche e con ridotti finanziamenti per la costituzione dei fondi librari.

Riprendendo il dibattito già svolto sulla formazione professionale a Firenze nel Congresso AIB '81 e a Roma nel 1º incontro nazionale sulle biblioteche scolastiche, le due Sezioni intendono individuare, attraverso un libero confronto, delle linee di orientamento sui problemi accennati.

Invitano pertanto quanti sono interessati a partecipare attivamente all'iniziativa. Gli interventi, eventualmente pubblicati, saranno indubbiamente per tutti una utile mappa politica della situazione».

## SEZIONE SARDEGNA

Riceviamo dalla Sezione il seguente comunicato che volentieri pubblichia-

«In seguito alla organizzazione per zone, la Sezione ha preso in esame la situazione della provincia di Oristano. A tal fine la Sezione ha avuto un incontro con i bibliotecari della provincia di Oristano, i quali hanno espresso l'esigenza di studiare le caratteristiche tecniche e le possibilità di impianto di un sistema bibliotecario nella loro zona.

Al termine dell'incontro i bibliotecari hanno aderito all'AIB. In quella sede l'Associazione si è fatta carico della problematica, stabilendo che questa costituisce il tema delle successive riunioni del gruppo zonale Nuoro-Oristano, da tenere tra bibliotecari e con gli amministratori della zona.

Nei mesi di febbraio e di marzo 1982 si è svolta a Cagliari la prima parte del corso di formazione per bibliotecari delle biblioteche universitarie.

Il corso è stato organizzato, su incarico del Rettore, dall'AIB-Sardegna in collaborazione con la Biblioteca Universitaria e ha approfondito i problemi inerenti la catalogazione per autore delle opere a stampa».

## SEZIONE VENETO

L'Assemblea dei bibliotecari vicentini, riunitasi il 20 maggio 1982 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, udite le relazioni dell'assessore provinciale Dottor Bontorin e del Gruppo di Lavoro creato dagli iscritti AIB per programmare la presente Assemblea, le approva e le fa proprie e nel momento di eleggere la consulta tecnica provinciale dei bibliotecari sottolinea:

- Il ruolo della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle biblioteche soprattutto in ordine alla costituzione dei sistemi Bibliotecari e delle varie forme di collaborazione tra le singole biblioteche.
- La funzione dell'AIB soprattutto in merito alla valorizzazione della professionalità e alla elaborazione di studi e progetti sul servizio bibliotecario.

Configura il ruolo della Consulta in questi ambiti di attività, in costante collegamento con le varie realtà locali e con tutti gli organismi interessati sia a livello provinciale che a livello regionale.

Prende atto della costituzione della Delegazione Provinciale Vicentina della sezione veneta dell'AIB.

Elegge a scrutinio segreto la Consulta tecnica provinciale nelle persone sotto riportate, con i seguenti compiti:

1) Compiti consultivi e propositivi

nei confronti dell'Amministrazione Provinciale.

- 2) Compiti di coordinamento e di promozione a livello provinciale dell'AIB.
- Compiti di coordinamento e di promozione del dibattito sulle biblioteche a livello provinciale.

Composizione della Consulta Gianluigi Spagnolo, Biblioteca di Valdagno Laura Oliva,

Biblioteca di Vicenza

Ivo Carollo,

Biblioteca Thiene

Lorenzo Brun,

Sistema Bibliotecario Schio

Giovanni Renon,

Biblioteca Piovene Rocchette

Ferron,

Biblioteca Lonigo

Pietro Franco Scremin,

Biblioteca Cassola

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

# MANUALE DI CATALOGAZIONE MUSICALE

Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche Roma, 1979

In vendita presso l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico 00185 Roma - Viale Castro Pretorio

# Convegno su «Biblioteca nella scuola: il ruolo degli insegnanti»

(Monza, 18-20 marzo 1982)

Organizzato dalla Amministrazione comunale e dalla Biblioteca Civica, con la collaborazione del Distretto scolastico, si è svolto a Monza dal 18 al 20 marzo presso il Liceo scientifico FRI-SI un Convegno sul tema «Biblioteca nella scuola: il ruolo degli insegnanti». Alla interessante iniziativa che ha raccolto le istanze sulla problematica delle biblioteche scolastiche presentate nel Congresso dell'AIB di Firenze e nei Convegni di Roma e Venezia, hanno partecipato numerosi insegnanti delle scuole dell'obbligo, degli Istituti superiori del Distretto e operatori di biblioteca.

Ha aperto i lavori l'Assessore alla cultura, Prof. Pier Paolo Bertazzini, che ha sottolineato la rilevanza dell'incontro come momento di presa di coscienza del mondo della scuola e di possibilità di interazione tra biblioteche scolastiche e biblioteche pubbliche; l'architetto Caregnato, Assessore alla pubblica istruzione, ha esposto l'esigenza della utenza e ha sottolineato le prospettive che si aprono in questo settore; la Presidente del Consiglio scolastico distrettuale, Sig.ra Carmana, ha assicurato l'interesse di tutto il distretto per l'iniziativa.

Il primo contributo di apertura è stato quello della Prof.ssa Rosa Calzecchi-Onesti, membro del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che in una chiara relazione ha indicato gli obiettivi a lungo termine nell'ottica di una educazione che porti a un sostanziale rinnovamento della Scuola rivolta alla formazione permanente, e si è soffermata ad analizzare il ruolo che deve assumere in questo contesto la biblioteca scolastica. Il secondo contributo è stato portato dalla Prof.ssa Bianca Tosatti, docente dell'Istituto statale d'arte di Monza, con una accurata indagine sulle biblioteche di otto scuole Superiori del distretto. La relazione è stata corredata da una tavola esplicativa e l'analisi dei dati è stata finalizzata a precisi obiettivi: praticabilità della biblioteca, funzionalità didattica e rapporti con il territorio. Esaminando le possibilità correlative dei dati è emerso che una ricerca di soluzione ai problemi aperti si basa soprattutto su l'elemento nodale del «personale» addetto alla biblioteca.

I lavori sono proseguiti con la costituzione di gruppi di studio: Biblioteca e didattica (coordinatore Alfonso Tedesco); Gestione della biblioteca scolastica: aspetti giuridico amministrativi (coordinatore Paola Tentori); La biblioteca nella scuola dell'obbligo (coordinatori Aldo Buraschi e Angiola Tavecchio); Biblioteca scolastica e territorio (la relazione predisposta da Giuseppe Colombo, colpito in quei giorni da un grave lutto, è stata presentata da Anna Lisa Bemporad che ha coordinato i lavori del gruppo). Tutti i

gruppi di studio sono stati caratterizzati dall'apporto delle esperienze differenziate degli insegnanti dei vari ordini di scuola, che hanno offerto una panoramica delle situazioni delle biblioteche scolastiche del distretto ed hanno contribuito a fare il punto sui problemi ancora irrisolti offrendo spunti per la realizzazione di obiettivi comuni, in particolare sul rapporto Ente localebiblioteca scolastica.

Il Prof. Romeo Brambilla ha chiuso i lavori del Convegno con una relazione incentrata in particolare sulla figura del «docente-bibliotecario», focalizzando i punti irrinunciabili che devono essere in ogni caso tenuti presenti se si vuole affrontare con serietà il problema della qualificazione del personale da destinare alle biblioteche scolastiche: il processo di formazione per chi intende occuparsi delle biblioteche nella scuola deve avere un carattere di assoluto rigore culturale e tecnico, possibilmente con momenti di verifica finale delle competenze acquisite e momenti di aggiornamento ricorrente.

Significativa è stata la presenza, a chiusura dei lavori, del rappresentante del Provveditore agli Studi, che non è potuto intervenire di persona ma ha assicurato l'interesse del suo Ufficio alle conclusioni emerse dai lavori. Il Convegno, reso possibile dall'impegno del Direttore della biblioteca Civica di Monza, Giuseppe Colombo, che ne aveva curato l'organizzazione, articolata e costruttiva, ha portato un ulteriore contributo alla soluzione dei problemi, già ampiamente dibattuti dalla Associazione Italiana Biblioteche, e ad una più approfondita presa di coscienza degli operatori scolastici.

Paola Tentori

Seminario sul tema «Automazione delle biblioteche: ruolo dell'amministrazione provinciale per la definizione di sistemi bibliotecari integrati»

(Modena, 30 aprile 1982)

Il 30 aprile si è svolto a Modena, presso la fondazione San Carlo, un seminario sul tema «Automazione delle biblioteche: ruolo dell'amministrazione provinciale per la definizione di sistemi bibliotecari integrati».

Scopo dell'iniziativa era mettere a confronto esperienze maturate in questo campo da diverse amministrazioni locali e fornire indicazioni circa l'individuazione dei livelli ottimali, in termini di referenti istituzionali, dimensione territoriale, strumentazione tecnica e soluzioni funzionali per la realizzazione di sistemi di produzione informativa e di servizio impostati secondo metodologie comuni e fra loro integrate.

In questa prospettiva si sono mossi gli interventi di amministratori e tecnici.

Giuliano Barbolini, assessore alla cultura della Provincia di Modena, Ugo Pincelli, direttore del servizio automazione biblioteche dell'Università di Modena, Maurizio Franciosi, funzionario del coordinamento biblioteche del Comune di Modena, Luciano Guerzoni, presidente della Fondazione Collegio San Carlo, Ernesto Milano, direttore delle Biblioteche Estense ed Universitaria di Modena, hanno illustrato l'esperienza della schedatura unificata sul territorio modenese, iniziata fin dal 1978 facendo perno sul Centro di Documentazione della Provincia che coordina, raccoglie, rielabora, ridistribuisce le informazioni prodotte in via primaria dai due principali centri bibliografici territoriali: le Biblioteche Estense e Universitaria e il Coordinamento Biblioteche del Comune di Modena.

L'iniziativa, esemplare per la collaborazione fra Stato ed Enti locali, si sta ampliando quantitativamente e qualitativamente con l'obiettivo, fra l'altro, di collegarsi al futuro Sistema Bibliotecario Nazionale, che dovrebbe introdurre anche nel nostro paese il tanto atteso processo di automazione.

Learco Andalò, consigliere delegato alla cultura della Provincia di Bologna, e Pasquale Petrucci, direttore del Consorzio Provinciale per la Pubblica Lettura di Bologna, hanno illustrato i programmi di ristrutturazione dei servizi provinciali e le iniziative del Consorzio interprovinciale universitario, costituito fra l'Università degli Studi di Bologna, il Comune di Bologna, e la stessa Provincia.

Numerosi gli interventi che hanno contribuito a completare la panoramica delle esperienze regionali (Reggio Emilia, Parma, Ferrara...) e a mettere a fuoco i molti problemi in discussione.

I lavori della giornata, caratterizzati da spunti interessanti e concreti, sono stati conclusi da Giuseppe Corticelli, assessore regionale alla cultura.

Valerio Montanari

#### il libro

#### 2ª Rassegna dell'editoria contemporanea e delle attività culturali

Esposizione di libri antichi e rari

Palazzo dei congressi, Roma-Eur 4-8 novembre 1982

Per informazioni rivolgersi a: Associazione italiana per la promozione e la diffusione del libro Segreteria generale Via Salaria 300/d - 00199 Roma - tel. 858612

#### Sistemazione della biblioteca del Seminario di Amelia

Nel dicembre del 1978 il Ministero per i beni culturali e ambientali affidò alla Cooperativa «Prospero Podiani», costituita nell'ambito della Legge 285 per l'occupazione giovanile, l'incarico di riordinare alcune biblioteche ecclesiastiche nelle città umbre di Perugia, Todi, Terni, Narni ed Amelia.

Il gruppo di Amelia vuole oggi far conoscere il lavoro eseguito ed i risultati a cui si è giunti. Si deve premettere che non si è trattato di semplice riordinamento di una biblioteca già esistente, ma della costituzione, ex novo, di una biblioteca, partendo da un fondo librario di circa 9.000 volumi giacente nel palazzo vescovile di Amelia in uno stato di completo abbandono: i libri erano sistemati in pochi scaffali, sopra tavoli ed in scatoloni di cartone, senza alcuna divisione per classe, soggetto o antichità, preda della muffa e dei topi. Si procedette pertanto ad un primo lavoro di pulizia, spolveratura e sistemazione, nonché al trasferimento del materiale presso il prospiciente palazzo del Seminario che di quei libri era la sede originaria. La realizzazione del lavoro di registrazione, classificazione, cartellinatura e collocazione, e l'inizio di quello di catalogazione per autori e per soggetti, oltre al censimento delle «cinquecentine», tutt'ora in corso, e l'intervento del Ministero per i beni culturali e ambientali che ha fornito le scaffalature necessarie, hanno permesso la costituzione della «Biblioteca del Seminario di Amelia», ricca del seguente materiale:

1 manoscritto del XV secolo

3 incunaboli

660 cinquecentine

8.118 libri dal 1600 in poi.

La collocazione del materiale è stata fatta per formato dentro la materia, allo scopo di consentire una migliore conservazione. La classificazione, tenuto presente il carattere eminentemente religioso della biblioteca, è stata effettuata secondo uno schema appositamente studiato dal gruppo di lavoro ed approvato dalla Biblioteca Marucelliana di Firenze che ha diretto i lavori; di tale schema si presenta la struttura.

#### Classificazione

Sistema alfa-numerico, in cui il punto di vista «ecclesiastico» è raggiunto elevando al rango di classi discipline religiose, che in altri sistemi sono generalmente considerate come suddivisioni della classe RELIGIONE.

Il sistema è stato messo a punto considerando le caratteristiche della bi-

## cronache e notizie

blioteca (chiusa, seminarile), del materiale (prevalentemente religioso), del locale (spazio limitato) e della collocazione (formato dentro la materia).

AZ - Opere generali

A - Bibbia

B - Teologia

C - Cristologia

D - Mariologia

E - Patristica

F - Liturgia

G - Oratoria sacra

H - Catechetica

I - Ascetica

L - Diritto canonico

M - Storia d. Chiesa

N - Agiografia

O - Filosofia

P - Diritto

Q - Letteratura

R - Arte

S - Storia

T - Geografia

U - Scienze

V - (vacante)

Z - (vacante)

Y - Rari

X - Miscellanei

W - Periodici

Sviluppo del sistema di classificazione

Suddivisioni per materia: 1, 2, 3...

Suddivisioni per forma: a = testi

b = saggi

c = dizionari

AZ - Enciclopedie

Aa - Bibbia (testi)

Ab - Bibbia (commenti)

Ac - Bibbia (lessici)

B10 - Teologia dogmatica

B20 - Teologia morale

B30 - Altri problemi teologici

C - Cristologia

D - Mariologia

E10 - Patristica greca

E20 - Patristica latina

F10 - Liturgia, manuali

F20 - Liturgia, breviari

F30 - Liturgia, messali

G10 - Oratoria sacra, omelie

G20 - Oratoria sacra, conferenze

H10 - Istruzioni per sacerdoti

H20 - Catechismo

H30 - Lettere pastorali

110 - Ascetica e mistica

120 - Meditazioni

130 - Esercizi spirituali

L10 - Diritto canonico, manuali

L20 - Legislazione religiosa

L30 - Concili

M10 - Compendi storia eccl.

M20 - Fatti di storia eccl.

M30 - Concili e Giubilei

M40 - Papi e cardinali

N - Agiografia

O10 - Filosofia ant. e med.

O20 - Filosofia moderna

P10 - Diritto romano

P20 - Diritto pubblico

P30 - Diritto privato

Q10 - Lett. greca

Q11 - Lett. greca grammatiche

Q20a Lett. lat. (testi)

Q20b Lett. lat. (saggi)

Q20c Lett. lat. (dizionari)

Q21 - Lett. lat. grammatiche

Q22 - Lett. lat. post-classica

Q30a Lett. it. (testi)

Q30b Lett. it. (saggi)

Q30c Lett. it. (dizionari)

cronache e nonzie

Q31 - Lett. it. grammatiche

Q40 - Lett. straniere

Q50 - Retorica

R10 - Archeologia

R20 - Storia d. arte

S10 - Storie generali

S20 - Storie particolari

S30 - Guerre

S40 - Biografie

T - Geografia

U10 - Matematica

U20 - Astronomia

U30 - Chimica e fisica

U40 - Scienze naturali

U50 - Medicina

V - (vacante)

Z - (vacante)

Y - Rari

X - Miscellanei

W - Periodici

Giancarlo Bruno Anna Rita Carducci Renzo Varazzi

#### Creazione di una facoltà universitaria di biblioteconomia e di documentologia in Germania

Il 15 luglio 1981, il Parlamento del Land Nordrhein-Westfalen, nella Repubblica Federale Tedesca, ha votato una legge che introduce una modifica nell'ordinamento scolastico superiore, trasformando l'Istituto di Biblioteconomia del Land Nordrhein-Westfalen (1) a Colonia in Istituto universitario di biblioteconomia e documentologia (2). Detta legge è entrata in vigore il 31 luglio 1981, il giorno successivo alla sua pubblicazione (3). Con questa regolamentazione sono giunti a felice conclusione gli sforzi già intrapresi in passato allo scopo di conferire alla formazione dei futuri bibliotecari e documentalisti un carattere universitario, nel Land Nordrhein-Westfalen come pure in altri Länder della Repubblica Federale Tedesca.

Contemporaneamente, in questo Land, si è mantenuta l'unità istituzionale per la formazione dei bibliotecari: infatti l'Istituto universitario di biblioteconomia e documentologia propone sia un corso di studi per il conseguimento di un diploma di bibliotecario destinato alle biblioteche pubbliche, sia un corso di studi per bibliotecari e documentalisti con qualità di funzionari statali impiegati presso biblioteche universitarie e di ricerca ed istituti di ricerca documentalistica. Inoltre questa università si prefigge lo scopo di formare bibliotecari aggiunti, specialisti e bibliotecari dirigenti i quali, ufficialmente, non vengono annoverati tra gli studenti dell'Istituto.

Poiché i regolamenti promulgati con la legge del 1979 relativi ad altri istituti d'insegnamento superiore di pari livello nel Land Nordrhein-Westfalen (4) sono applicabili, in ogni caso, a questa nuova università, la stessa ha la facoltà di conferire diplomi universitari di bibliotecario e documentalista. Detti diplomi sono rilasciati dopo il sostenimento di un esame finale con il quale viene sancita la qualifica professionale, che corrisponde ai regolamenti vigenti in altri Länder tedeschi. Coloro che hanno iniziato a studiare presso l'Istituto di biblioteconomia possono adesso completare la loro formazione in accordo ai precedenti regolamenti vigenti, sia per il corso di studi che per gli esami. Gli studenti iscritti all'Istituto universitario di biblioteconomia e documentologia si trovano sullo stesso piano degli studenti iscritti ad altri istituti universitari tedeschi. In qualità di iscritti all'università, costituiscono un corpo studentesco legalmente riconosciuto nell'ambito dell'ordinamento scolastico superiore.

Come altri istituti universitari del Land Nordrhein-Westfalen, l'Istituto universitario di biblioteconomia e documentologia sarà posto sotto la guida di un rettorato composto da un rettore, da un vice-rettore e da un rettore a titolo onorifico. Il rettore sarà scelto tra il corpo docente dal Senato accademico e sarà eletto dall'assemblea universitaria.

Gli organi esecutivi dell'Istituto universitario di biblioteconomia e documentologia debbono essere eletti e costituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino al momento dell'approvazione del rettore eletto da parte del Ministero della scienza e della ricerca del Land Nordrhein-Westfalen e della costituzione del rettorato di questa nuova istituzione, i poteri dell'esecutivo saranno assunti dal Preside del precedente Istituto di biblioteconomia del Land Nordrhein-Westfalen e dal suo coadiuvante.

In considerazione della semplice e svelta procedura elettorale, il rettorato di questo Istituto universitario dovrebbe essere costituito entro la fine del semestre invernale 1981/1982. Pertanto, in quel momento, verrà a cessare l'attuale combinazione tra la docenza della cattedra di biblioteconomia presso l'Università di Colonia e la presidenza del precedente istituto di biblioteconomia, carica che fin dal febbraio 1975 era rivestita da una sola persona.

Paul Kaegbein (trad. di K. Humphreys)

NOTE

(3) Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Bestimmungen. Vom 21. Juli 1981, In Gesetz -und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, 35 (1981), pp. 408-411.

(4) Gesetz über die Fachhochschulen im Land Nordrhein-Westfalen. Vom 20. November 1979, in Gesetz - und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, 33 (1979), pp. 964-986.

#### Mostra su Virgilio

(Napoli, 15 settembre 1981 - 31 maggio 1982)

La Biblioteca Nazionale di Napoli ha allestito per il bimillenario virgiliano una mostra di manoscritti e libri a stampa; tutti i testi esposti, contenenti opere di Virgilio, traduzioni e commenti, provengono dai fondi della Biblioteca. La mostra è stata inaugurata il 15 settembre con una conferenza di Marcello Gigante sul più antico e prezioso tra i pezzi esposti, il Vind. Lat. 6, un codice del IX-X secolo in scrittura beneventana, adorno di suggestive miniature.

I manoscritti — ne sono esposti 32, ma nel catalogo che accompagna la mostra, edito dalla stessa Biblioteca, ne sono descritti 54, cioè tutti i manoscritti virgiliani posseduti — documentano momenti essenziali della storia della scrittura latina e della miniatura ed hanno in più casi un notevole rilievo filologico. A conclusione della rassegna dei manoscritti alcune carte autografe del Leopardi con frammenti di traduzioni e annotazione di versi virgiliani testimoniano l'appassionato interesse con cui il poeta recanatese leggeva Virgilio.

I libri a stampa, raggruppati in tre sezioni (Libri rari e di pregio; critica testuale ed ermeneutica; traduzioni), spiccano di volta in volta per la rarità, per il pregio della tecnica tipografica e delle illustrazioni, per la cura filologica, per la fortuna della traduzione.

<sup>(1)</sup> KAEGBEIN, P. - KLOMPEN, W. The School of Librarianship of North Rhine Westphalia, in Liber News Sheet, 2 (1979), pp. 17-23.

<sup>(2)</sup> Indirizzo: Fachhochschule für Bibliotheksund Dokumentationswesen, Universitätsstrasse 33, D-5000 Köln 41 (Lindenthal), Tel. (0221) 470-2269.

Ciascuna sezione parte dai primordi della stampa per arrivare fino ai nostri giorni. Così nella prima, accanto ai libri usciti dai torchi di Ulrich Hahn, Grüninger, Manuzio, Giunta si possono ammirare quelli stampati da Baskerville, Didot, Bodoni, fino alla recentissima Eneide illustrata da Guttuso. La seconda offre una sintesi del lavoro di ricostruzione e interpretazione dei testi virgiliani, dalle edizioni curate dagli umanisti alle monumentali opere esegetiche di Hevne e Wagner fino alle edizioni critiche dell'ultimo secolo. La terza sezione, infine, documenta l'ininterrotta fortuna di cui ha goduto Virgilio attraverso un'ampia scelta di traduzioni italiane, straniere e dialettali, dalla Bucolica del Pulci all'Eneide del Caro, dall'Eneide napoletana del Sitillo alle traduzioni dei grandi poeti dell'Otto-Novecento (Alfieri, Leopardi, Pascoli, Valéry, Ouasimodo).

Il consenso degli studiosi convenuti a Napoli per la quinta giornata del «Convegno mondiale scientifico di studi su Virgilio» svoltasi alla presenza del ministro per i beni culturali on. Vincenzo Scotti, l'attenzione della stampa, l'affluenza del pubblico, le visite guidate delle scuole napoletane hanno decretato il successo della mostra. Attualmente se ne sta realizzando una riduzione fotografica per renderla fruibile in altri comuni della Campania, in occasione di iniziative locali per le celebrazioni virgiliane.

Silvana Acanfora Quintavalle

#### Associazione di informatica musicale italiana (AIMI)

L'Associazione di Informatica Musicale Italiana (AIMI) è stata fondata con lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo della informatica musicale e di diffonderne i risultati. A tal fine stabilisce e mantiene contatti fra le persone e le istituzioni che operano nel mondo musicale e in quello scientifico, facilitando lo scambio di competenze e informazioni fra i soci, nonché promuovendo sia in sede nazionale che internazionale la diffusione delle opere musicali e scientifiche realizzate. L'AI-MI organizza seminari, convegni e laboratori, e ciascun socio riceve le informazioni attraverso appositi rapporti.

Per associarsi o richiedere ulteriori informazioni rivolgersi a:

AIMI - Associazione di Informatica Musicale Italiana Biennale Musica, Cà Giustinian San Marco 1364A 30124 VENEZIA

# Convegno su «Attrezzature e operatori culturali della Provincia di Latina»

Il 17 aprile 1982 si è tenuto a Latina un Convegno, organizzato dalla Commissione Nazionale per le attrezzature culturali, dal titolo «Attrezzature e operatori culturali della Provincia di Latina», che ha fatto il punto sulla situazione e sulle prospettive delle infrastrutture culturali del territorio.

#### Gruppo di lavoro delle biblioteche biomediche

Si è costituito un gruppo di lavoro per le biblioteche bio-mediche, che tra l'altro intende dar vita ad un foglio periodico di notizie.

Chi è interessato ai lavori di questo gruppo può telefonare per maggiori informazioni a Valentina COMBA presso l'Istituto di medicina interna del'Università di Torino, tel. 011/6566 int. 545, oppure all'Istituto superiore di sanità a Roma, chiedendo della dr.ssa Masciotta, tel. 06/4990.

#### Calendario

- World Congress on Books. Londra, 7-11 giugno 1982. Rivolgersi a: UNESCO, Division for Book Promotion and International Exchanges, 7 place de Fontenoy, 75700 Paris.
- IIS/SIS International Conference on Information and Transformation of Society. Dublino, 28-30 giugno 1982. Rivolgersi a: Conference Officer, Information and Transformation of Society, Institute for Industrial Research and Standards, Ballymun Road, Dublin 9, Irlanda.
- Course: Management of Library and Information Services. Aberystwyth, 27 giugno 9 luglio 1982 (British Council course 255). Disponibili 30 posti. Quota £ 455 (comprensiva di pensione completa, iscrizione ed escursioni durante il corso); viaggio di andata e ritorno a carico dei partecipanti. Domande entro il 1° marzo 1982 a: British Council, Via Quattro Fontane, 20, 00184 Roma.
- International Study Conference on classification Research, 4. Augsburg, 28 giugno 2 luglio 1982. Tema: «Universal Classification: Subject Analysis and ordering Systems». Rivolgersi a: Dr. I. Dahlberg, FID/CR Chairman, Woogstrasse 36<sup>a</sup>, 6000 Frankfurt/Main 50, Repubblica Federale Tedesca.
- International Graduate Summer School in Librarianship Information Science, 10. Aberystwyth (Galles), 28 giugno - 21 agosto 1982. Sotto il patrocinio del College of Librarianship Wales e della Graduate School of Library and Information Science, University of Pittsburg.

- Rivolgersi a: College of Librarianship, Wales, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Dyfed SY23 3AS, Wales, Inghilterra.
- International Cataloguing-in-Publication Meeting. Ottawa, 16-19 agosto 1982. Rivolgersi a: IFLA International Office for UBC, c/o The British Library, Reference Division, Great Russel Street, WC1B 3DG, Inghilterra.
- IFLA General Conference, 48, Montreal, Canada, 23-28 agosto 1982. Organizzata da: IFLA, P.O. Box 82128, 2508 EC, The Hague, Olanda.
- Summer Workshop. Londra, 24 agosto 3 settembre 1982. Tema: «The Development of National Library and Information Services». Rivolgersi a: Edward Dudley, Workshop Director, The Library Association, 7 Ridgemont St., London WC1E 7 AE, Inghilterra.
- International Conference on Computer Communication, Londra, 7-10 settembre 1982. Rivolgersi a: POB 23, Northwood Hills HA6 1TT, Middlesex, Inghilterra.
- FID Conference and Congress, 41.
  Hong Kong. 12-16 settembre 1982.
  Rivolgersi a: Mr. B. Burton, Polytechnic Librarian, Hong Kong Polytechnic Library. Hung Hom, Kowloon, Hong Kong; oppure a: FID Secretariat, P.O. Box 30115, 2500 GC, The Hague, Olanda.
- IMC '82 International Micrographic Congress. Copenhagen, 13-16 settembre 1982. Rivolgersi a: IMC, P.O. Box 34146, Washington, D.C. 20034, USA.

Il libro e il testo. Seminario e convegno. Urbino, 12-23 settembre 1982. Organizzato dagli Istituti di civiltà antiche dell'Università di Urbino e di paleografia dell'Università di Roma. Per informazioni rivolgersi a: Azienda Autonoma di soggiorno e turismo, Piazza Duca Federico 35, Urbino. Tel. 0722/2441.

Aslib Annual Conference, Manchester, 21-24 settembre 1982. Tema: «Information 82». Rivolgersi a: The Conference Organizer, Aslib, 3 Belgrave Square, London SW1X, Inghilterra.

International Computer Music Conference, Venezia, 27 settembre-1 ottobre 1982. Per informazioni rivolgersi a: La Biennale di Venezia, ICMC/82, Settore Musica/LIMB, S. Marco, Cà Giustinian, 30124 Venezia. Micro-Computer Applications in Information, Documentation and Libraries, Tel-Aviv, 14-18 marzo 1983. Rivolgersi a: C. Keren, Director, COSTI, P.O. Box 20125, Tel-Aviv 61200, Israele.

IFLA Council and Conference, 49.

Monaco, Repubblica Federale Tedesca, 21-27 agosto 1983. Tema:

«Libraries in a Technological World».

1984

IFLA General Conference, Nairobi, 20-25 agosto 1984.

1985

S. Marco, Cà Giustinian, 30124 Venezia. IFLA Council and General Conference, New York, 18-24 agosto 1985.

1983

International Conference on Mini-and

L.B.M.

(in parte da: FID news bullettin e IFLA journal).

#### ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE

#### II. BIBLIOTECARIO NELL'UNIVERSITÀ

Seminario di studio Torino 20-22 marzo 1980

#### **DOCUMENTAZIONE**

a cura di Vittoria Nasti in collaborazione con Fabrizio Cioè e Nicoletta Heusch dell'Università di Roma

Roma, 1980. 187 p. L. 10.000

LABOWSKY, L. Bessarion's Library and the Biblioteca Marciana. Six early Inventories, Roma, Ediz. di Storia e Letteratura, 1979. xvi, 547 p. (Sussidi eruditi, 31).

Singolare sorte quella di Venezia che, entrata assai tardi, rispetto agli altri centri italiani, nel vivace e ferace clima di rinnovamento umanistico, si trova a ricoprire un ruolo e a consentire e incentivare livelli speculativi, negati anche a quegli epicentri che, con ricchezza di ingegni e di opere, hanno dato la prima decisiva spinta al risveglio quattrocentesco, non esclusa la stessa Firenze. E ancor più singolare il fatto che i motivi del ritardo, di quello che Guido Piovene ha chiamato anacronismo della Venezia quattrocentesca, sono quegli stessi che determinano l'impronta precipua dell'umanesimo lagunare, conferendo a tutta l'arte veneziana un timbro distintivo dalla generale e diffusa matrice rinascimentale italiana, di cui pure accoglierà le principali istanze informatrici, e consentendo, ad un tempo, il recupero prezioso di tanta parte della cultura mediterranea esposta all'indifferenza e, peggio, alla furia ottomana.

La ragione dell'anacronismo, del ritardato ingresso dei veneti nel dibattito umanistico — avvenuto solo intorno al 1480, con l'attività del circolo costituitosi intorno ad Ermolao Barbaro — non è tanto nell'indole mercantile e venale dei Veneziani: indole che subdola-

mente i fiorentini, rivali in arte e, soprattutto, in affari, tennero sempre a sottolineare con modi e forme non sempre umanisticamente urbane, come accadde al mercante Benedetto Dei nella sua celebre Lettera a' Vinitiani scritta tra il 1470 e il 1480; ma sta, piuttosto, nella natura composita, mista di confluenze orientali e occidentali, della più antica tradizione culturale veneziana, certo favorita dalla posizione geografica della città e dalla alacre attività commerciale, e altrettanto sicuramente determinante nell'assegnare alla città di S. Marco il ruolo di difesa e custodia della civiltà cristiana dalla barbarie turca. Umanesimo, quello veneziano che se nelle arti figurative, lungo un registro di sorprendente coerenza, sviluppò, fino alle estreme possibilità del dipinto, il tonalismo da Giambellino a Giorgione e da Tiziano al Veronese, nella speculazione rinascimentale permise l'ingresso della fonte greca — Platone e Aristotele — altrimenti attinta dalla maggioranza degli umanisti italiani, tanto edotti di latino quanto ignoranti di greco, dal surrogato della elaborazione romana. E, se spesso la simbiosi dei due mondi fu spontanea e inavvertita come innesto indolore, non di rado essa fu non solo coscientemente avvertita ma anche ritenuta necessaria e attivamente auspicata e provocata. Operazione nella quale uno dei più convinti fu proprio il Cardinal Bessarione, del quale basterebbero gli inventari dei volumi donati a Venezia, cui Lotte Labowky ha dedicato il suo ultimo lavoro, a darci la misura di una cultura radicata senza forzature in due tronconi che nel quattrocento potevano apparire antitetici.

Ma la storia delle donazioni, che la Labowky premette alla edizione degli inventari, delle ricerche di volumi greci e latini operata dal Bessarione con l'entusiasmo del bibliofilo, e l'esame degli inventari stessi, troveranno la loro più genuina dimensione se si terrà presente, del donatore, non solo il suo amore per ambedue le culture - certo favorito dagli eventi della vita che ne fecero quasi un cosmopolita - quanto anche, e soprattutto, la convinzione che le due culture, la latina e la greca, potevano e, per la minaccia turca, dovevano fondersi, malgrado la reciproca distanza cui lo scisma le aveva poste. Val la pena di ricordare il memoriale che il cardinale inviò nel 1444 a Costantino, despota della Morea, nel quale si sforzò di dimostrare la necessità della fusione delle due civiltà.

La Labowky chiarisce, in apertura, la importanza della attività del Bessarione e i motivi della presenza di due filoni diversi e, per un umanesimo così sfacciatamente latinizzante, tanto antitetici; motivo individuato proprio in whis desire to salvage, after the collapse of the Byzantine Empire, the intellectual heritage of ancient and medieval Greece, his endeavour to bring about a fusion of the Greek and Latin traditions in a single Christian civilization, and his efforts to promote the Crusade which would liberate his countrymen from the Turks» (pag. 3). La premessa dell'A. non si limita perciò a seguire le peripezie del patriarca per procurarsi testi, i rapporti intercorsi con l'Aurispa, l'Apostatis, il Magnifico, il Valla, ma tiene sempre d'occhio la funzione di mediatore non solo in ambito culturale quanto anche, parallelamente, in campo politico da lui avuta.

Gli inventari della donazione, che danno notizia del nucleo che costitui. coi volumi del Petrarca giunti a Venezia per il generoso interessamento del Niccoli, il primo fondo della Marciana, rappresentano un documento utilissimo non solo per la storia della biblioteca ma anche per un momento particolarmente vivace e prolifico della cultura veneziana e italiana; una pubblicazione, perciò, che inserisce la storia di una biblioteca veramente nel più ampio panorama culturale e storico italiano, rifuggendo dalle limitazioni specialistiche di numerose analoghe ricerche redatte per lo più esclusivamente con l'occhio rivolto all'interno della biblioteca.

In linea con questo intento l'A. riporta per intero il primo ms. dell'inventario A., che è l'atto di donazione del Bessarione, nel quale viene, tra l'altro, chiarito che è stata scelta Venezia quale sede ideale per i suoi libri, perché essa rappresenta il più idoneo punto di incontro della cultura occidentale con quella orientale: «Dehinc intellegebam nullum locum a me eligi posse commodiorem ac nostris praesertim hominibus aptiorem. Cum enim in civitatem vestram omnes fere totius orbis nationes maxime confluant, tum praecipue graeci, qui e suis provinciis navigis venientes Venetiis primum descendunt, ea preaterea vobiscum necessitudine devincti, ut ad vestram appulsi urbem quasi alterum Byzantium introire videantur» (pag. 148).

La Labowky, dunque, ripercorre la storia, a tratti addirittura romanzesca, della biblioteca del Bessarione; dalla prima spedizione del 1468 alla sistemazione nell'edificio attuale; una storia nella quale vediamo, quasi con piacevole sorpresa, sfilare personaggi pressocché familiari, il Bembo e il Tiepolo, accanto a meno noti ma altrettanto laboriosi appassionati quali lo Zanetti e il Bongiovanni. La storia del fondo è proiettata al di là della sua sistemazione nella attuale sede, attraverso gli studi di paziente compilazione effettuati da chi di volta in volta ha avuto in custodia i volumi.

Ci si presentano cosi, nella loro temporale successione, sei inventari, redatti in tempi diversi, con criteri diversi e su un materiale librario che, come è dato di seguire parallelamente dalla storia redatta dalla Labowky, si è di volta in volta scomposto e ricomposto. L'A., pertanto, e qui è il suo specifico intervento tecnico rilevantissimo, ha dovuto stabilire i punti in cui gli inventari si riferivano in forme diverse ad uno stesso volume, o si riferivano in forme uguali a più esemplari o addirittura a diversi volumi, il tutto in relazione agli esemplari attualmente posseduti. Ne è scaturita una tavola di concordanze che permette di risalire alle singole opere aggirando la disposizione cronologica degli inventari e i diversi criteri compilatorii di questi. I silenzi che compaiono nelle compilazioni intermedie, quando non dovuti a particolari scelte del catalogatore ancora, comunque, da giustificare ragionevolmente o a malaugurate eppur possibili distrazioni, possono dare l'indizio del movimento di dispersione e di rientro dei volumi del Bessarione.

Un lavoro, insomma, che resistendo alle pur forti tentazioni di circoscriversi in ambiti meramente compilatori e collazionistici, e senza nulla cedere alla divagazione genericamente storico-culturale, si offre come preziosa fonte, bella e pronta per l'uso, allo studioso del personaggio Bessarione, della cultura veneta e, naturalmente, della Biblioteca di S. Marco.

Francesco Russo

MAC CRIMMON, B. Power, politics and print: the publication of the British Museum Catalogue, 1881-1900. Hamden, Linnet books; London, Clive Bingley, 1981. 186 p.

Tutti, o quasi, i bibliotecari sanno che ogni seria normativa catalografica risale alle novantun regole formulate con esatto rigore per sciogliere ogni dubbio sulla descrizione dei libri o la scelta delle parole d'ordine da Antonio Panizzi, nei primi mesi del 1839, e da lui sottoposte il 18 marzo agli amministratori del Museo britannico allo scopo di porre termine alle controversie insorgenti fra costoro e i bibliotecari in occasione della compilazione di un nuovo catalogo degli stampati, da poco riordinati in nuovi locali. La rapida diffusione di quelle regole fu dovuta alla loro pubblicazione, nel 1841, in fronte a tale nuovo catalogo; vennero anzi tradotte e pubblicate su di una rivista francese (1) quattro anni dopo, mentre ne passarono centoquaranta senza che se ne facesse una versione italiana (vi attende ora, mi si dice, la collega Maria Gioia Tavoni).

Non tutti sanno, però, che l'utilità di quel catalogo dei 220.000 volumi allora posseduti dal Museo non andò oltre la diffusione delle regole: la pubblicazione si arrestò infatti al primo tomo, comprendente la sola lettera A. Fu Panizzi stesso, dopo inutili insistenze perché si rimandasse anche l'uscita di quel primo tomo, ad imporre l'interruzione fino all'effettivo completamento della schedatura; ma neppure quando vi si giunse, parecchi anni dopo, si parlò di riprendere l'impresa. A causa dello stesso Panizzi: e cioè della sua ostinata determinazione a portare la sua biblioteca, scelta collezione di pregio ma inferiore per dimensioni alle grandi continentali, Parigi, Vienna, Copenhagen, Berlino, Monaco, la stessa più recente Pietroburgo, ad un assoluto primato rispetto a tutte quante, un primato adeguato alla dimensione ed all'importanza politica, economica, culturale della Londra di allora.

Nessun catalogo a stampa avrebbe potuto tener dietro ad una crescita che in quel torno di tempo accelerava il suo ritmo, fino a raggiungere nel ventennio di direzione del dipartimento degli stampati un aumento quasi di una volta e mezza (2). Ouando Panizzi, nel successivo decennio (1856-1866), fu a capo dell'intiero Museo i grossi volumi interfoliati del catalogo manoscritto incominciarono a porre problemi di maneggevolezza e indirettamente di spazio, mentre la saturazione dell'edificio e dei suoi cortili fecero deliberare proprio nel 1859 il trasferimento in altra parte di Londra delle ricchissime collezioni scientifiche; all'epoca della sua morte, 1879, erano saliti a 2.050 e colmavano gli stessi plutei tuttora adibiti allo scopo, al centro della grande sala di lettura inaugurata nel maggio 1857.

Attenta e documentatissima studiosa della storia bibliotecaria anglosassone, e soprattutto britannica, Barbara Mac Crimmon (3) era la più idonea a ricostruire l'ambiente ed i problemi interni, anche tecnici, del Museo negli ultimi decenni dell'età vittoriana, vale a dire dopo le dimissioni del successore di Panizzi, Winter Jones (1878), quando gli successero nell'incarico Edward Augustus Bond (1815-1898) e, dieci anni più tardi, Edward Maunde Thompson (1840-1929), entrambi passati attraverso una lunga esperienza bibliotecaria e la direzione del dipartimento dei manoscritti. Si era intensificata, negli anni '70, la pubblicazione di cataloghi delle singole raccolte di maggior pregio e rarità, culminata nel 1882-1884 con quella dei libri inglesi stampati fino al 1640; nel novembre 1879 il

Tesoro approvò quella degli elenchi delle nuove accessioni (60.000 schede all'anno), rimedio urgente allo straripamento del catalogo manoscritto oltre i già menzionati 2.050 grossi volumi. La stampa di tutto intiero tale catalogo, rimandata per anni perché giudicata troppo costosa, fu avviata nel gennaio 1884; fu di aiuto determinante la circostanza che il leader conservatore, Benjamin Disraeli, e quello libera-'le, William Ewart Gladstone, alternatisi alla guida del governo dal 1868 al 1885, erano entrambi di famiglia, membri cioè da tempo del Board of Trustees, consiglio d'amministrazione del Museo britannico. Anziché i quindici previsti nei primi esperimenti, videro la luce anche trenta volumi all'anno, fino a un totale di 374 giunti a termine esattamente al compimento del secolo, nel dicembre 1900: più di due milioni di voci descrivevano gli acquisti del Museo fino al 1881, mentre il supplemento 1882-1899 fu completato in dieci volumi nel 1905.

L'Ottocento si chiudeva, in sostanza, con l'offerta alla cultura mondiale del più poderoso strumento bibliografico concepito fino ad allora, frutto postumo - ma forse il più prezioso e duraturo — dell'opera di cui Antonio Panizzi tracciava un inventario già nel 1857, pochi mesi dopo la nomina a Principal librarian, scrivendo confidenzialmente a un amico: «Trovai una collezione di 220.000 volumi stampati, e ne lasciai una di 530.000. Combattei per anni, misi in rotta uno squadrone di ignoranti nemici ed oppositori per far adottare un piano di catalogo che ora s'avvicina alla fine e che sarà il più stupendo catalogo che si sia mai non solo compilato, ma immaginato; feci un piano di sala di lettura per 300 lettori che vi stan più comodamente che a casa loro, e di una biblioteca che conterrà un milione e quattrocentomila

volumi, e lo feci adottare alla barba del più grand'architetto di qui; ed ora la fabbrica è compiuta, e ce ne serviamo, e io son oppresso di lodi e tutti i coglioni o tristi che mi han fatto guerra per anni son ora scomparsi» (4). Riassumeva cioè i due massimi risultati conseguiti e tuttora in uso, dopo più di un secolo, in grado entrambi di rendere agli studiosi servizi inimmaginabili per qualsiasi consimile istituzione nostrana: voglio dire il catalogo e la sala di lettura a cupola circondata da magazzini, primi al mondo, a scaffali metallici, escogitata come espediente per sfruttare l'unico terreno edificabile disponibile, un vasto cortile. Sarei tentato di appaiarli anche in questo successo postumo, intorno al volgere del secolo. Fu quella sala a cupola a costituire (com'era avvenuto per caso a Londra) il fulcro dei due nuovi, monumentali edifici bibliotecari più vasti del mondo: la Library of Congress a Washington (5) e la Staatsbibliothek (già prussiana, ora della D.D.R.) a Berlino, Unter den Linden.

Per ritornare al saggio della Mac Crimmon, vorrei metterne in evidenza una notizia curiosa. Il Tesoro britannico aveva tergiversato per anni prima di stanziare i fondi per la stampa del catalogo generale, previsti nella somma che appariva enorme - di centomila sterline. Al compimento dell'opera, subito largamente sottoscritta (la prima edizione si esauri nel 1909), si constatò che la spesa totale era stata della metà, circa cinquantamila sterline. Si tratterà di un caso fortunato, cui una sorte maligna ha contrapposto in altri paesi (6) i bilanci disastrosi di imprese fallite a metà strada, di carrozzoni costosissimi intesi solo a produrre scompiglio e a peggiorare servizi già scadenti, a tutto danno degli studi e della collettività? Ovvero semplicemente della conseguenza inevitabile di un rispetto per la cultura, la competenza, la serietà nell'esecuzione dei propri compiti altrove affatto ignoti?

Enzo Bottasso

#### NOTE

- (1) Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, VII (1845), pp. 298-308 e 338-347.
- (2) Lettera a Giuseppe Levi Minzi del 22 ottobre 1857, in FAGAN, L. *The life of sir Anthony Panizzi*, London, Remington, 1880, pp. 35-36.
- (3) A lei dobbiamo un'importante raccolta di saggi sui fondamenti teorici della biblioteconomia negli Stati Uniti nell'ultimo secolo: American library philosophy (Hamden, Shoe string press, 1975) e molti contributi sulle biblioteche inglesi e francesi apparsi sul Journal of library history. Ha descritto l'importante raccolta documentaria panizziana riunita a Tallahassee nel volume Studi su Antonio Panizzi, Reggio, Biblioteca municipale, 1980, pp. 133-142.
- (4) Lettera al Levi Minzi citata alla nota 2, parzialmente riprodotta dall'originale nell'importante repertorio di William Spaggiari: Per l'epistolario di Antonio Panizzi, in Studi cit., pp. 153-513.
- (5) Accennai a questa derivazione, che non mi risulta altrimenti rilevata, nel saggio *La biblioteca a spirale* (in *La biblioteca pubblica*, Torino, Bottega d'Erasmo, 1972, pp. 103-125) dove tentai pure la prima ispirazione dello schema panizziano.
- (6) Un'aneddotica esemplificazione si può trovare alle pp. 41-45 del mio manualetto *Il catalo*go per autori (Torino, Bottega d'Erasmo, 1978) con diffusi riferimenti bibliografici in nota.

BOLOGNINI, P. — PEDRINI, I. *Guida alla compilazione dei cataloghi delle biblioteche*. Milano, Bibliografica, [1981]. 385 p. (Bibliografia e biblioteconomia, 7). ISBN 88-7075-064-7.

Nella prefazione gli autori avvertono che la pubblicazione «è solo parzialmente usufruibile come opera a sé stante»: infatti più che una guida alla compilazione dei cataloghi essa si presenta come una guida e un'introduzio-

ne all'interpretazione degli strumenti catalografici disponibili in Italia. Questo impianto anziché il limite può essere considerato il pregio dell'iniziativa: che, se da un lato è la trasposizione di un'esperienza didattica rivolta a corsi di base e di aggiornamento per operatori di piccole e medie biblioteche. dall'altro tiene presenti i compiti e gli scopi della descrizione centralizzata, propria dei centri di sistemi bibliotecari ormai presenti in ogni regione. Il risultato, nel suo complesso, raffigura la vivacità d'interessi e il notevole impegno assunto da strutture spesso lontane dai grossi istituti e che, tuttavia, adottano criteri e moduli comuni nello sforzo di procedere per strade paralle-

Le tre parti si riferiscono rispettivamente al catalogo alfabetico per autori, a quello per soggetti e, infine, alla classificazione decimale Dewey presentata nella versione ridotta della Bibliografia nazionale italiana.

Si avverte subito come le recenti Regole italiane di catalogazione per autori siano state accolte favorevolmente, verificate e adottate e, fatto notevole, come i principi relativi alla scelta e alla forma dell'intestazione siano stati trasposti nel catalogo per soggetti.

Un appunto all'iniziativa: perché non si è pensato di introdurre la punteggiatura dell'ISBD? Perché non sviluppare l'analisi dello standard già accolto nella sua logica dalle RICA e dunque anche dalla stessa iniziativa di Brescia? La guida avrebbe potuto aiutare e favorire la conoscenza e la diffusione della struttura ormai indissolubilmente legata da oltre dieci anni alla catalogazione descrittiva. Ottima, in tale senso, è stata l'esperienza della Provincia di Trento che fatto proprie contemporaneamente le RICA e il sistema d'interpunzione convenzionale dell'ISBD.

Venendo ad un esame più ravvicinato della pubblicazione va precisato, per dovere di obiettività, che i ripetuti riferimenti alla Bibliografia nazionale italiana, del resto giustificati e utili come parametri di comparazione, possono indurre in un involontario equivoco: solamente con il 1981 la BNI ha adottato il nuovo codice di regole avendo, peraltro, anticipato la sola intestazione all'autore unico fin dal 1975 in concomitanza con l'introduzione delle procedure automatizzate di registrazione dei dati; e con il 1981 la BNI ha accolto in pieno i principi relativi alla scelta e alla forma dell'intestazione, primo fra tutti quello di indicare solo il primo degli autori quando sono in numero superiore a tre (es. 2). Così gli esempi 14-17, 123 e 141 andrebbero uniformati nell'indicazione della lingua dell'edizione; ancora, 16 non è conforme a RI-CA (Appendice I. 7); 41 e 76 suscitano perplessità rispettivamente per l'intestazione intera e per parte di essa racchiuse tra parentesi quadre, quasi che l'intestazione fosse un elemento di descrizione e non di classificazione dell'informazione.

A parte queste e altre imprecisioni è agevole notare come la parte dedicata al catalogo alfabetico per autori voglia tenere principalmente presente l'architettura e la gestione di un insieme di notizie; ne è la riprova l'inserimento del tracciato nella scheda secondaria e la presenza di schede secondarie e di schede di rinvio. Forse sarebbe stato opportuno spiegare più dettagliatamente il significato e l'utilità dell'attività di catalogazione centralizzata che fa ricorso al tracciato solo per indicare alle biblioteche facenti parte del sistema gli ulteriori accessi ragionevoli alla pubblicazione da inserire nel catalogo per autori e titoli e in quello per soggetti. Non è chiaro infatti il motivo per cui in relazione a certe ipotesi (es. 1216; 30-40) non sia stata rilevata l'opportunità di un richiamo dal titolo proprio della pubblicazione. Bene, per contro, l'enfasi data alla descrizione autonoma delle singole parti di un'opera in più volumi: specialmente in biblioteche di piccole o medie dimensioni non sempre è avvertita la necessità della presenza dell'edizione completa.

Il capitolo riservato all'indice dei nomi si presenta nella sua struttura come una versione semplice ma bene impostata di uno schedario di controllo delle intestazioni, inteso come strumento indispensabile.

La seconda parte, relativa al catalogo alfabetico per soggetti, segue l'impostazione generale dell'opera ed è intesa come guida ai problemi della catalogazione per materia e, forse ancora più incisivamente della prima, è incentrata sul significato dell'analisi del contenuto concettuale. Un'osservazione: quale il senso dello «stretto nesso esistente fra soggettazione e classificazione» di cui a p. 149? Non certo di sussidiarietà, ma solo di complementarietà. E in questo senso andrebbe interpretata la nota 4 che sembrerebbe voler supporre che il legame (sempre artificiale e di carattere pratico di lettura dei fascicoli) che la British national bibliography crea tra le voci dell'indice per soggetti e il simbolo di classificazione usato nel testo sia una equivalenza, mentre quello della BNI (voce a soggetto - indice Dewey ridotto) favorirebbe meno la reciproca conversione dei termini. Si poteva, piuttosto, suggerire la possibilità di applicare al catalogo sistematico il criterio della duplicazione delle schede con più di un soggetto, secondo il principio generale della intestazione principale e secondaria. A parte questa precisazione intesa solo ad attribuire ai due sistemi di catalogazione semantica — per soggetti e per classi — una propria identità ed autonomia, è interessante rilevare l'utilità dell'impostazione data: infatti la tipologia della casistica è ridotta agli elementi essenziali e in questo senso è molto chiaro il principio generale che consiglia una catalogazione non esaustiva, bensì focalizzata in linea di massima sull'argomento presentato come principale. E la presentazione di categorie ben definite di soggetti affianca, a quelle tradizionali del Soggettario, proposte logiche quali l'uso di forme di inversione (Canne, battaglia di; Lochkeed, affare), di locuzioni che esprimano concetti ben definiti (Questione agraria, Calcolo delle probabilità, Scuola dell'obbligo) e, infine, di voci geografiche interessanti per la biblioteca locale e che predominano in modo artificioso sulla materia trattata. Sarebbe stato opportuno, tuttavia, insistere sulla necessità di adottare un qualunque criterio correttivo (scheda guida o rinvio caso per caso) che permetta il recupero dell'informazione primaria: si può certamente contravvenire al principio generale dell'intestazione uniforme per argomenti identici purché questa compaia almeno come forma da cui si rinvia. Si poteva, ancora, allargare il discorso insistendo sulla necessità di una ampia griglia di rinvii e di rimandi che permettano una ricerca quanto più ampia possibile, dal generale al particolare e viceversa. Anche il catalogo a soggetto deve poter essere controllato in modo da garantire il più alto numero di agganci reciproci tra le intestazioni, principali e secondarie che ne presentino l'opportunità.

Infine, per quanto riguarda il codice Dewey si sottolinea come dato positivo il suo impiego anche come simbolo di collocazione in sistemi che adottano il principio dello scaffale aperto.

Gloria Ammannati

A short-title catalogue of books printed on the continent of Europe, 1501-1600, in Aberdeen University Library. Compiled by H.J.H. Drummond. Oxford, Oxford University Press, 1979. XII, 313 p. (University of Aberdeen studies, 156). ISBN 0-19-714106-4.

La Biblioteca universitaria di Aberdeen, fondata nel 1495, possiede un ricco fondo di antichi libri a stampa che la rendono importante anche a confronto di quelle più famose delle Università di Oxford e Cambridge. Tali collezioni sono particolarmente ricche di opere di scienza, medicina, teologia, filosofia, di letteratura latina medievale e di autori classici. Il catalogo curato da H.J.H. Drummond elenca 4.226 edizioni del XVI secolo pubblicate in Europa, esclusa l'Inghilterra, appartenenti alla Biblioteca Universitaria e altre 49 cinquecentine del fondo della Grammar School di Aberdeen. che, sebbene non contenga rarità, è un'interessante collezione prevalentemente di autori classici.

Il catalogo è basato sul modello della serie di cataloghi di opere del XVI secolo della British Library. Nella breve ma dettagliata introduzione il curatore espone i criteri usati nella compilazione del catalogo e avverte che in alcuni casi si è discostato dalla prassi seguita negli short-title della British Library: ad esempio nella scelta della forma del nome di alcuni autori classici ha preferito la forma corrente inglese (Galen) a quella latina, mentre ha elencato i commenti della Bibbia, che comprendano anche il testo, sotto il commentatore, senza alcun rinvio dalla voce Bibbia.

Il catalogo è molto essenziale e, pur contenendo gli elementi necessari per una sicura indentificazione dell'opera, non dà alcuna descrizione delle particolarità precipue degli esemplari, né il numero delle pagine né la descrizione dei fascicoli dei volumi che l'Adams aveva fornito, invece, nel catalogo delle cinquecentine delle biblioteche di Cambridge (1). Il volume non ha illustrazioni, che peraltro, in alcuni altri cataloghi, sembrano scelte e inserite più per gratificazione estetica del lettore che per rilevanza e utilità scientifica.

La caratteristica che rende interessante questo catalogo è l'annotazione. a fianco della descrizione delle opere, della loro provenienza e la presenza di accuratissimi indici: oltre a quello consueto, in pubblicazioni simili a questa, per editori e per tipografi, ordinato prima alfabeticamente poi geograficamente, è stato compilato anche un indice delle provenienze, divise per collezioni speciali, persone singole e istituzioni. Ognuna di esse è descritta in modo conciso ma esauriente, seguita dall'elenco degli autori posseduti e, nel caso di autori dalla produzione molto ricca, anche dal titolo dell'opera. Con una rapida occhiata il lettore può avere un'idea immediata della fisionomia del fondo e degli interessi del collezionista. Sempre infatti la raccolta di uno studioso rispecchia la sua formazione, la direzione dei suoi studi e, più in generale, le sue preferenze culturali.

È questo indice che rende l'opera interessante e nuova rispetto ai cataloghi che continuamente appaiono, e che testimonia non solo la cura e la precisione bibliografica, ma anche la ricerca storica nei fondi della biblioteca effettuata dal compilatore. Il catalogo è quindi importante non solo come repertorio di consultazione, ma anche come testimonianza di una ricerca che arricchisce la conoscenza della storia della biblioteca: esso inoltre può divenire spunto per successivi studi volti alla ricostruzione degli interessi culturali di importanti personaggi locali, della cultura scozzese e, più in generale, della storia del libro.

Nel momento in cui anche in Italia si sta avviando il censimento nazionale delle edizioni del XVI secolo, non si dovrebbe perdere l'occasione per approfondire la conoscenza storica delle nostre biblioteche e per valorizzarne i fondi antichi, anche seguendo la direzione indicata da H.J.H. Drummond in questo catalogo.

Maria Cristina Bacchi

#### NOTE

(1) ADAMS, H.M. Catalogue of books printed on the continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge libraries. Cambridge, Cambridge University Press, 1967.

BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI, Siena. Catalogo della biblioteca per ragazzi. Siena, Periccioli, 1982. 452 p.

BIBLIOTECA COMUNALE, Fiesole. Catalogo dei libri per ragazzi. Fiesole, s.e., 1981. xii, 161 p.

Con la pubblicazione di cataloghi e di bollettini di nuove accessioni la biblioteca risponde prima ancora che sia formulata una domanda e si presenta per quello che è, cioè come una raccolta organizzata di documenti dei quali permette anche una più agevole informazione: l'utente è informato nella sede in cui si trova e se interessato alla consultazione può recarsi nei locali fisici della biblioteca e richiedere il documento di cui ha trovato la segnalazione. Si allargano così le potenzialità dei cataloghi come strumenti di informazione e di accesso al patrimonio posseduto e si instaura un rapporto aperto e «a distanza» con gli utenti.

La Biblioteca comunale degli Intronati ha pubblicato negli anni scorsi il catalogo dei manoscritti curato da Gino Garosi (1) — due bei volumi che hanno inaugurato l'ottima collana Inventari e cataloghi toscani edita dal Servizio regionale per i beni librari e archivistici della Regione Toscana — e ora pubblica il Catalogo della biblioteca per ragazzi a cura di Sergio Barbetti e Maria Grazia Eutropi per il coordinamento di Curzio Bastianoni.

Il Consiglio d'Amministrazione, con l'istituzione della sezione ragazzi, ha voluto costituire un punto di riferimento con la scuola e con i quartieri, due momenti significativi della vita cittadina. Anna Maria Fusi Mazzi, nell'introduzione al catalogo, spiega i criteri seguiti e le soluzioni adottate per l'allestimento: si è preferito collocare la raccolta in «un'apposita sala in continuità con gli altri servizi della biblioteca...: un distacco avrebbe mortificato le capacità di incidere sulla formazione dei giovani, avrebbe ridotto la possibilità di future proiezioni della sezione stessa, avrebbe ridotto un servizio di grande potenzialità a mero sussidio scolastico, pur sempre utile, ma certo assai limitato nelle sue funzioni» (p. 9). Raccoglie oltre duemila titoli e si rivolge agli studenti della scuola media inferiore e alla fascia d'età compresa tra gli undici e i quattordici anni. Dispone di cataloghi per autore, per materia e per soggetto.

Il catalogo a stampa non riporta i cataloghi della biblioteca, ma vuole offrire qualcosa di «diverso»: le informazioni sono divise in diciassette «sezioni tematiche (argomenti) contrassegnate con un numero e un colore, a cui corrispondono altrettanti scaffali nella sala ragazzi» (p. 9) sul modello di un esperimento avviato nelle biblioteche comunali di Modena (2): Enciclopedie, ... Atlanti, ... Leggere un film, ...

Ogni informazione bibliografica è completa di intestazione, descrizione, simbolo di classificazione (CDD 18<sup>a</sup> ed. con qualche adattamento), simbolo di collocazione; sono state adottate le RICA per la descrizione, ma non per l'intestazione (regole precedenti).

Se l'iniziativa di pubblicare il catalogo è interessante, nascono delle perplessità sulle scelte compiute. Innanzi tutto la scelta della presentazione delle informazioni: si è preferito pubblicare un nuovo catalogo per «sezioni tematiche» nell'intento «di facilitare l'impatto tra un tipo di utenza... e gli strumenti catalografici normalmente in uso nella biblioteca» (p. 10). L'obiettivo non mi pare raggiunto: la consultazione si mostra abbastanza difficoltosa e non si capiscono i criteri che hanno dettato la scelta delle suddivisioni che sono sia per «tipo» di documento (atlante, guida, dizionario) che per «soggetto» (fumetti, resistenza...); troviamo la segnalazione di opere in una sezione (nella seconda, Guida alle civiltà sepolte d'Italia) o in un'altra (nella settima, Pompei ed Ercolano) a seconda che si tratti di una guida o di un saggio di più ampio respiro. Ma anche accettando questa impostazione, assai discutibile sembra la formulazione degli «argomenti», troppo eterogenei, come ad es. Scienza e tecnica, Geografia; con l'ordinamento alfabetico d'intestazione all'interno delle «sezioni», si ha per conseguenza la frantumazione e la dispersione delle informazioni: ad esempio nella quarta sezione troviamo la segnalazione di opere come Il segreto dei numeri, Incontri con le piante, Alla scoperta del corpo umano, Lazio ... l'una di seguito all'altra. Invece di costituire una via d'accesso in più, risulta una via d'accesso tortuosa e certe soluzioni tipografiche adottate (intestazione in corsivo, titolo in neretto, credendo di sopperire alla mancanza di un indice per titolo) divengono inefficaci.

Se si voleva seguire un ordinamento per soggetti, senz'altro il più vantaggioso per l'utente, perché non seguire schemi codificati come le tavole di una classificazione o le voci del Soggettario? Era sufficiente — visto che il lavoro era già stato fatto — pubblicare uno dei cataloghi presenti in biblioteca seguito dagli indici degli altri due.

Risulta contraddittorio — avendo giustificato la scelta compiuta con la volontà di offrire un catalogo più semplice che permettesse un approccio più consono al pubblico dei ragazzi — pubblicare in appendice il catalogo per soggetti che è — rispetto al primo — qualcosa di diverso ma anche un doppione: forse il riconoscimento della debolezza informativa del «catalogo tematico»? (3).

In una prossima edizione occorrerà ripensare l'impianto cercando di garantire una maggiore logicità e rispettare un maggiore rigore bibliografico.

Un esempio interessante, invece, è offerto dal Catalogo dei libri per ragazzi della Biblioteca comunale di Fiesole. Le informazioni relative alle opere sono suddivise in ordine classificato (CDD) secondo lo stesso sistema usato per la collocazione dei volumi negli scaffali della biblioteca. Una semplice ed esauriente «guida», in apertura del catalogo, spiega ai giovani utenti come muoversi autonomamente nella ricerca dei volumi e nella ricerca delle voci del catalogo, delle quali, a p. xii-xiii, è riportato l'indice. Molto opportunamente i libri per i «più piccini», cioè i libri di sole immagini e i libri giocattolo, sono segnalati in appendice, avendo preferito evitare «ogni forma di organizzazione rigida», rinunciando, quindi, a classificarli e disponendoli — in biblioteca — non sugli scaffali, ma in alcune ceste. A differenza del catalogo della Biblioteca degli Intronati, la descrizione non è completa, ma sono riportati solo i dati essenziali per l'identificazione di un'opera. La veste tipografica è sobria, ma piuttosto raffinata, con la riproduzione di numerose illustrazioni d'epoca. Un appunto da fare è che manca, anche in questo catalogo, un indice degli autori che permetta di controllare la presenza di una segnalazione di un'opera della quale si conosce l'autore (4).

I cataloghi e i bollettini di nuove accessioni, utili strumenti di disseminazione delle informazioni e dimostrazione di buona gestione e di efficienza aziendale, rappresentano l'offerta di un nuovo servizio solo se compilati rispettando le norme bibliografiche, altrimenti non sono che un cattivo investimento finanziario.

Mauro Guerrini

#### NOTE

(1) Inventari dei manoscritti della Biblioteca comunale di Siena. A cura di Gino Garosi. Firenze, Giunta regionale toscana — La nuova Italia, 1978-1980. 2 v. (Inventari e cataloghi toscani, 1-2).

- (2) Guida alla formazione di una biblioteca per ragazzi. A cura del Gruppo di coordinamento delle Biblioteche di quartiere del Comune di Modena; testi introduttivi di Noemi Vicini Marri. Firenze, Guaraldi, 1975, 183 p.
- (3) Non è chiaro il motivo per cui alla sezione Fumetti del «catalogo tematico» siano riportate settantotto segnalazioni di opere e alla stessa voce del catalogo a soggetto siano riportate solo due segnalazioni (che non compaiono nell'altro catalogo).
- (4) Un buon esempio di bollettino di nuove accessioni (dedicato alla sezione generale) redatto con precisa impostazione bibliografica è: *Teca. Bollettino della Biblioteca civica di Scandicci.* Scandicci, s.l., s.e., (1981), 58 p.

BIBLIOTECA PROVINCIALE, Foggia, La memoria che resta. Vissuto quotidiano, mito e storia dei braccianti del Basso Tavoliere. A cura di Rinaldi e Sobrero. Foggia, Amministrazione Provinciale della Capitanata, 1981. 440 p., 58 tav.

La Biblioteca provinciale di Foggia con la costituzione di un Archivio della Cultura di Base, destinato ad organizzare la «memoria» delle classi subalterne, tradizionalmente presente solo di riflesso accanto a quella delle classi egemoni, ha intrapreso una iniziativa coraggiosa, «rara avis» nel panorama delle nostre istituzioni di pubblica lettura. Il non ignorare che esiste una cultura popolare e una storia non scritta sui libri, chiamarne in causa i protagonisti, vuol dire far svolgere alla biblioteca, che classifica e organizza le fonti, un ruolo fondamentale nella formazione e nell'autoformazione individuale e collettiva, che è uno dei temi, come sottolineano nel loro acuto saggio introduttivo Guido e Rino Pensato, su cui «si misura il discorso sul destino sociale e professionale, oggi così incerto, del bibliotecario della biblioteca pubblica». La parte centrale del lavoro raccoglie, infatti, una mole imponente di testimonianze e documenti fotografici inerenti alle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti locali, offrendo uno spaccato di storia sociale del nostro secolo analizzato attraverso i comportamenti individuali e collettivi con quella forza evocativa che nasce proprio dalla «quotidianità».

I materiali sono disposti in maniera tematica (Il lavoro come esistenza quotidiana — La comunicazione orale formalizzata — Giuseppe Di Vittorio — Lotte sociali e sindacali nel secondo dopoguerra — Il Primo Maggio) e al loro interno diacronicamente, consentendo di seguire, sulla traccia delle no-

te introduttive quasi tutte dovute a Linda Giuva, il divenire del racconto storico e riproducendo la complementarietà fra ricerca e intervento, la tensione osmotica fra osservatori e osservati.

I saggi di Cesare Bermani («Ricerca militante, culto della personalità e simbolismo laico») di Giovanni Rinaldi e Paola Sobrero («Fonti orali, soggettività e rappresentazione nel rapporto tra ricerca, promozione culturale di base e pubbliche istituzioni. Resoconto di un'esperienza») illustrano perspicuamente la metodologia della ricerca e le difficoltà affrontate nel tradurre la «soggettività» con tutte le «sfumature impercettibili suggerite e condizionate dal dispiegarsi del rapporto».

Non va, d'altra parte, dimenticato che nel nostro paese la storia orale, come possibilità di ricostruire processi storici recenti utilizzando non fonti d'archivio ma fonti «vive», sta muovendo i primi passi, diversamente dai paesi anglosassoni dove vanta una tradizione ormai consolidata.

L'ultima parte del volume rende conto sia della socializzazione della ricerca sia della sperimentazione didattica dei materiali raccolti: un modo concreto, quest'ultimo, di ricercare la verità storica ricostruendola sul campo in quell'area, «il territorio», che con la sua cultura costituisce una chiave per intendere nella loro intima struttura avvenimenti storici di respiro nazionale.

Valerio Montanari

Cosa leggere. Collana diretta da Giuliano Vigini. Milano, Editrice bibliografica, 1974 —

Questa collana, frutto della collaborazione di più autori, si pone all'interno dell'abbondante produzione editoriale italiana con l'intento dichiarato di costituire una guida, un momento di orientamento e di informazione per un lettore non certo specialista né animato da interessi specifici, ma che si avvicini al mondo della cultura con poche idee ed anche confuse.

Non sappiamo se questo genere di lettore esiste ancora, pensiamo di si, in questo caso si dovrebbe aprire una seria riflessione sulla scuola e sull'Università oggi in Italia. Ma forse questa guida è indirizzata soprattutto agli insegnanti di ogni ordine e grado quale strumento didattico di facile consultazione ma il cui contenuto lascia piuttosto perplessi.

«Cosa leggere» dell'Editrice bibliografica, nata con un impianto che prevedeva la pubblicazione di sei volumetti: 1) Letteratura d'oggi; 2) Religioni; 3) Psicologia e pedagogia; 4) Storia e filosofia; 5) Arti (arti figurative, musica, cinema, teatro); 6) Saggistica letteraria, si è successivamente sviluppata fino ad arrivare già a quota 23.

Anche l'ambito delle scienze umanistiche, che era quello all'interno del quale l'opera nel suo complesso voleva muoversi, si è sviluppato abbracciando settori i più diversi come l'ecologia (18), la fantascienza (20), la sessuologia (17), la famiglia (9), l'emarginazione sociale (14-15), la geografia (23) e così via. Ogni volumetto si presenta sotto la veste di una bibliografia ragionata in cui le opere sono raggruppate sotto vari paragrafi e disposte in ordine alfabetico per autore e completate dal titolo e dalle note tipografiche. In presenza di più edizioni, i dati riportati si riferiscono all'ultima edizione.

Entrando nel merito non possiamo non registrare delle clamorose esclusioni che certo contrastano con gli scopi dichiarati di informare ed orientare un lettore alle prime armi; infatti come si può giustificare l'esclusione di Esenin o di Garcia Lorca delle cui opere sono state pubblicate in Italia più edizioni? Come si giustifica la quasi totale assenza di pubblicazioni di archeologia greca e romana, quando poi si presentano opere riguardanti quella indiana e pakistana, certamente importanti ma indubbiamente meno vicine a noi, o quella polinesiana? Si potrebbe obiettare che si è voluto fornire al lettore un panorama generale ed orientativo nel campo dell'archeologia, in realtà così facendo si fornisce un quadro generico e quanto mai deviante, come del resto è deviante raggruppare sotto la voce generica di «Letteratura archeologica» una lucidissima opera quale quella di Ranuccio Bianchi Bandinelli: Archeologia e cultura, densa di problematica e di rigore scientifico, e quella di C.W. Ceram: Civiltà sepolte. Il romanzo della archeologia, che pur essendo una amena lettura, con l'archeologia quale scienza e disciplina storica non ha nulla a che vedere.

Il nostro giudizio ovviamente, data la varia composizione della collana, non può meccanicisticamente estendersi a tutti i volumi; sufficiente ci sembra infatti il 7°, «Cosa leggere su cinema, teatro e musica» che, nelle sue varie articolazioni, offre un orientamento iniziale in queste tre branche della cultura, ma nel complesso l'opera ci sembra non sollevarsi da una piatta mediocrità.

Giancarlo Tarzia

### Segnalazioni

WIBORG BONAFEDE, C., La Norvegia in Italia. Scritti sulla Norvegia ed i norvegesi, opere originali di autori norvegesi, traduzioni dalla letteratura norvegese — pubblicati in Italia, Oslo, Reale Biblioteca Universitaria, 1981. XXIV, 524 p. ISBN 82-7000-113-9.

Questa bibliografia, come avverte l'autore — primo bibliotecario presso la Biblioteca Reale di Oslo —, si colloca all'interno di un ricco filone di opere analoghe volte ad evidenziare la presenza della cultura norvegese nella letteratura degli altri paesi. Ricca di ben quattromila voci la bibliografia documenta in modo ampio la continuità e la profondità dei rapporti che legano la Norvegia e l'Italia fin dai tempi in cui la mitica terra di Thule affascinava i viaggiatori italiani. L'opera comprende manoscritti, articoli e libri (con le relative traduzioni), esclude invece il materiale d'archivio, per il quale si rimanda ad altre opere, ed è suddivisa in 11 sezioni. Ogni sezione è dedicata ad altrettante classi di materie, dalle opere di carattere

generale alla storia e alla filosofia; l'ultima è invece costituita da un ricchissimo indice alfabetico di autori, persone, curatori, editori, illustratori.

L'opera ci offre pertanto il quadro pressoché completo di una rete fittissima di rapporti basati soprattutto sulla tendenza da parte di tutte e due le culture a verificare il fascino che nella loro profonda diversità hanno esercitato e continuano ad esercitare l'una su l'altra

Maria Cecilia Cuturi

Bertrand Russell. A bibliography of his Writings. Eine Bibliographie seiner Schriften 1895-1976, compiled by Werner Martin. München, K.G. Saur, 1981. XLV, 332 p. ISBN 3-598-10348-4.

Questa bibliografia vuole offrire uno strumento scientifico a quanti intendano documentarsi sulla molteplice produzione letteraria di Bertrand Russell. L'autore, al fine di permettere una più vasta utilizzazione di quest'opera e facilitare in particolare l'area tedesca, ha redatto il testo in duplice lingua, inglese e tedesco. Accanto, poi, all'esigenza di presentare una bibliografia esaustiva ed accurata, è evidente nel compilatore la volontà di sottolineare la risonanza che ha avuto nel mondo la produzione letteraria di Russell ed il ruolo dominante che questi ha occupato nella cultura occidentale.

L'opera, ordinata cronologicamente, è preceduta da un'introduzione nella quale l'autore, dopo aver brevemente delineato la vita di Bertrand Russell. sintetizza in quattro punti i diversi aspetti sotto cui può essere inteso il suo pensiero e li commenta brevemente rinviando ad opere citate nel corso della bibliografia stessa. Vengono prese in esame, oltre alle opere letterarie, opuscoli ed articoli, anche le traduzioni, le ristampe e gli eventuali estratti; e ad ogni singolo titolo viene attribuito un numero d'ordine. Per le miscellanee che non presentano un titolo inglese è stato usato un accorgimento particolare: sono state inserite sotto la voce «miscellanea» seguita dal titolo specifico dell'opera e dall'indicazione della lingua del testo. L'ultima parte del volume è costituita da cinque appendici assai utili per la consultazione: la prima contiene l'indice delle opere principali, la seconda la tavola riassuntiva delle traduzioni, la terza la letteratura secondaria, la quarta l'indice delle opere, l'ultima l'elenco delle fonti.

Lucia Merolla

ITALIA. Stato Maggiore dell'Esercito. Ufficio storico. *Bibliografia della seconda guerra mondiale. 1945-1975*. Roma, Ufficio storico SME, 1980. 845 p.

A cura dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito è stata pubblicata questa Bibliografia che completa e compendia i precedenti sette «Saggi bibliografici sulla seconda guerra mondiale» curati da questo stesso Ufficio nell'arco degli anni 1949-1976. Nel presente volume sono segnalate le opere riguardanti il secondo conflitto mondiale, edite dal 1945 al 1976; tuttavia, per maggiore completezza d'informazione e di documentazione, Enzo Fasanotti, alla cui specifica competenza è dovuta la realizzazione di questa opera, ha ritenuto necessario di dover menzionare anche alcuni lavori, di particolare importanza, pubblicati prima del 1945 e tutte le opere degli Uffici Storici delle Forze Armate uscite fino all'anno 1978.

Il copioso materiale, circa 9.370 titoli tra libri e articoli di riviste specializzate, italiani e stranieri, è elencato alfabeticamente per titolo originale mentre la citazione dell'autore precede le note bibliografiche e quelle tipografiche; di ogni opera straniera è inoltre riportata in lingua italiana la traduzione del titolo. Il volume è completato dagli indici: il primo alfabetico per autori che supplisce efficacemente il discutibile criterio bibliografico secondo il quale è impostata la bibliografia; il secondo «indice delle opere secondo la loro classificazione» che risulta di grande utilità ai fini di una ricerca bibliografica, poiché tutte le notizie bibliografiche citate sono ivi suddivise in quaranta classi e riportate secondo il loro numero progressivo.

Questa bibliografia, presentando un numero notevolissimo di schede catalografiche, rappresenta una delle opere più approfondite e complete esistenti su questo argomento a disposizione degli studiosi italiani e si pone come uno strumento di lavoro indispensabile per tutti coloro che intendano impegnarsi nelle ricerche storiche che riguardano questo periodo della nostra più recente storia tanto travagliato e fondamentale anche per le implicazione future.

A.G.

GELDSETZER, L. Bibliography of the International Congresses of Philosophy. Bibliographie der Internationalen Philosophie Kongresse. Proceedings/Beiträge 1900-1978. München; New York; London; Paris; K.G. Saur Verlag KG, 1981. 208 p. ISBN 3-598-10331-X.

La filosofia non vive al pari delle altre scienze solo degli ultimi pensieri, ma amministra l'intera-credità intellettuale di tutti i popoli e tempi. Ecco quindi che i congressi sono per la filosofia ciò che Hegel definiva «il tempo espresso in pensieri»; in essi, infatti, si rispecchiano i problemi di epoche e popoli.

Da qui l'attualità e la validità della presente bibliografia che fa parte di una nuova collana filosofica: «Kleine Philosophische Bibliographien» e che raccoglie i sedici congressi internazionali di filosofia tenutisi dal 1900 al 1978.

Le descrizioni degli Atti relativi ai singoli convegni sono strutturate nei diversi argomenti filosofici, nell'ambito dei quali sono riportati, in forma completa, titolo, autore e rimando agli Atti.

Tutto il materiale è presentato nella lingua di origine e dove è stato possibile sono state effettuate traduzioni in più lingue.

L'opera è corredata da un indice dei relatori e da un indice analitico che, attraverso termini locuzioni e indirizzi di pensiero, rimanda ai titoli dei singoli interventi, sia in modo associativo che per mezzo di parole chiave; le parole segnalate da un asterisco rappresentano altrettanti elementi dei capitoli costituenti i temi generali dei congressi.

Il lavoro in oggetto si pone come un utile strumento per gli studiosi di questa disciplina in mancanza di bibliografie similari.

Patrizia Martini

CHAUVEINC, M. Le réseau bibliographique informatisé et l'accès au documeim. Paris, EO. Les éditions d'organisation, 1982. 295 p. (Collection Systèmes d'information et de documentation. SID).

Argomenti di viva attualità vengono considerati sia da un punto di vista generale sia per quanto riguarda più specificamente la Francia: l'autore è infatti «conservateur en chef» della Biblioteca nazionale.

Non mancano, quindi, oltre alla illustrazione di azioni in corso nel paese, l'autocritica e soprattutto «proposte» per migliorare la situazione nazionale. Queste occupano l'ultimo capitolo: esaminando la «rete nazionale della documentazione e delle biblioteche» ne enucleano la rete documentaria, quella informatica, quella catalografica e la rete di accesso al documento. Come annuncia la pubblicità del volume: una rimessa in discussione, delle proposte concrete.

Posto che il circuito dell'informazione forma un insieme che deve essere organizzato in modo globale e coerente, nella conclusione si ricorda che «i pilastri di questa organizzazione sono il centro di prestito e la rete bibliografica automatizzata» (p. 280).

Come si è detto le proposte di rior-

ganizzazione si riferiscono alla Francia, anche se parzialmente risentono di modelli stranieri, i più importanti dei quali, peraltro, sono illustrati nei vari capitoli. Descrizioni e suggerimenti possono comunque essere assai utili come base di studio o come stimolo all'azione per ogni paese, ivi compreso il nostro.

I quattordici capitoli considerano: il circuito commerciale, la nozione di biblioteca, i vincoli, le lacune, la tecnica, la politica documentaria, il controllo bibliografico universale, i cataloghi collettivi (manuali, automatizzati), la rete di accesso ai documenti (decentralizzata, semi-centralizzata, centralizzata). La bibliografia manca quasi del tutto.

Maria Pia Carosella

Catalogo dei periodici scientificotecnici esistenti nelle biblioteche degli Istituti delle facoltà di Scienze, Ingegneria, Farmacia, Agraria, Statistica, Istituti affini e nella Biblioteca Universitaria di Padova, a cura di Milena Marcato Tescari. 2. ed. Padova, 1981.

La Biblioteca centrale chimica dell'Università di Padova ha curato questa seconda edizione del catalogo dei periodici scientifici e tecnici, riveduta ed ampliata rispetto a quella del 1977.

Come si legge nella prefazione alla prima edizione, il catalogo rappresenta un notevole sforzo per colmare il vuoto progettuale delle strutture bibliotecarie dell'Università di Padova; soprattutto in campo scientifico era infatti necessario creare uno strumento per rendere accessibili le fonti, diffondere tempestivamente le informazioni, coordinare il patrimonio librario delle

varie biblioteche di facoltà e degli istituti.

Oltre a creare un indispensabile strumento di lavoro per docenti, ricercatori e studenti dell'Università, la compilazione del catalogo da parte della Biblioteca centrale chimica l'ha resa da anni un centro di documentazione e di informazione nel campo scientificotecnico al servizio della Regione Veneto e di coordinamento e scambio con altre biblioteche scientifiche universitarie dell'Italia Settentrionale.

Questa nuova edizione comprende 6.591 titoli di periodici della Biblioteca Universitaria e di 58 istituti di Facoltà scientifiche aggiornati al 1979/80, tranne che per le riviste della Biblioteca dell'istituto di Patologia vegetale aggiornate al 1975.

I periodici sono ordinati alfabeticamente sotto il titolo senza considerare
articoli, preposizioni, congiunzioni e
segni di interpunzione. Figurano i titoli
paralleli in varie lingue con richiamo al
titolo principale; i sottotitoli in caso di
titoli uguali; i cambiamenti di titolo
con relativi richiami. Seguono il luogo
di pubblicazione, la sigla della biblioteca di appartenenza, gli estremi cronologici — volume e anno in cifre arabe
— delle rispettive raccolte e l'indicazione di eventuali lacune.

Nel catalogo non figura la Facoltà di Medicina il cui elenco di periodici è stato pubblicato nel 1980 dalla Biblioteca Medica Pinali.

Cecilia Pallottino

Catalogo dell'editoria linguistica italiana. A cura di Lorenzo Coveri. Roma, Bulzoni, 1981. XIV, 100, [7] p. (Pubblicazioni della Società Linguistica Italiana, 18).

Questa pubblicazione della Società

Linguistica Italiana trae origine dal desiderio di presentare, in occasione del XV Congresso Internazionale della SLI tenutosi lo scorso anno, un estratto di tutti i cataloghi degli editori italiani relativo alle opere di linguistica. Le procedure automatizzate e l'utilizzazione della base dati ALICE della Editrice Bibliografica hanno permesso di realizzare il progetto in tempi brevi. La fonte stessa cui attinge il catalogo ne determina i limiti: vi sono infatti comprese soltanto le opere in commercio di editori italiani e restano esclusi, per scelta del curatore, i testi scolastici e le pubblicazioni periodiche. Ne risulta dunque non una bibliografia, ma come viene annunciato nella prefazione - un primo strumento di orientamento e di informazione per studiosi, insegnanti, responsabili di biblioteche universitarie o scolastiche, utile altresi ad una riflessione sul ruolo svolto dall'editoria italiana nella diffusione della problematica linguistica nel nostro paese. Entro i limiti indicati va riconosciuto al curatore il merito di aver notevolmente esteso l'area di interesse alle discipline affini: vi trovano così spazio - per citare soltanto qualche esempio - la critica testuale, lo strutturalismo, la filosofia, la psicologia e la sociologia del linguaggio.

Le segnalazioni bibliografiche non si discostano dai criteri descrittivi adottati nel Catalogo dei libri in commercio, includendo anche l'indicazione del prezzo. Il catalogo, aggiornato al 1980, comprende circa 2.200 titoli ed è articolato in due serie delle quali la prima è organizzata per soggetti, la seconda è ordinata alfabeticamente per autori. Completa l'opera un elenco degli editori citati con i relativi indirizzi.

Gabriella Contardi

Bollettino d'informazione. Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani. Città del Vaticano. 1981 —

Il mondo editoriale biblioteconomico italiano registra la nascita di un nuovo periodico, espressione dell'Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani. Questo «Bollettino d'Informazioni» è nato, come è affermato nella presentazione del Presidente dell'Associazione Angelo Paredi, con l'intento di fornire notizie su tutte le iniziative, realizzate o in fase di attuazione, che l'Associazione stessa intende intraprendere al fine di contribuire alla risoluzione dei numerosi problemi che agitano il mondo delle biblioteche ecclesiastiche.

Il primo numero del notiziario comprende lo Statuto dell'Associazione, ancora così giovane essendo stata costituita nel giugno 1979, e notizie su «I° Convegno delle biblioteche ecclesiastiche aperte al pubblico. Roma, aprile 1979» e su varie iniziative attinenti il campo biblioteconomico ecclesiastico. Sono riportati inoltre i programmi completi dei «Corsi per bibliotecari ecclesiastici» tenutisi a Roma, Reggio Calabria, Foligno negli anni 1980 e 1981, e il programma di un corso simile che si terrà a Bologna nel febbraio 1982, essendo uno degli scopi primari, affermati nelle intenzioni programmatiche dell'Associazione, quello di contribuire alla formazione e alla qualificazione professionale del personale addetto alle biblioteche ecclesiastiche. Nel leggere i programmi dei sopramenzionati corsi ci rallegriamo nel constatare come sia stata richiesta la presenza di illustri docenti provenienti dall'area delle biblioteche pubbliche statali che hanno contribuito, con l'illustrazione delle iniziative che si vanno elaborando ed attuando nell'ambito del Ministero per i Beni Culturali e

Ambientali in questo settore, a gettare un trait d'union tra questi due mondi apparentemente separati ma in realtà intimamente collegati.

Il fascicolo è completato da un progetto di «Regolamento per le biblioteche ecclesiastiche» e dalle «Schede bibliografiche» in cui vengono segnalate alcune opere di nuova pubblicazione relative alle materie biblioteconomiche ecclesiastiche.

Formuliamo a questa nuova rivista gli auguri di una lunga e prospera vita augurandoci una sempre più fattiva ed attiva collaborazione, quale già traspare dalle iniziative attuate, sia con la nostra Associazione sia con il Ministero per i Beni Culturali.

A.G.

BARACHETTI, G. Possedimenti del vescovo di Bergamo nella valle di Ardesio. Documenti dei secc. XI-XV. Bergamo, Tip. Vescovile Secomenadi, 1980. LIII, 208 p.

Preceduti da un'ampia introduzione storica, sono pubblicati integralmente i documenti relativi alle miniere d'argento della valle di Ardesio, datati tra il 1077 e il 1441 e provenienti per la maggior parte dall'Archivio Vescovile di Bergamo.

L'esame dei documenti permette di ricostruire una pagina di storia bergamasca e di studiare l'evoluzione politico-economica del territorio, attraverso le controversie tra il comune e il vescovo per il possesso delle miniere, controversie cui sono legate anche le vicende della zecca del comune che batté
moneta fino ai primi anni del XIV secolo.

BIBLIOTECA COMUNALE, Milano. I dischi di Mario Fumagalli nelle raccolte della Biblioteca Comunale di Milano. Catalogo a cura di F. Pomponi e M.P. De Bartolo. Milano, [Comune], s.d. XV, 774 p.

Nell'ambito delle manifestazioni per il venticinquennale della Biblioteca Comunale di Milano viene presentato questo catalogo della raccolta di 1.438 dischi di musica pop, datati tra il 1968 e il 1975, donati alla biblioteca dalla famiglia Fumagalli dopo la morte del giovane critico Marco. Il catalogo, realizzato mediante elaboratore elettronico con la collaborazione del Sistema Informativo Comunale, indica per ogni disco: esecutore principale, titolo, casa discografica, anno di edizione, numero del catalogo editoriale, esecutori di accompagnamento e titoli dei singoli pezzi. Per le intestazioni sono state seguite le norme formulate nella Proposta di regole per la catalogazione dei documenti sonori pubblicata nel Manuale di catalogazione musicale. Questo primo volume è corredato da una serie di indici che si riferiscono a titoli, esecutori, forme dei nomi non adottate, elenco cronologico dei dischi.

Un utile strumento di ricerca che mette in evidenza l'attenzione rivolta dalle biblioteche al materiale non librario ed in particolare ai mezzi audiovisivi, nell'ambito dei processi informativi e di comunicazione.

M.S.

Schede catalografiche 1980-1981. Esempi, indicazioni, proposte. Milano, Provincia, [1981]. 30 p.

Il fascicolo contiene le schede catalografiche dei libri discussi durante gli

## recensioni e segnalazioni

incontri mensili promossi dal Servizio biblioteche dell'Assessorato alla cultura della Provincia di Milano tra il dicembre 1980 e il luglio 1981. Si tratta di un breve catalogo che si propone di essere non solo uno strumento di lavoro, ma anche la testimonianza di una ricerca di gruppo.

Cahiers d'art. Index général de la revue, 1926-1960. Paris, Editions Cahiers d'art, 1981. 125 p. ISBN 2-85117-000-7.

L'indice generale della rivista consta di tre indici alfabetici così suddivisi: per artisti, per autori e per materia. Seguono i sommari dei numeri di Cahiers d'art pubblicati dal 1926 al 1960 e dei fogli volanti pubblicati come supplemento alla rivista nel corso degli stessi anni. In appendice vi sono inoltre i sommari delle riviste «14» Rue Dragon, edita dal 1933 al 1934 e L'usage de la parole, edita dal 1939 al 1940.

L.B.M.

#### LUIGI DE GREGORI

## LA MIA CAMPAGNA PER LE BIBLIOTECHE (1925-1957)

Presentazione di Angela Vinay
Introduzione e note di Giorgio de Gregori

Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 1980. L. 6.000

a cura di VILMA ALBERANI e ELSA RENZI con la collaborazione di MARIA PIA CAROSELLA e LUDOVICA MAZZOLA \* n. 82/1 - 82/100

#### BIBLIOGRAFIA

82/1 ALBERANI, V. I cataloghi collettivi dei periodici scientifici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Bollettino d'informazioni AIB 21 (1981) n. 2/3, p. 109-11.

82/2 Annuario delle biblioteche italiane. Roma, Palombi, 1969 — . 24 cm. 5. Tori-Z. 1981. VI, 356 p.

82/3 Catalogo dei periodici esistenti in biblioteche di Roma. Supplemento. [A cura dell'] Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte in Roma. Roma, s.e., 1979. 197 p., 25 cm.

82/4 ECO. Catalogo collettivo dei periodici correnti. Firenze, Regione Toscana, Giunta Regionale, [1981?]. 292 p., 30 cm.

In testa al front.: Consiglio interbibliotecario toscano.

82/5 Guida alla formazione di una biblioteca pubblica e privata. Catalogo bibliografico e discografia. Nuova ed. interamente riv. e aggiornata a cura di P. Terni, I. Terni e P. Innocenti. Torino, Einaudi, 1981. XXXIX, 655 p., 18 cm (Piccola biblioteca Einaudi, 123).

82/6 LEVRERI, C. Giornali genovesi nel 1849. *La Berio* 21 (1981) n. 2, p. 33-38.

82/7 MINOIA, C. Strumenti biblio-

grafici per l'istituzione di una sala di consultazione scientifica. *Biblioteca e territorio* (1982) n. 6, p. 67-70.

#### **OPERE GENERALI**

82/8 I fondi librari antichi delle biblioteche. Problemi e tecniche di valorizzazione. A cura di L. Balsamo e M. Festanti. Firenze, Olschki, 1981. 267 p., 21 cm (Biblioteconomia e bibliografia, 16).

Atti del Congresso tenuto a Reggio Emilia e Parma nel 1979.

82/9 L'ABBATE WIDMANN, M. 46<sup>a</sup> sessione IFLA (Manila, 19-23 agosto 1980). *Bollettino d'informazioni AIB* 21 (1981) n. 2/3, p. 130-33.

82/10 PESANTE, A. XXIX Congresso dell'Associazione Italiana Biblioteche (Firenze, 29 gennaio-1 febbraio 1981). *Bollettino d'informazioni AIB* 21 (1981) n. 2/3, p. 133-34.

82/11 Il manoscritto. Situazione catalografica e proposta di una organizzazione della documentazione e delle informazioni. Atti del Seminario di Roma, 11-12 giugno 1980, a cura di M.C. Cuturi. Roma, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1981. 199 p., 24 cm.

82/12 REGIONE LAZIO. ASSES-SORATO ALLA CULTURA; CNAC.

<sup>\*</sup> Per l'elenco dei Periodici consultati regolarmente e per lo Schema delle voci in cui sono ripartite le segnalazioni, si veda Bollettino d'informazione AIB 17 (1977) n. 1, p. 1. Ha collaborato alla raccolta delle segnalazioni di questo numero anche EMY MORRONI CHIAPPARELLI.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE ATTREZZATURE CULTURALI. Cultura e programmazione. Attrezzature e operatori culturali nella provincia di Latina. S.n.t. [1981]. XIII, 185 p., 9 tav. a colori piegate in cartella, 30 cm.

Tra le «attrezzature culturali»: biblioteche, musei, archivi, associazioni varie.

82/13 La riforma universitaria e le biblioteche delle università. Atti del convegno internazionale su «Le biblioteche universitarie e i loro problemi di struttura, coordinamento, unificazione» (Roma, 4-5 ottobre 1980). Roma, Bulzoni, 1981. XXIV, 336 p., 24 cm.

In testa al front.: Commissione nazionale per le attrezzature culturali.

#### POLITICA BIBLIOTECARIA

82/14 I beni culturali nello sviluppo e nelle attese della società italiana. Analisi e proposte per la legge di tutela dei beni culturali. Atti del convegno di studio promosso dalle commissioni per l'arte delle diocesi lombarde, dall'Unione giuristi cattolici, dalla rivista Città e società. Milano, 28-29 marzo 1980. Milano, Vita e pensiero, 1981. X, 233 p., 21 cm.

82/15 DE PINEDO, I. Seminario internazionale sui servizi nazionali di prestito (Boston Spa, 22-26 settembre 1980). Bollettino d'informazioni AIB 21 (1981) n. 2/3, p. 122-27.

82/16 NOCENTINI, L. Incontrodibattito su «I sistemi bibliotecari in Toscana: realtà e prospettive» (Castelfiorentino, 26 maggio 1981). *Bollettino* d'informazioni AIB 21 (1981) n. 2/3, p. 137-38.

82/17 SOLIMINE, G. Pubblica lettura e strutture bibliotecarie: organizzazione e prospettive di riforma. *Rivista trimestrale di scienza della amministrazione* (1981) n. 2, p. 73-96.

#### BIBLIOTECHE

82/18 BARBIERI, M.P. La ludoteca, un nuovo servizio sociale. *Bolletti*no d'informazioni AIB 21 (1981) n. 2/3, p. 99-103.

Servizio strutturalmente collegato con la scuola, come strumento didattico, e con la biblioteca per la gestione di attività comuni.

82/19 COLONNETTI, L. Biblioteche ospedaliere in Piemonte. *Bollettino d'informazioni AIB* 21 (1981) n. 2/3, p. 142-43.

82/20 NASTI, V. Indagine sulle biblioteche di istituti e di facoltà. Prime risultanze. Roma, Università degli Studi, 1980. 261 p., 30 cm (Documenti di informazione, 14).

82/21 TENTORI, P. Giornate di studio sulle biblioteche scolastiche. 1° incontro nazionale (Roma, Palazzo Braschi, 12-21 febbraio 1981). Bollettino d'informazioni AIB 21 (1981) n. 2/3, p. 127-30.

#### SINGOLE BIBLIOTECHE

82/22 BIBLIOTECA CENTRALE DI MEDICINA. Trieste. Catalogo dei periodici. Trieste, Università degli studi, Facoltà di medicina e chirurgia; Ente ospedaliero regionale Ospedali riuniti di Trieste, [1981?]. IX, 437 p., 23 cm.

82/23 Una biblioteca ritrovata: la Bibliotheca conventus Carmelitarum discalceatorum s. Himerii Cremonae. 26 marzo-12 aprile 1980. 1780-1980: bicentenario della Biblioteca pubblica di Cremona. Cremona, Linograf, [1980]. 23 p., 22 cm (Mostre, 7).

In testa al front.: Biblioteca statale e libreria civica di Cremona. Catalogo della Mostra.

82/24 BRANCHINI, C. Il Burcardo. La biblioteca e la raccolta teatrale della S.I.A.E. Roma, S.I.A.E., 1979. 27 p., tav., 26 cm.

Pubbl. contemporaneamente in francese, inglese, italiano e tedesco.

82/25 CANART, P. Les Vaticani Graeci 1487-1962. Notes et documents pour l'histoire d'un fonds de manuscrits de la Bibliothèque vaticane. Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1979. VI, 285 p., 13 tav., 25 cm (Studi e testi, 284). ISBN 88-210-0493-7.

82/26 COMUNE DI FAENZA. Regolamento della Biblioteca comunale di Faenza. Faenza, Centro stampa comunale, 1981. 37 p., 25 cm.

82/27 DI MAURO, A. Bibliografia delle stampe popolari profane del fondo «Capponi» della Biblioteca Vaticana. Firenze, Olschki, 1981. 160 p., ill., 16 cm (Biblioteconomia e bibliografia. Saggi e studi, 14).

82/28 FONDAZIONE LELIO E LI-SLI BASSO-ISSOCO. BIBLIOTECA. Catalogo dei periodici della Biblioteca Basso. A cura di L. Zannino. Firenze, Olschki, 1981. 423 p., 25 cm (Biblioteca di bibliografia italiana, 94). ISBN 88-222-3037-X.

82/29 FURLAN, I. Codici greci illustrati della Biblioteca Marciana. Milano, Stendhal, 1978 —. 24 cm (Studi sull'arte paleocristiana e bizantina).

4. 1981. 57 p., tav.

82/30 Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia. Forlì, Bordandini; [poi] Firenze, Olschki, 1890 —. 30 cm.

100. Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi-Borgetti». Inventario redatto da A. Adversi. 1981. 2 v. (X, 627 p. compless.).

101. Bologna, Biblioteca comunale dell'Archiginnasio. Serie B (continuazione, vedi i voll. 53, 69, 75, 79, 82, 86). A cura di M. Fanti e L. Sighinolfi. 1982. 206 p.

82/31 Libri d'argomento ligure pervenuti alla Biblioteca Berio per dono o per acquisto. *La Berio* 21 (1981) n. 3, p. 39-53.

82/32 LÖFGREN, O. e TRAINI, R. Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Biblioteca Ambrosiana... Vicenza, Pozza, 1975 —. 31 cm.

2. Nuovo Fondo: Series A-D. 1981. XXIX, 455 p., 16 tav. (Fontes Ambrosiani..., 66).

82/33 UNIVERSITÀ DEGLI STU-DI. Napoli. FACOLTÀ DI MEDICI-NA E CHIRURGIA I. Elenco generale dei periodici e guida per argomenti. 1979. [Dell'] Università degli studi di Napoli, Biblioteche della I Facoltà di medicina e chirurgia. Napoli, La buona stampa, 1980. 227 p., 22 cm.

#### PROCEDURE E SERVIZI

82/34 ADVERSI, A. Convegno di studio: la conservazione e l'uso pubblico delle fotocineteche (Macerata, 29 settembre 1981). Bollettino d'informazioni AIB 21 (1981) n. 2/3, p. 134-36.

82/35 La conservazione delle carte antiche. Notizie del laboratorio di restauro di documenti, libri e legature del Comune di Milano. Milano, Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, 1980 —. 24 cm.

Semestrale.

82/36 COSTANTINI, A. Proposte di custodie per la conservazione di particolare materiale librario. Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo» 34 (1976-77 ma pubbl. 1981) p. 163-75.

82/37 COSTANTINI, A. Proposte di nuove tecniche per la rilegatura di giornali. Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo» 35 (1978-79 ma pubbl. 1982) p. 147-67.

82/38 GALLO, F. Esperienze nel campo della disinfezione e disinfestazione del materiale librario. Bollettino dell'Istituto Centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo» 34 (1976-77 ma pubbl. 1981) p. 53-90.

82/39 MALTESE, D. La gestione degli estratti. *Giornale della libreria* 94 (1981) n. 12, p. 413-14.

82/40 PINTAUDI, R. Il restauro dei papiri: note, proposte, esemplificazioni. Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo» 34 (1976-77; ma pubbl. 1981) p. 3-33.

82/41 REGNI, M. Restauro di un manoscritto cartaceo già velato con la seta. Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo» 35 (1978-79; ma pubbl. 1982) p. 169-89.

82/42 SPADA, O. e MASSIMI, M. Legatura senza adesivo e tecniche di esecuzione. Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo» 34 (1976-77; ma pubbl. 1981) p. 177-205.

82/43 Teoria e principi del restauro. Tavola rotonda del corso di informazione sulla conservazione e il restauro per bibliotecari... (16-25 maggio 1979). Testi raccolti e notizie sul corso a cura di L. Giovannelli Vella. Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo» 35 (1978-79; ma pubbl. 1982) p. 111-44.

82/44 ZAPPALÀ, A. Velatura a secco di documenti fragili. Messa a punto di una apparecchiatura per l'impregnazione automatica di carta giapponese. Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo» 35 (1978-79; ma pubbl. 1982) p. 93-109.

82/45 ZAPPALÀ PLOSSI, M.G.

Indagine su adesivi per il restauro di documenti cartacei. Bollettino dell'Istituto centrale per la patologia del libro «Alfonso Gallo» 34 (1976-77; ma pubbl. 1981) p. 35-51.

#### RICUPERO DELL'INFORMAZIONE

82/46 CAROSELLA, M.P. Classificazioni bibliografiche della scienza. *Biblioteca e territorio* (1982) n. 6, p. 65-67.

82/47 BRACA, V., CERRI, L., IM-BRENDA, N. e PETTINI, D. Automazione nelle biblioteche. Analisi e controllo di record bibliografici per la creazione di un catalogo «machine readable». *Informatica e documentazione* 8 (1981) n. 4, p. 333-39.

82/48 La descrizione bibliografica per i cataloghi collettivi. *Bollettino d'informazioni AIB* 21 (1981) n. 2/3, p. 107-08.

A cura di G. D'Alfonso, A. Fieni, C. Magliano, P. Martini e L. Scala.

82/49 DIERICKX, H. Scambio di informazioni bibliografiche in formato leggibile da elaboratore. *Bollettino d'informazioni AIB* 21 (1981) n. 2/3, p. 83-94.

82/50 MALTESE, D. Catalogazione nella pubblicazione. *Giornale della libreria* 95 (1982) n. 2, p. 37-38.

82/51 MALTESE, D. Catalogo alfabetico per soggetti. *Giornale della libreria* 94 (1981) n. 11, p. 374-76.

82/52 MALTESE, D. Il catalogo classificato. *Giornale della libreria* 94 (1981) n. 10, p. 328-30.

82/53 MALTESE, D. Pubblicazioni in più volumi. *Giornale della libreria* 95 (1982) n. 3, p. 68-71.

82/54 PERUGINELLI, S. Verso l'adozione di un formato internazionale: Test UNIMARC. Bollettino d'informazioni AIB 21 (1981) n. 2/3, p. 105-06.

## DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE

82/55 CAMERA DEI DEPUTATI. SERVIZIO PER LA DOCUMENTA-ZIONE AUTOMATICA. Banche dati e tutela della persona. Roma, 1981. IX, 485 p., 21 cm.

82/56 DATA bases in Europe 1982. Euronet Diane. Luxembourg, Commissione delle Comunità Europee, 1982. 231 p., 28 cm.

Testi in inglese, francese, tedesco e italiano.

82/57 DE ROSA, E. Scienza e informazione. *Biblioteca e territorio* (1982) n. 6, p. 5-8.

82/58 LATINI, F. Il valore dell'informazione. *Informatica e documentazione* 8 (1981) n. 4, p. 299-302.

82/59 NOVARI, E. SIGLE - Sistema per l'informazione sulla letteratura grigia in Europa. *Bollettino d'informazioni AIB* 21 (1981) n. 2/3, p. 139-40.

Cfr. anche 81/177.

82/60 NOVELLI, V. Gli uffici di documentazione e automazione negli uffici giudiziari. Esperienze e prospettive generali. *Informatica e documentazione* 8 (1981) n. 4, p. 322-29.

#### LETTURA

82/61 CAROSELLA, M.P. Articoli di «review», ovvero di sintesi critica: un'indagine. *Bollettino d'informazioni AIB* 21 (1981) n. 2/3, p. 138-39.

82/62 GIOVANNINI, R. Intervista sulla scienza in biblioteca. Rispondono i bibliotecari di Novate, Cologno, Seregno. *Biblioteca e territorio* (1982) n. 6, p. 35-38.

#### PROFESSIONE

82/63 ASSOCIAZIONE ITALIA-NA BIBLIOTECHE. Statuto. *Bollettin d'informazioni AIB* 21 (1981) n. 2/3, p. 112-16.

82/64 Libri e ragazzi in Europa. Esperienze di educazione permanente e letture giovanili. A cura di A. Bernardinis. Trento, Provincia autonoma, Assessorato alle attività culturali, [1979?], 183 p., ill., 24 cm (Problemi di educazione permanente, 7).

Nell'occhietto: Atti del VI Corso di formazione e aggiornamento del bibliotecario per ragazzi, promosso e organizzato dalla Provincia autonoma di Trento, Assessorato alle attività culturali, Pergine, 17-24 settembre 1978.

82/65 SERRAI, A. Il bibliotecario e la scienza. *Biblioteca e territorio* (1982) n. 6, p. 41-49.

82/66 VINASSA de REGNY, E. Chi è il divulgatore scientifico. *Biblioteca e territorio* (1982) n. 6, p. 9-14.

#### LEGISLAZIONE

82/67 BLANDINI, A. Un disegno di legge della Regione Sicilia. *Bollettino d'informazioni AIB* 21 (1981) n. 2/3, p. 144-45.

82/68 ITALIA. MINISTERO DE-GLI AFFARI ESTERI. Entrata in vigore e testo del protocollo addizionale all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale del 22 novembre 1950, adottato a Nairobi il 26 novembre 1976 e aperto alla firma a New York il 1° marzo 1977. G.U. n. 80 del 23 marzo 1982.

Entrata in vigore per l'Italia: 2 gennaio 1982.

82/69 ITALIA, MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAM- MAZIONE ECONOMICA. COMITA-TO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMI-CA. Deliberazione 23 dicembre 1981: Legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme per l'occupazione giovanile. G.U. n. 45 del 16 febbraio 1982.

82/70 ITALIA. MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAM-MAZIONE ECONOMICA. COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme per l'occupazione giovanile. G. U. n. 48 del 18 febbraio 1982.

82/71 ITALIA. MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAM-MAZIONE ECONOMICA. COMITA-TO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. Provvedimento concernente la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recanti norme in materia di occupazione giovanile. G.U. n. 53 del 24 febbraio 1982.

82/72 ITALIA. MINISTERO DEL-LA PUBBLICA ISTRUZIONE. Decreto 10 febbraio 1982: Norme per l'attuazione dell'art. 15 (diffusione di giornali nelle scuole) della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. G. U. n. 56 del 26 febbraio 1982.

82/73 ITALIA. MINISTERO DEL-LA SANITÀ. Decreto 18 febbraio 1982: Amministrazioni pubbliche e istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema Medlars per l'anno solare 1982. G. U. n. 52 del 23 febbraio 1982.

82/74 ITALIA. MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. Ordinanza 2 febbraio 1982, n. 9: Proroga al 30 giugno 1982 delle ordinanze 31 ottobre 1981, n. 424 e 29 dicembre 1981, n. 473 concernenti procedure di avvio dei lavori di ripristino e restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario ed archivistico. G.U. n. 48 del 18 febbraio 1982.

82/75 REGIONE ABRUZZO. Legge regionale 24 novembre 1981, n. 54: Rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1977, n. 22, concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale. *Boll. uff. Regione Abruzzo* 2ª ed. straord. n. 41 del 2 dicembre 1981; *G.U.* n. 4 del 6 gennaio 1982.

82/76 REGIONE ABRUZZO. Legge regionale 8 gennaio 1982, n. 1: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 42, recante interventi per la promozione e la diffusione della cultura e dell'informazione. Boll. uff. Regione Abruzzo ed. straord. n. 2 del 28 gennaio 1982; G.U. n. 51 del 22 febbraio 1982.

82/77 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. Legge regionale 21 dicembre 1981, n. 90: Provvedimenti per l'occupazione giovanile. *Boll.* uff. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 131 del 22 dicembre 1981; G.U. n. 18 del 20 gennaio 1982.

82/78 REGIONE LAZIO. Legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3: Interventi urgenti in materia di promozione culturale e sociale. *Boll. uff. Regione Lazio* n. 4 del 10 febbraio 1982; *G.U.* n. 78 del 20 marzo 1982.

82/79 REGIONE LIGURIA. Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 32: Interventi a sostegno di servizi culturali integrati. *Boll. uff. Regione Liguria* n. 51 del 23 dicembre 1981; *G.U.* n. 35 del 5 febbraio 1982.

82/80 REGIONE LIGURIA. Legge

regionale 23 dicembre 1981, n. 34: Integrazione e modificazione alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 21 «Norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali e in materia di musei e di enti locali e di interesse locale». Boll. uff. Regione Liguria suppl. ord. n. 51 del 23 dicembre 1981; G. U. n. 35 del 5 febbraio 1982.

82/81 REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 11 novembre 1981, n. 47: Modifica all'art. 25 della legge regionale 9 dicembre 1978, n. 78, per lo sviluppo delle strutture culturali locali. *Boll. uff. Regione Piemonte* n. 46 del 18 novembre 1981; *G.U.* n. 80 del 23 marzo 1982.

82/82 REGIONE PUGLIA. Legge regionale 4 dicembre 1981, n. 58: Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali territoriali. *Boll. uff. Regione Puglia* suppl. n. 111 dell'11 dicembre 1981; *G.U.* n. 51 del 22 febbraio 1982.

82/83 REGIONE SICILIA. Legge 15 dicembre 1981, n. 170: Provvedimenti per i giovani occupati in base a contratti in regime di proroga. *G.U. Regione Sicilia* n. 58 del 19 dicembre 1981; *G.U.* n. 35 del 5 febbraio 1982.

82/84 REGIONE SICILIA. Legge 29 dicembre 1981, n. 171: Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale sull'inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica amministrazione. G. U. Regione Sicilia n. 60 del 30 dicembre 1981; G. U. n. 43 del 13 febbraio 1982.

82/85 REGIONE TOSCANA. Legge regionale 24 novembre 1981, n. 83: Integrazione all'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, recante: «Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali». Boll. uff.

Regione Toscana n. 64 del 1° dicembre 1981; G.U. n. 44 del 15 febbraio 1982

82/86 REGIONE TOSCANA. Legge regionale 14 dicembre 1981, n. 91: Modifiche alla legge regionale n. 12/1980 recante: «Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali». Boll. uff. Regione Toscana n. 67 del 22 dicembre 1981; G.U. n. 45 del 16 febbraio 1982.

82/87 REGIONE VALLE D'AO-STA. Legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79: Contributi alle associazioni culturali valdostane. *Boll. uff. Regione Valle d'Aosta* n. 16 del 24 dicembre 1981; *G.U.* n. 46 del 17 febbraio 1982.

#### **EDITORIA E STAMPA**

82/88 Angelo Fortunato Formiggini, un editore del Novecento. A cura di L. Balsamo e R. Cremante. Bologna, Il mulino, 1981. 485 p., 21 cm (Temi e discussioni).

Parte dei contributi presentati a un congresso tenuto a Modena nel 1980.

82/89 BERENGO, M. Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione. Torino, Einaudi, 1980. VIII, 426 p., ill., 21 cm (Einaudi paperbacks, 114).

82/90 Aldo Garzanti editore. *Libri e riviste d'Italia* 33 (1981) n. 373/374, p. 139-40.

82/91 RONCHI, B. Valdemaro Vecchi, pioniere dell'editoria e della cultura in Puglia. Introduzione di E. Garin. Santo Spirito, Bari, Edizioni del Centro librario, 1979. XXXV, 212 p., tav., 24 cm (Storia monografica della Puglia. Profili, 1).

82/92 SPADARO, A. La casa editrice Angelo Longo di Ravenna. *Libri e riviste d'Italia* 33 (1981) n. 371/372, p. 7-9.

82/93 VIGINI, L. Il mercato del libro scientifico e tecnico in Italia. *Biblioteca e territorio* (1982) n. 6, p. 27-29.

#### STORIA DEL LIBRO A STAMPA

82/94 COLORNI, V. Abraham Conat primo stampatore di opere ebraiche in Mantova e la cronologia delle sue edizioni. *Bibliofilia* 83 (1981) n. 2, p. 113-28.

82/95 LOWRY, M. The social world of Nicholas Jenson and John of Cologne. *Bibliofilia* 83 (1981) n. 3, p. 193-218.

82/96 MORANTI, M. «Litere maiuscole fatte in legno dal Barocci». *Bibliofilia* 83 (1981) n. 2, p. 133-49.

82/97 OMODEO, A. Grafica napo-

letana del '600: fabbricatori di immagini. Saggio sugli incisori, illustratori, stampatori e librai della Napoli del seicento. Napoli, Regina, 1981. 63 p., 31 tav., 24 cm.

82/98 RHODES, D.E. Due note di bibliografia fiorentina del primo ventennio del cinquecento. *Bibliofilia* 83 (1981) n. 3, p. 219-24.

82/99 SCAPECCHI, P. La tipografia in Arezzo nel secolo XVI. *Bibliofilia* 83 (1981) n. 3, p. 225-30.

82/100 WAGNER, K. Nuove notizie a proposito dei libri di Marin Sanudo. *Bibliofilia* 83 (1981) n. 2, p. 129-31.

Alcune indicazioni sulla biblioteca dello storiografo e bibliofilo veneto, in parte conservata nella Biblioteca Colombina di Siviglia.

#### SIP MICROFILM

Via C. Abba, 1 37100 Verona Tel. 045/912538 - 912744

- Sistemi e apparecchiature microfilm per tutte le applicazioni
- Microfilmatura «in service» di qualsiasi documento d'archivio.
- Bobine microfilmate dei principali giornali italiani ed esteri.

RAPPRESENTANTE ESCLUSIVA PER L'ITALIA:
MICROBOX GmbH à Co.

## quaderni del bollettino d'informazioni

- 1 La biblioteca pubblica in Italia. Compiti istituzionali e principi generali di ordinamento e funzionamento. Roma, 1965, V, 70 p., 8°, Lt. 1500.
- 2 VILMA ALBERANI e GRAZIELLA BORGIA. Bibliografia degli scambi internazionali di pubblicazioni, 1961-1970. Roma, 1972. 36 p., 8°, Lt. 1000.
- 3 La biblioteca pubblica nel mondo. Documenti dell'UNESCO e della FIAB. Roma, 1973. 62 p., 8°, Lt. 2000.
- INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS. ISBD (M) International standard bibliographic description for monographic publications. Edizione italiana. Rome, 1976, XI, 65 p., 8°, Lt. 3000.
- 5 I Congressi 1965-1975 dell'Associazione Italiana Biblioteche. A cura di D. LA GIOIA. Roma, 1977. XII, 265 p., 8°, Lt. 5000.
- 6 Giornata di studio: Un servizio bibliotecario per la scienza e la tecnica a livello nazionale, Roma, 1977. A cura di M. GIORGI. Roma, 1978. IV, 96 p., 8°, Lt. 3000.

## pubblicazioni varie

- AIB. GRUPPO DI LAVORO 7. Progetti di automazione nelle biblioteche italiane. A cura di M. P. CAROSELLA e M. VALENTI. Roma, 1973. IV, 174 p., 35 tav., 8°, Lt. 7000 (esaurito).
- AIB. GRUPPO DI LAVORO BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE. Catalogo collettivo di periodici di biblioteconomia e documentazione. A cura di v. ALBERANI, G. BOR-GIA e L. RUSSI. Roma, 1974. IX, 458 p., 8°, Lt. 5000 (multilit).
- Studi di biblioteconomia e storia del libro in onore di Francesco Barberi. Roma, 1976. 647 p., 68 tav., 8° grande, Lt. 35.000.
- Regole per la catalogazione della musica a stampa. A cura di M. DONÀ, E. ZANET-TI e A. ZECCA LATERZA. Roma, 1977. II, 20 p., Lt. 1500 (esaurito).
- AIB. GRUPPO DI LAVORO PERIODICI E PUBBLICAZIONI IN SERIE. Catalogo collettivo dei periodici di biblioteconomia e documentazione posseduti dalle principali biblioteche italiane. A cura di C. POLDRUGO e L. SERENI. Roma, 1978. 78 p., 8°, Lt. 4000.
- Il Bibliotecario nell'Università. Seminario di studio. Torino, 20-22 marzo 1980.

  Documentazione a cura di v. NASTI in collaborazione con F. CIOÈ e N. HEUSCH dell'Università di Roma. Roma, 1980. 187 p., 8° obl., Lt. 10.000.
- DE GREGORI L. La mia campagna per le biblioteche (1925-1957). Presentazione di A. VINAY. Introduzione e note di G. DE GREGORI. Roma, AIB, 1980. XVII, 164 p., 8°, Lt. 6000.